

Zurich Impresa

Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi: Incendio e Danni ai beni, Furto, Danni indiretti Margine di Contribuzione, Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato, Responsabilità Civile danni a terzi, Responsabilità Civile danni a terzi da prodotti, Tutela legale, Assistenza, Salvareddito.

Versione Rischi Nominati

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP Documento Informativo Precontrattuale edizione 03.2023
- DIP Aggiuntivo Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo edizione 03.2023
- Glossario e Condizioni di Assicurazione redatte secondo le linee guida "Contratti Semplici e Chiari" del tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari - edizione 03.2023

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.



Assicurazione per la copertura dei rischi: Incendio e Danni ai beni, Furto, Danni indiretti Margine di Contribuzione, Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato, Responsabilità Civile danni a terzi, Responsabilità Civile danni a terzi da prodotti, Tutela legale, Assistenza, Salvareddito.

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Zurich Insurance plc

Rappresentanza Generale per l'Italia

Zurich Impresa Versione Rischi Nominati

Zurich Insurance plc - Sede a Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Dublino A94 X9Y3, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. 1.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura una molteplicità di rischi quali: Incendio e Danni ai beni, Furto, Danni indiretti Margine di Contribuzione, Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato, Responsabilità Civile danni a terzi, Responsabilità Civile danni a terzi da prodotti, Tutela legale, Assistenza e Salvareddito.



Che cosa è assicurato?

- Garanzia "Incendio e Danni ai beni": la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di danni materiali e diretti arrecati al fabbricato e/o al contenuto (ad es. attrezzature), in conseguenza degli eventi indicati in polizza quali ad es.: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fumo.
- Garanzia "Furto": la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di perdita del contenuto posto nei locali dell'azienda assicurata, in conseguenza di furto o rapina.
- Garanzia "Danni indiretti Margine di Contribuzione": la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo dei danni indiretti in conseguenza degli eventi assicurati dalla sezione "Incendio e danni ai beni".
- Garanzia "Responsabilità Civile della proprietà del <u>fabbricato"</u>: la garanzia vale per i danni per morte, per lesioni personali o danni a cose, involontariamente causati a terzi, compresi i locatari, dalla proprietà del fabbricato assicurato.
- Garanzia "Responsabilità Civile danni a terzi": la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza. Sono compresi i rischi derivanti dalle attività complementari e accessorie.
- Garanzia "Responsabilità Civile danni a terzi da prodotti": danni per morte e per lesioni personali, o danni a cose, involontariamente causati a terzi per difetto dei prodotti fabbricati, venduti o distribuiti dall'azienda assicurata. Sono compresi i danni da: errata concezione/ progettazione; errate, omesse o carenti istruzioni d'uso e modalità di assemblaggio, montaggio e manutenzione; errata o difettosa conservazione; errato o difettoso imballaggio e/o etichettatura.
- Garanzia "Tutela legale": la garanzia assicura il rischio dell'assistenza giudiziale che dell'assistenza stragiudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'assicurato nell'ambito dell'attività dell'azienda dichiarata in polizza e/o nell'ambito della conduzione e/o proprietà degli immobili ove viene svolta tale attività. Sono previste due forme di garanzia: tutela dell'attività FORMA BASE e FORMA PLUS.
- Garanzia "Assistenza": la garanzia assicura, a seguito di sinistro, una serie di prestazioni di assistenza indicate in polizza con possibilità di scelta tra una Forma Base e una
- Garanzia "Salvareddito": la garanzia prevede pagamento di una diaria giornaliera in conseguenza di infortunio o malattia subiti dai soggetti assicurati (titolari o soci dell'azienda assicurata) da cui derivi una inabilità temporanea totale a svolgere l'attività assicurata.

Zurich risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).



Che cosa non è assicurato?

- X Attività i cui fabbricati sono considerati «non agibili»;
 X Danni derivanti da fatti Danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato (art.1917 del Codice Civile).
- Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.
- Con riferimento alla garanzia "Incendio e Danni ai beni" sono esclusi i danni:
 - a) causati con dolo dell'assicurato, contraente, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore o dai dipendenti;
 - b) indiretti, quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose;
- X Con riferimento alla garanzia "Danni indiretti Margine di Contribuzione" sono escluse le perdite di margine di contribuzione e le relative spese:
 - conseguenti a mancata disponibilità, da parte dell'assicurato, dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - conseguenti a deprezzamento di merci in lavorazione, prodotti finiti, semilavorati;
 - non indennizzabili ai termini dalla sezione "Incendio e danni ai beni";
- X Con riferimento alla garanzia "Responsabilità Civile danni a terzi" non sono considerati terzi:
 - il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
 - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'assicurato non sia una persona fisica;
 - altre persone non qualificabili come "prestatori di lavoro" che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto assicurato ai punti "Responsabilità Civile personale" e "Persone considerate terzi";
 - i prestatori di lavoro, limitatamente ai rischi di cui alla garanzia "Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro".
- ★ Limitatamente alla garanzia "Responsabilità Civile danni a terzi da prodotti (R.C.P.)" non sono inoltre considerati terzi, oltre a quanto previsto per la sezione "Responsabilità Civile danni a terzi" le società che, rispetto all'assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile.
- Con riferimento alla garanzia "Tutela legale":
 i procedimenti penali per delitto doloso;

 - soggetti diversi dalle ditte individuali e imprese familiari, società di persone, società di capitali.
- Con riferimento alla garanzia "Salvareddito"
 - persone che nel corso del periodo di validità della polizza superino il 70° anno di età. Nel caso in cui l'assicurato compia 70 anni durante il periodo di validità della polizza a seguito di tacito rinnovo, la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annuale successiva.



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia "Incendio e Danni ai beni" sono esclusi, tra gli altri, i danni:

- conseguenti a eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, franamento e smottamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- causati da gelo, colpo d'ariete, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana.

Con riferimento alla garanzia "Furto" sono esclusi, tra gli altri, i danni:

agevolati dal contraente e/o dall'assicurato con dolo o colpa grave.

Con riferimento alla garanzia "Danni indiretti Margine di Contribuzione" sono escluse, tra le altre, le perdite di margine di contribuzione e le relative spese:

- non indennizzabili ai termini dalla sezione "Incendio e Danni ai beni";
- relative al periodo di franchigia indicato in polizza.

Con riferimento alla garanzia "Responsabilità Civile danni a terzi", l'assicurazione non comprende, tra gli altri, i danni:

- alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- derivanti da malattie professionali.

Con riferimento alla garanzia "Responsabilità Civile danni a terzi da prodotti", l'assicurazione non comprende, tra gli altri, i danni:

- le spese di sostituzione, riparazione, smontaggio e rimontaggio del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore; le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato e/o il richiamo di qualsiasi prodotto;
- i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale;
- i danni derivanti da vendita e/o distribuzione di prodotti o sostanze chimiche, in violazione di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque autorità competente;
- i danni derivanti da sperimentazione in genere nonché di prodotti farmaceutici.

Con riferimento alla garanzia "Tutela legale", l'assicurazione non comprende, tra gli altri, i danni:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- materia fiscale e tributaria ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
- materia amministrativa ad eccezione di quando deve essere presentata opposizione contro una sanzione amministrativa; per fatti dolosi dell'assicurato.

Con riferimento alla garanzia "Assistenza", l'assicurazione non opera per i sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, terremoti, calamità naturali, trasmutazione dell'atomo;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;

Tutte le prestazioni sono limitate a 3 casi per anno assicurativo.

Con riferimento alla garanzia "Salvareddito", l'assicurazione non comprende, tra gli altri, i danni per inabilità temporanea a seguito di:

- Infortuni accaduti nei primi 3 anni dalla data di stipula della polizza per le conseguenze dirette di infortuni accaduti precedentemente alla stipulazione della polizza;
- Infortuni accaduti durante inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra e terremoti.



Dove vale la copertura?

- ✓ Garanzie "Incendio e Danni ai beni", "Danni indiretti Margine di Contribuzione", "Assistenza": l'assicurazione vale per l'azienda assicurata, ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, salvo quanto specificatamente indicato nelle singole garanzie.
- ✓ Garanzia "Furto": l'assicurazione vale per l'azienda assicurata, ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, salvo quanto specificatamente indicato nelle singole garanzie.
- ✓ Garanzia "Responsabilità Civile della proprietà del Fabbricato": fabbricati ubicati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, salvo quanto espressamente riportato nelle garanzie.
- ✓ Garanzia "Responsabilità Civile danni a terzi": territori di tutti i paesi del mondo, esclusi U.S.A. e Canada.
- ✓ Garanzia "Responsabilità Civile danni a terzi da prodotti": l'assicurazione vale per i prodotti venduti, o distribuiti dall'assicurato o per suo conto nei territori di qualsiasi Paese, **esclusi U.S.A. e Canada.**
- ✓ Garanzia "Tutela legale": la copertura riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
 - nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale: in tutti gli Stati d'Europa;
 - nell'ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative e consulenza legale telefonica: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
 - nelle ipotesi di controversie contrattuali: negli Stati Membri dell'Unione Europea ed inoltre nel Regno Unito, Liechtenstein, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano ad eccezione delle vertenze con i clienti operanti solo in Italia.
- ✓ Garanzia "Salvareddito": mondo intero.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto il contraente e l'assicurato, se persona diversa, devono fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.

Se in corso di contratto si verificano cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato, il contraente e/o l'assicurato devono immediatamente comunicarli per iscritto alla Compagnia. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché l'annullamento della polizza o il recesso della Compagnia, ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice civile.

Il contraente e/o l'assicurato sono tenuti, alla data di stipulazione del presente contratto, a comunicare alla Compagnia l'esistenza di eventuali altre assicurazioni per lo stesso rischio e a richiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, **purché le somme complessivamente riscosse a titolo di indennizzo non superino l'ammontare del danno.**

Al momento del sinistro il contraente e/o l'assicurato sono comunque tenuti ad avvisare tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Se il contraente e l'assicurato omettono di dare l'avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l'indennizzo. Il rischio è il medesimo se l'interesse assicurato, la cosa assicurata e l'assicurato sono gli stessi e il sinistro avviene nel periodo di tempo nel quale opera la copertura assicurativa di tutti gli assicuratori.



Quando e come devo pagare?

Il contraente deve pagare il premio alle scadenze stabilite al momento della sottoscrizione del contratto.

Il premio deve essere pagato all'intermediario assicurativo che gestisce la polizza al momento della firma del contratto.

Il premio può essere pagato in un'unica soluzione oppure frazionato in più rate.

Il premio o, in caso di frazionamento e di anno più frazione anticipata, la prima rata di premio si paga alla sottoscrizione del contratto; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, con rilascio di quietanze emesse dalla Compagnia o dall'intermediario assicurativo che indicano la data del pagamento e riportano la firma della persona autorizzata.

Il pagamento può essere effettuato con assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante entro i limiti stabiliti dalla legge.

Il contratto prevede meccanismi di indicizzazione/adeguamento del premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno:

- indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati;
- del pagamento del premio se questo avviene successivamente alla data indicata in polizza.

La garanzia "Tutela legale" si estende agli eventi avvenuti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive alla prima, l'assicurazione rimane sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo alla data di scadenza e si riattiva dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Non è possibile stipulare il contratto con una durata inferiore a quella annuale (durata temporanea).

In mancanza di disdetta, da parte del Contraente o della Compagnia, inviata con le modalità descritte nella sezione successiva almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato di un anno e così successivamente, se indicato in polizza.

In fase di tacito rinnovo (nei casi in cui sia previsto) la Compagnia, anche per il tramite dell'Intermediario assicurativo, ha la facoltà di proporre nuove condizioni di premio e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di polizza (quali a titolo meramente esemplificativo: massimali, limiti, scoperti, franchigie), alle stesse condizioni di cui al presente set informativo. In tal caso il semplice mancato pagamento del premio comporta la cessazione del contratto per disdetta alla data di scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Il contraente o la Compagnia possono inviare disdetta al contratto **comunicandolo tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro 30 giorni dalla data di scadenza.** Se il contratto si è già rinnovato a seguito della scadenza originaria, **la disdetta deve essere inviata entro 30 giorni dalla data della scadenza annuale successiva.**

Il contraente che vuole inviare disdetta deve comunicarlo al proprio intermediario assicurativo o alla Compagnia tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).

Per i contratti di durata annuale più frazione il contraente può disdire il contratto alla sola scadenza annuale.

Per i contratti di durata poliennale il contraente:

- può disdire il contratto se la durata è superiore a cinque anni, anche se ha goduto di una riduzione del premio, ma solo dopo che siano trascorsi i primi cinque anni;
- non può disdire il contratto prima della scadenza se la durata sia pari o inferiore a cinque anni e se la Compagnia gli ha riconosciuto una riduzione del premio.

Assicurazione per la copertura dei rischi: Incendio e Danni ai beni, Furto, Danni indiretti Margine di Contribuzione, Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato, Responsabilità Civile danni a terzi, Responsabilità Civile danni a terzi da prodotti, Tutela legale, Assistenza, Salvareddito.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia

Prodotto: Zurich Impresa - Versione Rischi Nominati

Data di realizzazione: marzo 2022 - Ultimo Aggiornamento: marzo 2023 Questo documento rappresenta l'ultima versione disponibile.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede a Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Dublino A94 X9Y3, Irlanda – Registro del Commercio di Dublino n. 13460 – Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano – Tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968. Sito: www.zurich.it – Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2021, il patrimonio netto è pari a 2.783 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.775 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 163% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Elligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.868 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 840 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 3.053 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.718 milioni di euro

Legge applicabile e foro competente

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Il foro competente per eventuali azioni giudiziarie è quello della sede legale del convenuto oppure, a scelta di chi agisce, quello dove ha sede l'intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto.



Che cosa è assicurato?

INCENDIO E DANNI AI BENI

- Incendio;
- fulmine, con esclusione dei danni ad apparecchi elettrici ed elettronici;
- Scoppio, esplosione (esclusi ordigni esplosivi) e Implosione;
- caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, **esclusi gli ordigni esplosivi**;
- · onda sonica;
- · caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
- urto di veicoli stradali o di imbarcazioni, purché non di proprietà o condotti dall'assicurato o in suo uso o servizio;
- Eventi assicurati

 danni dovuti a:
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia termica, elettrica o idraulica;
 - mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;
 - danni causati alle "Cose assicurate" per ordine delle Autorità e quelli prodotti dall'assicurato o da terzi, purché
 i danni stessi si siano resi necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni provocati dagli "Eventi
 coperti";

 fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle "Cose assicurate" stesse, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

Le garanzie sono prestate entro il limite delle somme assicurate indicate sul contratto.

GARANZIE SEMPRE OPERANTI

Valori ed Effetti personali

- · Valori inerenti all'attività, ovunque riposti, con il limite di 2.500 Euro per anno assicurativo.
- affreschi, statue, decorazioni, quadri, collezioni in genere, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o
 affettivo sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata indicata alla voce "Macchinari, attrezzature e
 arredamento", con limite di 5.000 Euro per singolo oggetto e di 25.000 Euro per anno assicurativo.
- Effetti personali dell'assicurato e dei suoi prestatori di lavoro (esclusi preziosi e valori) sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata indicata alla voce "Macchinari, attrezzature e arredamento", sino ad un limite di 2.500 Euro per anno assicurativo.

Anticipo indennizzi

In caso di sinistro la Compagnia anticipa un importo pari al 50% dell'ammontare del presunto indennizzo a condizione che:

- a) l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 50.000 Euro;
- b) la Compagnia non abbia sollevato e presentato per iscritto all'assicurato contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro.

L'acconto che non potrà comunque essere superiore a 1.000.000 Euro, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro, sarà erogato entro 60 giorni dalla data del Sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data della richiesta.

Spese di Demolizione e sgombero

La garanzia comprende il rimborso delle spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina e idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini della sezione "Incendio e danni ai beni".

La garanzia opera a condizione che il sinistro sia indennizzabile ai termini della presente sezione.

La garanzia prevede il limite di indennizzo pari al 10% del danno indennizzabile, con il massimo di 100.000 Euro

a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Qualora siano presenti residui che richiedano trattamenti specifici secondo le normative vigenti al momento

Qualora siano presenti residui che richiedano trattamenti specifici secondo le normative vigenti al momento del sinistro, la quota parte di indennizzo destinata a coprire tali spese non potrà essere superiore al 30% del limite di indennizzo totale, sopra indicato entro comunque il limite massimo di 100.000 Euro.

Indennità aggiuntiva a seguito di Sinistro

La garanzia comprende il rimborso delle spese, complessivamente sostenute e documentate, in seguito a un sinistro indennizzabile ai termini della sezione "Incendio e danni ai beni" per:

- a) mancato godimento dei locali o perdita della pigione;
- b) onorari a periti, consulenti, ingegneri, architetti (esclusi quelli di parte e quelli nominati nella procedura per la valutazione del danno);
- c) oneri di urbanizzazione dovuti al comune;
- d) ricostruzione di archivi o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento);
- e) rimozione e ricollocamento delle "Cose assicurate", escluso il fabbricato;
- f) altri obblighi previsti al punto "Come procedere in caso di sinistro".

Se la ricostruzione o il ripristino del fabbricato devono rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro, l'indennità aggiuntiva sarà comprensiva di eventuali maggiori costi dovuti all'adeguamento normativo. Tale condizione non si applica per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

La garanzia prevede il limite di indennizzo pari al 10% del danno indennizzabile, con il massimo di 50.000 Euro a primo rischio assoluto per anno assicurativo.

Decentramento Merci, Macchinari e Attrezzature e arredamento

La garanzia comprende i danni alle merci, ai macchinari, alle attrezzature e all'arredamento di proprietà dell'assicurato o a lui ceduti in locazione, situati in ubicazione diversa da quella espressamente dichiarata in polizza, nell'ambito del territorio dei Paesi membri dell'Unione Europea (compresi Svizzera e Regno Unito), comprese fiere, mostre, esposizioni e simili, conseguenti agli "Eventi assicurati" del capitolo "Che cosa è assicurato e come?".

Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% delle somme assicurate alle partite "Merci" e "Macchinari, Attrezzature e Arredamento" con il massimo di:

- 200.000 Euro per merci e macchinari in deposito o lavorazione presso terzi;
- 100.000 Euro per merci e macchinari, attrezzature e arredamento presso mostre o fiere o presso l'abitazione del titolare o dei soci dell'azienda.

Errori di manovra e movimentazione

La garanzia comprende i danni alle "Cose assicurate" causati da errori di manovra e movimentazione nell'utilizzo di mezzi o veicoli non iscritti al P.R.A.

La garanzia vale esclusivamente per i danni avvenuti all'interno del perimetro aziendale dell'ubicazione indicata in polizza e all'esterno, entro il limite di 20 metri dal perimetro stesso, purché il veicolo sia utilizzato per operazioni di carico/scarico.

La garanzia prevede:

- · la franchigia di 500 Euro per sinistro;
- il limite massimo di indennizzo di 2.500 Euro a primo rischio assoluto per sinistro e anno assicurativo.

Trasloco

In caso di trasloco/trasferimento, l'assicurazione vale anche nella nuova ubicazione, fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice civile in caso di aggravamento di rischio, a condizione che sia ubicata nel territorio italiano, previa comunicazione scritta alla Compagnia o all'intermediario assicurativo da effettuarsi tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC). Alle ore 24 del 30° giorno successivo al ricevimento della comunicazione, l'assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione e opera esclusivamente per la nuova, fino alla prima scadenza utile per l'aggiornamento della polizza.

Rinuncia al diritto di surroga

La Compagnia rinuncia – **salvo in caso di dolo** – al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice civile verso le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i clienti e i fornitori, **purché l'assicurato**, a sua volta, non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

Universalità dell'assicurazione

L'assicurato dichiara che con la presente polizza intende assicurare tutto quanto costituisca l'azienda assicurata (anche in corso di costruzione e allestimento, sia in opera che a piè d'opera), fatta eccezione per l'area su cui sorge il fabbricato.

Rimane pertanto convenzionalmente stabilito fra le parti che, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il perimetro aziendale, purché inerente l'attività assicurata dichiarata in polizza e ferme le limitazioni previste dal contratto, deve ritenersi tutto assicurato e che, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

FURTO

La garanzia vale per i danni derivanti da:

- a) furto commesso con rottura o scasso delle difese esterne dei locali dei fabbricati identificati in polizza e contenenti le "Cose assicurate" e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura, o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili, purché tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche indicate al punto "Mezzi di chiusura" del capitolo "Che cosa non è assicurato?";
- b) furto mediante apertura di serrature digitali o elettroniche, senza rottura o scasso delle stesse, dei locali dei fabbricati identificati in polizza e contenenti le "Cose assicurate", purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
- c) furto commesso praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- d) furto commesso in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;
- e) furto commesso con scalata, cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- f) estorsione avvenuta nei locali dei fabbricati identificati in polizza, a condizione che le persone su cui vengono fatte minaccia o violenza si trovino nei locali stessi, quand'anche siano state prelevate dall'esterno e costrette a recarvisi;

Eventi assicurati

- g) rapina avvenuta nei locali dei Fabbricati identificati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- h) furto commesso dai prestatori di lavoro dell'azienda assicurata al di fuori dell'orario di lavoro, purché:
 - l'autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dell'azienda assicurata, né della custodia delle chiavi dei locali dei fabbricati identificati, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza:
 - il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dell'azienda.
- i) furto, rapina e atti vandalici ad archivi e documenti, registri, disegni e simili, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici: l'assicurazione copre le spese necessarie per la loro ricostruzione sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto, senza applicazione dell'eventuale franchigia;
- j) furto commesso:
 - quando, durante i periodi di esposizione diurna o serale (tra le ore 8 e le 24), le vetrine fisse e le porte-vetrate, **purché chiuse**, rimangano protette da solo vetro fisso;
 - attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
 - con rottura dei vetri delle vetrine, a condizione che siano temprati, durante l'orario di apertura al pubblico e in presenza di prestatori di lavoro;
- k) Furto di macchinari o impianti fissi per natura e destinazione (escluso l'impianto fotovoltaico), posti all'aperto, purché saldamente ancorati e a condizione che vi sia rottura o rimozione dei fissaggi.

ALTRE GARANZIE SEMPRE OPERANTI

Spese mediche da infortunio

La garanzia comprende il rimborso delle spese sanitarie, sostenute e documentate, per infortunio dell'assicurato e/o dei suoi familiari, dei suoi soci e/o dei prestatori di lavoro avvenuto in occasione di rapina:

- all'interno dei locali assicurati;
- all'esterno dei locali assicurati, durante il trasporto di valori per conto dell'azienda stessa.

La garanzia prevede un limite di rimborso di 1.000 Euro per anno assicurativo.

Indennità aggiuntiva

La garanzia comprende il rimborso delle spese, complessivamente sostenute e documentate **in seguito a un** sinistro indennizzabile ai termini della sezione "Furto", per:

- il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione che sono stati danneggiati;
- le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le "Cose assicurate", nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'assicurato a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo e con il limite massimo di 2.000 Euro per singolo sinistro.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione del limite di indennizzo pari al 10% dell'importo liquidato ai sensi della presente sezione con il massimo di 2.500 Euro per anno assicurativo.

Merci, Macchinari, attrezzature e arredamento presso terzi

La garanzia comprende il furto di merci, macchinari, attrezzature e arredamento trovantisi presso terzi e a cui siano state affidate in custodia, in lavorazione, per confezionamento, imballaggio o vendita, **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto**, senza applicazione dell'eventuale franchigia o scoperto.

DANNI INDIRETTI MARGINE DI CONTRIBUZIONE

Danni indiretti Margine di Contribuzione

Oggetto

dell'Assicurazione

La Compagnia indennizza all'assicurato, entro il limite della somma assicurata in polizza, la perdita di margine di contribuzione dovuta alla riduzione del fatturato ed all'aumento dei costi della produzione, direttamente derivanti da un sinistro che:

- sia indennizzabile a termini della sezione "Incendio e Danni ai beni";
- abbia colpito i beni assicurati nella sezione "Incendio e Danni ai beni" che si trovino nelle ubicazioni indicate nella presente polizza.

RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' DEL FABBRICATO

L'assicurazione vale per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato nella sua qualità di proprietario dei fabbricati assicurati, delle relative parti comuni compresi:

- a) ascensori e montacarichi;
- b) antenne radiotelevisive;
- c) terreni e spazi adiacenti e di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi;
- d) strade private, parcheggi e piscine facenti parte del fabbricato;
- e) recinzioni (esclusi muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai 2 metri);
- f) cancelli anche automatici.

L'assicurazione vale anche per:

- 1) la Responsabilità Civile ricadente sull'assicurato per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- 2) per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14) della Legge 12 Giugno 1984, n. 222 e successive modifiche, nonché per le azioni di rivalsa esperite da parte di I.N.A.I.L. e di qualsiasi altro Ente previdenziale o assistenziale;
- 3) i danni derivanti dalla caduta di neve e ghiaccio da alberi, tetti e dalle coperture.

ALTRE GARANZIE SEMPRE OPERANTI

Fabbricati in condominio

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà, sono considerati terzi i condomini, i loro familiari e dipendenti, ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto legislativo n. 81/08

La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati assicurati, e alla committenza dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione degli stessi. La garanzia vale altresì per i lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto legislativo n. 81/2008, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o lesioni personali, purché l'assicurato abbia designato, ove richiesto, il Responsabile del Lavori, il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, conformemente a quanto disposto dal Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche.

Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne

La garanzia vale per la Responsabilità Civile dell'assicurato derivante dai danni a cose causati da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, **purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture di pertinenza del fabbricato.**

RESPONSABILITA' CIVILE DANNI A TERZI

Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza.

Sono compresi i rischi derivanti dalle attività complementari e accessorie.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'assicurato:

- per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14) della Legge 12 Giugno 1984, n. 222 e successive modifiche, nonché per le azioni di rivalsa esperite da I.N.A.I.L. e da parte di qualsiasi altro Ente previdenziale o assistenziale.

Le garanzie sono prestate entro il limite del massimale indicato in polizza.

L'assicurazione comprende a titolo esemplificativo e non limitativo anche i danni derivanti:

- 1) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento, dalla proprietà e dal montaggio e smontaggio degli stand;
- 2) dalla somministrazione di cibi e/o bevande da parte della mensa aziendale o posto di ristoro con scaldavivande, con accesso occasionale anche di terzi estranei. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati i prestatori di lavoro rientrano nel novero dei terzi e l'assicurazione vale a condizione che la somministrazione e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; la garanzia vale anche per i danni derivanti da vizio originario del prodotto somministrato fermo il diritto di rivalsa della Compagnia nei confronti del produttore.
- 3) dalla proprietà e dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti; per i prestatori di lavoro vale quanto previsto dal precedente punto 2);
- 4) dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio e infermerie presenti all'interno dell'azienda
 dai sanitari e dal personale ausiliario addetto al servizio, compresa la responsabilità personale dei prestatori di lavoro addetti all'attività di primo soccorso, purché abbiano ricevuto l'adeguata formazione a riguardo;
- 5) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e dalla detenzione di cani;
- 6) dalla proprietà, uso, installazione e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio italiano. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
- 7) dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi aziendali, di velocipedi, mezzi di trasporto a mano e ciclofurgoncini senza motore;
- 8) dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di prestatori di lavoro dell'assicurato per tale scopo;
- 9) dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione, serbatoi di carburante, nonché i relativi impianti e reti di distribuzione all'interno dell'azienda;
- 10) dall'organizzazione di visite all'azienda e dalla presentazione e/o dimostrazione dei prodotti e/o dei cicli di lavorazione dell'azienda stessa, anche presso terzi;
- 11) dalla proprietà e/o conduzione di colonie ed asili nido per i figli dei prestatori di lavoro;
- 12) dalla proprietà e dall'uso di binari di raccordo e piattaforme rotanti, inclusi i danni provocati a materiale rotabile di terzi;
- 13)a veicoli di terzi e di prestatori di lavoro in sosta entro l'area di pertinenza aziendale ove si svolgono le attività assicurate o trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. Sono esclusi i danni da furto, incendio e atti dolosi in genere, nonché i danni da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- 14) dal servizio di pulizia dei locali occupati dall'assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato;

Attività complementari

- 15) dalla pulizia, riparazione e dall'ordinaria e straordinaria manutenzione di quanto necessario all'attività descritta in polizza (esclusi i fabbricati), compresi veicoli, macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- 16) dall'esecuzione di lavori di manutenzione degli spazi adibiti a giardino e/o parco di pertinenza del fabbricato nel quale si svolge l'attività assicurata, compresi lavori di giardinaggio, potatura ed abbattimento di piante;
- 17) dalla proprietà e/o esercizio di magazzini, uffici e depositi accessori anche non limitrofi alle ubicazioni assicurate in polizza, purché inerenti all'attività descritta in polizza; per la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà di tali fabbricati vale quanto previsto dalla condizione integrativa "Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività";
- 18) dalla gestione di spacci aziendali, anche aperti al pubblico;
- 19) dalla gestione dei cral aziendali;
- 20) dall'organizzazione di attività dopolavoristica, sportiva e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale, ritrovi, manifestazioni e gite aziendali. Ferma restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, biciclette elettriche, biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici, e da navigazione di natanti e dall'impego di aeromobili.

Qualora le attività ed i servizi sopraddetti siano affidati in appalto o commissionati a terzi (persone fisiche o aziende), la presente assicurazione opera a favore dell'assicurato in qualità di committente. Si intende esclusa la Responsabilità Civile propria delle persone fisiche o delle aziende (compresi i loro titolari, prestatori di lavoro) che eseguono i lavori o i servizi per conto dell'assicurato stesso.

GARANZIE SEMPRE OPERANTI

Detenzione e/o impiego di esplosivi

Qualora l'attività dichiarata in polizza preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati di esplosivi, è compreso il rischio relativo all'impiego e/o detenzione degli stessi.

Responsabilità Civile personale

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile personale di ciascun prestatore di lavoro (compresi quadri e dirigenti), titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell'assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:

- 1. alle persone considerate "terzi" (escluso l'assicurato/contraente) in base alle condizioni di Polizza, entro il limite del massimale R.C.T.;
- 2. agli altri prestatori di lavoro, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio entro il limite del massimale pattuito per la garanzia R.C.O., solo se operante la garanzia premium "Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro".

Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la presente garanzia è estesa, **limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali**, anche alla Responsabilità Civile personale dei prestatori di lavoro nella loro qualità di Responsabili del servizio di prevenzione e protezione o addetti al servizio di prevenzione e protezione di cui al Decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche.

Responsabilità ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo n. 81/08

L'assicurazione della Responsabilità Civile danni a terzi (R.C.T.) è altresì estesa alla Responsabilità Civile che possa derivare all'assicurato, in solido con l'appaltatore nonché verso ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori ai sensi del Decreto legislativo n. 81/08 e sue successive modifiche, qualora l'assicurato abbia affidato lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'1.N.A.I.L.

Resta ferma la facoltà di rivalsa della Compagnia verso l'appaltatore nonché ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori.

Proprietà e conduzione dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività

L'assicurazione vale per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati identificati in polizza nei quali si svolge l'attività assicurata e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi:

- a) ascensori e montacarichi;
- b) antenne radiotelevisive;
- c) terreni e spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi);
- d) strade private, parcheggi;
- e) recinzioni (esclusi muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai 2 metri);
- f) cancelli anche automatici.

L'assicurazione vale anche per: 1) la Responsabilità Civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere: 2) le azioni di rivalsa effettuate dall'I.N.P.S. ai sensi della Legge 12 giugno 1984, n. 222 "Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile" e successive modifiche nonché per le azioni di rivalsa esperite da parte di I.N.A.I.L. e di qualsiasi altro Ente previdenziale o assistenziale;; 3) la Responsabilità Civile derivante all'assicurato dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni assicurati, e quella a lui derivante in qualità di committente di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione degli stessi; per i lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto legislativo n. 81/2008, la garanzia opera purché l'assicurato abbia designato, ove richiesto, il Responsabile del Lavori, il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, conformemente a quanto disposto dal Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche; 4) i danni a cose prodotti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, purché conseguenti a rottura accidentale od occlusione di tubazioni, condutture, impianti e macchinari al servizio del fabbricato, con applicazione di una franchigia di 500 Euro per sinistro. 5) i danni derivanti dalla caduta di neve e ghiaccio da alberi, tetti e dalle coperture in genere. 6) per la proprietà e/o conduzione di baraccamenti, depositi, uffici, magazzini, ed altri fabbricati in genere, purché inerenti all'attività dichiarata in polizza. Proprietà di Limitatamente alla sola proprietà del fabbricato si conviene che quanto previsto al punto "Proprietà e conduzione civili abitazioni dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività" vale anche per la proprietà di civili abitazioni (comprese quelle o spacci che si ad uso foresteria) o di spacci aziendali gestiti anche da terzi, che si trovano all'interno del perimetro aziendale. trovano all'interno Nel caso in cui risulti operante altra assicurazione la presente garanzia è prestata a secondo rischio per del perimetro l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra assicurazione. aziendale La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile nella sua qualità di committente per danni cagionati a terzi dai propri prestatori di lavoro, anche in relazione alla guida Responsabilità di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all'assicurato o per il fatto dei Prestatori di lavoro allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. Questa garanzia, per i danni verificatisi all'estero, vale purché il ai sensi dell'art. proprietario o il conducente del veicolo siano in possesso della Carta Verde ed i danni si verifichino nei Paesi 2049 del Codice per i quali la stessa sia operante. civile La garanzia non è operante per i danni provocati da Prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti. Sono esclusi i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui al Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti). La garanzia è estesa alla Responsabilità Civile dell'assicurato per le perdite patrimoniali provocate a terzi da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, del Regolamento UE n.2016/679 **Errato trattamento** (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) recepito con Decreto legislativo n. 101 del 10.8.2018 e successive dei dati personali modifiche, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. Ai fini della presente garanzia sono considerati terzi i prestatori di lavoro dell'assicurato, a parziale deroga delle Delimitazioni del capitolo "Che cosa non è assicurato?" Mezzi meccanici di La garanzia vale per i danni derivanti dall'impiego di mezzi meccanici di sollevamento non targati per l'esecuzione sollevamento di operazioni di carico e/o scarico anche all'esterno dell'azienda. L'assicurazione vale per i danni ai veicoli da trasporto (esclusi natanti e aeromobili) sotto carico e scarico, nonché Danni a mezzi sotto carico e scarico o agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di terzi e di prestatori di lavoro che si trovano nell'ambito dei luoghi ove in sosta si svolge l'attività assicurata e vengano danneggiati in conseguenza di tale attività. La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato per i danni riferiti a: a) attività svolta in depositi serventi in via accessoria l'azienda assicurata; b) le operazioni di prelievo o rifornimento di merci presso fornitori e clienti; Deposito e c) macchinari ed impianti in consegna e prelievo per attività di manutenzione e di revisione. rifornimento merci Durante le operazioni di prelievo o rifornimento di merci presso fornitori e clientisono compresi, a parziale deroga della garanzia di cui al punto "Danni da Incendio", i danni a cose derivanti da incendio Esplosione o Scoppio di cose dell'assicurato diverse da veicoli a motore. Danni da

circolazione

all'interno

del perimetro

aziendale

Qualora l'assicurato utilizzi:

macchine operatrici;

carrelli elevatori;

trattori;

veicoli a motore ed elettrici, non immatricolati al P.R.A. e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche o su aree a queste equiparate, rilasciata dalle competenti Autorità. La garanzia comprende i danni a terzi derivanti dalla circolazione degli stessi, sempreché i danni si verifichino all'interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale si svolge l'attività descritta in polizza.; L'assicurazione vale per la Responsabilità Civile di società di leasing o società di noleggio operativo che siano proprietarie di beni immobili o mobili concessi in locazione al contraente/assicurato. Ai fini della presente garanzia il contraente e/o assicurato non è considerato terzo. Sono tuttavia considerati terzi Leasing o noleggio i prestatori di lavoro del contraente/assicurato nel limite del massimale previsto per la garanzia Responsabilità operativo Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), se operativa. In presenza di altra assicurazione per le medesime "Cose assicurate", la presente garanzia opera a secondo rischio, ossia per l'eccedenza rispetto ai valori assicurati con altra polizza. L'assicurazione vale per la partecipazione a consorzi e/o associazioni di imprese in caso di responsabilità solidale, esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'assicurato, intendendosi escluso dalla garanzia l'obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà con altre imprese consorziate/ Consorzio/ associate, e in eccesso ai massimali previsti dall'eventuale polizza stipulata dal consorzio/associazione di Associazione di imprese a copertura delle responsabilità facenti capo alle imprese consorziate/associate. imprese Sono considerati terzi i titolari ed i prestatori di lavoro delle imprese consorziate/associate; limitatamente ai danni per morte e/o lesioni personali la garanzia è prestata con una franchigia di 5.000 Euro per ciascun danneggiato. La Compagnia rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa spettantele ai sensi dell'art. 1916 Codice civile nei confronti: a) della committente dell'assicurato; Rinuncia alla b) di qualsiasi Società Associata o Affiliata della committente; rivalsa c) di qualsiasi Società nella quale le Società di cui ai predetti punti a) e b) abbiano proprietà azionaria pari o superiore al 50%; d) di Amministratori, Dirigenti, Impiegati, Operai di tutte le Società predette e loro familiari. Le garanzie prestate nella presente sezione vengono estese, in qualità di assicurato addizionale e limitatamente all'attività assicurata con la presente polizza, a tutte le società collegate, consociate ed affiliate, con sede in Italia, o nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano, purché nominativamente indicate. **Assicurato** addizionale In sede di regolazione premio l'assicurato/contraente dovrà comunicare alla Compagnia anche il fatturato dell'assicurato addizionale e viceversa (c.d. fatturato intercompany)... L'assicurato/contraente e l'assicurato addizionale non sono considerati terzi tra di loro. L'assicurazione vale per i danni derivanti dalla committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti o impianti. Committenza L'assicurazione vale anche per la committenza delle opere civili e di genio civile per le quali risulta applicabile il di lavori di Decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche. trasformazione. L'estensione di garanzia è comunque subordinata al fatto che, ove previsto dal precitato Decreto legislativo, costruzione, demolizione ed l'assicurato abbia dato specifico e formale incarico al responsabile dei lavori e ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze professionali previste e ampliamento di ambienti (anche ai definite dal Decreto legislativo stesso. sensi del Decreto L'estensione di garanzia viene concessa nell'ambito del massimale previsto in polizza per i danni a terzi e nei legislativo n. 81/08 limiti contrattuali. e successive Se al momento del sinistro esistono anche altre assicurazioni da chiunque stipulate per i rischi previsti dalla modifiche) presente garanzia, questa, fermi i limiti dei massimali previsti dalla polizza, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dall'altra o dalle altre assicurazioni. Cessione di L'assicurazione vale per la responsabilità che ricada sull'assicurato per i danni cagionati a terzi dagli appaltatori/ lavori in appalto/ subappaltatori ed i loro prestatori di lavoro a condizione che tali prestatori di lavoro vengano utilizzati nel rispetto subappalto -

Responsabilità da

committenza

dall'assicurato e relativi alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro mentre eseguono i lavori commissionati

Responsabilità
per danni a veicoli
in riparazione
e in consegna
e custodia (per
autofficine, officine
cicli, motocicli,
carrozzieri,
elettrauto e
gommisti di cui
alla Legge 122 del
05/02/1992)

L'assicurazione R.C.T. vale per la Responsabilità Civile dell'assicurato anche per i danni materiali e diretti cagionati ai veicoli, cicli ed i motocicli, in consegna o custodia o detenuti a qualsiasi titolo, per l'esecuzione dei lavori di riparazione o manutenzione e durante l'esecuzione dei predetti lavori, compresa l'installazione di accessori e la sostituzione di pneumatici. Sono altresì compresi i danni subiti dai veicoli a seguito delle operazioni di movimentazione, sistemazione e/o caduta dal ponte sollevatore e/o buche, sollevamento o viceversa. La garanzia è prestata esclusivamente per i danni verificatisi nell'ambito dell'area di pertinenza dell'azienda; sono tuttavia compresi i danni materiali e diretti ai veicoli avvenuti durante l'esecuzione:

- dei lavori di manutenzione o riparazione degli stessi eseguiti presso terzi, esclusi i danni da circolazione;
- di interventi di riparazione di emergenza su strada, esclusi il recupero, il trasporto o il traino del veicolo e i danni da circolazione.

GARANZIE SEMPRE OPERANTI (VALIDE UNICAMENTE PER LE IMPRESE EDILI)

Danni da demolizione, disfacimento, ristrutturazione

L'assicurazione vale per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione, sopraelevazione, demolizione, disfacimento effettuati in fabbricati occupati. L'assicurazione non comprende i danni alle cose presenti nei locali nei quali si eseguono i lavori.

Mancato o insufficiente servizio di vigilanza

L'assicurazione vale per i danni per mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in relazione ai lavori in corso ed in esecuzione.

RESPONSABILITA' CIVILE DANNI A TERZI DA PRODOTTI (R.C.P.)

Eventi assicurati

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti descritti in polizza, realizzati, venduti o distribuiti dall'assicurato stesso per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la consegna a terzi.

L'assicurazione comprende i danni da::

- errata concezione/progettazione;
- errate, omesse o carenti istruzioni d'uso e modalità di assemblaggio, montaggio e manutenzione;
- errata o difettosa conservazione;
- errato o difettoso imballaggio e/o etichettatura.

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione sospensione, totali o parziali, di attività industriai, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di quanto previsto dalla presente sezione delle condizioni di assicurazione ed entro il limite indicato in polizza.

GARANZIE SEMPRE OPERANTI

Limite per danni da Interruzione e/o sospensione di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

Esportazione occulta U.S.A. e Canada

La garanzia vale anche per i danni verificatisi in U.S.A. e Canada all'insaputa dell'assicurato purché i predetti danni siano stati provocati da prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese (escluso USA e Canada).

Danni da mancato freddo

In relazione alle categorie di prodotto:

- Vetrine termiche e banchi refrigeranti
- Celle frigorifere e loro componenti

l'assicurazione comprende i danni da mancato freddo sino al limite del 30% del massimale di polizza.

In relazione alle categorie di prodotto:

- Cisterne e serbatoi (non a pressione) in metallo
- Cisterne e serbatoi (non a pressione) in vetroresina o materiale sintetico
- Containers
- Contenitori e imballaggi in carta e cartone
- Contenitori e imballaggi in legno
- · Contenitori e imballaggi in metallo e banda stagnata
- Contenitori in vetro non a pressione
- Contenitori e imballaggi in materiale sintetico
- Serbatoi, cisterne e contenitori a pressione
- Tappi e turaccioli compresi danni al contenuto

l'assicurazione comprende, sino al limite del 30% del massimale, i danni direttamente provocati dal prodotto assicurato al prodotto contenuto.

| •

In relazione alle categorie di prodotti:

- Carpenteria, casseforme (con danni a immobili)
- Prefabbricati metallici con danni a immobili
- Prefabbricati non metallici non portanti (con danni agli immobili)
- Prefabbricati non metallici portanti (con danni agli immobili)
- Bulloneria con applicazione in edilizia (compresi danni a immobili)

l'assicurazione comprende i danni materiali e diretti arrecati a immobili o manufatti costruiti e/o comprendenti anche in parte i prodotti delle categorie sopra indicate, esclusivamente per il caso di crollo totale o parziale, di evidente pericolo di rovina o di gravi difetti che incidano sulla stabilità dell'opera.

Danni da inquinamento accidentale

Danni a immobili

Danni al prodotto

contenuto

In relazione al prodotto "Apparecchiature antinquinamento e depuratori" la garanzia vale per i danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, causato da rottura accidentale dei prodotti assicurati.

Per "Danni da inquinamento" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite a causa della rottura accidentale dei prodotti assicurati.

Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso e interruzioni di esercizio.

Danni da incendio

In relazione al prodotto "Estintori, apparecchiature antincendio", l'assicurazione vale, per i danni da incendio conseguenti a rottura dei prodotti descritti in polizza.

TUTELA LEGALE

Sono previste due forme di garanzia:

Forma Base: si assicura l'assistenza giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'assicurato nell'ambito dell'attività di azienda dichiarata in polizza, e nella conduzione e/o proprietà degli immobili dove viene svolta l'attività, indicati in polizza.

La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'assicurato:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa,
- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, se si verifica una delle seguenti condizioni:
 - l'assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato,
 - sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell'art. 408 del Codice di Procedura Penale, o per applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento);
 - il reato sia derubricato da delitto doloso a colposo.

c) debba presentare opposizione davanti all'Autorità competente contro una sanzione amministrativa. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale purché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 500 Euro.

La garanzia si estende inoltre, alla difesa legale dell'Assicurato a seguito di Attacco informatico (Cyber), in caso di:

- Furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari;
- Violazione dei dati personali, come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni.

Per i medesimi eventi la Compagnia provvede inoltre, su richiesta dell'assicurato, a erogare consulenza legale telefonica.

Forma Plus: si assicura l'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell'assicurato nell'ambito dell'attività di azienda dichiarata in polizza, e nella conduzione e/o proprietà degli immobili dove viene svolta l'attività, indicati in polizza.

I O I LLA LLOALL

Tutela legale

La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'assicurato:

- a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa,
- b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, se si verifica una delle seguenti condizioni:
 - l'assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato.
 - sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell'Art. 408 del Codice di Procedura Penale, o per applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento);
 - · il reato sia derubricato da delitto doloso a colposo.
- c) debba presentare opposizione davanti all'Autorità competente contro una sanzione amministrativa. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale purché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 500 Euro.
- d) subisca danni da responsabilità extracontrattuale per fatto illecito di terzi;
- e) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi nei suoi confronti, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da una apposita assicurazione di Responsabilità Civile e a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità Civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice civile. Se l'assicurazione di Responsabilità Civile, pur essendo esistente, non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati la garanzia di tutela legale opera in primo rischio.
- f) debba sostenere controversie di Diritto civile di natura contrattuale, il cui valore sia superiore a 500 Euro; relative a:
 - contratti con fornitori di beni e/o servizi;
 - controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili indicati in polizza in cui viene svolta l'attività;
 - contratti individuali di lavoro con propri dipendenti e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;
 - vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali, diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi.

La garanzia si estende inoltre, alla difesa legale dell'Assicurato a seguito di Attacco informatico (Cyber), in caso di:

- Furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari;
- Violazione dei dati personali, come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni.

Per i medesimi eventi la Compagnia provvede inoltre, su richiesta dell'assicurato, a erogare consulenza legale telefonica.

Per i medesimi eventi la Compagnia assicura, in qualità di assicurato addizionale e limitatamente all'attività assicurata con la presente polizza, tutte le società collegate, consociate ed affiliate, con sede in Italia, o nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano, purché nominativamente indicate.

L'Assicurato/Contraente e l'Assicurato addizionale non sono considerati terzi tra di loro.

ASSISTENZA

Prevede due forme con le seguenti prestazioni in caso di emergenza.

FORMA BASE:

- Invio di un idraulico
- Invio di un elettricista
- Invio di un fabbro
- Invio di un serrandista
- Invio di un vetraio
- Invio di un frigorista
- Invio di un sorvegliante
- Interventi di emergenza per danni da acqua
- Consultant service
- Reperimento di un tecnico specializzato

FORMA TOP:

- Invio di un idraulico
- Invio di un elettricista
- Invio di un fabbro
- Invio di un serrandista
- Invio di un vetraio
- Invio di un frigorista
- Invio di un sorvegliante
- Interventi di emergenza per danni da acqua
- Consultant service
- Reperimento di un tecnico specializzato
- Fornitura temporanea di energia elettrica
- Rientro anticipato da fiere o mostre
- Trasloco in caso di emergenza
- Consulenza medica telefonica generica
- Invio di un medico in caso di urgenza.

SALVAREDDITO

La Compagnia riconosce al contraente/assicurato una diaria giornaliera, in conseguenza di infortunio o malattia subiti dal titolare o dai soci identificati in polizza da cui derivi una inabilità temporanea totale ad attendere all'attività assicurata in polizza.

La diaria è riconosciuta anche per gli infortuni:

Eventi assicurati

- avvenuti in stato di malore e/o incoscienza ad esclusione degli assicurati affetti da diabete mellito insulinodipendente nei casi di crisi ipoglicemiche e/o iperglicemiche;
- conseguenti a imperizia, imprudenza o negligenza anche dovuti a colpa grave;
- derivanti da tumulti popolari, atti di vandalismo, terrorismo, attentati, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale ai quali l'assicurato non abbia preso parte attiva e volontaria;
- conseguenti a inondazioni, alluvioni, terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

FURTO

Impianto di allarme

Il contraente dichiara che i locali, contenenti le "Cose assicurate", dell'ubicazione assicurata in polizza e oggetto di furto, sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto realizzato a regola d'arte, ovvero che sia in possesso di una dichiarazione di conformità, rilasciata da un tecnico abilitato, a quanto previsto dal Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 (e successive integrazioni).

L'assicurato si impegna a mantenere detti impianti in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.

Qualora in caso di sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente per motivi diversi da:

- manomissione da parte degli autori del furto;
- evento accidentale ed esterno che abbia colpito l'impianto dopo la sua attivazione e che abbia provocato un guasto all'impianto stesso. Il periodo di guasto dell'impianto non può superare le 48 ore.

• da

L'assicurazione è prestata a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le "Cose assicurate", dell'ubicazione assicurata in polizza e oggetto di furto, situata in linea verticale a meno di 4 metri:

- dal suolo;
- da superfici acquee;
- da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale

sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

Mezzi di protezione rinforzati

- a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di quindici mm, di acciaio o di ferro dello spessore minimo di 0,8 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature, lucchetti o catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di cinquanta e diciotto cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm².

Se l'introduzione nei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli descritti, l'assicurazione prevede l'applicazione di uno scoperto del 20%.

La garanzia è prestata in deroga a quanto previsto al punto "Mezzi di protezione e chiusura" del capitolo "Che cosa non è assicurato?".

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

INCENDIO E DANNI AI BENI

Rischio locativo

Se l'assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione causati da Incendio o altro evento garantito dalla presente sezione "Incendio e danni ai beni" nei limiti della somma assicurata indicata in polizza e da intendersi allo stato d'uso.

Ricorso terzi

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale assicurato, delle somme che egli sia tenuto a risarcire per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o dei locatari derivanti un sinistro indennizzabile ai termini della presente sezione.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale assicurato e **sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

E' possibile scegliere tra due differenti opzioni di garanzia:

- massimale specifico per ogni ubicazione assicurata
- massimale unico, che vale per tutte le ubicazioni assicurate.

Merci in forma flottante	La Compagnia si impegna ad assicurare, mediante comunicazioni trimestrali, altre somme fino all'importo massimo indicato nella relativa garanzia, al tasso annuo convenuto, previo versamento anticipato, per ciascuna annualità, del premio minimo riportato in polizza.
Guasti macchine	La Compagnia si obbliga a indennizzare i danni ai macchinari, causati da o dovuti a guasti o rotture meccanici in genere. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l'applicazione della franchigia e del limite di indennizzo indicati in polizza.
Merci in refrigerazione	La garanzia indennizza i danni alle merci in refrigerazione, custodite in banchi, armadi, celle o magazzini frigoriferi a causa di: a) mancata o anormale erogazione del freddo di durata continuativa uguale o superiore a 6 ore che decorrono da quando si verifica il guasto; b) fuoriuscita del fluido frigorigeno; c) mancato mantenimento dell'atmosfera controllata di durata continuativa uguale o superiore a 6 ore che decorrono da quando si verifica il guasto; conseguenti a: d) sinistri indennizzati dalla sezione "Incendio e Danni ai beni"; e) guasti accidentali o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica dell'azienda; f) blackout conseguente a guasti o rotture accidentali verificatisi negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica non di pertinenza dell'azienda. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l'applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo indicati in polizza.
Eventi atmosferici	 La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti alle "Cose assicurate" causati da: uragani, bufere, nubifragi, tempeste, grandine, cicloni, trombe d'aria, vento e quanto da essi trasportato; bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti e ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra. La garanzia prevede lo scoperto e il limite di indennizzo percentuale indicato in polizza da applicarsi a ogni singola partita assicurata. La garanzia opera a condizione che detti fenomeni atmosferici siano caratterizzati da una violenza riscontrabile in zona su una pluralità di "Cose assicurate" e non, con evidenza di danni riconducibili all'evento atmosferico medesimo. Relativamente ai danni ai profili dei serramenti, ai portoni e alle pareti mobili, la garanzia prevede il raddoppio del minimo dello scoperto indicato in polizza. Relativamente ai danni subiti da fabbricati aperti da uno o più lati, la garanzia prevede un sottolimite pari a 100.000 Euro per anno assicurativo.
Eventi atmosferici Plus	La garanzia è estesa, con l'esclusione dei danni da grandine, ai danni materiali e diretti alle "Cose assicurate" subiti da: a) tende da sole, tettoie, tendoni, tendalini, zanzariere, veneziane installati all'esterno del fabbricato; b) merci, macchinari, attrezzature, arredamento e in generale "Cose assicurate" posti all'esterno dei fabbricati, o all'interno di fabbricati aperti da uno o più lati, o ricoverate sotto tettoie, pensiline, tendoni o teloni cerati o strutture provvisorie, con esclusione di beni deperibili per loro natura a seguito di esposizione diretta agli agenti atmosferici; c) palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture, baracche in legno o plastica, insegne. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l'applicazione della franchigia e del limite di indennizzo indicato in polizza.
Sovraccarico neve	La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati alle "Cose assicurate" dal crollo strutturale, totale o parziale, dei fabbricati a causa del sovraccarico di neve sul tetto. La garanzia prevede lo scoperto e il limite di indennizzo percentuale indicato in polizza da applicarsi a ogni singola partita assicurata.
Spese di demolizione e sgombero (in aggiunta alla base fissa)	Il limite di indennizzo massimo della garanzia "Spese di demolizione e sgombero" previsto dalle "Garanzie Sempre Operanti" si intende elevato della somma indicata in polizza (l'importo indicato in polizza va quindi aggiunto al limite di indennizzo previsto dalla garanzia di base). Questa estensione di garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto.
Rottura contenitori	La garanzia comprende il danno di dispersione o perdita dei liquidi inerenti all'attività assicurata in conseguenza di rottura o guasto accidentale dei contenitori, dei livelli, delle spie e delle prese di chiusura, purché risultino correttamente manutenuti da personale qualificato e che detta manutenzione risulti da idonea documentazione. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l'applicazione della franchigia e del limite di indennizzo indicati in polizza.

	La garanzia comprende i danni materiali e diretti conseguenti a rottura accidentale di lastre di pertinenza dei
Rottura Lastre	fabbricati dell'azienda assicurati con la presente polizza. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l'applicazione della franchigia e del limite di indennizzo indicati in polizza.
Rottura impianti automatici di estinzione	La garanzia comprende i danni materiali e diretti causati alle "Cose assicurate" da fuoriuscita di acqua o di altre sostanze estinguenti a seguito di guasto o rottura accidentale di impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l'applicazione della franchigia e del limite
	di indennizzo indicati in polizza.
Danni da acqua	La garanzia comprende i danni materiali e diretti derivanti da fuoriuscita d'acqua conseguente a rottura, occlusione o guasto accidentale dell'Impianto Idrico installato nel fabbricato.
	La garanzia prevede la franchigia e il limite di indennizzo indicati in polizza. Relativamente ai danni derivanti da occlusione degli impianti per il convogliamento e lo smaltimento delle acque piovane, la garanzia prevede un limite massimo di indennizzo di 50.000 Euro a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo.
Spese di ricerca, riparazione e	In caso danno materiale e diretto alle "Cose assicurate" causato da fuoriuscita d'acqua conseguente a rottura, occlusione o guasto accidentale degli Impianti idrici installati nel fabbricato, la garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per: • la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto;
	 la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua; il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate.
ripristino	La presente garanzia opera anche nel caso di danno materiale e diretto indennizzabile ai sensi della garanzia "Gelo".
	La garanzia prevede la franchigia e il l'imite di indennizzo per s'inistro e a nno assicurativo indicati in polizza. Relativamente ai danni subiti da impianti idrici esterni al fabbricato, siano essi interrati, inglobati in opere edili o aerei, la garanzia prevede un sottolimite pari a 10.000 Euro per anno assicurativo.
	La garanzia comprende i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico a "Macchinari, attrezzature e arredamento".
Fenomeno elettrico	La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto con l'applicazione della franchigia e il limite di indennizzo indicati in polizza.
	Qualora gli impianti elettrici colpiti da sinistro risultassero privi della certificazione di conformità, la franchigia indicata in polizza si intende raddoppiata.
Elettronica	La garanzia comprende, nel limite della somma assicurata, i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche relative alle ubicazioni dell'azienda assicurate in polizza, causati da o dovuti a guasti, rotture meccaniche ed elettriche.
	Qualora gli impianti assicurati non siano protetti da apparecchi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore, i danni imputabili a variazioni di tensione della rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili previa l'applicazione di uno scoperto del 25% e il minimo pari alla franchigia indicata in polizza.
	In caso di sinistro indennizzabile che colpisca sistemi di elaborazione dati, nastri o dischi magnetici, la Compagnia corrisponde, sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata, le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del sinistro, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi e i maggiori costi per l'utilizzo di un elaboratore equivalente.
	Qualora per la presente garanzia coesista anche una polizza separata con società del gruppo Zurich con garanzia Elettronica, si conviene che in caso di sinistro indennizzabile ai sensi sia della presente garanzia sia di quella Elettronica, le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di loro e verrà applicata solo quella più favorevole all'assicurato.
	La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto con l'applicazione della franchigia e il limite di indennizzo indicati in polizza.
Eventi sociopolitici	La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti arrecati alle "Cose assicurate" da atti di danneggiamento volontari e dolosi ad opera di terzi, compresi i prestatori di lavoro dell'assicurato, a condizione che sia stata sporta regolare denuncia alle autorità competenti. Sono compresi i danni materiali e diretti causati dall'intervento delle Forze dell'ordine in conseguenza di tali eventi. Qualora i danni siano:
	 conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse protratti per più di 5 giorni; conseguenza di furto o rapina;
	sono indennizzati solo i danni da incendio, esplosione e scoppio. La garanzia prevede lo scoperto e il limite di indennizzo percentuale indicato in polizza da applicarsi a ogni singola partita assicurata.

Atti di terrorismo	La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti alle "Cose assicurate" causati da eventi verificatisi in occasione di atti di terrorismo.
	La garanzia prevede lo scoperto indicato in polizza e il limite di indennizzo percentuale da applicarsi a ogni singola somma assicurata.
Grandine su fragili	La garanzia è estesa ai danni causati da grandine a: • serramenti, vetrate e Lucernari in genere; • lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di Fabbricati aperti da uno o più lati. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l'applicazione della franchigia o dello scoperto e del limite di indennizzo indicati in polizza.
Grandine su beni all'aperto	La garanzia è estesa ai danni causati da grandine a merci, macchinari, attrezzature, arredamento e in generale a "Cose assicurate" posti all'esterno dei fabbricati o in fabbricati aperti su uno o più lati e ricoverate sotto tettoie, pensiline, tendoni, teloni cerati o reti antigrandine, con esclusione dei beni deperibili per loro natura a seguito di esposizione diretta agli agenti atmosferici. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l'applicazione: • per singola cosa assicurata e danneggiata di una franchigia di 500 Euro e il limite di indennizzo di 5.000 Euro; • per sinistro e anno assicurativo del limite di indennizzo indicato in polizza.
Gelo	La garanzia è estesa ai danni alle "Cose assicurate" a seguito di spargimento d'acqua conseguente a rottura degli
	Impianti idrici per effetto di gelo. La garanzia prevede lo scoperto e il limite di indennizzo indicati in polizza.
Danni Diretti Impianto fotovoltaico	La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti subiti dall'Impianto fotovoltaico indicato in polizza, al servizio esclusivo dell'azienda assicurata, a seguito degli "Eventi assicurati" dalla sezione "Incendio e Danni ai beni" incluse le "Garanzie sempre operanti" e le "Garanzie Premium" se e in quanto acquistate. La garanzia è prestata a valore totale per la somma assicurata e con i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie previsti dalle singole garanzie di polizza.
Terremoto	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle "Cose assicurate" esclusivamente nella forma di assicurazione a valore totale per effetto di terremoto. La garanzia è prestata entro il limite di indennizzo percentuale, da applicarsi ad ogni singola partita assicurata, e con l'applicazione della franchigia indicata in polizza.
Crollo e collasso strutturale	La garanzia indennizza i danni materiali e diretti causati alle "Cose assicurate" da crollo dei fabbricati ove si svolge l'attività assicurata, a causa di cedimento delle fondazioni o collasso delle strutture dei fabbricati medesimi. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l'applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo indicati in polizza.
Allagamento	La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati alle "Cose assicurate" da allagamento verificatosi all'interno dei fabbricati. Questa garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede il limite di indennizzo e lo scoperto indicati in polizza.
Inondazione e Alluvione	La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati alle "Cose assicurate" esclusivamente da inondazione e alluvione. Questa garanzia è prestata a valora totale e prevede il limite di indennizzo e lo scoperto indicati in polizza.
Merci e attrezzature trasportate	La garanzia è estesa alle perdite e ai danni materiali e diretti subiti da merci, macchinari, attrezzature e arredamento durante il trasporto su mezzo autocarro causati da: 1) incendio, azione del fulmine, Esplosione, scoppio; 2) alluvione, inondazione, mareggiate, straripamento di fiumi e di laghi, rotture di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frane, valanghe, voragini, rotture di ponti e sprofondamento della sede stradale; 3) ribaltamento dell'autocarro, caduta del medesimo in acqua e precipizi e in genere uscite dell'autocarro stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente; 4) collisione dell'autocarro vettore con altri veicoli, urto dell'autocarro contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e segnaletica stradale) o mobili purché tale evento lasci tracce constatabili sull'autocarro stesso. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l'applicazione della franchigia e del limite di indennizzo indicati in polizza. In presenza di altra assicurazione trasporti per le medesime "Cose assicurate", la presente garanzia opera a secondo rischio, ossia per l'eccedenza rispetto ai valori assicurati con altra polizza.

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'azienda assicurata, la Compagnia si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza della somma assicurata nell'apposita garanzia, per sinistro e per anno assicurativo, le spese necessarie, debitamente documentate, per il proseguimento dell'attività, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di Indennizzo e riguardino a titolo esemplificativo: 1. l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; Maggiori costi 2. il lavoro straordinario, anche notturno o festivo, del personale; 3. le lavorazioni presso terzi; 4. la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi; 5. gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento. La presente garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto. A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione, l'indennizzo, calcolato per ciascuna partita separatamente, sarà maggiorato, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo stesso, di un importo a titolo di rimborso per le spese necessarie, debitamente documentate, per il proseguimento dell'attività, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino a titolo esemplificativo: Indennità 1. l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; aggiuntiva a 2. il lavoro straordinario, anche notturno o festivo, del personale; percentuale 3. le lavorazioni presso terzi: 4. la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi; 5. gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento. La Compagnia indennizza l'assicurato delle perdite determinata da interruzione totale o parziale dell'attività causata da un sinistro indennizzabile ai sensi della sezione "Incendio e danni ai beni". Diaria da Per i giorni durante i quali l'inattività è solo parziale la Diaria è ridotta in proporzione. interruzione di La garanzia è sospesa in caso di inattività dell'azienda per cause diverse da quelle previste, e si riattiva al momento attività in cui l'attività viene in tutto o in parte ripresa. Quando l'inattività dell'azienda sia parziale, l'assicurazione vale solo per la parte dell'esercizio che continua ad essere in attività. La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle merci vendute on-line, tramite il sito Internet dell'azienda assicurata o altre modalità di vendita a distanza, purché consequenti a danneggiamenti avvenuti durante il trasporto per la consegna al cliente. E-Commerce -La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede lo scoperto e il limite di indennizzo Danni al prodotto indicati in polizza. Nel caso in cui coesista altra assicurazione, la presente garanzia opera a secondo rischio, ovvero per la parte eccedente i massimali dell'altra assicurazione. **FURTO** La garanzia indennizza per l'ubicazione identificata in polizza i guasti e atti vandalici causati dai ladri in occasione di furto, tentato furto, rapina a: merci, macchinari, attrezzature e arredamento, esclusi i valori, sino alla concorrenza della somma assicurata prevista per le singole garanzie; locali e relativi mezzi di protezione e di chiusura, cancelli carrai, anche motorizzati, recinzioni, recinti e cancellate, sino alla concorrenza della somma assicurata per definita in polizza per singola ubicazione; Guasti cagionati Sono inoltre compresi, sino alla concorrenza dei limiti indicati in polizza, i guasti causati dall'intervento delle Forze dai ladri dell'ordine in seguito a furto, tentato furto, rapina; Questa garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l'applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo indicati in polizza. È possibile scegliere tra due differenti opzioni di garanzia: massimale specifico per ogni ubicazione assicurata massimale unico, che vale per tutte le ubicazioni assicurate. La garanzia è estesa al furto di veicoli e imbarcazioni posti all'esterno dei fabbricati, ma all'interno del perimetro Furto veicoli e imbarcazioni Questa garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l'applicazione dello scoperto e del all'aperto limite di indennizzo indicati in polizza. La garanzia è estesa ai danni di furto dei pannelli dell'impianto fotovoltaico indicato in polizza, al servizio esclusivo Impianto dell'azienda assicurata. fotovoltaico Questa garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e con l'applicazione dello scoperto indicati in polizza.

La garanzia copre i danni di furto di valori avvenuto:

- a) in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- b) con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto li ha indosso o a portata di mano:
- c) strappandoli di mano o di dosso all'incaricato del trasporto;

Portavalori

d) mediante rapina;

commessi sulla persona dell'assicurato, dei suoi soci, dei suoi familiari o dei prestatori di lavoro nello svolgimento delle funzioni di portavalori, mentre, al di fuori dei locali dell'azienda assicurata, detengono i valori stessi durante il loro trasporto da o verso altre sedi aziendali, al domicilio dell'assicurato o della persona incaricata, alle banche, ai fornitori o clienti o uffici aventi relazioni d'affari con l'assicurato o viceversa.

La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l'applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo indicati in polizza.

Merci attrezzature trasportate

La garanzia è estesa ai danni di furto o rapina esclusivamente durante il trasporto di merci o macchinari, attrezzature, arredamento pertinenti l'attività assicurata, su veicoli in uso all'assicurato e guidati dallo stesso o da suoi familiari o da suoi prestatori di lavoro.

La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l'applicazione dello scoperto e del limite di indennizzo indicati in polizza.

In presenza di altra assicurazione per le medesime "Cose assicurate", la presente garanzia opera a secondo rischio, ossia per l'eccedenza rispetto ai valori assicurati con altra polizza.

Furto del contenuto delle casse automatiche per le stazioni di servizio e autolavaggio

La garanzia è estesa, a parziale deroga dell'esclusione prevista dalle "Esclusioni valide per tutte le garanzie" lettera b), ai danni di e da Furto o Rapina subiti dalle casse automatiche poste all'esterno dei locali assicurati purché all'interno del Perimetro aziendale delle Ubicazioni indicate in Polizza.

La garanzia è prestata a condizione che la cassa automatica:

- sia realizzata con apposita blindatura e vi sia scasso della stessa o degli appositi meccanismi di chiusura;
- sia stabilmente fissata al suolo o al muro (ovvero in caso di sottrazione vi sia rottura dei sistemi di ancoraggio);
- sia posizionata in un luogo costantemente illuminato e con presenza di videosorveglianza.

La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio assoluto e prevede l'applicazione della Franchigia e del Limite di indennizzo unico per tutte le Ubicazioni indicate in Polizza che l'hanno attivata.

RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA' DEL FABBRICATO

Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di Infortuni sul lavoro, escluse le malattie professionali, sofferti da prestatori di lavoro preposti alle attività relative ai fabbricati per i quali è prestata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per le azioni intraprese da:

- I.N.A.I.L. ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche nonché per gli effetti del Decreto legislativo n. 23/2/2000 n. 38;
- I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 222 del 12/6/1984 e successive modifiche.

L'assicurazione è efficace a condizione che al momento del sinistro:

 qualora l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'I.N.A.I.L. ricada in tutto o in parte sull'assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità;

il rapporto o la prestazione di lavoro si svolga nel rispetto della vigente legislazione in materia; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazione delle norme vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Danni derivanti da interruzione e/o sospensione d'attività di terzi

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Danni da Inquinamento accidentale

La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture di pertinenza del fabbricato.

Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni d'esercizio e simili.

RESPONSABILITA' CIVILE DANNI A TERZI

Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro di cui il medesimo si avvalga, adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per le azioni intraprese da:

- I.N.A.I.L. ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del Decreto legislativo del 23/2/2000 n. 38;
- I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 222 del 12/6/1984 e successive modifiche.

Limitatamente alle azioni di rivalsa esperite da I.N.A.I.L. o I.N.P.S., i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'assicurato sono equiparati ai prestatori di lavoro.

Malattie professionali	La garanzia è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste oltre a quelle indicate nelle tabelle, in vigore al momento della polizza, allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni, anche le altre malattie professionali che sono riconosciute tali a livello giudiziale ed in nesso di causa con l'attività assicurata in polizza.
Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi	La garanzia vale per i danni derivanti da interruzione e/o sospensione, totale o parziale, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguente a sinistro indennizzabile a termini della garanzia Responsabilità Civile.
Danni da furto	La garanzia vale per la Responsabilità Civile dell'assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa di impalcature, attrezzature fisse e ponteggi: a) eretti e fatti erigere dall'assicurato e dallo stesso utilizzati; b) da chiunque eretti per eseguire lavori relativi ai fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata o relativi agli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività stessa. Qualora i predetti lavori siano appaltati a terzi, la garanzia viene prestata per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente.
Danni da Incendio	La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato per i danni cagionati a cose di terzi derivanti da Incendio, esplosione e scoppio di beni dell'assicurato o da lui detenuti. Qualora l'assicurato fosse già coperto da polizza Incendio con garanzia "Ricorso dei vicini" e/o "Ricorso terzi", la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
Danni alle cose e/o alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori	La garanzia vale per i danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà dell'assicurato, compresi quelli da mancato uso delle cose e/o opere danneggiate.
Danni alle Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate	La garanzia vale per i danni alle cose di terzi: a) sollevate per esigenze di carico e scarico sempreché i danni siano conseguenza della caduta delle cose sollevate; b) movimentate nell'ambito delle sedi aziendali dell'assicurato e/o presso terzi; c) trasportate o rimorchiate. Sono compresi i danni da mancato uso delle cose danneggiate.
Lavori presso terzi	Qualora l'assicurato svolga, anche saltuariamente, lavori di vario genere presso terzi (comprese le operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce o di macchinari ed impianti) sono compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori.
Smercio	L'assicurazione vale per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi (per morte, per lesioni personali e per danni a cose), ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti negli spacci aziendali, nei negozi situati nell'ambito dell'azienda durante esposizioni, fiere, mostre e mercati e durante l'attività promozionale o offerti in degustazione, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. L'assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute durante il periodo di validità della garanzia e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.
Responsabilità Civile Postuma	A) Tutte le attività esclusi lavori edili La garanzia R.C.T. vale anche per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di: installatore di impianti, attrezzature e cose; manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e cose, anche non installate dall'assicurato; esecutore di lavori di reinterro degli scavi accessori all'attività di cui ai due punti precedenti; per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti, attrezzature e cose, dopo l'ultimazione dei lavori, l'Assicurazione vale anche per le attività di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 22 gennaio 2008 (riguardante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), purché l'assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del Decreto stesso e successive modifiche. Si precisa che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze: a) consegna anche provvisoria delle opere al committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori; b) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione. Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.

B) Lavori edili

La presente garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato, ai sensi di Legge, nello svolgimento dell'attività edile descritta in polizza per danni cagionati a terzi (compresi i Committenti) avvenuti dopo la data di ultimazione dei lavori, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi.

Per data di ultimazione dei lavori si intende:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna anche provvisoria o temporanea dell'opera al committente;
- uso anche parziale o temporaneo dell'opera secondo destinazione.

L'assicurazione vale esclusivamente per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario, nonché per i lavori di scavo e reinterro.

Norme comuni alle attività di cui ai punti A) e B):

In caso di sostituzione con altra polizza R.C.T. emessa con la presente Compagnia, purché senza soluzione di continuità, e sempreché rimanga operante la presente garanzia postuma, l'assicurazione vale anche per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità della polizza sostituente conseguenti a lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente polizza, fermo restando il limite temporale dalla data di termine dei lavori.

Responsabilità Civile Postuma di autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti

La garanzia di Responsabilità Civile danni a terzi vale anche per i danni subiti e/o causati da veicoli a motore, cicli e motocicli riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'assicurato durante il periodo di validità della presente assicurazione, compresi i danni derivanti dai lavori conseguenti alle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, dovuti a fatto od omissione per i quali l'assicurato stesso sia responsabile ai sensi di Legge ed a condizione che il danno si manifesti entro sei mesi dalla data di riconsegna ai clienti.

Danni da inquinamento accidentale

La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

Per "Danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'assicurato. Per "stabilimento" si intende ogni installazione o complesso di installazioni che effettuano in modo continuo o discontinuo estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura. L'assicurazione vale anche altresì, entro il limite del 10% del limite di risarcimento previsto per la presente garanzia, per le spese sostenute dall'assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'assicurato di darne immediato avviso all'assicuratore. La garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso con l'esclusione delle sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di ogni attività.

Danni da inquinamento accidentale presso terzi

La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente all'esecuzione di lavori presso terzi, per fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite durante l'esecuzione dei lavori presso terzi.

Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso, con l'esclusione delle sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di ogni attività.

Danni ai capi in lavorazione

La garanzia vale per i danni ai capi che l'assicurato abbia in consegna e custodia per lavaggio, smacchiatura, stiratura e simili, compresi i danni ai capi in lavorazione, **ferma l'esclusione dei danni da furto.**

La garanzia vale per i danni subiti dai veicoli di terzi in consegna o custodia all'assicurato o sottoposti a rifornimento e/o ricarica, manutenzione o lavaggio.

L'assicurazione comprende altresì il rischio relativo alla proprietà di impianti, attrezzature e manufatti.

Sono inoltre compresi:

Danni a veicoli per distributori di carburante, stazioni di servizio e di lavaggio

- a) i danni subiti dai veicoli su cui sono eseguite le operazioni di erogazione carburante e/o lubrificante in conseguenza di difettosa esecuzione delle operazioni stesse (compresi i danni derivanti dall'erogazione di carburante e/o lubrificante avariato) e verificatisi entro quarantotto ore dalla data della loro esecuzione. Sono esclusi i danni derivanti da difetto originario dei prodotti erogati;
- b) i danni ai veicoli in consegna o custodia derivanti da movimentazioni effettuate nell'ambito dell'area di pertinenza dell'azienda.

La garanzia vale inoltre per l'esercizio di bar, tavola calda o negozio. Limitatamente a tale rischio, in deroga al paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", si conviene che l'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi (per morte, per lesioni personali e per danni a cose), ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute e somministrate, **esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto**. Per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

La presente estensione di garanzia deve intendersi non operante qualora venga attivata la garanzia premium di cui al punto "Smercio".

L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile degli appaltatori/subappaltatori e loro prestatori di lavoro sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro per danni cagionati a terzi limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali gravi e gravissime ex art. Cessione di lavori 583 Codice Penale, mentre eseguono i lavori relativi alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, per conto in subappalto dell'assicurato stesso. Responsabilità Qualora gli appaltatori/subappaltatori risultassero già assicurati in proprio la presente garanzia viene prestata: dell'Assicurato e a) a primo rischio per le garanzie previste dalla presente assicurazione e non prestate dalle predette polizze ed in dei subappaltatori caso di inoperatività delle stesse da qualunque causa determinata; b) a secondo rischio per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con le Polizze sopracitate, per le garanzie previste sia dalla presente assicurazione che dalle predette polizze. La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato per danni cagionati alle cose di terzi contenute Danni da all'interno dei fabbricati ed alle pareti, soffitti e/o pavimentazioni interne dei fabbricati stessi, in conseguenza di bagnamento bagnamento da acqua piovana o da precipitazioni atmosferiche in genere, in occasione dello svolgimento di lavori di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati. Danni da cedimento o La garanzia vale per i danni a fabbricati e a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che franamento del tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive. terreno Danni a condutture e ad impianti La garanzia vale per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei. sotterranei Danni ai veicoli La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all'assicurato per i danni ai veicoli in consegna e custodia in custodia per purché parcheggiati all'interno dell'area custodita e gestita dall'assicurato stesso. autorimesse L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'assicurato per i danni da Incendio esplosione e Danni da Incendio scoppio subiti dai veicoli in consegna e custodia all'assicurato purché parcheggiati all'interno dell'area custodita per autorimesse e gestita dall'assicurato. Danni da rimozione La garanzia vale per i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati da mezzi utilizzati dall'assicurato veicoli e/o per l'attività di rimozione veicoli e/o soccorso stradale, a seguito di caduta, sganciamento o collisione. soccorso stradale L'assicurazione vale per i danni subiti dai veicoli dei clienti per riparazione e/o manutenzione verificatisi al di fuori dell'ambito dell'area di pertinenza dell'azienda assicurata in conseguenza di danni dagli stessi subiti a seguito di collisione con altri veicoli a motore identificati durante le operazioni di prova e collaudo dei veicoli stessi. L'assicurazione è valida a condizione che: Danni a veicoli a) la circolazione avvenga durante il normale orario di lavoro e di apertura dell'azienda assicurata; durante prove e b) i veicoli siano condotti da prestatori di lavoro dell'assicurato oppure dai titolari, dai soci o dai familiari coadiuvanti collaudi dell'assicurato, sempreché abilitati alla guida ed autorizzati dall'assicurato stesso; c) i danni si siano verificati entro un raggio di 10 km dall'ubicazione dell'azienda assicurata da cui è partito il L'assicurazione è subordinata al possesso dell'abilitazione prevista dalla Legge 122 del 5/2/1992. RESPONSABILITA' CIVILE DANNI A TERZI DA PRODOTTI La garanzia vale anche per i prodotti venduti o distribuiti dall'assicurato o per suo conto negli U.S.A., Canada e per i danni ovunque verificatisi. **Esportazione** La garanzia vale solo per i prodotti venduti o distribuiti nel periodo di efficacia della presente assicurazione diretta U.S.A. e e di eventuali altre precedentemente stipulate con la stessa Compagnia (senza soluzione di continuità) a Canada condizione che le richieste di risarcimento siano state ricevute dall'assicurato per la prima volta nello stesso periodo. L'assicurazione vale per i danni che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino agli altri Limite per danni ad altri prodotti prodotti o al prodotto finito entro il limite del massimale previsto in polizza. Sono considerati assicurati anche le persone e organizzazioni indicate in polizza (in seguito chiamate Venditori) Vendor's Liability per la propria Responsabilità Civile derivante esclusivamente dalla distribuzione o vendita, nel corso della regolare attività del venditore, dei prodotti fabbricati dall'assicurato e garantiti dalla polizza.

Ritiro/Richiamo prodotti propri

La Compagnia garantisce il rimborso delle spese sostenute dall'assicurato in conseguenza di un'operazione di Ritiro/Richiamo di prodotti che egli abbia già venduto/distribuito e comunque consegnato a terzi, sempreché, a causa di un difetto imputabile all'assicurato, si sia verificata almeno una delle seguenti circostanze:

- a) i prodotti abbiano causato un danno a terzi consistente in morte, lesioni personali, distruzione o danneggiamento di cose;
- b) sia dimostrata la possibilità che i prodotti possano causare un danno a terzi consistente in morte, lesioni personali, distruzione o danneggiamento di cose;
- c) il Ritiro/Richiamo dei prodotti sia stato ordinato dall'autorità competente.

Spese/precisazioni ricomprese nella garanzia "Ritiro/ Richiamo prodotti propri"

Premesso che la garanzia non è operante nel caso in cui l'assicurato abbia conosciuto la pericolosità dei prodotti o abbia potuto supporla e ciò nonostante abbia provveduto alla distribuzione, vendita o comunque alla consegna di tali prodotti a terzi, la presente assicurazione copre esclusivamente le spese necessarie sostenute dall'assicurato per:

- a) l'analisi dei prodotti che l'assicurato abbia già consegnato a terzi al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a Ritiro/Richiamo;
- b) l'informazione al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del prodotto difettoso;
- c) il trasporto dei prodotti, compreso l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo degli stessi;
- d) la distruzione dei prodotti purché questa sia stata ordinata dall'Autorità competente, oppure la minor somma tra le spese per la distruzione (comprensive delle spese di trasporto al luogo di smaltimento) e quelle sopra indicate al punto c);
- e) le eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio del personale preposto alle operazioni di cui sopra;
- f) la minor somma tra le spese di smontaggio/rimontaggio presso terzi dei prodotti al fine di poterne eliminarne la difettosità e quelle sopra indicate al punto c).

Ritiro/Richiamo prodotti di terzi

La Compagnia garantisce il rimborso delle spese sostenute da terzi in conseguenza di un'operazione di Ritiro/ Richiamo di prodotti nei quali i prodotti dell'assicurato siano entrati a far parte come componenti sempreché, a causa di un difetto imputabile all'assicurato, si sia verificata almeno una tra le seguenti circostanze:

- a) tali prodotti finiti abbiano causato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali o distruzione o danneggiamento di cose;
- b) sia dimostrata la possibilità che i prodotti possano causare un danno a terzi consistente in morte, lesioni personali, distruzione o danneggiamento di cose;
- c) il Ritiro/Richiamo dei prodotti sia stato ordinato dall'Autorità competente.

Spese/precisazioni ricomprese nella garanzia "Ritiro/ Richiamo prodotti di terzi"

Premesso che la garanzia non è operante nel caso in cui l'assicurato abbia conosciuto la pericolosità dei prodotti o abbia potuto supporla e ciò nonostante abbia provveduto alla distribuzione, vendita e/o comunque alla consegna di tali prodotti a terzi, la presente assicurazione copre esclusivamente le spese necessarie sostenute da terzi per:

- a) l'analisi dei prodotti che l'assicurato abbia già consegnato a terzi al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a Ritiro/Richiamo.
- b) l'informazione al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del prodotto difettoso;
- c) il trasporto dei prodotti, compreso l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo degli stessi;
- d) la distruzione dei prodotti purché questa sia stata ordinata dall'Autorità competente, oppure la minor somma tra le spese per la distruzione (comprensive delle spese di trasporto al luogo di smaltimento) e quelle sopra indicate al punto c);
- e) la minor somma tra le spese di smontaggio/rimontaggio presso terzi dei prodotti al fine di poterne eliminarne la difettosità e quelle sopra indicate al punto c);
- f) le eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio del personale impiegato per le operazioni di cui sopra.

n

Ritiro/Richiamo

prodotti propri e di

terzi

La Compagnia garantisce:

1. il rimborso delle spese sostenute dall'assicurato per un'operazione di Ritiro/Richiamo di prodotti che abbia già venduto/distribuito e comunque consegnato a terzi

nonché

2. il rimborso delle spese sostenute da terzi in conseguenza di un'operazione di Ritiro/Richiamo di prodotti nei quali i prodotti dell'assicurato siano componenti,

semprechè, a causa di un difetto imputabile all'assicurato, si sia verificata almeno una delle seguenti circostanze:

- a) tali prodotti abbiano causato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali o distruzione o danneggiamento di cose;
- b) sia dimostrata la possibilità che i prodotti possano causare un danno a terzi consistente in morte, lesioni personali, distruzione o danneggiamento di cose;
- c) il Ritiro/Richiamo dei prodotti sia stato ordinato dall'autorità competente.

Spese/precisazioni ricomprese nella garanzia "Ritiro/ Richiamo prodotti propri e di terzi"

Premesso che la garanzia non è operante nel caso in cui l'assicurato abbia conosciuto la pericolosità dei prodotti o abbia potuto supporla e ciò nonostante abbia provveduto alla distribuzione, vendita e/o comunque alla consegna di tali prodotti a terzi; la presente assicurazione copre esclusivamente le spese necessarie sostenute dall'assicurato o da terzi per:

- a) l'analisi dei prodotti che l'assicurato abbia già consegnato a terzi al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a Ritiro/Richiamo.
- b) l'informazione al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del prodotto difettoso;
- c) il trasporto dei prodotti, compreso l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo degli stessi;
- d) la distruzione dei prodotti, purché questa sia stata ordinata dall'autorità competente, oppure la minor somma tra le spese per la distruzione (comprensive delle spese di trasporto al
- e) luogo di smaltimento) e quelle sopra indicate al punto c);
- f) la minor somma tra le spese di smontaggio/rimontaggio presso terzi dei prodotti al fine di poterne eliminarne la difettosità e quelle sopra indicate al punto c);
- g) le eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio del personale impiegato per operazioni di cui sopra.

TUTELA LEGALE

Retroattività

In abbinamento alla "Tutela attività – forma base e plus" è possibile attivare la garanzia premium "RETROATTIVITA" che prevede che la garanzia si intenda operante anche per i procedimenti penali per delitto colposo, contravvenzione o delitto doloso conseguenti a fatti posti in essere nei 2 (due) anni antecedenti la data di decorrenza della Polizza su presupposto che la conoscenza dell'evento comportante la responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della polizza.

Estensione mondo solo penale

In abbinamento alla "Tutela attività – forma base e plus" è possibile attivare la garanzia premium "ESTENSIONE MONDO SOLO PENALE" che prevede l'estensione di copertura al mondo intero per i soli procedimenti penali.

Vertenze di forniture e prestazioni effettuate

In abbinamento alla "Tutela attività – forma plus" è possibile attivare la garanzia premium "VERTENZE DI FORNITURE E PRESTAZIONI EFFETTUATE" che prevede l'estensione di copertura alle forniture di beni e servizi effettuate dall'assicurato compreso il recupero di crediti.

Marchi e brevetti

Incendio e danni ai

Reni

In abbinamento alla "Tutela attività – forma plus" possibile attivare la garanzia premium "MARCHI E BREVETTI" che prevede l'estensione di copertura per vertenze relative alla proprietà industriale.



Che cosa NON è assicurato?

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'assicurato, contraente, dal legale rappresentante, dal socio a responsabilità illimitata, dall'amministratore o dai dipendenti;
- b) che siano conseguenza di inondazioni, alluvioni, allagamenti, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, franamento e smottamento del terreno;
- c) conseguenti a crollo e collasso strutturale dei fabbricati non riconducibili a incendio, implosione, esplosione o sovraccarico neve;
- d) conseguenti a uragani, bufere, nubifragi, tempeste, grandine, vento, cicloni, trombe d'aria;
- e) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi e sommosse; atti di danneggiamento volontari e dolosi, di Terrorismo, di sabotaggio; occupazione militare, invasione;
- f) che siano conseguenza di gelo, colpo d'ariete, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, traboccamento, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana;
- g) indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose;
- h) generati da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- i) causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle "Cose assicurate", salvo che non siano determinati da fumi o gas conseguenti a Incendio, fulmine, scoppio, esplosione;
- j) derivanti da sostanze esplosive detenute dall'assicurato;
- k) conseguenti o verificatisi in occasione di smarrimento, furto, rapina o scippo delle "Cose assicurate" anche solo tentati, anche se avvenuti in occasione degli "Eventi assicurati";
- I) subiti dai beni durante il trasporto ancorché situati nell'area di pertinenza aziendale;
- m) a piante e coltivazioni in genere;
- n) derivanti da usura, corrosione, difetto dei materiali o mancata manutenzione;
- o) le spese di ricerca e riparazione conseguente a rottura, Occlusione o guasto accidentale degli impianti idrici;

- p) salvo esplicita diversa pattuizione, subiti da macchinari, attrezzature e arredamenti oggetto di contratti di leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione;
- q) Fabbricati dichiarati inagibili o in cui vi sia presenza di gravi danni che ne compromettano la funzionalità o con lesioni preesistenti al momento del Sinistro, nonché alle altre "Cose assicurate" ivi contenute.

ESCLUSIONE malattie trasmissibili

La presente esclusione conferma e ribadisce l'ambito di copertura prestata dalla presente Polizza, ed in ogni caso deroga a qualunque diversa o contraria previsione e pattuizione di Polizza.

Sono esclusi dalla copertura data dalla presente Polizza i rischi di qualunque natura legati a Malattie Trasmissibili nonché perdite, danni, richieste di risarcimento, costi, spese ed ogni esborso o somma, direttamente o indirettamente derivanti da, attribuibili a, causati da, o in qualunque modo riconducibili o collegati in tutto o in parte a Malattie Trasmissibili, siano esse effettive, latenti, potenziali o presunte.

L'esclusione si estende - ma non è limitata, trattandosi di elencazione puramente esemplificativa e non esaustiva - a qualsiasi costo per sanificare, pulire, disinfettare, rimuovere, monitorare o testare:

- una Malattia Trasmissibile,
- o qualsiasi Bene Assicurato ai sensi di Polizza che sia esposto a, o a contatto con, una Malattia Trasmissibile, restando confermato che in nessun caso tale esposizione o contatto costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o può determinare una perdita di uso o disponibilità del Bene Assicurato.

Per Malattia Trasmissibile si intende qualsiasi malattia, disturbo, patologia o condizione che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo ad un altro dove la sostanza o l'agente include, ma non è limitato a, un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o qualsiasi sua variazione, vivente o meno, e il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, include - ma non è limitato a - trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas o tra organismi;

Questa esclusione si applica a tutte le estensioni di garanzia, garanzie aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre concessioni di garanzia.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente Polizza rimangono invariati.

La presente esclusione è soggetta a tutte le definizioni della presente Polizza.

ESCLUSIONE dei danni Cyber e dei dati

- 1. Nonostante qualsiasi disposizione contraria all'interno della presente Polizza o qualsiasi approvazione della stessa, la presente Polizza esclude qualsiasi:
 - a. Danno Cyber, a meno che non sia soggetto alle disposizioni del paragrafo 2,
 - Perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, contribuito da, derivante da, derivante da o in connessione con qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, a meno che non siano soggetto alle disposizioni del paragrafo 3;
 - indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza ad esso.
- 2. Fatti salvi tutti i termini, le condizioni, le limitazioni e le esclusioni di questa Polizza o qualsiasi sua approvazione, questa Polizza copre il Danno Materiale ai Beni Assicurati ai sensi della presente Polizza causati da qualsiasi conseguente Incendio o Esplosione che derivi direttamente da un Incidente Informatico, a meno che tale Incidente informatico non sia causato da, contribuito a, derivante da o in connessione con un Attacco Informatico, incluso, ma non limitato a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio qualsiasi Attacco Informatico.
- 3. Fatti salvi tutti i termini, le condizioni, le limitazioni e le esclusioni di questa Polizza o qualsiasi approvazione alla stessa, qualora i supporti di elaborazione dati posseduti o gestiti dall'Assicurato subissero un Danno Materiale assicurato dalla presente Polizza, questa Polizza coprirà il costo della riparazione o per sostituire lo stesso Supporto Digitale di Memorizzazione più i costi di copia dei Dati dal backup o da originali di una generazione precedente. Questi costi non includeranno ricerca e ingegneria né alcun costo per ricreare, raccogliere o assemblare i Dati. Se tale supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione sarà il costo del Supporto Digitale di Memorizzazione vuoto. Tuttavia, la presente Polizza esclude qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, per l'Assicurato o qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere ricreati, raccolti o assemblati.
- 4. Nel caso in cui una qualsiasi parte di questa esclusione venga ritenuta non valida o inapplicabile, la parte restante rimarrà in vigore a tutti gli effetti.
- Questa esclusione sostituisce e, se in conflitto con qualsiasi altra formulazione nella Polizza o qualsiasi approvazione ad essa relativa che abbia un impatto su Danni Cyber, Dati o Supporti Digitali di Memorizzazione, sostituisce quella formulazione.

L'assicurazione, limitatamente agli eventi di furto, è operante a condizione che i fabbricati in cui sono ubicati i locali contenenti le "Cose assicurate" siano realizzati con:

- muratura, vivo, cotto, conglomerato cementizio, cemento armato, vetrocemento armato o vetro stratificato;
- pannelli in doppia lamiera di acciaio, ciascuna di spessore non inferiore a 3 mm con interposto strato di materiale coibente, solidalmente uniti tra loro mediante incastro.

Sono ammessi altri materiali comunemente impiegati in edilizia limitatamente a:

- pareti interne non confinanti con parti comuni o locali in uso a terzi;
- tetti aventi filo di gronda situati in linea verticale a oltre 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

Furto

Inoltre, le aperture verso l'esterno poste a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria dall'esterno senza particolare agilità personale, siano provviste di quanto previsto al punto "Mezzi di protezione e chiusura", con le caratteristiche minime di seguito descritte, chiusi con appropriati dispositivi manovrabili unicamente dall'interno o da serrature o lucchetti.

MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA - Sono considerati "Mezzi di protezione e chiusura":

- porte, tapparelle, serramenti in genere, serrande, inferriate, realizzati in legno (esclusi compensati e truciolati), materia plastica rigida (Polivinilcloruro, PVC), vetro temprato, metallo o lega metallica (spessore minimo di 0,6 mm), il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni;
- Le inferriate e i serramenti di metallo o lega metallica con luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm². Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

Se l'introduzione nei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli descritti, l'assicurazione prevede l'applicazione di uno scoperto del 20%.

In caso di applicabilità di più scoperti, le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 40%.

ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

Sono esclusi dall'assicurazione i danni di Furto:

- a) di attrezzature, macchinari o arredamento detenuti in leasing;
- b) di cose all'aperto o poste in spazi di uso comune oppure poste in locali situati in ubicazioni diverse da quelle indicate in polizza;
- c) avvenuti nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 15 giorni per i preziosi e i valori, e per più di 45 giorni per le altre "Cose assicurate";
- d) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, Scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, nubifragi, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura;
- e) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'assicurato provi che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- f) agevolati dal contraente o dall'assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che con il contraente o l'assicurato occupano i locali contenenti le "cose" assicurate" o locali con questi comunicanti;
 - · persone del fatto delle quali il contraente o l'assicurato debba rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle "Cose assicurate" stesse, o dei locali che le contengono;
 - persone legate al contraente o all'assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell'assicurato, se questi è una società;
- g) di oggetti preziosi e valori dell'assicurato, dei suoi familiari e dei prestatori di lavoro;
- h) da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro, anche se il reato non è stato consumato;
- i) derivanti dal mancato godimento o uso delle "Cose assicurate", dei profitti sperati e altri eventuali pregiudizi.

Sono escluse le perdite di Margine di Contribuzione e le relative spese:

- conseguenti ad un Sinistro, ancorché indennizzabile a termini della sezione di riferimento, salvo che non sia attivate in Polizza le estensioni previste:
 - che siano conseguenza di Inondazioni, Alluvioni o Terremoti;
 - causato da atti di Terrorismo
- · conseguenti ad un Sinistro, ancorché indennizzabile a termini della sezione di riferimento:
 - causato da eruzioni vulcaniche, bradisismo;
 - di Furto, rapina, Estorsione;
 - causato da guasti elettrici o meccanici, salvo che ne siano derivati altri danni materiali e diretti indennizzabili dalla sezione di riferimento;
 - subito dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno.
- conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentati legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - tumulti popolari, scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra in genere;
 - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- conseguenti a mancata disponibilità, da parte dell'Assicurato, dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- conseguenti a deprezzamento di merci in lavorazione, prodotti finiti, semilavorati;
- non indennizzabili ai termini dalla sezione "Incendio e danni ai beni";
- relative al periodo di Franchigia indicato in Polizza.

Danni indiretti

Margine di

Contribuzione

DELIMITAZIONI:

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'assicurato e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a) che precede quando l'assicurato non sia una persona fisica;
- c) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente all'amministrazione, manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi. Se tuttavia, i predetti lavori o servizi vengono appaltati/subappaltati a imprese diverse dal contraente e/o assicurato, sono considerati terzi anche i titolari e i prestatori di lavoro di tali imprese.

ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

L'assicurazione non comprende i danni:

- prodotti da spargimento di acque qualunque ne sia la causa o da rigurgito di fogne, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe;
- 2. alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- da furto e alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- 4. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi:
- derivanti dall'esercizio, nei Fabbricati descritti in polizza, da parte dell'assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari;

Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato

- 6. derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- 7. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- 8. i danni di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque terreni o culture, interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali e di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- 9. da circolazione, su strade pubbliche o su aree a esse equiparabili, di veicoli a motore; da navigazione di natanti; da impiego di aeromobili;
- 10. dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
- 11. da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- 12. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal contraente o dall'assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
- 13. da detenzione o impiego di esplosivi;
- 14. derivanti da malattie professionali;
- 15. derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco. Si intendono altresì esclusi i danni derivanti da prodotti sostitutivi del tabacco quali a titolo e esemplificativo le sigarette elettroniche e suoi componenti, filtri e cartine per sigarette;
- 16. derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
- 17. conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio, atti di guerra in genere;
- 18. derivanti da amianto o Chrysotile;
- 19. risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici, di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto, nonché i danni derivanti da frequenze radio (FR);
- 20. riconducibili a malattie trasmissibili, qualificate come "epidemie" o "pandemie" dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ivi inclusa, fra queste, la c.d. COVID 19.

Sono anche esclusi gli importi che l'assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.

DELIMITAZIONI

Non sono considerati terzi:

a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;

Responsabilità Civile danni a terzi

- b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a), quando l'assicurato non sia una persona fisica;
- c) altre persone non qualificabili come prestatori di lavoro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto assicurato con il precedente punto "Responsabilità civile personale";
- d) i prestatori di lavoro, limitatamente ai rischi di cui al punto "Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro".

ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

Sono esclusi i danni:

- 1. da furto:
- 2. alle cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- 3. da circolazione su strade di uso pubblico, o su aree ad esse equiparate, di veicoli a motore, biciclette elettriche o a pedalata assistita, monopattini elettrici nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili, e dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
- 4. da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore, e che comunque non abbia compiuto i 15 anni di età;
- 5. a cose rimorchiate, trasportate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate;
- 6. alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
- 7. cagionati da opere o installazioni dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori;
- 8. provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati;
- 9. cagionati da merci, prodotti e cose dopo la consegna a terzi, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il potere di fatto (possesso) sulle merci/prodotti/cose risulta trasferito dall'assicurato ad altro soggetto terzo, salvo quanto previsto al precedente punto 7 nel caso in cui i prodotti o le cose vengano anche installate presso terzi a cura dell'assicurato e l'attività dichiarata in polizza lo preveda;
- 10. a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati e a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, smottamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- 11. da responsabilità volontariamente assunte dal contraente o dall'assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- 12. di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783 (cose portate in albergo), 1784 (Responsabilità per le cose ed obblighi dell'albergatore), 1785 bis (Responsabilità per colpa dell'albergatore) e 1786 (Stabilimenti e locali assimilati ad alberghi) del Codice civile o di altre norme di legge;
- 13. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- 14. provocati da persone non qualificabili come prestatori di lavoro e della cui opera l'assicurato si avvalga nell'esercizio della propria attività, ad eccezione delle persone elencate al punto "Persone considerate terze" punti a) c);
- 15. da detenzione o impiego di esplosivi;
- 16. derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco. Si intendono altresì esclusi i danni derivanti da prodotti sostitutivi del tabacco quali a titolo e esemplificativo le sigarette elettroniche e suoi componenti, filtri e cartine per sigarette;
- 17. derivanti da produzione, vendita e distribuzione di oppioidi;
- 18. derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
- 19. conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio e atti di guerra in genere;
- 20. derivanti da amianto o Chrysotile;
- 21. derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
- 22. provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco, munizioni e loro componenti quali inneschi e polveri da sparo;
- 23. risultanti dalla generazione di campi elettrici, magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto, nonché i danni derivanti da frequenze radio (FR);
- 24. derivanti da sostanze od organismi in genere, geneticamente modificati e derivati, o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
- 25. derivanti da svolgimento di lavori, attività o servizi svolti presso centri o siti nucleari;
- 26. derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
- 27. provocati da diacetile (Diacetyl), acetaldeide (Acetaldehyde), acetil propionile (Acetylpropionyl), Hexanedione, eptanedione (Heptanedione), ed applicazione di diacetile sintetico;
- 28. derivanti dalle sostanze o formulazioni chimiche indicate dalla Convenzione di Rotterdam nella PIC List (Prior Informed Consent List) e/o dalla convenzione di Stoccolma (POP LIST Persisten Organic Pollutants);
- 29. derivanti da prodotti contenenti: Glifosati, Atrazina, Nenonicotinoidi, Dicamba, Paraquat e Clorpirifos;
- 30. danni da vendita e/o distribuzione di prodotti (o loro componenti e/o ingredienti) o sostanze, in violazione di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza, ecc.);
- 31. da produzione, vendita, deposito e trasporto di nitrato di ammonio;
- 32. provocati da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge;
- 33. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi:
- 34. a cose di terzi che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo;

- 35.alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, e alle cose depositate anche se temporaneamente nell'ambito di esecuzione delle predette operazioni;
- 36. conseguenti a inadempimento di obblighi contrattuali o fiscali;
- 37. conseguenti a lavori di straordinaria manutenzione;
- 38. derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- 39. di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- 40. derivanti da malattie professionali;
- 41. provocati da: prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice naturale (latex), prodotti dietetici a base di ephedra;
- 42.ad aeromobili;
- 43. di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco Informatico (Cyber) od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi informatici, nonché i danni riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista, nonché qualunque interruzione di attività riconducibile a tali eventi;
- 44. derivanti dall'inosservanza delle norme previste dal Decreto legislativo n. 101 del 10.8.2018 e successive modifiche;
- 45. riconducibili a malattie trasmissibili, qualificate come "epidemie" o "pandemie" dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ivi inclusa, fra queste, malattia dovuta ad infezione da Covid-19.
- 46. derivanti da abusi, molestie e violenze in genere nei confronti di chiunque e da chiunque posti in essere;
- 47. derivanti da talco e prodotti a base di talco;
- 48. danni da vendita e/o distribuzione di prodotti chimici (o loro componenti e/o ingredienti) o sostanze chimiche, in violazione di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente (es. divieto di immissione sul mercato; limiti di tolleranza, presenza di sostanze/componenti non ammessi o vietati, ecc.);
- 49. derivanti da applicazione e/o rimozione di tatuaggi e/o trucco permanente derivanti da PFAS (sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate);
- 50. derivanti da prodotti contenenti : Glifosati, Atrazina, Neonicotinoidi, Dicamba, Paraquat e Clorpirifos;
- 51. derivanti da prodotti contenenti MTBE (metil -ter- butil- etere).

Sono altresì esclusi gli importi che l'assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio (es. danni punitivi o esemplari), o in forza di altre norme imperative di legge.

Responsabilità ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo n. 81/08

La garanzia è valida a condizione che l'assicurato sia in regola con tutti gli obblighi previsti a suo carico dall'art. 26 e dalle altre pertinenti norme del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche.

Mancato o insufficiente servizio di vigilanza

Tale attività non è garantita nei casi in cui l'azienda assicurata fornisca solo il servizio di vigilanza ed intervento sulla segnaletica.

Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro:

- a) qualora l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all'I.N.A.I.L. ricada in tutto o in parte sull'Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità;
- b) il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

Smercio

L'assicurazione non vale se l'assicurato detiene merci non in conformità alle norme vigenti.

Danni a veicoli per distributori di carburante, stazioni di servizio e di lavaggio

L'assicurazione non vale se l'assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Danni da bagnamento

La garanzia è valida a condizione che l'assicurato provi di aver approntato opere provvisionali, poste a protezione delle opere interessate dai lavori in corso di esecuzione, e che le stesse siano state deteriorate a seguito della violenza degli eventi atmosferici.

Sono esclusi i danni subiti dalla porzione di fabbricato, e relativo contenuto direttamente interessata dai predetti lavori.

ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

Sono esclusi dall'assicurazione:

- 1. le spese di sostituzione, riparazione, smontaggio e rimontaggio del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- 2. le spese e gli oneri per il Ritiro dal mercato o il Richiamo del prodotto difettoso o di qualsiasi altro prodotto che lo contenga;
- 3. le spese da chiunque sostenute in sede extra giudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Compagnia o vengano svolte dalle amministrazioni di cui all'art 106 comma 1 del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e successive modifiche;
- 4. le spese da chiunque sostenute per sottoporre qualsiasi prodotto a prove, analisi, controlli e verifiche volte ad accertarne la sua sicurezza, e quelle per la necessaria informazione al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del prodotto;
- 5. i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
- 6. i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale;
- 7. i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- 8. i danni di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque terreni o culture, interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali e di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- 9. i danni provocati da prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere, agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloaranfenicolo, prodotti derivati da innesti, implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti o composti a base di lattice naturale (latex), prodotti dietetici a base di ephedra, cannabis e oppioidi, urea formaldeide;

10. i danni derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco. Si intendono altresì esclusi i danni derivanti da prodotti sostitutivi del tabacco quali a titolo e esemplificativo le sigarette elettroniche e suoi componenti; filtri e cartine per sigarette;

- 11. i danni derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
- 12.i danni conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio e atti di guerra in genere;
- 13. i danni derivanti da amianto o Chrysotile;
- 14. i danni derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
- 15. i danni provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco, munizioni e loro componenti quali inneschi e polveri da sparo;
- 16. i danni risultanti dalla generazione di campi elettrici, magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto nonché i danni derivanti da frequenze radio (FR);
- 17. i danni derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
- 18. i danni derivanti da prodotti in sperimentazione in genere e da sperimentazioni di prodotti farmaceutici;
- 19. i danni da violazione di brevetti e/o marchi;
- 20. limitatamente alla Germania, i prodotti soggetti alla normativa tedesca A.M.G. (Pharmapool);
- 21. gli importi che l'assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. Punitive or exemplary damages);
- 22.i danni derivanti da silice in qualsiasi forma, limitatamente ai territori di U.S.A. e Canada;
- 23.gli eventi dannosi verificatisi in U.S.A. e Canada o comunque sottoposti alla legge o alla competenza giurisdizionale di tali Paesi, e comunque, ogni eventuale Indennizzo per danni alla persona riconducibili ad "ALCOLISMO E PATOLOGIE CORRELATE". Per "ALCOLISMO E PATOLOGIE CORRELATE" si intendono i danni alla persona conseguenti all'assunzione di sostanze alcoliche, inclusi, a titolo esemplificativo ma non limitativo:
 - · malattie fisiche e/o psichiche associate all'alcolismo;
 - sindromi fetali, danni al feto e al neonato, fisici e/o mentali, conseguenti all'uso di alcool durante la gravidanza, difetti della crescita, problemi cardiaci, ritardo mentale;

Responsabilità Civile danni a terzi da prodotti

- abusi fisici e/o molestie nei confronti di qualunque persona, suicidio di qualsiasi persona, atti di autolesionismo:
- alterazioni metaboliche, patologie cardiovascolari, patologie del Sistema Nervoso Centrale e/o Periferico, malattie ematologiche, tutte le malattie del fegato, malnutrizione, tumori in genere, tutte le malattie del pancreas;
- danni cerebrali, danneggiamento della vista, danneggiamento delle funzioni sessuali, problemi della circolazione sanguigna, malattie della pelle in genere, ritenzione idrica, miopatie, osteopatie, ulcere, diminuita resistenza alle infezioni;
- 24.i danni provocati da diacetile (Diacetyl), acetaldeide (Acetaldehyde), acetil propionile (Acetylpropionyl), Hexanedione, eptanedione (Heptanedione), ed applicazione di diacetile sintetico;
- 25. i danni derivanti da muffe e funghi tossici, limitatamente ai territori di U.S.A. e Canada;
- 26. derivanti dalle sostanze o formulazioni chimiche indicate dalla Convenzione di Rotterdam nella PIC List (Prior Informed Consent List) e/o dalla convenzione di Stoccolma (POP LIST Persisten Organic Pollutants);
- 27. i danni derivanti da PFAS (sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate);
- 28. i danni derivanti da prodotti contenenti: Glifosati, Atrazina, Nenonicotinoidi, Dicamba, Paraquat e Clorpirifos;
- 29. i danni da vendita e/o distribuzione di prodotti (o loro componenti e/o ingredienti) o sostanze, in violazione di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza, ecc.);
- 30. i danni derivanti da fumi o gas nocivi generati da bacchette d'apporto, elettrodi, o da altri materiali fondenti o di consumo utilizzati nella saldatura o nell'industria metallurgica, limitatamente ai territori di U.S.A. e Canada;
- 31. per il settore alimentare, i danni relativi a oggetti promozionali/gadget venduti unitamente ai prodotti assicurati se tali oggetti omaggio non sono conformi ai requisiti previsti dalla legge in materia di sicurezza dei prodotti;
- 32.i danni provocati da prodotti per schiarire o illuminare la pelle e prodotti per sbiancamento denti;
- 33.i danni provocati da:
 - Aristochia country mallow (heartleaf)
 - Ephedra (Ma huang, amsania, brigham tea), Cathine (norpseudoephedrine) Pseudoephedrine,
 Ephedrine, phenylephrine e derivati;
 - Garcinia (Garcinia cambogia);
 - Kava-Kava (e.g. Piper Methysticum, ava root, ava pepper shrub);
 - Khat (e.g. Catha edulis, Cat, Chat, Gad, Kaht, Miraa and Tschut);
 - Kratom:
 - Usnea;
 - Aegelina;
 - dimetilamilamina: Stereoisomeri di 1,3 DMAA (Cas No. 105-41-9), 1,4 DMAA (CAS No. 13803-74-2)
 and 2-aminoeptano;
 - Germanio (germanium);
 - Modulatori Selettivi del Recettore degli Androgeni, (SARMs);
 - Canthaxantina
- 34.i danni conseguenti alla produzione, distribuzione e utilizzo da parte di chiunque di apparecchiature e/o lampade per l'abbronzatura artificiale;
- 35.i danni da mancata o insufficiente germinazione qualora il prodotto assicurato sia "Sementi e affini";
- 36.i danni diversi dalla distruzione o dal deterioramento materiale dei prodotti (ad esempio bruciature, corrosioni e simili) relativamente alle cose trattate, provocati da:
 - Anticongelanti, detergenti, lubrificanti
 - · Vernici, inchiostri, pitture, smalti, stucchi coloranti;
- 37.i danni ad immobili o manufatti costruiti e/o comprendenti anche in parte i prodotti delle categorie di seguito indicate:
 - · Carpenteria, casseforme (senza danni a immobili)
 - Prefabbricati metallici (senza danni a immobili)
 - Prefabbricati non metallici non portanti (senza danni a immobili)
 - Prefabbricati non metallici portanti (senza danni a immobili)
 - Bulloneria con applicazione in edilizia (senza danni a immobili)
 - Casseforti, serrature e porte blindate (senza danni a immobili);
- 38. i danni da furto anche se conseguenti a mancato o insufficiente funzionamento di impianti antifurto;
- 39.i danni da Incendio dovuti a difettoso o mancato funzionamento dei prodotti assicurati, qualora si tratti di "Estintori, apparecchiature antincendio";
- 40. i danni derivanti da cannabis;
- 41. i danni derivanti da produzione e/o distribuzione di oppioidi;
- 42. i danni derivanti da produzione, vendita e distribuzione di nitrato di ammonio;
- 43. i danni derivanti da produzione, vendita e distribuzione di benzodiazepina;
- 44. i danni da talco e prodotti a base di talco;
- 45. i danni derivanti da prodotti contenenti MTBE (metil-ter-butil-etere);

- 46.i danni derivanti da prodotti di rivestimento murale combustibili (combustible cladding products);
- 47.i danni derivanti da sistemi esterni di isolamento a cappotto (exterior insulation and finish systems- EIFS) limitatamente ai territori degli Usa e Canada;
- 48.i danni derivanti da prodotti cosmetici o da prodotti alimentari/bevande contenenti principi attivi farmaceutici (Active Pharmaceutical Ingredients).
- 49. di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco Informatico (Cyber) od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi informatici, nonché i danni riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista, nonché qualunque interruzione di attività riconducibile a tali eventi.

Tutela Legale

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Assistenza

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Chi non è assicurabile:

Premesso che la Compagnia non avrebbe acconsentito a prestare l'assicurazione se al momento della stipulazione della polizza fosse stata a conoscenza che l'assicurato era affetto da alcoolismo, insulinodipendenza, tossicodipendenza, sieropositività HIV, A.I.D.S., morbo di Parkinson, epilessia, tutte le demenze, demenza Alzheimer, sindromi organico-cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoidi, resta precisato che qualora l'assicurato fosse colpito da tali Malattie durante la validità del contratto, l'assicurazione cessa alla scadenza annuale successiva alla data della diagnosi (indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'assicurato) senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, che in tal caso verranno restituiti al contraente al netto delle imposte.

Nel periodo che intercorre tra la diagnosi e la prima scadenza annuale saranno indennizzate unicamente le diarie per Inabilità da Infortuni non connessi alle patologie che sono causa di inassicurabilità.

Quanto sopra, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'assicurato.

Nel caso in cui l'assicurato compia il 70° anno di età durante la validità del contratto (a seguito di tacito rinnovo), la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annua successiva.

Esclusioni:

La garanzia non vale per l'inabilità temporanea totale determinata da:

- 1. conseguenze di Infortuni accaduti prima della stipula della polizza e manifestatesi nei primi 3 (tre) anni dalla stipula della polizza stessa;
- 2. infortuni occorsi durante la pratica di sport aerei in genere, nella partecipazione a corse/gare motoristiche o motonautiche, compresi i relativi allenamenti e prove;
- 3. Infortuni verificatisi nell'uso, anche in qualità di passeggero, di ultraleggeri, deltaplani, parapendii e ogni altro attrezzo o apparecchio per il volo da diporto o sportivo, nonché il paracadutismo e gli sport di volo in tutte le loro forme;
- 4. infortuni occorsi durante la partecipazione a corse, gare e relative prove e allenamenti di manifestazioni sportive di rilievo internazionale. L'esclusione non si applica in caso di corse podistiche e regate veliche svolte nelle acque interne europee e nel bacino del Mediterraneo;
- 5. Infortuni verificatisi durante la pratica di attività sportive a livello professionistico, oppure quando a tali attività sia dedicato impegno temporale prevalente rispetto a qualsiasi altra occupazione;
- 6. infortuni verificatisi nell'esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: alpinismo con scalata di rocce, ghiaccio o ghiacciai di difficoltà superiore al 3° grado U.I.A.A. (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche), pugilato, lotta e arti marziali nelle loro forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, bobsleigh (guidoslitta), discesa con skeleton bob o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia e bungee jumping. L'esclusione non si applica per l'esercizio escursionistico su vie ferrate;
- 7. infortuni alla guida di veicoli e natanti a motore, quando all'assicurato sia contestato il reato di guida in stato di ebrezza con tasso alcolemico accertato superiore a 1,2 grammi/litro, oppure pur in assenza di contestazione del reato sia comunque accertato uno stato di ebrezza con tasso alcolemico superiore a 1,2 grammi/litro, oppure senza indicazione specifica del tasso alcolemico rilevato qualora l'assicurato si sia rifiutato di sottoporsi al relativo test;
- 8. infortuni verificatisi a causa di uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
- infortuni verificatisi nel compimento di delitti dolosi dell'assicurato o del beneficiario della garanzia, atti di autolesionismo, suicidio e tentato suicidio;
- 10. infortuni verificatisi durante inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra e terremoti;

Salvareddito

- 11. infortuni verificatisi durante uno stato di guerra, quando l'assicurato si trovi già all'estero e gli Infortuni si siano verificati dopo quattordici giorni dallo scoppio degli eventi bellici;
- 12. infortuni accaduti a causa di trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- 13. malattie, malformazioni e stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi anteriormente alla stipulazione dalla presente polizza;
- 14. eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza;
- 15. malattie mentali, disturbi psichici, comportamenti nevrotici, sindromi organico cerebrali, schizofrenie, forme maniaco depressive, stati paranoidi, morbo di Parkinson, epilessia, tutte le demenze, demenza Alzheimer;
- 16. cura dell'A.I.D.S. e della sieropositività;
- 17. ricoveri allo scopo di effettuare check-up clinici;
- 18. prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da Infortunio);
- 19. malattie tropicali;
- 20. intossicazioni conseguenti ad alcolismo, abuso di psicofarmaci, assunzione di stupefacenti o allucinogeni;
- 21. atto di forza.



Ci sono limiti di copertura?

INCENDIO E DANNI AI BENI

Spese di demolizione e sgombero

Sono escluse:

- a) le spese per la bonifica delle parti di fabbricato che non siano state direttamente danneggiate dal sinistro;
- b) le spese per lo smaltimento di residui radioattivi disciplinati dal Decreto legislativo 230/95 e successive modifiche.

Errori di manovra e movimentazione

Sono esclusi i danni:

- a) ai mezzi mobili utilizzati per la manovra o movimentazione;
- b) alle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) non di proprietà dell'Assicurato;
- c) da impiego di mezzi mobili condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore e che comunque non abbia compiuto i 16 anni di età.

ESCLUSIONI RELATIVE A GARANZIE PREMIUM PER SINGOLA UBICAZIONE

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'assicurato abbia in consegna, custodia, o detenga a qualsiasi titolo, salvo:
 - i veicoli, gli indumenti e gli effetti personali (esclusi i valori) dei prestatori di lavoro dell'assicurato;
 - i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nello svolgimento delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate sugli stessi mezzi;
- b) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Ricorso terzi

Non sono considerati terzi:

- 1) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- 2) quando l'assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- 3) qualora l'assicurato non sia una persona fisica, le società che, rispetto a esso, siano qualificabili ai sensi di legge come controllanti, controllate, collegate, nonché gli amministratori delle medesime.

Sono esclusi i danni:

- a) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- b) dovuti a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
- c) ad utensileria;

Guasti macchine

- d) a parti accessorie o ordigni, intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;
- e) a forme, matrici, stampi, moli, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici;
- f) a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- g) ad apparecchiature elettroniche, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario;
- h) ai beni presso terzi.

Merci in refrigerazione	Sono esclusi i danni dovuti a difetto di manutenzione, vizio di progettazione o costruzione degli impianti di refrigerazione.
Eventi Atmosferici	Sono esclusi i danni causati da: a) bagnamento delle merci, poste in locali interrati e seminterrati, collocati ad altezza inferiore a 10 centimetri dal suolo, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets; b) acqua o grandine penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti, o aperture prive di protezione; c) intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; d) infiltrazioni, umidità, stillicidio, corrosione, usura; e) formazione di ruscelli; accumulo esterno di acqua; rottura, rigurgito o traboccamento dei sistemi di scarico; f) inondazioni, alluvioni, slavine, valanghe, mareggiate, penetrazioni di acqua marina; g) gelo, sovraccarico di neve; h) cedimento o franamento del terreno ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra subiti da: i) recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, insegne o antenne e simili installazioni esterne; j) serre e alle altre "Cose assicurate" in esse contenute; k) tende da sole, tettoie, tendoni, tendalini, zanzariere, veneziane installati all'esterno del fabbricato; l) collettori solari; m) palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture, baracche in legno o plastica e quanto in esse contenuto; o) fiori, alberi, piante e coltivazioni in genere; p) merci, macchinari, attrezzature, arredamento posti all'aperto oppure sotto fabbricati aperti su uno o più lati, ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione; q) fragili quali: lastre di cemento-amianto o di fibrocemento, manufatti di materia plastica, lastre dei serramenti, vetrate e Lucernari in genere per effetto della grandine.
Sovraccarico neve	Sono esclusi i danni: a) da valanghe e slavine; b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia; c) ai fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del tetto, e alle "Cose assicurate" in essi contenute; d) subiti da tende da sole, tettoie, tendoni, tendalini, zanzariere, veneziane installati all'esterno del fabbricato; e) ai fabbricati in costruzione, ristrutturazione e alle "Cose assicurate" in essi contenute, salvo che le opere di ristrutturazione siano ininfluenti ai fini del sinistro; f) ai capannoni pressostatici, tendostrutture, tensostrutture, capannoni fissi o retrattili con pareti o copertura costituite da teloni, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; g) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, a meno che il danno sia causato dal crollo, totale o parziale, del tetto o delle pareti; h) da scivolamento della copertura del fabbricato non conseguente a crollo del tetto.
Rottura contenitori	Sono esclusi: a) i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori; b) i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri; c) le perdite dovute alla rottura avvenuta durante le operazioni di travasamento, carico, scarico e trasporto; d) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
Rottura Lastre	Sono esclusi i danni: a) che si sono verificati in occasione di traslochi, riparazioni o lavori per i quali è richiesta la prestazione di personale esterno all'azienda; b) ai lucernari; c) dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, rigature o scheggiature; d) dolosi ad opera di terzi; e) da furto e tentato furto; f) causati per effetto della grandine.
Rottura impianti automatici di estinzione	Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive dell'impianto che dei locali protetti; b) causati dal gelo.

Sono esclusi i danni: a) alle "Cose assicurate" nei locali interrati o seminterrati collocate ad altezza inferiore a 10 cm dal suolo, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su b) causati da umidità, stillicidio, gelo, traboccamento degli impianti di smaltimento acque, rigurgito di fognature pubbliche, rottura di impianti idrici e di sistemi di scarico non di pertinenza del fabbricato; Danni da acqua c) le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, e le relative spese di ripristino; d) subiti da impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni. e) verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti. Sono esclusi i danni: a) ai pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005; b) agli impianti idrici esterni al fabbricato, siano essi interrati, inglobati in opere edili o aerei; Spese di ricerca, riparazione e c) agli impianti idrici per irrigazione, vasche e piscine; ripristino d) verificatisi a seguito di occlusione; e) subiti da impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni; f) relativi alle spese per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato. Sono esclusi i danni: a) alle apparecchiature elettroniche; b) a lampadine e altre fonti di luce, valvole termoelettroniche, resistenze scoperte e fusibili, batterie e accumulatori; c) causati da usura, corrosione, logorio; d) riconducibili a mancata o difettosa manutenzione, manomissione o uso inappropriato; e) agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici; Fenomeno elettrico f) agli impianti di irrigazione, ad accezione delle centraline poste all'interno dei fabbricati; g) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; h) dovuti a difetti dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; i) dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza; j) a macchinari, attrezzature e arredamento posti all'aperto; k) Indiretti o consequenziali. Sono esclusi i danni: a) Conseguenti a naturale uso o funzionamento, limitatamente alla parte direttamente affetta; b) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati. c) dovuti all'inosservanza delle precisazioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle "Cose assicurate"; d) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade e altre fonti di luce, non connessi a danni evidenziabili relativi anche ad altre parti delle "Cose assicurate"; e) i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'assicurato; Elettronica f) subiti dai beni assicurati in base alla condizione aggiuntiva "Merci presso terzi" g) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni occorsi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori del luogo di installazione originaria; h) causati con dolo del contraente o dell'assicurato; i) da "Eventi assicurati" dalle sezioni "Incendio e Danni ai beni" e "Furto"; j) derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione e usura; k) dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza, e a quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati; I) dovuti a mancata o inadeguata manutenzione.

Sono esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a: m) controlli di funzionalità; n) manutenzione preventiva; o) eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura; p) aggiornamento tecnologico dell'impianto; q) danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante lo svolgimento dell'attività, senza concorso di cause esterne. Per i supporti di dati non sono comunque indennizzabili i costi dovuti a errata registrazione, cancellazione per errore, cestinature per svista, smagnetizzazione. a) derivanti da atti di terrorismo; b) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle "Cose assicurate" per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto; c) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione; d) da imbrattamento e deturpamento; e) di furto o rapina anche solo tentati, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di Eventi sociopolitici qualsiasi genere; f) a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture e serre; g) a gazebo, dehors, bersò; h) subiti dalle "Cose assicurate" all'aperto, ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione. i) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre. Sono esclusi i danni: a) direttamente o indirettamente causati, derivanti o in connessione con inquinamento o contaminazione nucleare, biologica, chimica; b) di qualsiasi natura direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, contrastare un atto di terrorismo; Atti di terrorismo c) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi o di bacini naturali o artificiali: d) da interruzione di processi di lavorazione; da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; da alterazione od omissione di controlli o manovre; da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione e) indiretti, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle "Cose assicurate". Grandine su fragili Sono esclusi i danni causati a serramenti, vetrate e Lucernari in genere realizzati con vetro non temprato. Grandine su beni Sono esclusi i danni ai beni deperibili per loro natura a seguito di esposizione diretta agli agenti atmosferici. all'aperto Sono esclusi i danni: a) derivanti dalla rottura degli Impianti idrici interrati o installati all'esterno del fabbricato; b) derivanti da rottura degli Impianti idrici posti in locali sprovvisti di riscaldamento o con impianto di Gelo riscaldamento non funzionante da oltre 48 ore consecutive; c) qualora non acquistata la garanzia "Spese di ricerca, riparazione e ripristino", le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, nonché le relative spese di ripristino. La garanzia è prestata a condizione che l'Impianto fotovoltaico sia stabilmente installato e ancorato alle coperture dei fabbricati assicurati. Sono esclusi i danni agli impianti fotovoltaici: a) non conformi ai requisiti imposti dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A) di cui all'allegato 1 del decreto **Danni Diretti** del Ministero dello sviluppo economico del 19/02/2007 e successive modificazioni; **Impianto** b) aventi potenza superiore a quanto indicato in polizza; fotovoltaico c) che non siano al servizio esclusivo dell'azienda assicurata; Sono inoltre esclusi: d) i danni per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il fornitore, l'installatore, il costruttore o manutentore;

- e) i danni derivanti da errori di progettazione, di calcolo, di vizi di materiale, di fusione, di esecuzione o di installazione;
 - f) i danni derivanti da inosservanza delle prescrizioni del costruttore o del venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
 - g) i danni derivanti da funzionamento improprio o da esperimenti o prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento.
 - h) i danni causati da animali;
 - i) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a controlli di funzionalità, manutenzione
 preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto,
 danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato,
 verificatisi durante lo svolgimento dell'attività, senza concorso di cause esterne.

Sono esclusi i danni:

- a) ai fabbricati inagibili o con una carente manutenzione ordinaria e straordinaria, o con lesioni preesistenti al momento del sinistro, nonché alle altre "Cose assicurate" ivi contenute;
- b) a fabbricati aventi strutture portanti verticali difformi a quanto indicato in polizza, nonché alle altre "Cose assicurate" ivi contenute;

Terremoto

- c) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- d) causati da eruzione vulcanica, Inondazione, alluvione, maremoto;
- e) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle "Cose assicurate";
- f) da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Sono esclusi i danni casati a:

- a) fabbricati non sottoposti a collaudo da parte delle autorità competenti;
- b) fabbricati con modifiche intervenute successivamente al collaudo definitivo e non sottoposte a ulteriore collaudo da parte delle autorità competenti;
- c) ai fabbricati inagibili o con una carente manutenzione ordinaria e straordinaria, o con lesioni preesistenti al momento del sinistro, nonché alle altre "Cose assicurate" ivi contenute;
- d) a fabbricati aventi strutture portanti verticali difformi a quanto indicato in polizza, nonché alle altre "Cose assicurate" ivi contenute

Crollo e collasso strutturale

Sono esclusi i danni causati da o conseguenti a:

- a) errori di progettazione o calcolo, errore nei disegni costruttivi, difetto di costruzione, vizio materiale o sovraccarico delle strutture portanti;
- b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- c) mancata o insufficiente manutenzione;
- d) terremoto, maremoto, inondazioni, alluvioni, uragani, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche e bradisismo;
- e) effetti graduali degli eventi atmosferici, ossidazione, corrosione, ruggine, incrostazioni e fessurazioni;
- f) neve.

Restano sempre esclusi i danni indiretti, o di inattività di qualsiasi genere e specie, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle "Cose assicurate".

Sono esclusi i danni:

- a) causati da inondazione e alluvione;
- b) causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
- c) causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- d) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
- e) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sulle "Cose assicurate";

Allagamento

- f) da franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- g) alle cose all'aperto;
- h) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dal vento o dalla grandine;
- i) da rottura di contenitori;
- j) alle merci poste ad un'altezza inferiore a 10 cm dal pavimento o suolo salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possano essere appoggiate su pallets.
- k) causati da pioggia, grandine, neve, penetrate nei fabbricati attraverso aperture che non siano state chiuse da serramenti al momento del Sinistro

Sono esclusi danni:

- a) causati da allagamento;
- b) causati da maremoti, mareggiate, maree e azione del moto ondoso in genere, penetrazioni di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, variazioni dei livelli di falda;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sulle "Cose assicurate";
- d) derivanti da terremoto ed eruzioni vulcaniche;
- e) derivanti da atti di terrorismo;

Inondazione e Alluvione

- f) da franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- g) alle cose all'aperto;
- h) alle merci poste ad un'altezza inferiore a 10 cm dal pavimento o suolo salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets;
- i) ai fabbricati inagibili o con una carente manutenzione ordinaria e straordinaria, o con lesioni preesistenti al momento del sinistro, nonché alle altre "Cose assicurate" ivi contenute;
- j) a fabbricati aventi strutture portanti verticali difformi a quanto indicato in polizza, nonché alle altre "Cose assicurate" ivi contenute;
- k) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle "Cose assicurate".

ESCLUSIONI RELATIVE A GARANZIE PREMIUM VALIDE PER TUTTE LE UBICAZIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'assicurato abbia in consegna, custodia, o detenga a qualsiasi titolo, salvo:
 - · i veicoli, gli indumenti e gli effetti personali (esclusi i valori) dei prestatori di lavoro dell'assicurato;
 - i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nello svolgimento delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate sugli stessi mezzi;

Ricorso terzi comune

b) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- 1) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- 2) quando l'assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- 3) qualora l'assicurato non sia una persona fisica, le società che, rispetto a esso, siano qualificabili ai sensi di legge come controllanti, controllate, collegate, nonché gli amministratori delle medesime.

Sono esclusi i danni:

- a) subiti dalle merci già caricate sul veicolo vettore, qualora lo stesso non abbia ancora lasciato il perimetro aziendale;
- b) subiti dalle merci trasportate a seguito di infiltrazione di acqua sotto i teli di copertura per solo effetto di pioggia battente, anche se accompagnata da vento;
- c) con dolo o colpa grave del vettore o di loro rappresentanti e con dolo del Contraente, dell'Assicurato, nonché dei rispettivi Prestatori di lavoro;
- d) da difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle merci, macchinari, attrezzature o arredamento al trasporto;
- e) da cattivo stivaggio, sia sul mezzo vettore sia nel container o simili, effettuato prima della decorrenza della garanzia o comunque a cura o sotto il controllo del contraente, dell'assicurato o di loro rappresentanti e dei rispettivi prestatori di lavoro;

Merci e attrezzature trasportate

- f) da vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- g) da ritardo o perdite di mercato, anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- h) da contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- i) da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione;
- j) da sommossa originata dai casi predetti o atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- k) da cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- I) da ordigni bellici quali mine, siluri e bombe dispersi o comunque non segnalati;
- m) da atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- n) da atti compiuti a scopo di terrorismo;
- o) da atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
- p) da contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

q) da furto o rapina tentati o compiuti;

r) da bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli anche nell'interno dell'autocarro, ammanco, smarrimento e mancata riconsegna.

Maggiori costi

La Compagnia non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, tumulti popolari, sommosse, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità, stati di guerra;
- b) difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari, delle attrezzature o degli impianti imputabili a cause esterne, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o provvedimenti dell'autorità.

Non sono indennizzabili spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo.

Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle "Cose assicurate" danneggiate o distrutte, e di durata massima di tre mesi dal verificarsi del sinistro.

Indennità aggiuntiva a percentuale

La Compagnia non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, tumulti popolari, sommosse, serrate, provvedimenti imposti dall'autorità, stati di guerra;
- b) difficoltà di reperimento delle merci, dei macchinari, delle attrezzature o degli impianti imputabili a cause esterne, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o provvedimenti dell'Autorità.

Non sono indennizzabili spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo.

Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle "Cose assicurate" danneggiate o distrutte, e che avrà durata massima di tre mesi dal verificarsi del sinistro.

Sono esclusi i danni:

- a) conseguenti a distruzione, danneggiamenti o scomparsa di denaro, valori, titoli, documenti e registri;
- b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazione proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;

Diaria da interruzione di attività

- c) dovuti a maggior durata ed estensione dell'inattività dell'azienda in conseguenza di circostanze eccezionali quali stato di guerra, disordini, serrate, impossibilità o difficoltà di ampliamento o trasformazione degli impianti, rinnovazione nei sistemi di esercizio cui si sia provveduto dopo il sinistro; adeguamento a regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o provvedimenti dell'autorità;
- d) da mancata disponibilità da parte dell'assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- e) di inattività verificatisi nel giorno del sinistro e sino alle ore 24 del giorno indicato in polizza come franchigia.

Non sarà considerata cessazione la riattivazione mediante procedimenti o impianti di tipo diverso da quelli esistenti al momento del sinistro purché di equivalente o maggiore capacità produttiva.

La Compagnia non sarà tenuta a corrispondere indennità per quelle attività parziali che l'azienda cessasse definitivamente e che non venissero sostituite con altre di equivalente o maggiore portata economica, anche se per produzioni del tutto diverse.

E-Commerce -Danni al prodotto

Sono esclusi i danni:

- a) causati con colpa grave dell'assicurato;
- b) indiretti di qualsiasi genere.

FURTO

Furto veicoli e imbarcazioni all'aperto

La garanzia è prestata a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- le Imbarcazioni siano tirate in secca, su apposite strutture di sostegno o su carrelli, anche gommati;
- il perimetro dell'area in cui sono posti risulti interamente protetto da recinzioni, recinti o cancellate di altezza non inferiore a 180 cm realizzata con un cordolo in cemento di altezza non inferiore a 20 cm e la restante parte in muratura, metallo o reti a maglia metallica rigida;
- i varchi siano protetti da cancelli o porte in metallo di altezza non inferiore a 180 cm;

	 i cancelli siano chiusi da serrature o altri sistemi di chiusura idonei; vi sia effrazione tramite rottura o scasso delle difese perimetrali o uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o
	arnesi simili;
	 gli autoveicoli siano regolarmente chiusi e le chiavi di avviamento siano custodite all'interno dei locali dell'azienda assicurata.
	La garanzia è prestata a condizione che l'impianto fotovoltaico sia installato sulle coperture dei fabbricati dell'azienda e che sia dotato di almeno una delle seguenti caratteristiche:
Impianto	bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni di tipo "antifurto" o che prevedano un sistema che ne impedisca la rimozione con sistemi ordinari;
fotovoltaico	pannelli vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
	 presenza di impianto antifurto di localizzazione GPS o collegato in remoto con istituto di vigilanza privato; presenza di sistema di videosorveglianza o di Impianto di allarme collegato a stazione di controllo o
	guardiania operativa 24 ore su 24.
	La garanzia è prestata a condizione che:
	a) il furto avvenga durante orario compreso tra le ore 05.00 e le ore 21:00;
Bantonalani	b) il servizio sia svolto entro i confini della provincia, o provincia ad essa limitrofa, in cui è ubicata l'azienda assicurata;
Portavalori	c) la persona che effettua il trasporto abbia età superiore ai 18 anni e inferiore ai 70 e non abbia alcuna minorazione fisica (anche temporanea) che la renda inadatta all'effettuazione del trasporto.
	Sono esclusi danni avvenuti in occasione del trasporto di valori eccedenti i 75.000 Euro, ciò indipendentemente dalla somma assicurata e da quella sottratta.
	La garanzia è prestata a condizione che:
Merci e	a) il veicolo abbia la carrozzeria completamente chiusa (esclusi telonati e simili) e sia idoneo al trasporto ai sensi del codice della strada;
Attrezzature trasportate	 b) il trasporto sia effettuato per operazioni di consegna o prelievi tra le ore 05:00 e le ore 21:00; c) il veicolo, qualora venga lasciato incustodito, sia completamente chiuso e con le portiere bloccate e il furto
	avvenga tramite rottura o scasso delle protezioni del veicolo o tramite furto totale del veicolo stesso.
Furto del contenuto delle casse automatiche per le stazioni di servizio e autolavaggio	Limitatamente ai danni da Furto la presente garanzia opera sino alla concorrenza del 40% del Limite di indennizzo indicato in Polizza.
	CIVILE DANNI A TERZI
Detenzione e/o impiego di esplosivi	Sono esclusi i danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.
Proprietà e	La garanzia non comprende i danni da:
conduzione dei fabbricati e/o	a) umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe;
terreni nei quali si svolge l'attività	b) attività esercitate nei fabbricati e/o terreni, non assicurate nella presente polizza.
Errato trattamento dei dati personali	Sono escluse dalla garanzia eventuali perdite patrimoniali dovute a danno d'immagine.
Mezzi meccanici di sollevamento	Sono esclusi i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui al Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti).
	Non è assicurata la responsabilità riconducibile alla custodia di veicoli in sosta.
Danni a mezzi sotto	Sono anche esclusi i danni:
carico e scarico o in sosta	da furto; conseguenti a mancato uso dei veicoli;
303.0	alle cose che si trovano all'interno dei veicoli.
	Resta ferma l'esclusione:
	dei danni a cose detenute dall'assicurato; alle cose trasportate o sollevate;
Deposito e rifornimento merci	 limitatamente alle officine meccaniche, carrozzerie, gommisti ed elettrauto, i danni ai veicoli prelevati e/o
mornimento merci	consegnati; i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui al Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti).
l .	

Danni da La presente estensione di garanzia non è operante: circolazione all'interno se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti; del perimetro per i danni subiti da terzi trasportati. aziendale Committenza di lavori di La garanzia non comprende la responsabilità derivante dal vincolo di solidarietà con il direttore dei lavori, con trasformazione, costruzione, i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori e con gli appaltatori/subappaltatori. demolizione ed ampliamento di ambienti Sono esclusi i danni: a) necessari all'esecuzione dei lavori; Responsabilità b) alle parti oggetto di riparazione o manutenzione, salvo si tratti di danni conseguenti ad Incendio e/o per danni a veicoli Scoppio; in riparazione e c) alle cose trovantisi sui veicoli stessi; in consegna e d) da furto e incendio; custodia e) da mancato uso o disponibilità del veicolo danneggiato; f) alle cose trasportate e rimorchiate. La garanzia non vale: a) perquei "prestatori di lavoro" per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; b) per le malattie professionali conseguenti: I. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda; Malattie II. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi professionali predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda. La presente estensione non si applica per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing"). Danni derivanti da Sono esclusi i "Danni derivanti da Interruzione e/o sospensione di attività di terzi" risarcibili ai sensi della Interruzione e/o garanzia premium di cui al punto "Responsabilità Civile Postuma". sospensione di attività di terzi Danni da Incendio Sono esclusi i danni alle cose che l'assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione. Sono esclusi: Danni alle cose a) i danni inevitabili e/o necessari all'esecuzione dei lavori; e/o alle opere in costruzione ed a b) alle parti direttamente oggetto di lavorazione, qualora la cosa o opera su cui l'assicurato esegue i lavori sia quelle sulle quali si una parte componente di un bene complesso, formato cioè da più parti componenti. Si intendono esclusi i eseguono i lavori danni alla sola parte componente che è direttamente oggetto della lavorazione assegnata. Sono esclusi i danni: a) alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione; b) da Furto, Incendio e smarrimento; c) da spargimento d'acqua, comunque verificatosi; Danni alle Cose d) a veicoli a motore e natanti; in consegna e in e) derivanti da attività di lavanderia o tintoria; custodia f) subiti dalle cose trasportate, movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; g) da mancato uso delle cose danneggiate; h) alle cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumento di lavorazione; i) a fabbricati e Cose concesse in uso, locazione o locazione finanziaria; j) alle cose avvenuti in necessaria connessione con l'esecuzione dei lavori.

Lavori presso terzi	Sono esclusi i danni alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
Responsabilità Civile Postuma A) Tutte le attività esclusi lavori edili	 L'assicurazione non comprende i danni: 1) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; 2) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; 3) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti, le attrezzature e le Cose in genere sono destinati; 4) da mancato intervento manutentivo; 5) relativi alle attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili e assimilabili; 6) da lavori e da costruzioni edili in genere.
Responsabilità civile Postuma B) Lavori edili	 L'assicurazione non comprende i danni: alle opere eseguite, nonché le spese necessarie per la riparazione, sostituzione, rifacimento o il ripristino delle opere stesse; derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; derivanti da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali le opere sono destinate; da interruzione o sospensione di attività; conseguenti a lavori di pavimentazione o impermeabilizzazione di fabbricati, porticati, terrazze e cortili.
Responsabilità Civile Postuma per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti	L'assicurazione non comprende i danni: a) il cui risarcimento è previsto dalla Legge 24/12/1969 n. 990 e successive modifiche; b) da mancato uso o disponibilità del veicolo; c) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; d) da furto anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antifurto.
Danni da inquinamento accidentale	La garanzia non comprende i danni: a) di cui l'assicurato o persone del cui agire debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche; b) derivanti da alterazioni di carattere genetico; c) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza; d) cagionati a cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; e) conseguenti: 1. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'azienda; 2. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'azienda.
Danni da inquinamento accidentale presso terzi	La garanzia non comprende i danni di cui l'assicurato o persone del cui agire debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche.
Danni a veicoli per distributori di carburante, stazioni di servizio e di lavaggio	Sono esclusi i danni da furto e incendio, nonché quelli da mancato uso o disponibilità del veicolo danneggiato.
Danni da cedimento o franamento del terreno	Sono esclusi i danni da vibrazione.
Danni ai veicoli in custodia per autorimesse	Sono esclusi i danni: da furto (sia totale che parziale); da incendio, atti vandalici; da mancato uso o disponibilità dei veicoli danneggiati, conseguenti a lavori di riparazione meccanica; a cose lasciate all'interno dei veicoli.
Danni da rimozione veicoli e/o soccorso stradale	Sono esclusi i danni arrecati alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento, nonché i danni da mancato uso o disponibilità del veicolo.

Sono esclusi dalla garanzia i danni: Danni a veicoli derivanti da responsabilità di persone non incaricate a svolgere l'attività di prove e collaudi dei veicoli; durante prove e conseguenti al mancato uso o disponibilità dei veicoli danneggiati; collaudi ai veicoli in consegna per esposizione, dimostrazione o per la vendita. RESPONSABILITA' CIVILE DANNI A TERZI DA PRODOTTI (R.C.P.) Danni a È escluso dalla garanzia il controvalore o corrispettivo del valore del prodotto che ha causato il danno. immobili La presente garanzia non comprende i danni: a) di cui l'assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale Danni da ai sensi dell'art. 18 della Legge 8 luglio 1986 n. 349 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche; Inquinamento accidentale b) derivanti da alterazioni di carattere genetico; c) cagionati a cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo. Danni da Sono esclusi i danni da incendio imputabili a difetto di manutenzione. Incendio GARANZIE PREMIUM (VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA) **Esportazione** Sono esclusi dalla garanzia i cosiddetti "Punitive or exemplary damages". diretta U.S.A. e Canada L'assicurazione riguardante il venditore non vale per: qualsiasi specifica garanzia, o qualsiasi distribuzione o vendita non autorizzata dall'assicurato; 2) i danni corporali o materiali derivanti da: qualsiasi azione da parte del venditore che modifichi il prodotto; qualsiasi inosservanza al mantenimento del prodotto in condizioni di vendita; qualsiasi inosservanza nell'effettuare ispezioni, adattamenti, prove o servizi che il venditore abbia concordato di effettuare o normalmente effettui nel regolare svolgimento della sua attività in relazione alla distribuzione o vendita del prodotto: prodotti che dopo la distribuzione o la vendita da parte dell'assicurato sono stati etichettati o rietichettati Vendor's Liability od usati come contenitori, o come parti o componenti di qualsiasi altra cosa o sostanza da parte o per il venditore: 3) danni corporali o materiali che si verifichino nei locali del venditore; 4) pretese o responsabilità per danni decretati dal tribunale a scopo punitivo o di ammonimento del L'assicurazione non vale per qualsiasi persona o organizzazione dalla quale l'assicurato/contraente abbia acquisito prodotti o componenti, parti di essi o contenitori che fanno parte del prodotto cui si riferisce la garanzia. Sono escluse le spese: 1) il Ritiro/Richiamo dei prodotti descritti in Polizza qualora siano entrati a far parte di altri prodotti; 2) le spese sostenute per riguadagnare la fiducia del pubblico, della clientela e della rete di distribuzione, quali ad esempio: campagne di relazioni pubbliche, pubblicità, vendite promozionali; Ritiro/Richiamo prodotti di propri 3) qualsiasi danno da interruzione di attività, in relazione ad operazioni di Ritiro/Richiamo; 4) il controvalore dei prodotti e/o delle loro parti difettose; 5) le spese sostenute per riconsegnare prodotti esenti da difetti; 6) il Ritiro/Richiamo di veicoli a motore, natanti, aeromobili comunque verificatosi. Sono escluse le spese: 1) il Ritiro/Richiamo diretto dei prodotti descritti in polizza da parte dell'assicurato; 2) le spese sostenute per riguadagnare la fiducia del pubblico, della clientela e della rete di distribuzione,

Ritiro/Richiamo prodotti di terzi

6) il Ritiro/Richiamo di veicoli a motore, natanti, aeromobili comunque verificatosi.

4) il controvalore dei prodotti e/o delle loro parti difettose;

5) le spese sostenute per riconsegnare prodotti esenti da difetti;

quali ad esempio: campagne di relazioni pubbliche, pubblicità, vendite promozionali;

3) qualsiasi danno da interruzione di attività, in relazione ad operazioni di Ritiro/Richiamo;

Ritiro/Richiamo

Sono escluse le spese:

- 1) le spese sostenute per riguadagnare la fiducia del pubblico, della clientela e della rete di distribuzione, quali ad esempio: campagne di relazioni pubbliche, pubblicità, vendite promozionali;
- 2) qualsiasi danno da interruzione di attività, in relazione ad operazioni di Ritiro/Richiamo;
- 3) il controvalore dei prodotti e/o delle loro parti difettose;
- 4) le spese sostenute per riconsegnare prodotti esenti da difetti;
- 5) il Ritiro/Richiamo di veicoli a motore, natanti, aeromobili comunque verificatosi.

TUTELA LEGALE

prodotti propri e di terzi

Nella forma "tutela attività – forma base" non sono assicurate:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- c) vertenze civili;
- d) procedimenti e controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei;
- e) materia fiscale e tributaria ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie:
- f) materia amministrativa ad eccezione di quando deve essere presentata opposizione contro una sanzione amministrativa;
- g) procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello dove si svolge l'attività e non indicati in Polizza;
- h) operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili;
- i) operazioni di compravendita di beni mobili registrati;
- j) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- k) controversie relative a rapporti fra Soci e/o amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto / cessione / affitto di azienda;
- I) attività svolte come azienda edile, se non è stata applicata la relativa tariffa;
- m) per fatti dolosi dell'assicurato. Se l'assicurato è imputato per Delitto Doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato, applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da quelle sopra indicate, la Compagnia richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio;

Tutela legale

- n) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- o) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate.

Nella forma "tutela attività – forma plus" non sono assicurate:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- c) controversie e procedimenti quando il valore economico della controversia o della sanzione amministrativa è inferiore a 500 Euro salva la prestazione di consulenza legale telefonica;
- d) per le controversie contrattuali relative a forniture di beni o Prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero crediti, se non è stata acquistata la garanzia aggiuntiva "Vertenze di Forniture e Prestazioni Effettuate 3 casi" o "Vertenze di Forniture e Prestazioni Effettuate 5 casi";
- e) procedimenti e controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei;
- f) materia fiscale e tributaria ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
- g) materia amministrativa ad eccezione di quando deve essere presentata opposizione contro una sanzione amministrativa;
- h) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello dove si svolge l'attività e non indicati in Polizza;
- i) operazioni di acquisto di beni immobili;
- j) vendita a meno che l'attività svolta sia come Aziende edile e i beni non rientrino tra quelli assicurati e sia stata applicata la relativa tariffa e acquistata la specifica estensione Vertenze di Forniture e Prestazioni Effettuate;
- k) costruzione di beni immobili, a meno che l'attività svolta sia come Aziende edile e i beni non rientrino tra quelli assicurati e sia stata applicata la relativa tariffa;

- I) operazioni di compravendita di beni mobili registrati;
- m) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale se non è stata acquistata la garanzia aggiuntiva "Marchi e brevetti";
- n) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di Azienda;
- o) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali, quando riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi
- p) attività svolte come Azienda edile se non è stata applicata la relativa tariffa;
- q) controversie relative a richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi:
 - se non esiste una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile,
 - nel caso di dolo dell'Assicurato,
 - · se il Sinistro rientra nei casi di Scoperto e/o Franchigia dell'Assicurazione di Responsabilità civile,
 - · se tale Polizza non è in regola con il pagamento dei premi;
- r) per fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per Delitto Doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato, applicazione della pena su richiesta delle Parti (patteggiamento). Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da quelle sopra indicate, la Compagnia richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.

In entrambe le forme relativamente alla garanzia sempre operante "Assicurato addizionale" in caso di vertenze tra l'assicurato/contraente e le società collegate, consociate e/o affiliate la garanzia s'intende operante solo a favore dell'assicurato/contraente.

ASSISTENZA

Tutela legale

Sono esclusi i danni derivanti da:

Assistenza

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Incendio e danni ai beni", per alcune garanzie, prevede limiti di Indennizzo per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo
	Valori ed Effetti personali	Vedi polizza	Vedi polizza
Garanzia "Incendio e danni ai beni"	Spese di Demolizione e sgombero	-	10% del danno indennizzabile, con il massimo di € 200.000 per sinistro e per anno assicurativo
	Indennità aggiuntiva a seguito di Sinistro	-	10% del danno indennizzabile, con il massimo di € 50.000 per anno assicurativo
	Decentramento Merci, Macchinari, Attrezzatture e arredamento	-	10% delle somme assicurate alle partite "Merci" e "Macchinari, attrezzature e arredamento" con il massimo di € 200.000 per quanto in deposito o lavorazione presso terzi e con il massimo di € 100.000 per quanto ubicato presso mostre, fiere o presso l'abitazione del titolare o dei soci dell'azienda

Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo
Errori di manovra e movimentazione	€ 500 per sinistro	€ 2.500 per sinistro e anno assicurativo
Guasti macchine	Vedi polizza	Vedi polizza
Merci in refrigerazione	Vedi polizza	Vedi polizza
Eventi Atmosferici	Franchigia 20% della S.A.	Vedi polizza
Eventi Atmosferici plus	Vedi polizza	Vedi polizza
Sovraccarico neve	Scoperto 10% minimo € 5.000	Vedi polizza
Rottura contenitori	Vedi polizza	Vedi polizza
Rottura Lastre	Vedi polizza	Vedi polizza
Rottura impianti automatici di estinzione	Vedi polizza	Franchigia € 2.000
Danni da acqua	Vedi polizza	Vedi polizza
Spese di ricerca, riparazione e ripristino	Vedi polizza	Vedi polizza
Fenomeno elettrico	Vedi polizza	Vedi polizza
Elettronica	Vedi polizza	Vedi polizza
Eventi Sociopolitici	Vedi polizza	Vedi polizza
Atti di terrorismo	Vedi polizza	Scoperto 10%
Grandine su fragili	Vedi polizza	Vedi polizza
Grandine su beni all'aperto	Vedi polizza	Vedi polizza
Gelo	Vedi polizza	Vedi polizza
Danni Diretti Impianto fotovoltaico	Vedi polizza	Vedi polizza
Terremoto	Vedi polizza	Vedi polizza
Crollo e collasso strutturale	Vedi polizza	Vedi polizza
Allagamento	Vedi polizza	Vedi polizza
Inondazione e Alluvione	Vedi polizza	Vedi polizza
Merci e attrezzature trasportate	Vedi polizza	Vedi polizza
Maggiori costi	Vedi polizza	Vedi polizza
Indennità aggiuntiva a percentuale	Vedi polizza	Vedi polizza
Diaria da interruzione di attività	7 giorni	Vedi polizza
E-Commerce – Danni al prodotto	Scoperto 10% minimo € 200	€ 5.000

Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Furto", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo
Spese Mediche da Infortunio	-	€ 1.000 per anno assicurativo
Indennità aggiuntiva	-	10% dell'importo liquidato con il massimo di € 2.500 per anno assicurativo
Merci, Macchinari, attrezzature e arredamento presso terzi	-	10% della somma assicurata per il contenuto
Guasti cagionati dai ladri	Vedi polizza	Vedi polizza
Furto veicoli e imbarcazioni all'aperto	Vedi polizza	Scoperto 20% minimo € 1.000
Impianto fotovoltaico	Vedi polizza	Scoperto 20%
Portavalori	Vedi polizza	Vedi polizza
Merci Attrezzature trasportate	Vedi polizza	Scoperto 20%

Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di risarcimento
Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato	Franchigia (V. polizza)	Massimale di Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato (V. polizza)
Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne	Franchigia € 500	Limite di risarcimento (V. polizza)
Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro	Franchigia € 2.500 per i prestatori di lavoro per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'assicurato Franchigia € 5.000 per altre categorie di prestatori di lavoro	Limite di risarcimento per sinistro/limite di risarcimento per persona: € 1.000.000/500.000
Franchigia € 5.000 per altre categorie di prestatori di lavoro	Limite di risarcimento per sinistro/ limite di risarcimento per persona: € 1.000.000/500.000	
Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi	Scoperto (V. polizza)	Limite di risarcimento (V. polizza)
Danni da Inquinamento accidentale	Scoperto (V. polizza)	Limite di risarcimento (V. polizza)

Garanzia
"Responsabilità
Civile della
proprietà del
fabbricato"

Garanzia "Furto"

Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Responsabilità civile danni a terzi", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di risarcimento
Responsabilità Civile danni a terzi (R.C.T.)	Franchigia frontale (V. polizza)	Massimale di Responsabilità Civile danni a terzi (V. polizza)
Responsabilità ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo n. 81/08	Franchigia € 5.000	Massimale di Responsabilità Civile danni a terzi (V. polizza)
Responsabilità per fatto dei Prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile	Franchigia € 500	Massimale di Responsabilità Civile danni terzi (V. polizza)
Franchigia per danni a cose	Franchigia (V. polizza)	//
Errato trattamento dei dati personali	Scoperto 10% con minimo € 1.000	Limite di risarcimento € 50.000
Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta	Franchigia € 250 per ciascun mezzo danneggiato	Massimale di Responsabilità Civile danni a terzi (V. polizza)
Deposito e rifornimento merci	Scoperto 10% con minimo € 500	Limite di risarcimento € 100.000
Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale	Franchigia frontale (V. polizza)	Limite di risarcimento € 500.000
Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia (per autofficine, officine cicli, motocicli, carrozzieri, elettrauto e gommisti di cui alla legge n. 122 del 05/02/1992)	Scoperto (V. polizza)	€ 40.000 per Sinistro e per anno assicurativo.
Danni da demolizione, disfacimento, ristrutturazione	Franchigia frontale (V. polizza)	Limite di risarcimento € 50.000
Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro RCO)	Franchigia (V. polizza)	Massimale Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (V. polizza)
Malattie professionali	Franchigia (V. Polizza)	50% del limite per prestatore di lavoro RCO con il massimo di € 1.500.000
Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi	Scoperto (V. polizza)	Limite di risarcimento (V. polizza)
Danni da furto	Scoperto (V. polizza)	Limite di risarcimento (V. polizza)
Danni da Incendio	Franchigia frontale (V. Polizza)	Limite di risarcimento (V. polizza)

Garanzia "Responsabilità Civile danni a terzi"

Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di risarcimento
Danni alle cose e/o alle opere in costruzione e da quelle sulle quali si eseguono i lavori	Scoperto (V. Polizza)	Limite di risarcimento (V. polizza)
Danni alle cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate	Scoperto (V. polizza)	Limite di risarcimento (V. polizza)
Danni alle cose in consegna e custodia	Scoperto (V. polizza)	Limite di risarcimento (V. polizza)
Lavori presso terzi	Franchigia frontale (V. polizza)	Limite di risarcimento (V. polizza)
Smercio	Franchigia frontale (V. Polizza) Franchigia per fornitura prodotti differenti € 5.000	Limite di risarcimento: 50% Massimale RCT con il massimo di € 1.000.000. Limite risarcimento per fornitura prodotti differenti (V. polizza).
Responsabilità Civile Postuma	Scoperto (V. polizza)	Limite di risarcimento (V. polizza)
Responsabilità Civile Postuma per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti	Scoperto (V. polizza)	Limite di risarcimento (V. polizza)
Danni da Inquinamento accidentale	Scoperto (V. polizza)	Limite di risarcimento (V. polizza)
Danni da Inquinamento accidentale presso terzi	Scoperto (V. polizza)	Limite di risarcimento (V. polizza)
Danni ai capi in lavorazione	Franchigia (V. polizza)	Limite di risarcimento (V. polizza)
Danni ai veicoli per distributori di carburante, stazioni di servizio e di lavaggio	Franchigia € 500	Limite di risarcimento € 30.000
Danni da bagnamento	Scoperto (V. polizza)	Limite di risarcimento (V. polizza)
Danni da cedimento o franamento del terreno	Scoperto (V. polizza)	Limite di risarcimento (V. polizza)
Danni a condutture ed impianti sotterranei	Scoperto (V. polizza)	Limite di risarcimento (V. polizza)
Danni ai veicoli in custodia per autorimesse	Scoperto 20% con minimo € 500	Limite di risarcimento (V. polizza)
Danni da incendio per autorimesse	Scoperto 20% con minimo € 500	Limite di risarcimento (V. polizza)
Danni da rimozione veicoli e/o soccorso stradale	Scoperto 20% con minimo € 500	Limite di risarcimento (V. polizza)
Danni ai veicoli durante prove e collaudi	Scoperto 20% con minimo € 1.000	Limite di risarcimento € 15.000

Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Responsabilità Civile danni a terzi da prodotti", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di sequito elencato:

Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di risarcimento
Responsabilità Civile per danni a terzi da prodotti (R.C.P.)	Scoperto (V. polizza)	Limite di risarcimento (V. polizza)
Esportazione occulta negli USA e in Canada	Scoperto (V. polizza)	Limite di risarcimento (V. polizza)
Limite per danni da interruzione e/o sospensione di attività	Scoperto (V. polizza)	Limite di risarcimento (V. polizza)
Scoperto obbligatorio	-	-
Danni da mancato freddo	-	Limite di risarcimento 30% del massimale RCP
Danni al prodotto contenuto	-	Limite di risarcimento 30% del massimale RCP
Danni a immobili	Scoperto (V. polizza)	Massimale di Responsabilità Civile danni a terzi da prodotti (V. Polizza)
Danni da Inquinamento accidentale	Scoperto 10% con minimo € 5.000	Limite di risarcimento € 200.000
Danni da incendio	-	Limite di risarcimento 30% del massimale RCP
Esportazione diretta in USA/Canada	Scoperto (V. polizza)	Limite di risarcimento (V. polizza)
Limite per danni ad altri prodotti	-	Limite di risarcimento 30% del massimale RCP
Ritiro/Richiamo prodotti propri	Scoperto (V. polizza)	Limite di risarcimento (V. polizza)
Ritiro/Richiamo prodotti di terzi	Scoperto (V. polizza)	Limite di risarcimento (V. polizza)
Ritiro/Richiamo prodotti propri e di terzi	Scoperto (V. polizza)	Limite di risarcimento (V. polizza)

Garanzia "Responsabilità Civile danni a terzi da prodotti"

Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Tutela legale", per alcune garanzie, prevede limiti di Risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

- a) € 3.000 per sinistro per onorari di un legale domiciliatario, qualora l'assicurato scelga un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia;
- b) € 500 per spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria;
- c) limite minimo di € 500 in caso di opposizione ad una sanzione amministrativa che preveda il solo pagamento di una somma di denaro, salvo la prestazione di consulenza telefonica;
- d) limite pari all'opzione di massimale scelta e comunque non oltre € 50.000 per sinistro e illimitato per anno in caso controversie relative a richieste di risarcimento di danni da responsabilità extracontrattuale qualora non sia operativa la garanzia di Responsabilità Civile;
- e) limite minimo di € 500 in caso di controversie di Diritto civile di natura contrattuale relative a:
 - contratti con fornitori di beni e/o servizi;
 - controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili indicati in polizza in cui viene svolta l'attività;
 - contratti individuali di lavoro con propri dipendenti e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;
 - vertenze con Istituti o Enti Pubblici di assicurazioni Previdenziali e Sociali, diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi.

Garanzia "Tutela legale"

Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Assistenza", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo
FORMA BASE		
Invio di un idraulico	-	€ 200
Invio di un elettricista	-	€ 200
Invio di un fabbro	-	€ 200
Invio di un serrandista	-	€ 200
Invio di un vetraio	-	€ 200
Invio di un frigorista	-	€ 200
Invio di un sorvegliante	-	€ 200
Interventi di emergenza per danni da acqua	-	€ 200
Consultant service	-	€ 200
Reperimento di un tecnico specializzato	-	€ 200
	FORMA TOP	
Invio di un idraulico	-	€ 300
Invio di un elettricista	-	€ 300
Invio di un fabbro	-	€ 300
Invio di un serrandista	-	€ 300
Invio di un vetraio	-	€ 300
Invio di un frigorista	-	€ 300
Invio di un sorvegliante	-	€ 300
Interventi di emergenza per danni da acqua	-	€ 300
Consultant service	-	€ 300
Reperimento di un tecnico specializzato	-	€ 300
Fornitura temporanea di energia elettrica	-	€ 300
Rientro anticipato da fiere o mostre	-	€ 300
Trasloco in caso di emergenza	-	€ 300
Consulenza medica telefonica generica	-	€ 300
Invio di un medico in caso di urgenza	-	€ 300

Garanzia "Assistenza"



Che obblighi ho?

Denuncia Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve inoltrare la denuncia del sinistro entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza. La stessa deve contenere una completa descrizione dell'evento, delle persone coinvolte, del danno e di quanto altro utile per l'accertamento e la quantificazione di quest'ultimo.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 del Codice civile – "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio").

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello allegato al presente Set Informativo.

Dopo la denuncia dovranno essere consegnati i documenti espressamente elencati nel Set Informativo, solo se necessari, oltre a quelli ulteriormente e motivatamente richiesti.

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'Intermediario assicurativo.

La denuncia del sinistro deve essere fatta tempestivamente:

- preferibilmente a D.A.S., Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. per telefono al numero verde 800345543
- in alternativa all'intermediario assicurativo che si attiverà direttamente con D.A.S.

Cosa fare in caso di sinistro?

D.A.S indicherà i documenti necessari per l'attivazione della garanzia.

La Compagnia per la gestione dei sinistri riguardanti la garanzia "Assistenza" si avvale della collaborazione di Mapfre Asistencia Compania Internacional de Seguros y Reaseguros S.A. (sede in Verrone-BI,Strada Trossi, 66).

Assistenza diretta

Zurich si avvale di Mapfre Asistencia S.A.

Gestione da parte di altre imprese

La Compagnia per la gestione dei sinistri riguardanti la garanzia "Tutela legale" si avvale della collaborazione di DAS S.p.A. (sede in Verona, via Enrico Fermi, 9/B).

Prescrizione

Ai sensi dell'art. 2952 C.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso l'azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Obblighi dell'impresa

La Compagnia ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della denuncia e di tutta la documentazione richiesta, per formulare una proposta di Indennizzo o respingere la richiesta di Indennizzo, per le garanzie delle sezioni "Incendio e danni ai beni", "Furto", "Danni Indiretti Margine di Contribuzione",

o per comunicare l'eventuale non operatività della polizza per le Sezioni "Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato", "Responsabilità Civile danni a terzi" e "Responsabilità Civile danni a terzi da prodotti".

Sono previste ulteriori tempistiche in caso di richiesta di documentazione aggiuntiva da parte di Zurich o quando vengano incaricati dei consulenti (es. periti, accertatori).

Il pagamento dell'Indennizzo viene eseguito dalla Compagnia entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per lo stesso per le garanzie delle sezioni "Incendio e danni ai beni", "Furto", "Danni Indiretti Margine di Contribuzione", ed entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per lo stesso per le garanzie delle Sezioni "Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato", "Responsabilità Civile danni a terzi" e "Responsabilità Civile danni a terzi da prodotti".



Quando e come devo pagare?

Premio

Le somme assicurate, i massimali, il premio, nonché gli eventuali massimi risarcimenti e limiti di garanzia – se espressi in cifra assoluta – sono collegati all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Rimborso

In caso di recesso Zurich, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Quando comincia la copertura e quando finisce?		
Durata	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.	
Samuniana	L'assicurazione resta automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.	
Sospensione	In caso di trasloco, l'assicurazione vale anche nella nuova ubicazione previa comunicazione scritta alla Compagnia e fino alle ore 24 del 15° giorno successivo; scaduto tale termine, l'assicurazione cessa nei confronti della nuova ubicazione e tornerà a operare esclusivamente per le ubicazioni indicate in polizza	

Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è prevista la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione.
Risoluzione	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

- ✔ Persone fisiche e giuridiche titolari di imprese artigiane e/o piccole e medie aziende a carattere industriale che hanno l'esigenza di assicurare la propria attività imprenditoriale per i danni diretti e indiretti che possono subire e/o i danni che possono recare a terzi.
- ✓ Sono considerate in target le attività censite nella Tabella delle Attività e con fatturato inferiore o uguale a 25 Mln.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 18,5%, calcolato sul premio lordo.

Come presentare i reclami e risolvere le controversie?

PEC: reclami@pec.zurich.it

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale

per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it

All'impresa assicuratrice

È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito www.zurich.it nella sezione dedicata ai Reclami.

La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l'Intermediario Assicurativo interessato.

All'IVASS vanno indirizzati i reclami:

- aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di Assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia.

I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:

IVASS

Via del Quirinale, 21 00187 Roma

Fax 06.42133206,

Pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it

Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito www.zurich.it.

Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Dublino A94 X9Y3, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, www.centralbank.ie). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione

All'IVASS

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013, n. 98).

La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al Risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di Risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000,00 Euro (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

L'Arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.

Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net – e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA <u>NON</u> DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Glossario e Condizioni di Assicurazione



Zurich Impresa

Versione Rischi Nominati

Indice

Glossario			
Glossario giuridico valido per la sezione Tutela legale			
Glossario valido per la sezione Assistenza			
Sezione 1 - Norme comuni a tutte le garanzie			
Che obblighi ho?	15 di 131		
Quando e come devo pagare?	16 di 131		
Quando comincia e quando finisce la copertura?	17 di 131		
Come posso disdire la Polizza?	18 di 131		
i Altre informazioni	18 di 131		
Sezione 2 - Incendio e Danni ai beni			
Dove e quando vale la copertura?	20 di 131		
Che cosa è assicurato e come?	20 di 131		
Che cosa non è assicurato?	37 di 131		
Cosa fare in caso di Sinistro?	39 di 131		
Come è gestito il Sinistro?	40 di 131		
Sezione 3 - Furto			
Dove e quando vale la copertura?	45 di 131		
Che cosa è assicurato e come?	45 di 131		
Che cosa non è assicurato?	51 di 131		
Cosa fare in caso di Sinistro?	53 di 131		
Come è gestito il Sinistro?	53 di 131		

Sezione 4 - Danni Indiretti Margine di Contribuzione Dove e quando vale la copertura? 57 di 131 Che cosa è assicurato e come? 57 di 131 Che cosa non è assicurato? 58 di 131 Cosa fare in caso di Sinistro? 59 di 131 Come è gestito il Sinistro? 59 di 131 Sezione 5 - Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato Dove e quando vale la copertura? 63 di 131 Che cosa è assicurato e come? 63 di 131 Che cosa non è assicurato? 65 di 131 Cosa fare in caso di Sinistro? 66 di 131 Come è gestito il Sinistro? 67 di 131 Sezione 6 - Responsabilità Civile danni a terzi (R.C.T.) Dove e quando vale la copertura? 69 di 131 Che cosa è assicurato e come? 70 di 131 Che cosa non è assicurato? 86 di 131 Cosa fare in caso di Sinistro? 88 di 131 Come è gestito il Sinistro? 89 di 131 Sezione 7 - Responsabilità Civile danni a terzi da prodotti (R.C.P.) Dove e quando vale la copertura? 90 di 131 Che cosa è assicurato e come? 91 di 131 Che cosa non è assicurato? 97 di 131 Cosa fare in caso di Sinistro? 99 di 131 Come è gestito il Sinistro? 100 di 131 Sezione 8 - Tutela legale Che cosa è assicurato e come? 102 di 131 Che cosa non è assicurato? 108 di 131 Quando comincia e quando finisce la copertura? 110 di 131 Cosa fare in caso di Sinistro? 110 di 131

111 di 131

Come è gestito il Sinistro?

Sezione 9 - Assistenza

1	Che cosa è assicurato e come?	113 di 131	
X	Che cosa non è assicurato?	118 di 131	
	Cosa fare in caso di Sinistro?	118 di 131	
Sezione 10 - Salvareddito			
	Dove e quando vale la copertura?	120 di 131	
1	Che cosa è assicurato e come?	120 di 131	
X	Chi non è assicurabile?	121 di 131	
X	Che cosa non è assicurato?	121 di 131	
	Cosa fare in caso di Sinistro?	122 di 131	
*	Come è gestito il Sinistro?	122 di 131	
Alleg	ato 1: Modelli di denuncia Sinistro	124 di 131	





Che cosa è assicurato e come?

Descrive i contenuti e il funzionamento delle singole garanzie e delle eventuali limitazioni (ad esempio le Franchigie) e declina le garanzie che sono sempre operative e quelle opzionali.

Le garanzie acquistate e le relative caratteristiche (ad esempio: limiti e Massimali) sono indicate in Polizza



Chi e che cosa non è assicurato?

Descrive le esclusioni ovvero danni od eventi e/o persone non assicurabili che sono esclusi dalla copertura assicurativa



Cosa fare in caso di Sinistro?

Fornisce le istruzioni dettagliate su come comportarsi in caso di Sinistro (ad esempio quando e come fare la denuncia, quali documenti servono, chi contattare e come farlo).



Come è gestito il Sinistro?

Fornisce le informazioni sulla procedura e sulle tempistiche di accertamento del Sinistro da parte della Compagnia ed i tempi e le modalità di liquidazione dell'Indennizzo.



Dove vale la copertura

Descrive l'ambito geografico di validità della copertura.



Che obblighi ho?

Descrive gli obblighi e gli adempimenti che derivano al *Contraente/*Assicurato all'inizio del contratto e nel corso della sua durata.



Quando e come devo pagare?

Fornisce le informazioni sulle modalità e la durata di pagamento dei Premi.



Quando comincia e quando finisce la copertura?

Descrive le condizioni che regolano la data di inizio e fine del contratto ed anche le modalità di rinnovo.



Come posso disdire la Polizza

Fornisce le informazioni sulle modalità di disdetta del contratto ed i tempi.



Altre informazioni

Fornisce ulteriori informazioni a supporto e a completamento di un determinato argomento.



I Box di consultazione offrono spiegazioni di temi complessi. Il testo contenuto nel box è un esempio con finalità esplicative e non ha valore contrattuale. Per l'applicazione della Polizza dovrai sempre fare riferimento al testo contrattuale all'origine degli esempi stessi.

Alcune Parole sono scritte sempre in corsivo e con la prima lettera maiuscola: sono quelle spiegate nel Glossario.



Abitazione: la residenza anagrafica dell'Assicurato, avente sede in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

Allagamento: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi di natura atmosferica.

Alluvione: la fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini. Per *Alluvione* si intende una fattispecie più specifica di *Inondazione* provocata da piogge eccezionali.

Anno assicurativo: si intende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura alla scadenza annuale successiva.

Appaltatore/Subappaltatore: la persona fisica o giuridica cui l'*Assicurato* ha ceduto l'esecuzione dei lavori o di parte di essi. Ai fini della presente *Assicurazione* s'intendono equiparati all'*Appaltatore/Subappaltatore*:

- il prestatore di un contratto d'opera come definito dall'art. 2222 del Codice civile;
- il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.

Apparecchiature elettroniche: sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: contratto di Assicurazione, come definito dall'art. 1882 del Codice civile e/o la garanzia prestata con il contratto.

Assicurato addizionale: tutte le società collegate, consociate ed affiliate all'Azienda assicurata, con sede in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano.

Attacco Informatico (Cyber): indica un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico.

Atto di forza: un'attività fisica e/o muscolare intensa, volontaria e non accidentale rientrante tra le azioni della normale vita lavorativa e/o privata.

Atto di terrorismo: l'atto commesso, in via esemplificativa e non esaustiva, con la minaccia o l'uso della forza o della violenza da una persona o da un gruppo di persone su incarico od in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di qualsiasi nazione e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione od in parti di essa.

Atto di sabotaggio: l'atto di danneggiamento di un'*Azienda*, compiuto allo scopo di impedire, danneggiare o turbare il normale svolgimento del lavoro.

Autocombustione: la combustione spontanea senza sviluppo di fiamma, senza apporto di energia da sorgenti esterne, ma conseguente a processi interni di autoriscaldamento.

Autocarro: veicolo adibito al trasporto stradale di merci in grado di operare autonomamente cioè tramite motricità propria.

Azienda: il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Caratteristiche di combustibilità del Fabbricato:

Non combustibile

Strutture portanti verticali, pareti esterne, separazioni interne, solai, strutture portanti del tetto (ad eccezione dello strato di tenuta all'acqua che può essere combustibile) in materiali *Incombustibili*, ovvero calcestruzzo, cemento armato, muratura, metallo e legno lamellare (sono esclusi i *Fabbricati* con copertura con volta a "botte" con tirante non incapsulato REI 120).

E' tollerata la presenza nel tetto, nelle pareti esterne e nelle separazioni interne (con l'esclusione di quelle realizzate in metallo e legno lamellare) di isolamento/pannelli coibentati in materiale combustibile a condizione che non siano esposti.

È esclusa la presenza di pannelli sandwich realizzati con isolante combustibile (a titolo esemplificativo polistirolo EPS o XPS o poliuretano).

Combustibile

Fabbricati con struttura in legno non lamellare e tamponamenti in legno non lamellare. Presenza di pannelli sandwich realizzati con isolante combustibile (a titolo esemplificativo polistirolo EPS o XPS o poliuretano).

Cassaforte: mezzo di custodia metallico con:

- pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm. e battente in acciaio di spessore non inferiore a 10 mm, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con mezzi meccanici (trapano, mola a disco, mazze, martelli a percussione, ecc.);
- movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su almeno due lati del battente;
- dispositivo di ancoraggio, ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata.

Claims Made: questo termine inglese indica un tipo di copertura assicurativa della "Responsabilità Civile", che considera "data di accadimento del *Sinistro*" la data in cui all'*Assicurato* è stata formulata per la prima volta una richiesta di *Risarcimento Danni* da parte di un terzo.

Colpo d'ariete: la rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi, lungo una condotta chiusa di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità di flusso, la cui sovrapposizione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura della condotta e/o delle valvole. In genere ciò avviene per effetto di un blocco di chiusura, per l'apertura di un organo di intercettazione o per il brusco arresto di una pompa.

Committente: il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

Compagnia: la Società Assicuratrice, ovvero Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri soggetti.

Cose: gli oggetti materiali e gli animali.

Cose particolari: archivi, documenti, registri, nastri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nonché supporti informatici per elaboratori elettronici e macchine meccanografiche.

Danni indiretti: conseguenze di un danno materiale che si manifesta producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall'evento garantito, ma da esso derivanti.

Danno stimato: il danno senza tener conto delle condizioni tutte di Polizza.

Danno Indennizzabile (Indennizzo): il Danno stimato tenendo conto dell'applicazione di Scoperti, Franchigie, limiti e condizioni tutte di Polizza che spetta all'avente diritto.

Danno risarcibile (Risarcimento): la somma dovuta dalla Compagnia per i danni causati dall'Assicurato.

Diaria: importo giornaliero prestabilito.

Effetti personali: oggetti, Valori, indumenti e relativi accessori, articoli per igiene personale, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computer e videogiochi, il tutto di uso privato e personale. Non sono considerati *Effetti personali*: biciclette, veicoli e Unità per la navigazione di qualsiasi tipo, comprese le loro parti.

Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati al relativo allegato A.

Esplosione: la deflagrazione per lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuta a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Estorsione: la costrizione di qualcuno, mediante violenza o minaccia, a fare od omettere qualcosa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, recinzioni e cancelli.

Non si considerano Fabbricato:

- · l'area ove sorge l'edificio;
- i muri di contenimento a condizione che non siano anche fondazioni dell'edificio o comunque indispensabili alla realizzazione dello stesso:
- · gli impianti eolici;
- gli impianti fotovoltaici;
- tutto quanto previsto alla voce "Merci" e "Macchinari, attrezzature, arredamento".

Qualora non venga acquistata la partita Macchinari, attrezzature e arredamento, sono compresi anche gli impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione a servizio del fabbricato.

Familiari: le persone coniugate, o unite civilmente o conviventi di fatto (Legge 20 maggio 2016 n. 76).

Fatturato: l'importo risultante dal bilancio alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" conseguito da tutti gli Assicurati coperti dalla presente Polizza nell'annualità di efficacia dell'Assicurazione al netto di (salvo diversa contrattualizzazione):

- Fatturazione tra gli Assicurati (Intercompany);
- I.V.A. o equivalenti imposte locali applicabili.

Fenomeno elettrico: l'azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.

Forze dell'ordine: Carabinieri, organi di Polizia, Corpi dello Stato, Forze Armate dello Stato in servizio di pubblica sicurezza, Protezione Civile.

Franchigia: l'importo in cifra fissa che l'*Assicurato* tiene a suo carico, per il quale la *Compagnia* non riconosce l'*Indennizzo* o il Risarcimento. Nelle sezioni "Incendio e danni ai beni" e "*Furto*" la *Franchigia* si sottrae dal *danno stimato*.

Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Gelo: abbassamento della temperatura sotto il punto di congelamento (0 °C).

Imbarcazione: unità da diporto di lunghezza non superiore a 24m.

Impianto d'allarme: sistema elettronico composto di sensori e centralina di rilevazione atto a segnalare, mediante segnale acustico e/o collegamento automatico con guardia privata e/o pubblica, l'introduzione o il tentativo di introduzione di soggetti non autorizzati nei luoghi protetti dall'Impianto.

Impianto di videosorveglianza: sistema di telecamere a circuito chiuso installate con lo scopo di monitorare costantemente i locali assicurati. Il sistema comprende anche telecamere situate all'esterno dei locali assicurati e il sistema di videocitofono.

Impianto fotovoltaico: impianto destinato alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni ancorati al *Fabbricato*, collaudato e collegato alla rete del Gestore Servizi Elettrici. L'impianto è comprensivo di supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, sistemi antifurto dedicati e tutto quanto necessita al funzionamento dell'impianto incluse batterie ed accumulatori.

Impianto idrico: insieme di apparecchiature idrauliche, Tubazioni, condutture, raccordi e valvole poste permanentemente a servizio del *Fabbricato*, o del suo Contenuto, per la distribuzione dell'acqua, il riscaldamento, il condizionamento, l'estinzione degli Incendi nonché per il convogliamento e lo smaltimento degli scarichi igienici e delle acque piovane, comprese le *Tubazioni* di adduzione dell'acqua e di scarico delle apparecchiature e degli elettrodomestici in uso. Sono compresi anche i circuiti di mandata e ritorno agli impianti solari termici. È compreso anche l'impianto di distribuzione del gas per il solo uso civile.

Impianto solare termico: impianto destinato alla produzione di energia termica mediante conversione diretta della radiazione solare in calore, ad uno o più circuiti indipendenti per il riscaldamento di acqua sanitaria, riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, il riscaldamento delle piscine, installato a regola d'arte, fissato agli appositi sostegni e con inclinazione adeguata, collaudato e collegato alla rete. L'impianto è costituito da collettori solari (pannelli solari), scambiatori di calore, serbatoio di accumulo dell'acqua, pompe centrifughe, supporti e altri componenti accessori.

Implosione: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e Tubazioni per difetto di pressione. Gli effetti del *Gelo* e del *Colpo* d'ariete non sono considerati *Implosione*.

Inabilità temporanea: incapacità fisica parziale o totale di attendere all'attività professionale svolta e dichiarata in *Polizza* in conseguenza di Infortunio o di Malattia.

I.N.A.I.L: l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi. Non sono considerate *Incendio* le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Incombustibili: sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Infiammabili: le sostanze e i prodotti, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, non classificabili come "Esplodenti" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- · gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di Infiammabilità inferiore a 55° C;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al Decreto Ministeriale 17/12/1977 (Vedi allegato al Decreto Ministeriale).

Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili.

Inondazione: la fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini; l'Inondazione si caratterizza come esteso Allagamento provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa.

I.N.P.S.: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Intermediario assicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di Assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa.

I.V.A.S.S.: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da I.S.V.A.P. dal 1° gennaio 2013.

Lastre: i manufatti piani o curvi di cristallo, specchio e vetro - comprese iscrizioni, vetrofanie e decorazioni – esistenti all'interno del Fabbricato identificato in Polizza o delle parti di Fabbricato di uso comune, anche se rivolti verso l'esterno, fissi nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, compresi quelli impiegati nelle insegne anche se di materiale plastico rigido (purché stabilmente ancorati al Fabbricato).

Limite di indennizzo: la somma massima dovuta dalla Compagnia all'Assicurato, che in base alla garanzia interessata può essere per sinistro o per *Anno assicurativo* L'eccedenza rispetto a tale limite resta a carico dell'Assicurato. Tale limite non si intende in aggiunta al Massimale, ma è una parte dello stesso. Se la garanzia non precisa se il Limite di indennizzo sia per Sinistro o per *Anno assicurativo*, si intende per sinistro.

Limite di Risarcimento annuo: la somma massima dovuta dalla Compagnia, in caso di Sinistro, al danneggiato o all'Assicurato ai sensi dell'articolo 1917 Codice civile. L'eccedenza rispetto a tale limite resta a carico dell'Assicurato. Tale limite non si intende in aggiunta al Massimale, ma è una parte dello stesso. Se la garanzia non precisa se il Limite di indennizzo sia per Sinistro o per Anno assicurativo, si intende per sinistro.

Loss Occurrence: questo termine inglese indica un tipo di copertura assicurativa della "Responsabilità Civile" che considera "data di accadimento del *Sinistro*" il momento in cui avviene materialmente il fatto illecito da cui scaturisce la responsabilità per la quale è stata stipulata la polizza.

Lucernario: apertura nel Tetto di un edificio dotata di un apposito Serramento con vetrata per dare luce a vani sottostanti.

Macchinari, attrezzature, arredamento: tutto quanto costituisca le dotazioni inerenti l'attività dichiarata. A titolo esemplificativo e non limitativo:

- macchine, impianti (esclusi gli Impianti fotovoltaici), serbatoi, Tubazioni, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti;
- impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché traino e trasporto non iscritti al P.R.A.;
- Impianti di allarme, prevenzione, Impianti di videosorveglianza;
- impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione;
- mobilio industriale, di ufficio, cancelleria, stampati, macchine per ufficio in genere, registri, archivi, disegni, documenti, microfilm;
- indumenti di lavoro;
- Apparecchiature elettroniche (come da specifica definizione);
- telefoni cellulari, palmari, smartphone e tablets ad uso esclusivo dell'attività di impresa
- stampi, modelli e simili.
- Migliorie, purché fisse, anche esterne (opere murarie escluse) fatti eseguire dall'Assicurato al Fabbricato;
- affreschi, statue, decorazioni, quadri, collezioni in genere, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o affettivo.

Malattia: ogni obiettiva alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Malattie professionali: quelle indicate nell'elencazione delle tabelle allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni, nonché quelle per le quali venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.

Margine di Contribuzione: la differenza tra i Ricavi di vendita e il Costo variabile della produzione venduta.

Massimale: la somma massima rimborsabile dalla Compagnia per ogni Sinistro. Quando è specificato in Polizza che il Massimale è prestato per Anno assicurativo, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Compagnia è tenuta per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso Anno assicurativo. Quando è specificato in Polizza un Massimale per persona, questo è da intendersi unico per il soggetto infortunato e i relativi aventi diritto.

Massimale aggregato per Sinistro R.C.T./R.C.O.: l'esposizione massima della Compagnia in caso di Sinistro che interessi contemporaneamente la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e la Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.), fermo il limite di risarcimento per ogni *Prestatore di lavoro* infortunato.

Tale massimale costituisce la massima esposizione della Compagnia anche in caso di Sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati.

Merci: prodotti inerenti l'attività assicurata compresi materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, veicoli a motore che formano oggetto di vendita o riparazione (esclusi i veicoli di proprietà dell'Assicurato iscritti al P.R.A. salvo quelli interessati da minivoltura), il tutto anche in conto vendita; nel valore delle Merci sono incluse le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.

Sono compresi anche:

- Infiammabili per un quantitativo non superiore a Kg. 500;
- Merci speciali per un quantitativo non superiore a Kg. 200.

Merci speciali:

- Celluloide (grezza o oggetti di);
- · Espansite;
- Schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- Materie plastiche espanse o alveolari;
- Imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle Merci).

Non si considerano Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Migliorie: opere eseguite su di un bene immobile da chi non è proprietario.

Occlusione: l'ostruzione che comporta l'interruzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimentazioni.

Onda sonica: l'onda d'urto provocata dal superamento della velocità del suono.

Opere provvisionali: strutture ed opere provvisorie indipendenti dalla struttura del Fabbricato e che non faranno parte dell'opera compiuta.

Partita: l'insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie ed assicurati con un unico capitale, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo: *Fabbricato*, Merci macchinari attrezzature arredamento.

Perdita patrimoniale: pregiudizio economico non conseguente a danni fisici o a danni materiali.

Perimetro aziendale: tutta l'area in uso all'Azienda che insiste nell'ubicazione indicata in Polizza delimitata o non da recinzione.

Periodo di assicurazione: il periodo di validità dell'Assicurazione.

Periodo di indennizzo: il periodo che ha inizio al momento del *Sinistro*, avente come limite la durata indicata sulla scheda di *Polizza*, durante il quale i risultati dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del *Sinistro*. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del *Sinistro*. Nella scheda di polizza viene indicato il massimo periodo di indennizzo per il quale viene prestata l'*Assicurazione*.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione e che sintetizza i dati relativi al contratto, compresi quelli dell'Assicurato, quelli amministrativi (la durata, le scadenze, le garanzie fornite e i dati tecnici delle coperture) e le dichiarazioni rese ai sensi del Codice civile art. 1892 e seguenti.

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l'Assicurazione.

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in Polizza incluse a titolo esemplificativo:

- a) quelle distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in Polizza, sempreché *l'Assicurato* abbia effettuato, ove richiesto, le necessarie comunicazioni all'*I.N.A.I.L.* in merito alla Assicurazione obbligatoria *Infortunio* di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni;
- b) quelle per le quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (ivi incluse quelle di cui l'Assicurato si avvale nella sua qualità di "distaccataria"), anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato;
- c) quelle di cui l'*Assicurato* si avvale in modalità c.d. "smart-working" o "lavoro agile", a termini della Legge n. 81/2017 e successive integrazioni e modificazioni;
- d) corsisti, borsisti, tirocinanti, stagisti ed apprendisti;
- e) i lavoratori con contratto di lavoro accessorio (cosiddetto "a voucher");
- f) i soci lavoratori di società cooperative;
- g) i lavoratori stagionali.

Dalla presente definizione si intendono escluse le persone di cui al punto "Persone considerate terze" del capitolo "Che cosa è assicurato e come?", salvo che si tratti di "lavoratori a progetto" dell'*Assicurato* o che prestino la loro opera per conto dell'*Assicurato* nell'ambito di un "contratto di somministrazione di lavoro".

Qualora nel presente testo si faccia riferimento a "Dipendenti", tale definizione si intende sempre riferita a "Prestatori di lavoro".

Preziosi: gioielli, oggetti in tutto o in parte d'oro o platino, metalli preziosi, pietre preziose e perle naturali o di coltura comprese le relative montature.

Primo Rischio assoluto: forma di *Assicurazione* che non impone la coincidenza tra il valore assicurato e quello a nuovo dei beni garantiti, in base alla quale l'*Indennizzo* può essere erogato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della Regola proporzionale.

Rapina: sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa o a quella di altri.

Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla Legge o dal contratto.

Regola proporzionale: (prevista dall'art. 1907 del Codice civile) si applica quando il valore del bene assicurato al momento del *Sinistro* risulta superiore a quello dichiarato nella *Polizza*. In questo caso, l'Indennizzo che spetta all'*Assicurato* non corrisponde all'intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore del bene al momento del *Sinistro*.

Ricavi di vendita: sono gli introiti che l'impresa ottiene dalla vendita dei beni e dei servizi relativi all'attività assicurata in polizza.

Rigurgito: il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Risarcimento: la somma dovuta dalla Compagnia per i danni causati a terzi dall'Assicurato.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Ristrutturazione: l'intervento edilizio finalizzato al miglioramento delle prestazioni di resistenza statica, meccanica e di funzionalità interessante la struttura portante del *Fabbricato* e/o complessivamente tutti gli *Impianti idrici*, di riscaldamento e igienici.

Ritiro Prodotti: qualsiasi misura volta ad impedire la distribuzione e l'esposizione di un prodotto pericoloso nonché la sua offerta al consumatore.

Richiamo Prodotti: qualsiasi misura volta ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il produttore o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori.

Scasso: forzatura o rottura di serrature e/o di mezzi di chiusura dei locali o dei mobili contenenti il contenuto assicurato, ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.

Scippo: Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: l'importo che rimane a carico dell'*Assicurato* e che viene calcolato in percentuale sull'ammontare del *danno stimato* e dedotto da quest'ultimo.

Scoppio: il repentino dirompersi o cedere di contenitori e *Tubazioni* per eccesso di pressione. Gli effetti del *Gelo* e del *Colpo d'ariete* non sono considerati *Scoppio*.

Secondo Rischio (Assicurazione): si intendono per assicurazioni di secondo rischio quelle stipulate per garantire combinazioni di massimali in eccedenza a quelli già assicurati a primo rischio.

Serramento: il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione dei locali.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Sinistro R.C.P. (Claims Made): la richiesta di Risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione.

Sinistro R.C.T./R.C.O. (Loss Occurrence): il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Sinistro in serie Responsabilità Civile da Prodotti: pluralità di eventi dannosi originatisi da uno steso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti ed in momenti diversi.

Sinistro in serie Ritiro/Richiamo Prodotti: la pluralità di operazioni di *Ritiro/Richiamo* originate da uno stesso difetto anche se verificatosi in più prodotti e in più anni. Si precisa che tutte le spese indennizzabili ai sensi della presente garanzia derivanti dalla stessa causa saranno considerate come un unico evento anche se dovessero essere necessarie operazioni di *Ritiro/Richiamo* in tempi diversi.

Sinistro Ritiro/Richiamo Prodotti: ogni operazione di *Ritiro/Richiamo* relativa allo stesso prodotto, nel momento in cui tale operazione abbia inizio per la prima volta.

Struttura organizzativa: è la struttura di Mapfre Asistencia Italia, Strada Trossi 66 – Verrone (BI) costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la *Compagnia*, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'*Assicurato* ed organizza ed eroga, con costi a carico della Compagnia stessa, le prestazioni di assistenza previste dalla condizioni di *Assicurazione*.

Terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Territorio italiano: quello della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

Tetto: il complesso degli elementi, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il *Fabbricato* dagli agenti atmosferici.

Tubazioni: insieme di tubi, condutture, valvole e raccordi per il convogliamento e trasporto di fluidi.

Ubicazione: luogo identificato in Polizza in cui si trovano i beni assicurati.

Valore a nuovo:

- per il Fabbricato si intende il costo di ricostruzione a nuovo di un Fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive (esclusa l'area);
- per *Macchinari attrezzature e arredamento* si intende il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate con altre nuove, uguali oppure equivalenti per caratteristiche, uso e qualità (con esclusione di qualsiasi miglioria tecnologico funzionale);
- per *Merci* si intende il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità (con esclusione di qualsiasi miglioria tecnologico funzionale).

Valore allo stato d'uso: è il valore del bene al momento del *Sinistro*, scorporato quindi della quota del degrado dipendente dall'utilizzo nel tempo, sia per il *Fabbricato* che per *Merci, Macchinari, attrezzature* e *arredamento*.

Valore totale (Assicurazione a): è la forma di Assicurazione che può comportare, in caso di danno, l'applicazione della regola proporzionale a carico dell'Assicurato.

Valore dell'appalto: il valore globale della singola opera o appalto (esclusa I.V.A.) la cui esecuzione dei lavori è affidata all'Assicurato.

Valori: denaro, carte, buoni pasto, assegni e titoli di credito inerenti all'attività dichiarata in Polizza.

Vetro temprato: manufatto costituito da più strati di vetro rigidamente accoppiati fra loro tra i quali è interamente interposto uno o più strati di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio **non inferiore a 6 mm**.

Glossario giuridico valido per la sezione Tutela legale

Arbitrato: procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Assistenza/Fase stragiudiziale: attività che viene svolta tentando una mediazione tra le Parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l'arbitrato, la conciliazione paritetica.

Contravvenzione: reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

Danno extracontrattuale: danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Delitto: reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- · delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o la reclusione.

Diritto civile: complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Diritto penale: complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto Civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

Fatto illecito: qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Insorgenza (del caso assicurativo/Sinistro): momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

- Più specificamente, l'insorgenza è:
- nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
- nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso.

Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Reato: violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Sanzione amministrativa: misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale (Sanzione amministrativa pecuniaria) o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una Sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.

Spese di giustizia: spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).

Spese di soccombenza: spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vedi alla Voce Diritto civile).

Spese peritali: spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle Parti (consulente di parte).

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Vertenza contrattuale: controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle Parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

Glossario valido per la sezione Assistenza

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura, e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'*Assicurato*, nel momento del bisogno, da parte della *Compagnia* tramite la *Struttura Organizzativa*, in caso di *Sinistro*.

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'*Assicurazione* e che determina la richiesta di assistenza dell'*Assicurato*.

Sezione 1 Norme comuni a tutte le garanzie

Avvertenza

Si richiama l'attenzione del *Contraente/Assicurato* sulle clausole evidenziate in grassetto che prevedono decadenze, nullità, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, oppure oneri e obblighi a carico del *Contraente/Assicurato*.

Che obblighi ho?



1.1 Dichiarazioni del Contraente

Il *Contraente* e l'*Assicurato* devono indicare alla *Compagnia* tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del *Rischio*. La violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze.

Gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile prevedono, infatti, che:

- le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave su circostanze che il Contraente o l'Assicurato conoscono o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero conoscere, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo. In questo caso, la Compagnia ha diritto a chiedere l'annullamento del contratto, a condizione che lo abbia comunicato al Contraente entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicato, la Compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata. In ogni caso la Compagnia ha diritto a trattenere il Premio convenuto per il primo anno e ai Premi relativi al Periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento;
- le dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave (cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla Compagnia di esercitare il diritto di recesso facendo in tal modo cessare gli effetti del contratto e, in caso di Sinistro, di pagare un Indennizzo ridotto. Nello specifico, la Compagnia può recedere dal contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifichi un Sinistro la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del contratto (cfr. art. 1893 c.c.).

Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche:

- alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al Proprietario o soggetto equiparato;
- al diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.

1.2 In caso di Aggravamento del Rischio

L'Assicurato/Contraente deve avvisare immediatamente la Compagnia se, durante il contratto, sopraggiungono circostanze che aumentano la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (cd. aggravamento del Rischio), come ad esempio una variazione dell'attività esercitata o il trasferimento in altra Ubicazione nel corso del contratto.

La comunicazione deve essere effettuata per iscritto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC). La Compagnia, ricevuta la comunicazione potrà recedere dal contratto oppure aggiornarlo, proponendo differenti condizioni di Assicurazione.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del *Rischio*, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo*, nonché l'annullamento della *Polizza* o il recesso della *Compagnia*, ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice civile.

1.3 Buona fede

Se le inesattezze e omissioni descritte ai punti precedente (1.1 e 1.2) non riguardano le caratteristiche essenziali e durevoli del *Rischio* e il *Contraente/Assicurato* ha agito in buona fede, senza dolo o colpa grave, il *Contraente/Assicurato* mantiene per intero il diritto all'*Indennizzo* ma la *Compagnia* ha il diritto di percepire l'incremento di *Premio* corrispondente al maggior *Rischio* a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

1.4 In caso di diminuzione del Rischio

Si ha diminuzione del *Rischio* quando nel corso del contratto la probabilità che si verifichi un *Sinistro* diminuisce. Anche in questo caso è necessaria la comunicazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla *Compagnia* o posta elettronica certificata (PEC), che procederà alla riduzione del *Premio* a decorrere dal giorno successivo all'avvenuta notifica e rimborserà la corrispondente quota di *Premio* imponibile pagata e non goduta.

La Compagnia rinuncia al diritto di recedere dal contratto previsto dall'art. 1897 del Codice civile.

1.5 Dichiarazione assenza sinistri noti

Ai sensi degli artt. 1892, 1893 del Codice Civile, l'*Assicurato* dichiara che, all'atto del perfezionamento della presente *Polizza*, non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare una richiesta di *Risarcimento* originata da un fatto verificatosi anteriormente alla data di perfezionamento della presente *Polizza*.

1.6 Assicurazione per conto altrui

Se l'Assicurazione viene stipulata per conto di altri soggetti, gli obblighi derivanti dalla *Polizza* spettano al *Contraente*, con l'eccezione di quegli obblighi che, per loro natura, possono essere assolti solo dall'Assicurato come ad esempio quelli relativi alle dichiarazioni che possono influire sulla valutazione del *Rischio*.

1.7 Altre assicurazioni

Il Contraente deve avvisare per iscritto l'Intermediario assicurativo dell'esistenza di altre assicurazioni che coprono lo stesso Rischio, così come previsto dall'art. 1910 del Codice civile – "Assicurazione presso diversi assicuratori".

In caso di Sinistro, la denuncia deve essere inviata a tutte le Compagnie indicando a ciascuna di esse il nome delle altre.

Se il Contraente è una persona fisica e l'Assicurato è un soggetto diverso dal Contraente, l'obbligo è esteso anche all'Assicurato.

Se volontariamente le comunicazioni di cui sopra non vengono effettuate, la Compagnia può rifiutare l'Indennizzo.

Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a richiedere a ciascuno degli assicuratori l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali Indennizzi, escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri assicuratori.

1.8 Inesatte o erronee interpretazioni norme I.N.A.I.L. ed I.N.P.S.

L'assicurazione di responsabilità civile verso *Prestatori di lavoro* (R.C.O.) si intende valida anche per le inesatte o erronee interpretazioni delle Norme che regolano la legge *I.N.A.I.L.* ed *I.N.P.S.* o da involontaria omissione della stipulazione preventiva di nuove posizioni *I.N.A.I.L.*, che possono indurre l'*Assicurato* in posizione irregolare.

1.9 Embargo / sanzioni amministrative e commerciali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente *Polizza*, la *Compagnia* non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'*Assicurazione* a favore di qualsiasi *Assicurato* o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività dell'*Assicurato* violasse una qualsiasi Legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali".

Quando e come devo pagare?



1.10 Pagamento del Premio

- Il Contraente deve pagare il Premio alle scadenze indicate in Polizza.
- Il Premio deve essere pagato all'Intermediario che gestisce la Polizza al momento della firma del contratto.
- Il Premio può essere pagato in un'unica soluzione oppure frazionato in più rate.
- Il *Premio* o, in caso di frazionamento e di anno più frazione anticipata la prima rata di *Premio*, si paga alla sottoscrizione del contratto; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste, con rilascio di quietanze emesse dalla *Compagnia* o dall'*Intermediario assicurativo* che indicano la data del pagamento e riportano la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*. Il *Premio* deve sempre essere pagato per intero in base alla durata del contratto come stabilito al punto 1.14, **anche se è stato previsto il pagamento frazionato in più rate**.

Il pagamento può essere effettuato con assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante entro i limiti stabiliti dalla legge.

1.11 Indicizzazione

La Compagnia procede, in occasione di ogni scadenza annuale, all'adeguamento dei valori in base all'indice FOI – Prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall'ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica.

L'indicizzazione si applica a:

- Premi;
- somme assicurate;
- Massimali;
- limiti di garanzia quali Limiti di Indennizzo o limiti di Risarcimento, se espressi in Euro.

Il calcolo è effettuato nel modo che segue:

- alla *Polizza* è assegnato come riferimento iniziale l'indice del mese di giugno dell'anno solare antecedente quello della sua data di effetto:
- alla scadenza annuale della *Polizza* si considera l'indice FOI del mese di giugno dell'anno solare precedente a quello della scadenza;
- si effettua il confronto tra i due indici;
- se la differenza è positiva si avrà una variazione in aumento, se negativa in diminuzione, se non c'è differenza non ci sarà alcuna variazione.

L'indicizzazione non si applica alle sezioni Tutela legale, Assistenza e Danni indiretti margine di contribuzione.

1.12 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Quando comincia e quando finisce la copertura?



1.13 Decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno:

- indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati;
- del pagamento del Premio se questo avviene successivamente alla data indicata in Polizza.

Se il *Contraente* non paga i premi o le rate di *Premio* successive alla prima, l'*Assicurazione* rimane sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo alla data di scadenza e si riattiva dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Rimangono valide le scadenze successive e il diritto della *Compagnia* al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice civile - "Mancato pagamento del *Premio*".

1.14 Durata del contratto

L'Assicurazione può avere le seguenti durate, a scelta del Contraente:

- a. annuale: il contratto ha durata di 1 anno solare e termina alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in *Polizza*. Se indicato in *Polizza*, alla scadenza il contratto si rinnova tacitamente per un ulteriore anno e così via per gli anni a seguire;
- b. annuale più frazione: il contratto ha validità per l'intero *Periodo di Assicurazione* sottoscritto (anno intero più frazione). Alla scadenza, la *Polizza* si rinnova tacitamente per un ulteriore anno e così via per gli anni a seguire;
- c. poliennale: il contratto ha durata di più anni e termina alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in *Polizza*. Se indicato in *Polizza*, alla scadenza la *Polizza* si rinnova tacitamente per un ulteriore anno e così via per gli anni a seguire.

Non è possibile stipulare il contratto con una durata inferiore a quella annuale (durata temporanea).

Il Contraente ha la facoltà di disdire il contratto nelle modalità indicate nel capitolo successivo 'Come posso disdire il contratto?'.

1.14.1 Modifica del Premio e/o della Polizza alla scadenza e rinnovo del contratto

Fermo quanto previsto dall'art. 1.11 "Indicizzazione", dall'art. 2.7.3 "Merci in forma flottante", dall'art. 6.3 "Determinazione del Premio", dall'art. 7.3 "Determinazione del Premio" e dall'art. 8.5 "Determinazione del Premio", è facoltà della Compagnia, anche per il tramite dell'Intermediario assicurativo, comunicare al Contraente mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza - iniziale o di eventuale tacito rinnovo - nuove proposte di modifica del Premio e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di Polizza (quali, a titolo meramente esemplificativo: Massimali, limiti, Scoperti, Franchigie) alle stesse condizioni di cui al presente Set Informativo.

In tali casi il semplice pagamento del *Premio* entro il 30° giorno successivo alla scadenza del contratto, varrà quale espressione della volontà del *Contraente* di accettare la nuova proposta, a fronte della quale verrà rilasciata relativa quietanza.

Il *Contraente* avrà la facoltà di non accettare le nuove proposte di modifica del *Premio* e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di *Polizza* astenendosi dal pagamento ed in tal caso il contratto si intenderà risolto alla naturale scadenza senza necessità per il *Contraente* di dare disdetta.

In assenza di una nuova proposta di modifica del *Premio e/*o degli elementi contrattuali indicati nel documento di *Polizza* di cui al presente articolo, oppure di disdetta da parte di una delle parti, resta fermo quanto previsto dall'art. 1.10 "Pagamento del *Premio*", dall'art. 1.13 "Decorrenza della garanzia" e dall'art. 1.14 "Durata del contratto".

Come posso disdire il contratto?



1.15 Disdetta del contratto

Il Contraente o la Compagnia possono inviare disdetta al contratto comunicandolo tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) entro 30 giorni dalla data di scadenza.

Per disdettare il contratto il *Contraente* deve inviare disdetta al proprio *Intermediario assicurativo* o alla *Compagnia* tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).

Per i contratti di durata annuale più frazione il *Contraente* può disdire il contratto alla sola scadenza annuale. Per i contratti di durata poliennale il *Contraente*:

- può disdire il contratto se la durata è superiore a cinque anni, anche se ha goduto di una riduzione del *Premio*, ma solo dopo che siano trascorsi i primi cinque anni;
- non può disdire il contratto prima della scadenza se la durata sia pari o inferiore a cinque anni e se la *Compagnia* gli ha riconosciuto una riduzione del *Premio*.

Se il contratto si è già rinnovato a seguito della scadenza originaria, la disdetta deve essere inviata entro 30 giorni dalla data della scadenza annuale successiva.

In mancanza di disdetta, da parte del *Contraente* o della *Compagnia*, mediante lettera raccomandata spedita o posta elettronica certificata (PEC) inviata almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto è prorogato di un anno e così successivamente, se indicato in *Polizza*.

1.16 Recesso in caso di Sinistro

Il Contraente o la Compagnia possono recedere dal contratto dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo, con un preavviso di 30 giorni.

Il diritto di Recesso può essere esercitato per l'intera Polizza.

Il Contraente che vuole esercitare il diritto di Recesso deve comunicarlo tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) alla Compagnia o al proprio Intermediario.

La *Compagnia* provvederà entro 15 giorni a rimborsare la parte di *Premio* pagata e non goduta dalla data di efficacia del *Recesso* al netto delle imposte.

In presenza di una clausola di vincolo, il Contraente non potrà esercitare il diritto di Recesso in corso di contratto.

Altre Informazioni



1.17 Modifiche del contratto

Le eventuali modifiche del contratto devono essere concordate tra le Parti e formalizzate per iscritto su apposito documento della *Compagnia*.

1.18 Legge applicabile e foro competente

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Il foro competente per eventuali azioni giudiziarie è quello della sede legale del convenuto oppure, a scelta di chi agisce, quello dove ha sede l'*Intermediario assicurativo* a cui è assegnato il contratto.

1.19 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla *Polizza* possono essere esercitati solo dal *Contraente* e dalla *Compagnia*. Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'*Indennizzo* liquidato a termini di *Polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

1.20 Colpa grave

I danni garantiti dal presente contratto sono indennizzati anche se causati con colpa grave:

- del Contraente o dell'Assicurato e/o dei loro Familiari conviventi;
- delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

1.21 Ispezione delle cose assicurate

La *Compagnia* ha sempre il diritto di visitare le "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) dalla *Polizza* e il *Contraente* o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

1.22 Accesso all'area clienti riservata

A seguito della conclusione del contratto, il *Contraente* potrà richiedere le credenziali per accedere all'area clienti riservata presente sul sito di Zurich, per poter consultare la propria posizione assicurativa.

Le credenziali d'accesso saranno rilasciate solo su specifica richiesta del *Contraente*, per garantire una consultazione sicura. Per ottenerle, è possibile collegarsi all'indirizzo https://areaclienti.zurich.it e seguire le istruzioni riportate. alla conclusione del processo, il *Contraente* avrà a disposizione le credenziali per la consultazione dell'area riservata.

Sezione 2 Incendio e Danni ai beni

Dove e quando vale la copertura?



2.1 Validità territoriale

L'Assicurazione vale per l'Azienda assicurata, ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino, salvo quanto specificatamente indicato nelle singole garanzie.

2.2 Validità temporale

L'Assicurazione vale per gli eventi accaduti durante il Periodo di Assicurazione.

Che cosa è assicurato e come?



2.3 Oggetto dell'Assicurazione

È assicurato l'Indennizzo dei danni materiali e diretti alle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4), anche se di proprietà di terzi e purché inerenti all'attività assicurata, nelle *Ubicazioni* e nei limiti delle somme assicurate indicate in *Polizza* che siano conseguenza degli "Eventi assicurati" delle "Garanzie sempre operanti" e delle "Garanzie Premium" specificatamente richiamate in *Polizza*.

2.3.1 Valore a nuovo

L'Assicurazione è prestata per il Valore a nuovo per le seguenti "Cose assicurate" (def. al punto 2.4): Fabbricato, Merci, Macchinari, attrezzature, arredamento.

2.4 Cose assicurate

2.4.1 Fabbricato

Si assicurano, nei limiti delle somme assicurate indicate in *Polizza* per ogni *Ubicazione* assicurata, i *Fabbricati* dell'*Azienda* aventi le *Caratteristiche di combustibilità* dichiarate in *Polizza*. Qualora le reali *Caratteristiche di combustibilità* non corrispondano a quelle dichiarate e risultino peggiorative, a qualsiasi *Indennizzo* verrà applicato uno *Scoperto* del 20% in aggiunta a quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie.

È tollerata la presenza di *Fabbricati* aventi *Caratteristiche di combustibilità* difformi da quanto dichiarato, purché non superino il 10% della somma assicurata. Per tali *Fabbricati* e per le "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) la copertura è prestata con un *Limite di indennizzo* pari a 100.000 Euro per *Anno assicurativo*.

2.4.2 Merci

Si assicurano, nei limiti delle somme assicurate indicate in *Polizza*, le *Merci*, inerenti all'attività dichiarata in *Polizza*, anche se di proprietà di terzi, ovunque collocate, purché all'interno del *Perimetro aziendale* delle *Ubicazioni* assicurate in *Polizza*.

È tollerata la presenza di *Merci* di natura diversa rispetto a quelle relative all'attività dichiarata in *Polizza*, sino al 10% della somma assicurata per la relativa *Partita*.

2.4.3 Macchinari, attrezzature, arredamento

Si assicurano, nei limiti delle somme assicurate indicate in *Polizza, i Macchinari, le Attrezzature e l'Arredamento* inerenti all'attività dichiarata in *Polizza*, anche se di proprietà di terzi, ovunque collocati, purché all'interno del *Perimetro aziendale* delle *Ubicazioni* assicurate in *Polizza*.

2.5 Eventi assicurati

- a) Incendio;
- b) fulmine, intendendosi la sola azione meccanica dello stesso, con esclusione quindi dei conseguenti danni da *Fenomeno elettrico* ad apparecchi elettrici e elettronici;
- c) Scoppio, Esplosione (esclusi gli ordigni esplosivi) e Implosione;
- d) caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, loro parti o Cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi;
- e) Onda sonica provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili o altri oggetti volanti;
- f) caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei relativi congegni;
- g) urto di veicoli stradali o d'*Imbarcazioni*, **purché non di proprietà o condotti dall'***Assicurato* **o in suo uso o servizio.** Restano comunque compresi i veicoli condotti dai *Prestatori di lavoro* dell'*Assicurato*;
- h) danni dovuti a:
 - · sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia termica, elettrica o idraulica;
 - mancato o anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, impianti di riscaldamento o condizionamento;
 - · colaggio o fuoriuscita di liquidi;

purché conseguenti agli eventi previsti dall'Assicurazione e generati da "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) o enti situati entro 20 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;

- i) danni causati alle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) per ordine delle Autorità e quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi, purché i danni stessi si siano resi necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni provocati dagli eventi previsti dall'Assicurazione:
- j) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) stesse, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

2.6 Garanzie sempre operanti

Fermo quanto previsto ai punti 2.3 "Oggetto dell'*Assicurazione*" e 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", le seguenti garanzie valgono nei limiti delle somme indicate in *Polizza* per tutte le *Ubicazioni* con le regole, i limiti di *Indennizzo*, i *Massimali*, le *Franchigie* e gli *Scoperti*, espressamente specificati nelle garanzie stesse.

2.6.1 Valori ed Effetti personali

Le garanzie di cui ai punti:

- 2.5 "Eventi assicurati";
- 2.6 "Garanzie sempre operanti";

e quelle attivate del paragrafo:

- 2.7 "Garanzie Premium per singola Ubicazione";
- 2.8 "Garanzie Premium per tutte le Ubicazioni",

sono operanti anche per:

- Valori inerenti all'attività, ovunque riposti, con il limite di 2.500 Euro per Anno assicurativo. La presente estensione è operante a condizione che venga prestata la Partita "Macchinari, attrezzature e arredamento";
- Affreschi, statue, decorazioni, quadri, collezioni in genere, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o affettivo sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata indicata alla voce "Macchinari, attrezzature e arredamento", con limite di 5.000 Euro per singolo oggetto e di 25.000 Euro per Anno assicurativo;
- Effetti personali dell'Assicurato e dei suoi Prestatori di lavoro (esclusi preziosi e valori) sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata indicata alla voce "Macchinari, attrezzature e arredamento", sino ad un limite di 2.500 Euro per Anno assicurativo.

Per quanto non derogato, resta fermo quanto previsto al punto 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

2.6.2 Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base ad una prima sommaria valutazione del danno, a condizione che:

- a) l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 50.000 Euro;
- b) la Compagnia non abbia sollevato e presentato per iscritto all'Assicurato contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro.

L'acconto che non potrà comunque essere superiore a 1.000.000 euro, qualunque sia l'ammontare stimato del *Sinistro*, sarà erogato entro 60 giorni dalla data del *Sinistro* sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data della richiesta.

Nel caso che l'*Assicurazione* sia stipulata in base al *Valore a nuovo*, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le *Cose* avevano al momento del *Sinistro*, l'*Assicurato* potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

2.6.3 Spese di Demolizione e sgombero

La garanzia comprende il rimborso delle spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina e idonea discarica i residui del *Sinistro* indennizzabile a termini della sezione "*Incendio* e danni ai beni".

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono inoltre escluse:

- a) le spese per la bonifica delle parti di Fabbricato che non siano state direttamente danneggiate dal Sinistro;
- b) le spese per lo smaltimento di residui radioattivi disciplinati dal Decreto legislativo 230/95 e successive modifiche.

La garanzia opera a condizione che il Sinistro sia indennizzabile ai termini della presente sezione.

La garanzia prevede il *Limite di indennizzo* pari al 10% del *Danno Indennizzabile*, con il massimo di 200.000 Euro a *Primo rischio assoluto* per *Sinistro* e per *Anno assicurativo*.

Qualora siano presenti residui che richiedano trattamenti specifici secondo le normative vigenti al momento del *Sinistro*, la quota parte di *Indennizzo* destinata a coprire tali spese non potrà essere superiore al 30% del *Limite di indennizzo* totale, sopra indicato entro comunque il limite massimo di 100.000 Euro.

2.6.4 Indennità aggiuntiva a seguito di Sinistro

La garanzia comprende il rimborso delle spese, complessivamente sostenute e documentate, in seguito a un *Sinistro* indennizzabile ai termini della sezione "*Incendio* e *danni* ai beni" per:

- a) mancato godimento dei locali o perdita della pigione;
- b) onorari a periti, consulenti, ingegneri, architetti (esclusi quelli di parte e quelli nominati nella procedura per la valutazione del danno);
- c) oneri di urbanizzazione dovuti al comune;
- d) ricostruzione di archivi o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento);
- e) rimozione e ricollocamento delle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4), escluso il Fabbricato;
- f) altri obblighi previsti al capitolo 2.8 "Denuncia di Sinistro".

Se la ricostruzione o il ripristino del *Fabbricato* devono rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del *Sinistro*, l'indennità aggiuntiva sarà comprensiva di eventuali maggiori costi dovuti all'adeguamento normativo. **Tale** condizione non si applica per i *Fabbricati* non conformi alle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

La garanzia prevede il *Limite di indennizzo* pari al **10% del** *Danno indennizzabile*, con il massimo di **50.000 Euro** a *Primo rischio* assoluto per *Anno assicurativo*.

2.6.5 Decentramento Merci, Macchinari, Attrezzature e arredamento

Le garanzie di cui ai punti:

- 2.5 "Eventi assicurati";
- 2.6 "Garanzie sempre operanti";

e quelle attivate del paragrafo:

- 2.7 "Garanzie Premium per singola Ubicazione";
- 2.8 "Garanzie Premium per tutte le Ubicazioni",

sono operanti anche per le *Merci*, i *Macchinari*, le *Attrezzature* e l'*Arredamento* assicurati, di proprietà dell'*Assicurato* o a lui ceduti in locazione, situati in *Ubicazione* diversa da quella espressamente dichiarata in *Polizza*, nell'ambito del territorio dei Paesi membri dell'Unione Europea (compresi Svizzera e Regno Unito), comprese fiere, mostre, esposizioni e simili.

In caso di Sinistro l'Assicurato metterà a disposizione i documenti comprovanti l'esistenza e l'entità delle Cose assicurate nelle varie località.

Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza del 10% delle somme assicurate alle *Partite "Merci"* e *"Macchinari, Attrezzature e Arredamento"* con il massimo di 200.000 Euro.

Limitatamente alle *Merci*, Macchinari, Attrezzature e arredamento ubicati presso mostre, fiere o presso l'*Abitazione* del titolare o dei soci dell'*Azienda* la garanzia è prestata con un limite pari a 100.000 Euro.

2.6.6 Errori di manovra e movimentazione

La garanzia comprende i danni alle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) causati da errori di manovra e movimentazione nell'utilizzo di mezzi e/o veicoli non iscritti al *P.R.A.*

La garanzia vale esclusivamente per i danni avvenuti all'interno del *Perimetro aziendale* dell'*Ubicazione* indicata in *Polizza e* all'esterno, entro il limite di 20 metri dal perimetro stesso, purché il veicolo sia utilizzato per operazioni di carico/scarico. Oltre a quanto previsto al punto 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni:

- a) ai mezzi mobili utilizzati per la manovra o movimentazione;
- b) alle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) non di proprietà dell'Assicurato;
- c) da impiego di mezzi mobili condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore e che comunque non abbia compiuto i 16 anni di età.

La garanzia prevede:

- la Franchigia di 500 Euro per Sinistro;
- il limite massimo di Indennizzo di 2.500 Euro a Primo rischio assoluto per Sinistro e Anno assicurativo.

2.6.7 Trasloco

In caso di trasloco/trasferimento, a parziale deroga di quanto previsto al punto 2.3 "Oggetto dell'Assicurazione", l'Assicurazione vale anche nella nuova Ubicazione, fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice civile in caso di aggravamento di Rischio, a condizione che sia ubicata nel Territorio italiano, previa comunicazione scritta alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo da effettuarsi tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC). Alle ore 24 del 30° giorno successivo al ricevimento della comunicazione, l'Assicurazione cessa nei confronti della vecchia Ubicazione e opera esclusivamente per la nuova, fino alla prima scadenza utile per l'aggiornamento della Polizza.

In caso di trasloco/trasferimento parziale l'*Assicurazione* resta valida per l'*Ubicazione* indicata in *Polizza* e cessa di avere effetto per le "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) trasferite nella nuova *Ubicazione*.

Per la nuova *Ubicazione*, non sono operanti i punti: 2.7.18 "Atti di terrorismo"; 2.7.23 "Terremoto"; 2.7.24 "Crollo e collasso strutturale"; 2.7.25 "*Allagamento*"; 2.7.26 "*Inondazione* e *Alluvione*".

2.6.8 Rinuncia al diritto di surroga

La *Compagnia* rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice civile verso le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i clienti e i fornitori, purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.

2.6.9 Diminuzione di valori

Si conviene tra le Parti che, in caso di documentata diminuzione di valori assicurati la riduzione di *Premio* decorre dal giorno successivo all'avvenuta notifica e la *Compagnia* rimborserà la corrispondente quota di *Premio* imponibile pagata e non goduta.

2.6.10 Universalità dell'Assicurazione

L'Assicurato dichiara che con la presente *Polizza* intende assicurare tutto quanto costituisca l'Azienda assicurata (anche in corso di costruzione e allestimento, sia in opera che a piè d'opera), fatta eccezione per l'area in sorge il *Fabbricato*.

Rimane pertanto convenzionalmente stabilito fra le Parti che, in caso di *Sinistro*, quanto contenuto entro *Perimetro aziendale*, **purché** inerente l'attività assicurata dichiarata in polizza e ferme le limitazioni previste dal contratto, deve ritenersi tutto assicurato e che, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente *Polizza* o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "*Macchinari*, attrezzatura e arredamento".

2.6.11 Compensazione fra partite

Se la somma assicurata con la singola *Partita*, al momento del *Sinistro*, è maggiore del valore delle Cose che costituiscono la *Partita*, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di *Premio* uguale o inferiore, per le quali, secondo l'art.

1907 Codice civile, vi è insufficienza di assicurazione. Resta convenuto che:

- a) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal Sinistro;
- b) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a Primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma fluttuante;
- c) la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la stessa Ubicazione, con eccezione della Partita Merci;
- d) se l'insufficienza di assicurazione non eccede il 20%, la compensazione potrà avvenire anche tra la *Partita "Macchinari, attrezzatura e arredamento"* e la *Partita "Merci"*, indipendentemente dalla differenza del tasso di *Premio.* Qualora la percentuale del 20% fosse superata, la compensazione non avrà luogo per l'eccedenza.

2.7 Garanzie Premium per singola ubicazione (operanti solo se espressamente richiamate in *Polizza*)

Fermo quanto previsto ai punti 2.3 "Oggetto dell'*Assicurazione*" e 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", le seguenti garanzie valgono nei limiti delle somme indicate in *Polizza* per le *Ubicazioni* ove la garanzia è espressamente richiamata e con le regole, i limiti di *Indennizzo*, i *Massimali*, le *Franchigie* e gli *Scoperti*, espressamente specificati nelle garanzie stesse.

2.7.1 Rischio locativo

Se l'*Assicurato* non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile, la *Compagnia* risponde dei danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione causati da *Incendio* o altro evento garantito dalla presente sezione "*Incendio* e danni ai beni" nei limiti della somma assicurata indicata in *Polizza*, da intendersi allo stato d'uso.

2.7.2 Ricorso terzi

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale assicurato, delle somme che egli sia tenuto a risarcire per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi e/o dei locatari derivanti da un Sinistro indennizzabile ai termini della presente sezione.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il Massimale assicurato e sino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) a Cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia, o detenga a qualsiasi titolo, salvo:
 - i veicoli, gli indumenti e gli Effetti personali (esclusi i valori) dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato;
 - i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nello svolgimento delle anzidette operazioni, nonché le Cose trasportate sugli stessi mezzi;
- b) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- 1) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- 2) quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- 3) qualora l'Assicurato non sia una persona fisica, le società che, rispetto a esso, siano qualificabili ai sensi di legge come controllanti, controllate, collegate, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; la Compagnia ha facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice civile.

2.7.3 Merci in forma flottante

La Compagnia si impegna ad assicurare, mediante comunicazioni trimestrali con le modalità e nei termini sotto specificati, altre somme, in aggiunta a quanto previsto alla partita Merci, fino all'importo massimo indicato nella relativa garanzia, al tasso annuo convenuto, previo versamento anticipato, per ciascun Anno assicurativo, del Premio minimo riportato in Polizza.

Detto Premio, maggiorato di imposte, rimarrà in ogni caso acquisito dalla Compagnia anche se il Premio, come calcolato al successivo punto e) risultasse inferiore.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

a) ciascun periodo trimestrale avrà inizio alle ore 24 dell'ultimo giorno del primo mese e termine alle ore 24 dell'ultimo giorno del terzo mese successivo. L'Assicurato trasmetterà alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo, entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre, le denunce del valore delle Merci esistenti all'ultimo giorno del trimestre precedente. In caso di mancata denuncia si intenderà tacitamente confermato il valore delle Merci risultante dall'ultima denuncia regolarmente trasmessa, anche se vi fosse il rinnovo dell'Anno assicurativo;

- b) le denunce dovranno essere comunicate, tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) alla Compagnia o al proprio Intermediario assicurativo;
- c) l'Assicurato si impegna a tenere la registrazione del carico e scarico giornaliero delle *Merci*, dalla quale si possano desumere gli elementi necessari per rilevarne l'esistenza durante il corso della garanzia. La garanzia non è operante per somme eccedenti il valore di massimo impegno relativo alla *Partita Merci*;
- d) in caso di *Sinistro*, previa verifica della rispondenza alle registrazioni di cui al punto c) delle denunce precedentemente effettuate, il valore assicurato sarà determinato prendendo come base l'ultima denuncia pervenuta antecedentemente al *Sinistro* e tenendo conto delle successive variazioni intervenute sino al momento del *Sinistro* stesso;
- e) il *Premio* sarà conteggiato alla scadenza di ciascun *Anno assicurativo* sommando i valori delle esistenze denunciate per ciascun mese o frazione ed applicando, alla somma così determinata, 1/12 del rispettivo tasso annuo convenuto;
- f) la differenza tra il *Premio* risultante dal conteggio di cui al punto e) e l'anticipo corrisposto, maggiorata di imposte, costituirà il *Premio* di regolazione dovuto dall'*Assicurato*;
- g) in caso di mancato pagamento del *Premio* di regolazione entro 30 giorni dalla presentazione del conto consuntivo, verrà disposto quanto previsto al punto 1.13 "Decorrenza della garanzia", limitatamente alla presente garanzia "*Merci* in forma flottante";
- h) l'Assicurato si impegna a non stipulare presso altre Compagnie coperture assicurative in aumento alla Partita di cui sopra salvo aver prima esaurito la somma assicurata indicata in Polizza. Qualora, non adempiendo a tale obbligo, esso ne richieda la copertura ad altre compagnie oppure intenzionalmente alteri le registrazioni o faccia denuncia non conforme alle registrazioni, in caso di Sinistro l'Assicurato decade dal diritto al Risarcimento.

2.7.4 Guasti Macchine

La *Compagnia* si obbliga a indennizzare i danni *ai Macchinari*, causati da o dovuti a guasti o rotture meccanici in genere.

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono esclusi i danni:

- a) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- b) dovuti a funzionamento improprio del Macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
- c) ad utensileria;
- d) a parti accessorie o ordigni, intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;
- e) a forme, matrici, stampi, moli, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici;
- f) a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- g) ad *Apparecchiature elettroniche*, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del Macchinario;
- h) ai beni presso terzi.

La garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio Assoluto* e prevede l'applicazione della *Franchigia* e del *Limite di indennizzo* indicati in *Polizza*.

2.7.5 Merci in refrigerazione

La garanzia indennizza i danni alle Merci in refrigerazione, custodite in banchi, armadi, celle o magazzini frigoriferi a causa di:

- a) mancata o anormale erogazione del freddo di durata continuativa uguale o superiore a 6 ore che decorrono da quando si verifica il guasto;
- b) fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- c) mancato mantenimento dell'atmosfera controllata di durata continuativa uguale o superiore a 6 ore che decorrono da quando si verifica il guasto;

conseguenti a:

- d) Sinistri indennizzati dalla Sezione 2 "Incendio e Danni ai beni";
- e) guasti accidentali o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica dell'*Azienda*;
- f) blackout conseguente a guasti o rotture accidentali verificatisi negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica non di pertinenza dell'*Azienda*.

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono esclusi i danni dovuti a difetto di manutenzione, vizio di progettazione o costruzione degli impianti di refrigerazione.

La garanzia è prestata nella forma a *Primo rischio assoluto* e prevede l'applicazione dello *Scoperto* e del *Limite di indennizzo* indicati in *Polizza*.

2.7.6 Eventi Atmosferici

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti alle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) causati da:

- uragani, bufere, nubifragi, tempeste, grandine, cicloni, trombe d'aria, vento e quanto da essi trasportato;
- bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno dei *Fabbricati* a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al *Tetto*, alle pareti e ai *Serramenti* dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

La garanzia opera a condizione che detti fenomeni atmosferici siano caratterizzati da una violenza riscontrabile in zona su una pluralità di "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) e non, con evidenza di danni riconducibili all'evento atmosferico medesimo.

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono esclusi i danni causati da:

- a) bagnamento delle *Merci*, poste in locali interrati e seminterrati, collocati ad altezza inferiore a 10 centimetri dal suolo, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets;
- b) acqua o grandine penetrata attraverso finestre o Lucernari lasciati aperti, o aperture prive di protezione;
- c) intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- d) infiltrazioni, umidità, stillicidio, corrosione, usura;
- e) formazione di ruscelli; accumulo esterno di acqua; rottura, Rigurgito o traboccamento dei sistemi di scarico;
- f) Inondazioni, Alluvioni, slavine, valanghe, mareggiate, penetrazioni di acqua marina;
- g) Gelo, sovraccarico di neve;
- h) cedimento o franamento del terreno

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, subiti da:

- · recinzioni, cancelli, gru, cavi aerei, insegne o antenne e simili installazioni esterne;
- Serre e alle altre "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) in esse contenute;
- tende da sole, tettoie, tendoni, tendalini, zanzariere, veneziane installati all'esterno del Fabbricato, ad eccezione delle strutture di sostegno;
- · collettori solari;
- palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture, baracche in legno o plastica e quanto in esse contenuto;
- gazebo, dehors, bersò e verande;
- · fiori, alberi, piante e coltivazioni in genere;
- Merci, Macchinari, attrezzature, arredamento posti all'aperto oppure sotto Fabbricati aperti su uno o più lati, ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- fragili quali: Lastre di cemento-amianto o di fibrocemento, manufatti di materia plastica, lastre dei Serramenti, vetrate e Lucernari in genere per effetto della grandine.

La garanzia prevede lo Scoperto e il Limite di indennizzo percentuale indicato in Polizza da applicarsi a ogni singola Partita assicurata.

Relativamente ai danni ai profili dei *Serramenti*, ai portoni e alle pareti mobili, la garanzia prevede il raddoppio del minimo dello scoperto indicato in polizza.

Relativamente ai danni subiti da *Fabbricati* aperti da uno o più lati, la garanzia prevede un sottolimite pari a 100.000 Euro per *Anno assicurativo*.

2.7.7 Eventi Atmosferici plus

La garanzia è estesa, in deroga a quanto previsto al punto 2.7.6 "Eventi Atmosferici", **e con l'esclusione dei danni da grandine**, ai danni materiali e diretti alle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) subiti da:

- a) tende da sole, tettoie, tendoni, tendalini, zanzariere, veneziane installati all'esterno del Fabbricato;
- b) Merci, Macchinari, attrezzature, arredamento e in generale "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) posti all'esterno dei Fabbricati, o all'interno di Fabbricati aperti da uno o più lati, o ricoverate sotto tettoie, pensiline, tendoni o teloni cerati o strutture provvisorie, con esclusione di beni deperibili per loro natura a seguito di esposizione diretta agli agenti atmosferici;
- c) palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture, baracche in legno o plastica, insegne.

La garanzia è prestata nella forma a *Primo rischio assoluto* e prevede l'applicazione della *Franchigia* e del *Limite di indennizzo* indicato in *Polizza*.

2.7.8 Sovraccarico neve

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati alle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) dal crollo strutturale, totale o parziale, dei Fabbricati a causa del sovraccarico di neve sul Tetto.

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono esclusi i danni:

- a) da valanghe e slavine;
- b) da Gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
- c) ai *Fabbricati* non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del *Tetto*, e alle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) in essi contenute;
- d) subiti da tende da sole, tettoie, tendoni, tendalini, zanzariere, veneziane installati all'esterno del Fabbricato;
- e) ai *Fabbricati* in costruzione, ristrutturazione e alle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) in essi contenute, salvo che le opere di ristrutturazione siano ininfluenti ai fini del *Sinistro*;
- f) ai capannoni pressostatici, tendostrutture, tensostrutture, capannoni fissi o retrattili con pareti o copertura costituite da teloni, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- g) a Lucernari, vetrate e Serramenti in genere, a meno che il danno sia causato dal crollo, totale o parziale, del Tetto o delle pareti;
- h) da scivolamento della copertura del Fabbricato non conseguente a crollo del Tetto.

La garanzia prevede lo Scoperto e il Limite di indennizzo percentuale indicato in Polizza da applicarsi a ogni singola Partita assicurata.

2.7.9 Spese di Demolizione e sgombero (in aggiunta alla base fissa)

Il *Limite di indennizzo* massimo della garanzia "Spese di Demolizione e Sgombero" previsto dalle "Garanzie Sempre Operanti" si intende elevato della somma indicata in *Polizza* (l'importo indicato in *Polizza* va quindi aggiunto al *Limite di indennizzo* previsto dalla garanzia di base).

Questa estensione di garanzia è prestata nella forma a Primo rischio assoluto.

2.7.10 Rottura contenitori

La garanzia comprende il danno di dispersione o perdita dei liquidi inerenti all'attività assicurata in conseguenza di rottura o guasto accidentale dei contenitori, dei livelli, delle spie e delle prese di chiusura, purché risultino correttamente manutenuti da personale qualificato e che detta manutenzione risulti da idonea documentazione.

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono esclusi:

- a) i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b) i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- c) le perdite dovute alla rottura avvenuta durante le operazioni di travasamento, carico, scarico e trasporto;
- d) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

La garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio Assoluto* e prevede l'applicazione della *Franchigia* e del *Limite di indennizzo* indicati in *Polizza*.

2.7.11 Rottura Lastre

La garanzia comprende i danni materiali e diretti conseguenti a rottura accidentale di *Lastre* di pertinenza dei *Fabbricati* dell'*Azienda* assicurati con la presente polizza.

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono esclusi i danni:

- a) che si sono verificati in occasione di traslochi, riparazioni o lavori per i quali è richiesta la prestazione di personale esterno all'*Azienda*;
- b) ai Lucernari;
- c) dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, rigature o scheggiature;
- d) dolosi ad opera di terzi;
- e) da Furto e tentato Furto:
- f) causati per effetto della grandine.

La garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio Assoluto* e prevede l'applicazione della *Franchigia* e del *Limite di indennizzo* indicati in *Polizza*.

2.7.12 Rottura impianti automatici di estinzione

La garanzia comprende i danni materiali e diretti causati alle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) da fuoriuscita di acqua o di altre sostanze estinguenti a seguito di guasto o rottura accidentale di impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni. Oltre a quanto previsto al punto 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive dell'impianto che dei locali protetti;
- b) causati dal Gelo.

La garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio Assoluto* e prevede l'applicazione della *Franchigia* e del *Limite di indennizzo* indicati in *Polizza*.

2.7.13 Danni da acqua

La garanzia comprende i danni materiali e diretti alle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) derivanti da fuoriuscita d'acqua conseguente a rottura, *Occlusione* o guasto accidentale dell'*Impianto Idrico* installato nel *Fabbricato*.

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono esclusi i danni:

- a) alle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) nei locali interrati o seminterrati collocate ad altezza inferiore a 10 cm dal suolo, salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets;
- b) causati da umidità, stillicidio, *Gelo*, traboccamento degli impianti di smaltimento acque, rigurgito di fognature pubbliche, rottura di impianti idrici e di sistemi di scarico non di pertinenza del *Fabbricato*;
- c) le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, e le relative spese di ripristino;
- d) subiti da impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni;
- e) verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.

La garanzia prevede la Franchigia e il Limite di indennizzo indicati in Polizza.

Relativamente ai danni derivanti da Occlusione degli impianti per il convogliamento e lo smaltimento delle acque piovane, la garanzia prevede un limite massimo di Indennizzo di 50.000 Euro a Primo rischio assoluto per Sinistro e per Anno assicurativo.

2.7.14 Spese di ricerca, riparazione e ripristino

In caso di danno materiale e diretto alle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) causato da fuoriuscita d'acqua conseguente a rottura, Occlusione o guasto accidentale degli *Impianti idrici* installati nel *Fabbricato*, la garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per:

- la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto;
- la sostituzione della tubazione danneggiata e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua;
- il ripristino delle parti di Fabbricato danneggiate.

La presente garanzia opera anche nel caso di danno materiale e diretto indennizzabile ai sensi del punto 2.7.21 "Gelo".

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono esclusi i danni:

- a) ai pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005;
- b) agli Impianti idrici per irrigazione, vasche e piscine;
- c) verificatisi a seguito di occlusione;
- d) subiti da impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni;
- e) relativi alle spese per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del Fabbricato.

Relativamente ai danni subiti da *Impianti idrici* esterni al *Fabbricato*, siano essi interrati, inglobati in opere edili o aerei, la garanzia prevede un sottolimite pari a 10.000 Euro per *Anno assicurativo*.

La garanzia prevede la Franchigia e il Limite di indennizzo per Sinistro e Anno assicurativo indicati in Polizza.

2.7.15 Fenomeno elettrico

La garanzia comprende i danni materiali e diretti causati da *Fenomeno elettrico* a "Macchinari, attrezzature e arredamento". Oltre a quanto previsto al punto 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono esclusi i danni:

- a) alle Apparecchiature elettroniche;
- b) a lampadine e altre fonti di luce, valvole termoelettroniche, resistenze scoperte e fusibili, batterie e accumulatori;

- c) causati da usura, corrosione, logorio;
- d) riconducibili a mancata o difettosa manutenzione, manomissione o uso inappropriato;
- e) agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici;
- f) agli impianti di irrigazione, ad eccezione delle centraline poste all'interno dei Fabbricati;
- g) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- h) dovuti a difetti dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- i) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza;
- j) a Macchinari, Attrezzature e arredamento posti all'aperto;
- k) Indiretti o consequenziali.

La garanzia è prestata nella forma a *Primo rischio assoluto* con l'applicazione delle *Franchigie* e il *Limite di indennizzo* indicati in *Polizza*.

Qualora gli impianti elettrici colpiti da Sinistro risultassero privi della certificazione di conformità, la Franchigia indicata in Polizza si intende raddoppiata.

2.7.16 Elettronica

La garanzia comprende, nel limite della somma assicurata indicata in polizza, i danni materiali e diretti alle *Apparecchiature* elettroniche relative alle *Ubicazioni* dell'*Azienda* assicurate in *Polizza*, causati da o dovuti a guasti, rotture meccaniche ed elettriche. Oltre a quanto previsto al punto 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono esclusi i danni:

- a) conseguenti a naturale uso o funzionamento, limitatamente alla parte direttamente affetta;
- b) di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati.
- c) dovuti all'inosservanza delle precisazioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4);
- d) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade e altre fonti di luce, non connessi a danni evidenziabili relativi anche ad altre parti delle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4);
- e) i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato;
- f) subiti dai beni assicurati in base alla Condizione Aggiuntiva "Merci presso terzi";
- g) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché
 i danni occorsi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori del luogo di
 installazione originaria;
- h) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- i) da "Eventi assicurati" dalle sezioni "Incendio e danni ai beni" e "Furto";
- j) derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione e usura;
- k) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, e a quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- I) dovuti a mancata o inadeguata manutenzione.

Sono esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:

- m) controlli di funzionalità;
- n) manutenzione preventiva;
- o) eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
- p) aggiornamento tecnologico dell'impianto;
- q) danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante lo svolgimento dell'attività, senza concorso di cause esterne.

Qualora gli impianti assicurati non siano protetti da apparecchi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore, i danni imputabili a variazioni di tensione della rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili previa l'applicazione di uno *Scoperto* del 25% e il minimo pari alla *Franchigia* indicata in *Polizza*.

In caso di *Sinistro* indennizzabile che colpisca sistemi di elaborazione dati, nastri o dischi magnetici, la *Compagnia* corrisponde, sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata, le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del *Sinistro*, delle informazioni (software, compresi i programmi) contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi e i maggiori costi per l'utilizzo di un elaboratore equivalente.

Per i supporti di dati non sono comunque indennizzabili i costi dovuti a errata registrazione, cancellazione per errore, cestinature per svista, smagnetizzazione.

Qualora per la presente garanzia coesista anche una *Polizza* separata con società del gruppo Zurich con garanzia Elettronica, si conviene che in caso di *Sinistro* indennizzabile ai sensi sia della presente garanzia sia di quella Elettronica, le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di loro e verrà applicata solo quella più favorevole all'*Assicurato*.

La garanzia è prestata nella forma a *Primo rischio assoluto* con l'applicazione delle *Franchigie* e il *Limite di indennizzo* indicati in *Polizza*.

2.7.17 Eventi Sociopolitici

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti arrecati alle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) da atti di danneggiamento volontario e dolosi ad opera di terzi, compresi i *Prestatori di lavoro* dell'*Assicurato*, a condizione che sia stata sporta regolare denuncia alle autorità competenti.

Sono compresi i danni materiali e diretti causati dall'intervento delle Forze dell'ordine in conseguenza di tali eventi.

Qualora i danni siano:

- conseguenti a scioperi, tumulti popolari e sommosse protratti per più di 5 giorni;
- conseguenza di Furto o Rapina;

sono indennizzati solo i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio.

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono esclusi i danni:

- a) derivanti da Atti di terrorismo;
- b) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto;
- c) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione;
- d) da imbrattamento o deturpamento;
- e) di Furto o Rapina anche solo tentati, Estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- f) a palloni pressostatici, strutture geodetiche, tendostrutture, tensostrutture e Serre;
- g) a gazebo, dehors, bersò;
- h) subiti dalle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) all'aperto, ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- i) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;

La garanzia prevede lo Scoperto e il Limite di indennizzo percentuale indicato in Polizza da applicarsi a ogni singola Partita assicurata.

2.7.18 Atti di terrorismo

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti alle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) causati da eventi verificatisi in occasione di *Atti di terrorismo*.

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono esclusi i danni:

- a) direttamente o indirettamente causati, derivanti o in connessione con inquinamento o contaminazione nucleare, biologica, chimica;
- b) di qualsiasi natura direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, contrastare un *Atto di terrorismo*;
- c) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi o di bacini naturali o artificiali;
- d) da interruzione di processi di lavorazione; da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia; da alterazione od omissione di controlli o manovre; da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro;
- e) indiretti, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4).

La garanzia prevede lo Scoperto indicato in Polizza e il Limite di indennizzo percentuale da applicarsi a ogni singola somma assicurata.

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di 30 giorni dall'invio della relativa comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata (PEC).

In caso di recesso da parte della *Compagnia*, questa rimborsa all'*Assicurato* la quota di premio della presente garanzia non goduta per il restante periodo, al netto delle imposte. In quest'ultimo caso l'*Assicurato* può recedere dall'intero contratto - inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) - entro la data in cui ha effetto il recesso esercitato dalla *Compagnia*. In tal caso, la *Compagnia* rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relative al periodo di Rischio non corso.

2.7.19 Grandine su fragili

La garanzia è prestata in deroga al punto 2.7.6 "Eventi atmosferici", ed è estesa ai danni causati da Grandine a:

- Serramenti, vetrate e Lucernari in genere con esclusione di quelli realizzati in vetro non temprato;
- Lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di Fabbricati aperti da uno o più lati.

La garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio Assoluto* e prevede l'applicazione della *Franchigia* o dello *Scoperto* e del *Limite di indennizzo* indicati in *Polizza*.

2.7.20 Grandine su beni all'aperto

La garanzia è prestata in deroga al punto 2.7.7 "Eventi atmosferici plus", ed è estesa ai danni causati da *Grandine* a *Merci, Macchinari, attrezzature, arredamento* e in generale a "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) posti all'esterno dei *Fabbricati* o in *Fabbricati* aperti su uno o più lati e ricoverate sotto tettoie, pensiline, tendoni, teloni cerati o reti antigrandine, con esclusione dei beni deperibili per loro natura a seguito di esposizione diretta agli agenti atmosferici.

La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e prevede l'applicazione:

- per singola cosa assicurata e danneggiata di una Franchigia di 500 Euro e il Limite di indennizzo di 5.000 Euro;
- per Sinistro e Anno assicurativo del Limite di indennizzo indicato in Polizza.

2.7.21 Gelo

La garanzia è estesa ai danni alle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) a seguito di spargimento d'acqua conseguente a rottura degli *Impianti idrici* per effetto di *Gelo*.

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato", per quanto non derogato, sono esclusi i danni:

- a) derivanti dalla rottura degli Impianti idrici interrati o installati all'esterno del Fabbricato;
- b) derivanti da rottura degli *Impianti idrici* posti in locali sprovvisti di riscaldamento o con impianto di riscaldamento non funzionante da oltre 48 ore consecutive;
- c) qualora non acquistata la garanzia 2.7.14 "Spese di ricerca riparazione e ripristino", le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura o del guasto, nonché le relative spese di ripristino.

La garanzia prevede lo Scoperto e il Limite di indennizzo indicati in Polizza.

2.7.22 Danni Diretti Impianto fotovoltaico

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti subiti dall'*Impianto fotovoltai*co indicato in *Polizza*, al servizio esclusivo dell'*Azienda* assicurata, a seguito degli eventi previsti dall'*Assicurazione*.

A parziale deroga del punto 2.7.15 "Fenomeno Elettrico", l'esclusione di cui alla lettera b) relativa a "batterie e accumulatori" non si applica per quelli al servizio esclusivo dell'Impianto fotovoltaico.

La garanzia è prestata a condizione che l'*Impianto fotovoltaico* sia stabilmente installato e ancorato alle coperture dei *Fabbricati* assicurati.

Sono esclusi i danni agli Impianti fotovoltaici:

- a) non conformi ai requisiti imposti dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A) di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19/02/2007 e successive modifiche;
- b) aventi potenza superiore a quanto indicato in Polizza;
- c) che non siano al servizio esclusivo dell'Azienda assicurata.

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono esclusi:

- d) i danni per i quali deve rispondere, per legge o contratto, il fornitore, l'installatore, il costruttore o manutentore;
- e) i danni derivanti da errori di progettazione, di calcolo, da vizi di materiale, di fusione, di esecuzione o di installazione;
- f) i danni derivanti da inosservanza delle prescrizioni del costruttore o del venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- g) i danni derivanti da funzionamento improprio o da esperimenti o prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento.
- h) i danni causati da animali;
- i) i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante lo svolgimento dell'attività, senza concorso di cause esterne.

I danni imputabili a variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che gli impianti assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e stabilizzazione conformi alle norme di installazione previste dal costruttore e che la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all'impianto assicurato anche la predetta apparecchiatura di protezione e stabilizzazione.

La garanzia è prestata a Valore totale per la somma assicurata e con i limiti di Indennizzo, gli Scoperti e le Franchigie previsti dalle singole garanzie di Polizza.

2.7.23 Terremoto

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) esclusivamente nella forma di *Assicurazione* a *Valore totale* per effetto di *Terremoto*.

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono esclusi i danni:

- a) ai *Fabbricati* inagibili o con una carente manutenzione ordinaria e straordinaria, o con lesioni preesistenti al momento del *Sinistro*, nonché alle altre "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) ivi contenute;
- b) a *Fabbricati* aventi strutture portanti verticali difformi a quanto indicato in *Polizza*, nonché alle altre "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) ivi contenute;
- c) causati da *Esplosione*, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da *Terremoto*;
- d) causati da eruzione vulcanica, Inondazione, Alluvione, maremoto;
- e) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del *Terremoto* sulle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4);
- f) da Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al *Sinistro* indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico, e i relativi danni sono considerati "singolo *Sinistro*", purché avvenuti nel *Periodo di assicurazione*. La garanzia è prestata entro il *Limite di indennizzo* percentuale, da applicarsi ad ogni singola *Partita* assicurata, e con l'applicazione della *Franchigia* indicata in *Polizza*.

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di 30 giorni dall'invio della relativa comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata (PEC).

In caso di recesso da parte della *Compagnia*, questa rimborsa all'*Assicurato* la quota di *Premio* non goduta per il restante periodo, al netto delle imposte. In quest'ultimo caso l'*Assicurato* può recedere dall'intero contratto - inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) - entro la data in cui ha effetto il recesso esercitato dalla *Compagnia*. In tal caso, la *Compagnia* rimborsa la parte di *Premio*, al netto delle imposte, relative al periodo di *Rischio* non corso.

2.7.24 Crollo e collasso strutturale

La garanzia indennizza i danni materiali e diretti causati alle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) da crollo dei Fabbricati ove si svolge l'attività assicurata, a causa di cedimento delle fondazioni o collasso delle strutture dei Fabbricati medesimi.

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono esclusi:

i danni causati a:

- a) Fabbricati non sottoposti a collaudo da parte delle autorità competenti;
- Fabbricati con modifiche intervenute successivamente al collaudo definitivo e non sottoposte a ulteriore collaudo da parte delle autorità competenti;

- c) ai Fabbricati inagibili o con una carente manutenzione ordinaria e straordinaria, o con lesioni preesistenti al momento del Sinistro, nonché alle altre "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) ivi contenute;
- d) a Fabbricati aventi strutture portanti verticali difformi a quanto indicato in Polizza, nonché alle altre "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) ivi contenute

i danni causati da o conseguenti a:

- e) errori di progettazione o calcolo, errore nei disegni costruttivi, difetto di costruzione, vizio materiale o sovraccarico delle strutture portanti;
- f) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- g) mancata o insufficiente manutenzione;
- h) terremoto, maremoto, Inondazioni, Alluvioni, uragani, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche e bradisismo;
- i) effetti graduali degli eventi atmosferici, ossidazione, corrosione, ruggine, incrostazioni e fessurazioni;
- i) neve.

Restano sempre esclusi i *Danni indiretti*, o di inattività di qualsiasi genere e specie, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4).

La garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio assoluto* e prevede l'applicazione dello *Scoperto* e del *Limite di indennizzo* indicati in *Polizza*.

2.7.25 Allagamento

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati alle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) da *Allagamento* verificatosi all'interno dei Fabbricati.

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capito "Cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono esclusi i danni:

- a) causati da Inondazione e Alluvione;
- b) causati da mareggiata, marea, maremoto e penetrazione di acqua marina;
- c) causati dalla fuoriuscita d'acqua da impianti automatici di estinzione;
- d) causati da Gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla presente garanzia;
- e) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'*Inondazione* o dell'*Alluvione* sulle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4);
- f) da franamento, colata di fango, cedimento o smottamento del terreno;
- g) alle Cose all'aperto;
- h) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dal vento o dalla grandine;
- i) da rottura di contenitori;
- j) a *Fabbricati* aventi caratteristiche difformi da quanto indicato in *Polizza*, nonché alle altre "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) ivi contenute;
- k) alle *Merci* poste ad un'altezza inferiore a 10 cm dal pavimento o suolo salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possano essere appoggiate su pallets.

Sono comunque esclusi i danni indennizzabili ai sensi del punto 2.7.13 "Danni da acqua" e 2.7.14 "Spese di ricerca, riparazione e ripristino".

Questa garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede il Limite di indennizzo e lo Scoperto indicati in Polizza.

2.7.26 Inondazione e Alluvione

La garanzia è estesa ai danni materiali e diretti causati alle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) **esclusivamente** da *Inondazione* e *Alluvione*.

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono esclusi danni:

- a) causati da Allagamento;
- b) causati da maremoti, mareggiate, maree e azione del moto ondoso in genere, penetrazioni di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, variazioni dei livelli di falda;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'*Inondazione* o dell'*Alluvione* sulle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4);

- d) derivanti da Terremoto ed eruzioni vulcaniche;
- e) derivanti da Atti di terrorismo;
- f) da franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- g) alle Cose all'aperto;
- h) alle *Merci* poste ad un'altezza inferiore a 10 cm dal pavimento o suolo salvo quelle che per le loro particolari caratteristiche merceologiche non possono essere appoggiate su pallets;
- i) ai Fabbricati inagibili o con una carente manutenzione ordinaria e straordinaria, o con lesioni preesistenti al momento del Sinistro, nonché alle altre "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) ivi contenute;
- j) a *Fabbricati* aventi caratteristiche difformi da quanto indicato in *Polizza*, nonché alle altre "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) ivi contenute;
- k) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4).

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di 30 giorni dall'invio della relativa comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata (PEC).

In caso di recesso da parte della *Compagnia*, questa rimborsa all'*Assicurato* la quota di premio non goduta per il restante periodo, al netto delle imposte. In quest'ultimo caso l'*Assicurato* può recedere dall'intero contratto - inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) - entro la data in cui ha effetto il recesso esercitato dalla *Compagnia*. In tal caso, la *Compagnia* rimborsa la parte di *Premio*, al netto delle imposte, relative al periodo di *Rischio* non corso.

Questa garanzia è prestata a Valore totale e prevede il Limite di indennizzo e lo Scoperto indicati in Polizza.

2.8 Garanzie Premium per tutte le ubicazioni (operanti solo se espressamente richiamate in Polizza)

2.8.1 Ricorso terzi comune

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza del *Massimale* assicurato, delle somme che egli sia tenuto a risarcire per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle *Cose* di terzi e/o dei Locatari derivanti da un *Sinistro* indennizzabile ai termini della presente sezione.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il Massimale assicurato e sino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso. L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) a Cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia, o detenga a qualsiasi titolo, salvo:
 - i veicoli, gli indumenti e gli Effetti personali (esclusi i valori) dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato;
 - i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nello svolgimento delle anzidette operazioni, nonché le Cose trasportate sugli stessi mezzi;
- b) di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- 1) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- 2) quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- 3) qualora l'Assicurato non sia una persona fisica, le società che, rispetto a esso, siano qualificabili ai sensi di legge come controllanti, controllate, collegate, nonché gli amministratori delle medesime.

In nessun caso la Compagnia corrisponderà per un unico evento una somma maggiore del Massimale indicato in Polizza per tutte le Ubicazioni.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa, la Compagnia ha facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice civile.

2.8.2 Merci e attrezzature trasportate

La garanzia è estesa alle perdite e ai danni materiali e diretti subiti da *Merci, Macchinari, attrezzature e arredamento* durante il trasporto, effettuato all'interno del *Territorio italiano* su mezzo *Autocarro* causati da:

- 1) Incendio, azione del fulmine, Esplosione, scoppio;
- 2) *Alluvione*, inondazione, mareggiate, straripamento di fiumi e di laghi, rotture di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frane, valanghe, voragini, rotture di ponti e sprofondamento della sede stradale;

- 3) ribaltamento del*l'Autocarro*, caduta del medesimo in acqua e precipizi e in genere uscite dell'Autocarro stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente:
- 4) collisione dell'*Autocarro* vettore con altri veicoli, urto dell'*Autocarro* contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e segnaletica stradale) o mobili purché tale evento lasci tracce constatabili sull'*Autocarro* stesso.

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono esclusi i danni:

- a) subiti dalle Merci già caricate sull'Autocarro vettore, qualora lo stesso non abbia ancora lasciato il Perimetro aziendale;
- b) subiti dalle *Merc*i trasportate a seguito di infiltrazione di acqua sotto i teli di copertura per solo effetto di pioggia battente, anche se accompagnata da vento;
- c) con dolo o colpa grave del vettore o di loro rappresentanti e con dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato*, nonché dei rispettivi *Prestatori di lavoro*;
- d) da difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle *Merci, Macchinari, attrezzature o arredamento* al trasporto;
- e) da cattivo stivaggio, sia sull'*Autocarro* vettore sia nel container o simili, effettuato prima della decorrenza della garanzia o comunque a cura o sotto il controllo del *Contraente*, dell'*Assicurato* o di loro rappresentanti e dei rispettivi *Prestatori di lavoro*;
- f) da vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
- g) da ritardo o perdite di mercato, anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- h) da contrabbando, commercio, attività o traffici illeciti o clandestini;
- i) da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione;
- j) da sommossa originata dai casi predetti o atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- k) da cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- I) da ordigni bellici quali mine, siluri e bombe dispersi o comunque non segnalati;
- m) da atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili;
- n) da atti compiuti a scopo di terrorismo;
- o) da atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
- p) da contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- q) da Furto o rapina tentati o compiuti;
- r) da bagnamento, rottura, colaggio, spandimento, caduta di colli anche nell'interno dell'*Autocarro*, ammanco, smarrimento e mancata riconsegna.

La garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio Assoluto* e prevede l'applicazione della *Franchigia* e del *Limite di indennizzo* indicati in *Polizza*.

In presenza di altra assicurazione trasporti per le medesime "Cose assicurate" (def. al punto 2.4), la presente garanzia opera a secondo rischio, ossia per l'eccedenza rispetto ai valori assicurati con altra Polizza.

2.8.3 Maggiori costi

In caso di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza* che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività dell'*Azienda* assicurata, la *Compagnia* si obbliga ad indennizzare, **fino alla concorrenza della somma assicurata nell'apposita garanzia**, per *Sinistro* e per *Anno assicurativo*, le spese necessarie, **debitamente documentate**, per il proseguimento dell'attività, **sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di** *Indennizzo* **e riguardino a titolo esemplificativo:**

- 1) l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- 2) il lavoro straordinario, anche notturno o festivo, del personale;
- 3) le lavorazioni presso terzi;
- 4) la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- 5) gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La Compagnia non risponde delle maggiori spese consequenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, tumulti popolari, sommosse, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, stati di guerra;
- b) difficoltà di reperimento delle *Merci*, dei *macchinari*, delle *attrezzature* o degli impianti imputabili a cause esterne, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o provvedimenti dell'Autorità.

Non sono indennizzabili spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo.

Per periodo di *Indennizzo* si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) danneggiate o distrutte, e di durata massima di tre mesi dal verificarsi del *Sinistro*. La presente garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio Assoluto*.

2.8.4 Indennità aggiuntiva a percentuale

A parziale deroga di quanto previsto al punto 2.16 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", l'Indennizzo, calcolato per ciascuna Partita separatamente, sarà maggiorato, sino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo stesso, di un importo a titolo di rimborso per le spese necessarie, debitamente documentate, per il proseguimento dell'attività, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di Indennizzo e riguardino a titolo esemplificativo:

- 1) l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- 2) il lavoro straordinario, anche notturno o festivo, del personale;
- 3) le lavorazioni presso terzi;
- 4) la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- 5) gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento.

La Compagnia non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, tumulti popolari, sommosse, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, stati di guerra;
- b) difficoltà di reperimento delle *Merci*, dei *macchinari*, delle *attrezzature* o degli impianti imputabili a cause esterne, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o provvedimenti dell'Autorità.

Non sono indennizzabili spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di *Indennizzo*.

Per periodo di *Indennizzo* si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) danneggiate o distrutte, e che avrà durata massima di tre mesi dal verificarsi del *Sinistro*.

2.8.5 Diaria da interruzione di attività

La *Compagnia* indennizza l'*Assicurato* delle perdite determinata da interruzione totale o parziale dell'attività causata da un *Sinistro* indennizzabile ai sensi della sezione "*Incendio* e danni ai beni".

Per i giorni durante i quali l'inattività è solo parziale la Diaria è ridotta in proporzione.

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono esclusi i danni:

- a) conseguenti a distruzione, danneggiamenti o scomparsa di denaro, valori, titoli, documenti e registri;
- b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazione proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
- c) dovuti a maggior durata ed estensione dell'inattività dell'*Azienda* in conseguenza di circostanze eccezionali quali stato di guerra, disordini, serrate, impossibilità o difficoltà di ampliamento o trasformazione degli impianti, rinnovazione nei sistemi di esercizio cui si sia provveduto dopo il *Sinistro*; adeguamento a regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o provvedimenti dell'Autorità;
- d) da mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- e) di inattività verificatisi nel giorno del Sinistro e sino alle ore 24 del giorno indicato in Polizza come Franchigia.

Non sono considerati giorni d'interruzione dell'attività quelli durante i quali l'attività dell'*Azienda* sarebbe stata in ogni modo sospesa o ridotta anche se il *Sinistro* non si fosse verificato.

La misura unitaria di *Indennizzo* (*Diaria*) è definita dall'*Assicurato* o dal *Contraente* in *Polizza* e **non deve superare 1/360 dell'importo** globale annuo delle spese di carattere fisso insopprimibili e dell'utile netto dell'anno precedente.

Denunciato un Sinistro si procederà, secondo quanto previsto al capitolo "In caso di Sinistro", alla liquidazione dell'Indennizzo, determinando:

- 1) il numero dei giorni consecutivi riconosciuti e sufficienti a ripristinare la normale attività dell'Azienda;
- 2) per quanti giorni la Diaria sia dovuta per intero;
- 3) per quanti giorni la Diaria sia dovuta solo parzialmente, e la quota dovuta per ciascun giorno.

Tali valutazioni, ancorché fatte prima della ripresa dell'attività dell'Azienda, si intenderanno definitive e obbligheranno le Parti indipendentemente dalla effettiva durata ed estensione dell'inattività stessa.

Qualora i danni, liquidabili dalla garanzia di riferimento della sezione "Incendio e danni ai beni", non dovessero essere liquidati in quanto inferiori alla specifica Franchigia o Scoperto, non sarà applicata la condizione che subordina l'indennizzabilità della Diaria all'indennizzabilità del danno materiale e diretto.

La garanzia è sospesa in caso di inattività dell'*Azienda* per cause diverse da quelle previste, e si riattiva al momento in cui l'attività viene in tutto o in parte ripresa.

Quando l'inattività dell'*Azienda* sia parziale, l'*Assicurazione* vale solo per la parte dell'esercizio che continua ad essere in attività. Il *Premi*o dell'*Anno assicurativo* in corso rimane acquisito per intero dalla *Compagnia*.

La Compagnia non sarà tenuta a corrispondere alcuna indennità quando l'attività dell'Azienda venga a cessare definitivamente dopo il Sinistro.

Non sarà considerata cessazione la riattivazione mediante procedimenti o impianti di tipo diverso da quelli esistenti al momento del *Sinistro* purché di equivalente o maggiore capacità produttiva.

La *Compagnia* non sarà tenuta a corrispondere indennità per quelle attività parziali che l'*Azienda* cessasse definitivamente e che non venissero sostituite con altre di equivalente o maggiore portata economica, anche se per produzioni del tutto diverse.

2.8.6 E-Commerce - Danni al prodotto

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle Merci vendute on-line, tramite il sito Internet dell'Azienda assicurata o altre modalità di vendita a distanza, purché conseguenti a danneggiamenti avvenuti durante il trasporto per la consegna al cliente.

La garanzia è operante a condizione che sussistano tutte le seguenti condizioni:

- 1) l'Assicurato documenti l'avvenuta consegna al vettore;
- 2) la vendita e la consegna dei prodotti siano limitate agli Stati membri dell'Unione Europea ed effettuate ad indirizzi anagrafici con esclusione di caselle postali;
- il cliente abbia notificato all'Assicurato le richieste di recedere dall'acquisto e chiesto il rimborso di quanto pagato per il prodotto restituito, entro i limiti di tempo e secondo le norme di legge, o abbia richiesto la sostituzione delle Cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore;
- 4) l'Assicurato abbia provveduto al rimborso al cliente di quanto gli spetta, o abbia provveduto alla sostituzione delle Cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore;
- 5) le Merci trasportate siano contenute in confezioni e imballaggi adeguati alla loro natura;
- 6) se il danneggiamento delle *Merci* sia avvenuto a seguito di eventi dolosi la garanzia è operante a condizione che sia stata fatta denuncia alle autorità competenti.

Oltre a quanto previsto al punto 2.9 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono esclusi i danni:

- a) causati con colpa grave dell'Assicurato;
- b) indiretti.

La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e prevede lo Scoperto e il Limite di indennizzo indicati in Polizza.

Nel caso in cui coesista altra *Assicurazione*, la presente garanzia opera a secondo Rischio, ovvero per la parte eccedente i *Massimali* dell'altra *Assicurazione*.

Che cosa non è assicurato?



In questo capitolo sono specificate le "Esclusioni" valide per tutti gli "Eventi assicurati" e per le garanzie della sezione "*Incendio* e danni ai beni", salvo quanto derogato nelle singole garanzie del capitolo "Che cosa è assicurato e come?".

2.9 Esclusioni valide per tutte le garanzie

2.9.1 Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato, Contraente, dal legale rappresentante, dal socio a responsabilità illimitata, dall'amministratore o dai Prestatori di lavoro;
- b) che siano conseguenza di *Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti, Terremoti*, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, variazione dei livelli di falda, cedimento, franamento e smottamento del terreno;
- c) conseguenti a crollo e collasso strutturale dei *Fabbricati* non riconducibili a *Incendio*, *Implosione*, *Esplosione* o sovraccarico neve;
- d) conseguenti a uragani, bufere, nubifragi, tempeste, grandine, vento, cicloni, trombe d'aria;
- e) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi e sommosse; atti di danneggiamento volontari e dolosi, di *Terrorismo*, di sabotaggio; occupazione militare, invasione;
- f) che siano conseguenza di *Gelo*, *Colpo d'ariete*, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, traboccamento, *Rigurgito* e *Occlusione* dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana;

- g) indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose;
- h) generati da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- i) causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose, chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4), salvo che non siano determinati da fumi o gas conseguenti a *Incendio*, fulmine, *Scoppio*, *Esplosione*;
- j) derivanti da sostanze esplosive detenute dall'Assicurato;
- k) conseguenti o verificatisi in occasione di smarrimento, *Furto*, *Rapina* o *Scippo* delle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) anche solo tentati, anche se avvenuti in occasione degli "Eventi assicurati";
- I) subiti dai beni durante il trasporto ancorché situati nell'area di pertinenza aziendale;
- m) a piante e coltivazioni in genere;
- n) derivanti da usura, corrosione, difetto dei materiali o mancata manutenzione;
- o) le spese di ricerca e riparazione conseguente a rottura, Occlusione o guasto accidentale degli Impianti idrici;
- p) salvo esplicita diversa pattuizione, subiti da *Macchinari*, attrezzature e arredamenti oggetto di contratti di leasing, qualora già coperti da apposita Assicurazione;
- q) Fabbricati dichiarati inagibili o in cui vi sia presenza di gravi danni che ne compromettano la funzionalità o con lesioni preesistenti al momento del Sinistro, nonché alle altre "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) ivi contenute.

2.9.2 Esclusione Malattie trasmissibili

La presente esclusione conferma e ribadisce l'ambito di copertura prestata dalla presente *Polizza*, ed in ogni caso deroga a qualunque diversa o contraria previsione e pattuizione di *Polizza*.

Sono esclusi dalla copertura data dalla presente *Polizza* i rischi di qualunque natura legati a *Malatti*e trasmissibili nonché perdite, danni, richieste di *Risarcimento*, costi, spese ed ogni esborso o somma, direttamente o indirettamente derivanti da, attribuibili a, causati da, o in qualunque modo riconducibili o collegati in tutto o in parte a *Malatti*e trasmissibili, siano esse effettive, latenti, potenziali o presunte.

L'esclusione si estende - ma non è limitata, trattandosi di elencazione puramente esemplificativa e non esaustiva - a qualsiasi costo per sanificare, pulire, disinfettare, rimuovere, monitorare o testare:

- una Malattia trasmissibile, o
- qualsiasi bene assicurato ai sensi di Polizza che sia esposto a, o a contatto con, una Malattia trasmissibile, restando
 confermato che in nessun caso tale esposizione o contatto costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o può
 determinare una perdita di uso o disponibilità del bene assicurato.

Per *Malattia* trasmissibile si intende qualsiasi *Malattia*, disturbo, patologia o condizione che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo ad un altro dove la sostanza o l'agente include, ma non è limitato a, un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o qualsiasi sua variazione, vivente o meno, e il metodo di trasmissione, diretto o indiretto, include - ma non è limitato a - trasmissione per via aerea, trasmissione di fluidi corporei, trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas o tra organismi.

Questa esclusione si applica a tutte le estensioni di garanzia, garanzie aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre concessioni di garanzia.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente Polizza rimangono invariati.

La presente esclusione è soggetta a tutte le definizioni della presente Polizza.

2.9.3 Esclusione dei danni Cyber e dei dati

- 1. Nonostante qualsiasi disposizione contraria all'interno della presente *Polizza* o qualsiasi approvazione della stessa, la presente *Polizza* esclude qualsiasi:
 - a) Danno Cyber, a meno che non sia soggetto alle disposizioni del paragrafo 2;
 - b) perdita, danno, responsabilità, richieste di *Risarcimento*, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, contribuito da, derivante da o in connessione con qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi *Dato*, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali *Dati*, a meno che non siano soggetto alle disposizioni del paragrafo 3;
 - indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza ad esso.
- 2. Fatti salvi tutti i termini, le condizioni, le limitazioni e le esclusioni di questa *Polizza* o qualsiasi sua approvazione, questa *Polizza* copre il danno materiale ai beni assicurati ai sensi della presente *Polizza* causati da qualsiasi conseguente *Incendio* o *Esplosione* che derivi direttamente da un incidente informatico, a meno che tale incidente informatico non sia causato da, contribuito a, derivante da, derivante da o in connessione con un *Attacco Informatico*, incluso, ma non limitato a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio qualsiasi *Attacco Informatico*.

- 3. Fatti salvi tutti i termini, le condizioni, le limitazioni e le esclusioni di questa Polizza o qualsiasi approvazione alla stessa, qualora i supporti di elaborazione dati posseduti o gestiti dall'Assicurato subissero un danno materiale assicurato dalla presente Polizza, questa Polizza coprirà il costo della riparazione o per sostituire lo stesso Supporto Digitale di Memorizzazione più i costi di copia dei Dati dal backup o da originali di una generazione precedente. Questi costi non includeranno ricerca e ingegneria né alcun costo per ricreare, raccogliere o assemblare i Dati. Se tale supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione sarà il costo del Supporto Digitale di Memorizzazione vuoto. Tuttavia, la presente Polizza esclude qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, per l'Assicurato o qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere ricreati, raccolti o assemblati.
- 4. Nel caso in cui una qualsiasi parte di questa esclusione venga ritenuta non valida o inapplicabile, la parte restante rimarrà in vigore a tutti gli effetti.
- 5. Questa esclusione sostituisce e, se in conflitto con qualsiasi altra formulazione nella *Polizza* o qualsiasi approvazione ad essa relativa che abbia un impatto su *Danni Cyber*, *Dati* o *Supporti Digitali di Memorizzazione*, sostituisce quella formulazione.

Definizioni

Danno Cyber indica qualsiasi perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, contribuito da, derivante da o in connessione con qualsiasi *Attacco Informatico* o *Incidente Informatico* incluso, ma non limitato a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a qualsiasi *Attacco Informatico* o *Incidente Informatico*.

Attacco Informatico indica un atto non autorizzato, dannoso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dannosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi *Sistema informatico*.

Incidente Cyber significa:

- qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni correlati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico;
- qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale correlata o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

Sistema informatico significa: qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o configurazioni dei suddetti e inclusi input, output, dispositivo di archiviazione *Dati*, apparecchiature di rete o strutture di backup associati, posseduto o gestito dall'*Assicurato* o da qualsiasi altra parte.

Dati indica informazioni, fatti, concetti, codice o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un *Sistema Informatico*.

Supporto Digitale di Memorizzazione indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente *Polizza* su cui è possibile memorizzare i *Dati* ma non i *Dati* stessi.

Cosa fare in caso di Sinistro?

2.10 Denuncia di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1. presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
- 2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze del Sinistro;
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili;
 - tipologia ed elenco dei danni e indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito;
 - esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo *Rischio* (se possibile indicare numero di *Polizza* e *Compagnia*);
 - recapiti e-mail e telefonici del Contraente o dell'Assicurato.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del Codice civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello allegato al presente Set Informativo.

Oltre alla denuncia scritta dovrà essere consegnata copia dei seguenti documenti, salvo quanto diversamente indicato:

- 1. verbale dei Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute;
- 2. in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia della denuncia fatta all'autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;

- 3. eventuale documentazione sulle cause del Sinistro;
- 4. fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato o sottratto;
- 5. foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione;
- 6. foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità;
- 7. foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento delle Merci;
- 8. contratto di locazione (se l'Assicurato è in affitto);
- 9. eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
- 10. indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni;
- 11. eventuale copia di giustificativi riguardanti lo spostamento temporaneo del contenuto in altro luogo e successivo ricollocamento;
- 12. eventuale copia dei giustificativi di canoni, stipendi e mutui;
- 13. eventuale documentazione attestante l'alterazione della catena del freddo.

Inoltre, su richiesta motivata della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (come previsto al punto 2.14 "Tempi di gestione del *Sinistro*"). La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'*Intermediario assicurativo* o alla *Compagnia*.

Come è gestito il Sinistro?



2.11 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla *Compagnia* o persona da questa incaricata, con il *Contraente elo Assicurato* o persona da lui designata; oppure
- b) a richiesta di una delle Parti, tra due periti nominati uno dalla *Compagnia* ed uno dal *Contraente* e/o *Assicurato* con apposito atto
 - Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e/o affiancare da altri esperti, che potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun potere decisionale.
 - In caso di inattività di una delle Parti quella più diligente, decorsi 20 giorni dalla comunicazione di richiesta di nomina, farà istanza al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il *Sinistro*, per la nomina del perito dell'altra Parte. In caso disaccordo sulla valutazione del danno o su richiesta di uno dei periti:
 - 1. entro 30 giorni dalla relativa verbalizzazione i due periti devono nominarne un terzo scelto tra una terna di nominativi proponibile da entrambe le Parti;
 - 2. qualora non ci sia accordo verbalizzato su alcuno dei nominativi proposti, la Parte più diligente proporrà, entro 30 giorni dalla data di detto verbale altri nominativi;
 - 3. se il mancato accordo permane, viene verbalizzato e, entro 20 giorni, la Parte più diligente chiederà al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto, con apposita istanza. la nomina del terzo perito.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza dal collegio peritale.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito ed eventuali esperti incaricati, oltre che il 50% delle spese del terzo perito.

2.12 Mandato dei periti

I periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla *Polizza* e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze aggravanti il *Rischio* e non comunicate, e verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto a quanto descritto nel capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?";
- c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4), determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri di valutazione previsti al sottostante paragrafo 2.16 "Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno";
- d. procedere alla stima del danno in conformità alle disposizioni contrattuali;
- e. rispettare i termini previsti nel precedente punto 2.11 "Procedura per la valutazione del danno".

Nel caso di procedura per la stima del danno, effettuata come indicato alla lettera b) del paragrafo 2.11 "Procedura per la valutazione del danno" del presente capitolo, ovvero tra due periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppia copia, uno per ognuna delle Parti. Le Parti sono tenute ad accettare i risultati

delle valutazioni di cui ai punti c) e d), che non potranno essere contestati se non in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.

Lo svolgimento delle operazioni peritali consente, tuttavia, azioni ed eccezioni relative all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti non sono tenuti all'osservanza di particolari formalità.

2.13 Svolgimento delle operazioni peritali

In caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti dell'*Ubicazione* assicurata, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

2.14 Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro?*", la *Compagnia* avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione e effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.

Entro tale termine la Compagnia:

- 1. formulerà una proposta di Indennizzo; oppure
- 2. respingerà la richiesta di Indennizzo indicandone in modo chiaro e esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all'Assicurato il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia.**

2.15 Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il Contraente o l'Assicurato ha consegnato alla Compagnia la seguente documentazione:

- 1. atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
- 2. documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
- 3. intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- 4. nel caso di delega all'incasso, documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.
- 5. certificazione attestante l'inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società;
- 6. in caso di vincolo, nullaosta dell'istituto vincolatario.

2.16 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola Partita secondo i seguenti criteri:

1. Fabbricato

Si stima:

- a. la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell'area;
- b. il deprezzamento subito in relazione all' età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'*Ubicazione*, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui al punto b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui e le migliorie.

2. Macchinari – attrezzature - arredamento

Si stima:

a) il costo di rimpiazzo delle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) (escluse quelle che erano già fuori uso e/o in condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per caratteristiche, uso e qualità (con esclusione di qualsiasi *Miglioria* tecnologico funzionale);

b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro*, *le Migliorie tecnologico funzionali*, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

3. Merci

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali (escluse le "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) fuori uso e/o in condizioni di inservibilità e qualsiasi Miglioria tecnologico funzionale). Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro*, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

4. Impianti fotovoltaici

Si stima:

- 1. il costo di rimpiazzo delle "Cose assicurate" (escluse quelle che erano già fuori uso e/o in condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per caratteristiche, uso e qualità (con esclusione di qualsiasi *Miglioria* tecnologico funzionale):
- 2. il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro*, le *Migliorie* tecnologico funzionali, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Limitatamente a inverter e pannelli solari si precisa che il danno verrà stimato secondo le seguenti modalità:

1. Inverter

Si conviene tra le parti che per i danni ad inverter con vetustà superiore a 7 anni non verrà corrisposto alcun *Indennizzo*. Per i danni ad inverter con vetustà inferiore ai 7 anni, gli stessi saranno indennizzabili applicando un grado di vetustà convenzionalmente stabilito e comunque non inferiore a quanto riportato nella seguente tabella di degrado:

- degrado nullo (zero percento) dal 1° al 3° anno compreso;
- degrado del 30% (trenta percento) dal 4° al 5° anno compreso;
- degrado del 50% (cinquanta percento) fino al 6° anno compreso;
- degrado del 70% (settanta percento) fino al 7° anno compreso.

2. Pannelli solari

Si conviene altresì tra le parti che, per i danni ai pannelli solari, gli stessi saranno indennizzabili applicando un grado di vetustà convenzionalmente stabilito e comunque non inferiore a quanto riportato nella seguente tabella di degrado:

- degrado nullo (zero percento) dal 1° al 3° anno compreso;
- degrado del 10% (dieci percento) dal 4° al 5° anno compreso;
- degrado del 20% (venti percento) fino al 6° anno compreso;
- degrado del 30% (trenta percento) fino al 7° anno compreso;
- degrado del 40% (quaranta percento) fino all'8° anno compreso;
- degrado del 50% (cinquanta percento) fino al 10° anno compreso;
- degrado del 60% (sessanta percento) fino al 12° anno compreso;
- degrado del 80% (ottanta percento) oltre al 12° anno.

Si precisa inoltre che, a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, sono comprese le spese di installazione e montaggio di impalcature e ponteggi necessari per raggiungere gli enti danneggiati, sino alla concorrenza del 10% del *Danno Indennizzabile*, con il massimo di 25.000,00 Euro per Sinistro e per Anno assicurativo, fermo quanto disposto al punto 8, "Limite massimo di indennizzo", del presente capitolo.

Tale precisazione si intende valida solo ed esclusivamente per impianti aventi un'età non superiore a 5 anni.

5. Supplemento di indennità

Si determina il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai punti 1,2,3, dà l'ammontare del danno calcolato in base al *Valore a nuovo*.

Esclusivamente per la forma di Assicurazione a Valore totale tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il Valore a nuovo risulti:

- 1. superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
- 2. inferiore, ma superiore al valore al "momento del *Sinistro*" (art. 1907 del Codice civile "Assicurazione parziale"), **viene ridotto** in proporzione al rapporto tra la differenza "Somma assicurata" meno "Valore al momento del *Sinistro*" e la differenza "Valore a nuovo" meno "valore al momento del *Sinistro*";
- 3. uguale o inferiore al "valore al momento del Sinistro", non viene riconosciuto.

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione e avviene:

- 1. in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale;
- 2. in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale; detti lavori dovranno essere terminati entro 24 mesi sempre dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale.

La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del Territorio italiano, purché non ne derivi aggravio di spese per la Compagnia.

6. Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- 1. il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- 2. la Compagnia non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- 3. per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento e i titoli per i quali è possibile chiederne un duplicato l'Assicurazione copre il minor importo tra il valore del titolo e le spese necessarie per la procedura di ammortamento o per avere un duplicato.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

7. Assicurazione parziale - Tolleranza (valido per la forma a Valore totale)

Se dalle stime eseguite secondo le distinte modalità di cui sopra risulta che i valori delle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) alle relative partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del *Sinistro* le somme rispettivamente assicurate, la *Compagnia* risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del *Sinistro* ai sensi dell'art. 1907 del Codice civile "*Assicurazione* parziale".

A parziale deroga del comma precedente, non si dà luogo all'applicazione della *Regola proporzionale* per quelle garanzie la cui somma assicurata maggiorata del 10% sia superiore al valore risultante al momento del *Sinistro*.

Se tale valore risulta superato, la Regola proporzionale viene applicata per la sola eccedenza.

Tuttavia, qualora l'ammontare del danno accertato relativamente a dette partite (determinato secondo le stime di cui all'articolo 2.16, limitatamente ai soli beni danneggiati o distrutti al lordo di eventuali franchigie o scoperti), risulti uguale od inferiore a Euro 25.000, la Compagnia indennizza tale danno alle condizioni tutte di polizza senza l'applicazione del primo comma del presente articolo, nonché senza l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Assicurazione a Valore totale

Q

Esempi di calcolo dell'Indennizzo

Caso A: bene rimpiazzato/ricostruito con uno nuovo senza applicazione della tolleranza

Somma assicurata: 100.000,00 Euro

Valore al momento del Sinistro (valore di preesistenza):

110.000,00 Euro Danno: 50.000,00 Euro

Con applicazione della tolleranza del 10%:

In questo caso verranno erogati 50.000,00 Euro poiché nelle *Polizza* è prevista una tolleranza del 10%.

Caso B: bene non rimpiazzato/non ricostruito

Somma assicurata: 100.000.00 Euro

Valore al momento del *Sinistro* (valore di preesistenza a nuovo): 110.000,00 Euro

Danno: 50.000,00 Euro (40.000,00 Euro allo stato d'uso e 10.000,00 Euro per supplemento di indennità per *Valore a nuovo*)

Coefficiente di degrado stimato 20%, pertanto valore di preesistenza allo stato d'uso 88.000,00 Euro (pari al valore di preesistenza a nuovo decurtato del coefficiente di degrado del 20%).

Poiché la somma assicurata al momento del *Sinistro* (100.000,00 Euro) è superiore al valore di preesistenza allo stato d'uso, il danno allo stato d'uso (40.000,00 Euro) viene riconosciuto per intero.

Il supplemento di *Indennizzo* per *Valore a nuovo* (10.000,00 Euro) verrà riconosciuto a lavori di ricostruzione/rimpiazzo ultimati, lavori da effettuarsi nel termine indicato in *Polizza*. Tuttavia non verrà riconosciuto per intero poiché la somma assicurata è risultata sufficiente per lo stato d'uso, ma insufficiente per garantire il *Valore a nuovo*, come dal seguente prospetto:

8. Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la *Compagnia* risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

9. Limite massimo di Indennizzo

Fatta eccezione per il caso previsto dall'art. 1914 del Codice civile "Obbligo di salvataggio", la *Compagnia* in nessun caso può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

Assicurazione a Primo Rischio assoluto

In questa forma di *Assicurazione* la *Compagnia* indennizza il danno verificatosi fino alla somma assicurata, indipendentemente dal valore globale dei beni assicurati. Il danno è quindi indennizzato senza riduzione proporzionale (art. 1907 Codice civile), ma sempre nel limite della somma assicurata

Esempi di applicazione di Franchigie e Scoperti

Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di *Franchigia* in caso di *Danno indennizzabile* inferiore al *Limite di Indennizzo*

Limite di Indennizzo: 100.000,00 Euro Danno indennizzabile: 10.000,00 Euro

Franchigia: 1.500,00 Euro Indennizzo: 8.500,00 Euro

<u>Esempio 2:</u> Garanzia soggetta ad applicazione di *Franchigia* in caso di *Danno indennizzabile* superiore al *Limite di Indennizzo*

Limite di Indennizzo: 100.000,00 Euro Danno indennizzabile: 150.000,00 Euro

Franchigia: 1.500,00 Euro Indennizzo: 100.000,00 Euro

<u>Esempio 3:</u> Garanzia soggetta ad applicazione di *Scoperto* percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di *Danno indennizzabile* inferiore al *Limite di Indennizzo*

Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo

Limite di Indennizzo: 100.000,00 Euro Danno indennizzabile: 10.000,00 Euro

Scoperto del 20% del Danno indennizzabile: 2.000,00 Euro

Minimo: 2.500,00 Euro Viene quindi applicato il minimo Indennizzo: 7.500,00 Euro Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo

Limite di Indennizzo: 100.000,00 Euro Danno indennizzabile: 10.000,00 Euro

Scoperto del 20% del Danno indennizzabile: 2.000,00 Euro

Minimo: 1.500,00 Euro

Viene quindi applicato lo Scoperto

Indennizzo: 8.000,00 Euro

<u>Esempio 4:</u> Garanzia soggetta ad applicazione di *Scoperto* percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di *Danno indennizzabile* superiore al *Limite di Indennizzo*

Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo

Limite di Indennizzo: 100.000,00 Euro Danno indennizzabile: 120.000,00 Euro

Scoperto del 20% del Danno indennizzabile: 24.000,00 Euro

Minimo: 25.000,00 Euro Viene quindi applicato il minimo Indennizzo: 95.000,00 Euro

Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo

Limite di Indennizzo: 100.000,00 Euro Danno indennizzabile: 120.000,00 Euro

Scoperto del 20% del Danno indennizzabile: 24.000,00 Euro

Minimo: 15.000,00 Euro

Viene quindi applicato lo *Scoperto Indennizzo*: 96.000,00 Euro

Sezione 3 Furto

Dove e quando vale la copertura?



3.1 Validità territoriale

L'Assicurazione vale per l'Azienda assicurata, ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino, salvo quanto specificatamente indicato nelle singole garanzie.

3.2 Validità temporale

L'Assicurazione vale per i fatti accaduti durante il Periodo di Assicurazione.

Che cosa è assicurato e come?



3.3 Oggetto dell'Assicurazione

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti derivanti da *Furto* alle "Cose assicurate" (def. al punto 3.4) anche se di proprietà di terzi, nelle *Ubicazioni* e nei limiti delle somme assicurate indicate in *Polizza* che siano conseguenza degli "Eventi assicurati", delle "Altre garanzie sempre operanti", nonché delle "Garanzie Premium" specificatamente richiamate in *Polizza*.

3.3.1 Valore a nuovo

Relativamente alle "Cose assicurate" (def. al punto 2.4): Merci, Macchinari, attrezzature e arredamento, l'Assicurazione è prestata per il Valore a nuovo.

3.4 Cose assicurate per singola Ubicazione

3.4.1 Contenuto

L'Assicurazione è prestata per le Merci e i Macchinari, attrezzature e arredamento, anche se di proprietà di terzi, nella forma a Primo rischio assoluto e nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza per singola Ubicazione.

L'Assicurazione opera con i seguenti Limiti di Indennizzo:

- 40% della somma assicurata, con il massimo di 10.000 Euro per *Preziosi*, raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere;
- 30% della somma assicurata, con il massimo di 5.000 Euro per Valori, elevati a 10.000 Euro se custoditi in Cassaforte;
- 50% della somma assicurata con il massimo di 10.000 Euro per singolo oggetto, relativamente a, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i *Preziosi*) e oggetti e servizi di argenteria.

Sono compresi anche gli effetti personali dell'Assicurato (esclusi preziosi e valori) sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, sino ad un limite di 2.500 Euro per *Anno assicurativo*.

È tollerata la presenza di *Merci* di natura diversa rispetto a quelle relative all'attività dichiarata in *Polizza*, sino al 10% della somma assicurata.

3.5 Eventi assicurati

La garanzia vale per i danni derivanti da:

a) Furto commesso con rottura o Scasso delle difese esterne dei locali dei fabbricati identificati in Polizza e contenenti le "Cose assicurate" (def. al punto 3.4) e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura, o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili, purché tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche indicate al punto 3.13 "Mezzi di protezione e chiusura" del capitolo "Che cosa non è assicurato?";

- b) Furto mediante apertura di serrature digitali o elettroniche, senza rottura o Scasso delle stesse, dei locali dei fabbricati identificati in Polizza e contenenti le "Cose assicurate" (def. al punto 3.4), purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
- c) Furto commesso praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- d) Furto commesso in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;
- e) Furto commesso con scalata, cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- f) Estorsione avvenuta nei locali dei Fabbricati identificati in Polizza, a condizione che le persone su cui vengono fatte minaccia o violenza si trovino nei locali stessi, quand'anche siano state prelevate dall'esterno e costrette a recarvisi;
- g) Rapina avvenuta nei locali dei Fabbricati identificati in Polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- h) Furto commesso dai Prestatori di lavoro dell'Azienda assicurata al di fuori dell'orario di lavoro, purché:
 - l'autore del *Furto* non sia incaricato della sorveglianza dell'*Azienda* assicurata, né della custodia delle chiavi dei locali dei *Fabbricati* identificati, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza;
 - il Furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dell'Azienda.
- i) Furto, Rapina e atti vandalici ad archivi e documenti, registri, disegni e simili, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici: l'Assicurazione copre le spese necessarie per la loro ricostruzione sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, senza applicazione dell'eventuale Franchigia;
- j) Furto commesso:
 - quando, durante i periodi di esposizione diurna o serale (tra le ore 8 e le 24), le vetrine fisse e le porte-vetrate, **purché chiuse**, rimangano protette da solo vetro fisso;
 - attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
 - con rottura dei vetri delle vetrine, a condizione che siano temprati, durante l'orario di apertura al pubblico e in presenza di Prestatori di lavoro.
- k) Furto di macchinari o impianti fissi per natura e destinazione (escluso l'impianto fotovoltaico), posti all'aperto, purché saldamente ancorati e a condizione che vi sia rottura o rimozione dei fissaggi.

3.6 Altre garanzie sempre operanti

Fermo quanto previsto ai paragrafi 3.3 "Oggetto dell'*Assicurazione*" e 3.14 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", le seguenti garanzie valgono con le regole, i *Limiti di Indennizzo*, le somme assicurate, le *Franchigie* e gli *Scoperti*, espressamente specificati nelle garanzie stesse.

3.6.1 Spese Mediche da Infortunio

La garanzia comprende il rimborso delle spese sanitarie, sostenute e documentate, per *Infortunio* dell'*Assicurato e/o dei* suoi *Familiari*, dei suoi soci e/o dei *Prestatori di lavoro* avvenuto in occasione di *Rapina*:

- all'interno dei locali assicurati;
- all'esterno dei locali assicurati, durante il trasporto di Valori per conto dell'Azienda stessa.

La garanzia prevede un limite di rimborso di 1.000 Euro per Anno assicurativo.

3.6.2 Indennità aggiuntiva

La garanzia comprende il rimborso delle spese, complessivamente sostenute e documentate in seguito a un *Sinistro* indennizzabile ai termini della Sezione "Furto", per:

- il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione che sono stati danneggiati;
- le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le "Cose assicurate" (def. al punto 3.4), nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'*Assicurato* a seguito di *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*, fino alla concorrenza del 10% dell'*Indennizzo* e con il limite massimo di 2.000 Euro per singolo *Sinistro*.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione del *Limite di indennizzo* pari al **10% dell'importo liquidato ai sensi della presente** Sezione con il massimo di **2.500 Euro** per *Anno assicurativo*.

3.6.3 Merci, Macchinari, attrezzature e arredamento presso terzi

La garanzia comprende il *Furt*o di *Merci, Macchinari, attrezzature e arredamento* trovantisi presso terzi e a cui siano state affidate in custodia, in lavorazione, per confezionamento, imballaggio o vendita, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura indicate nel capitolo "che cosa non è assicurato" al punto 3.12 "Delimitazioni", **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto**, senza applicazione dell'eventuale *Franchigia* o *Scoperto*.

3.7 Garanzie Premium (operanti solo se espressamente richiamate in *Polizza*)

Le seguenti garanzie sono operanti solo per le Ubicazioni per cui sono richiamate in Polizza.

Fermo quanto previsto ai capitoli 3.3 "Oggetto dell'Assicurazione" e 3.14 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", le seguenti garanzie valgono, con le regole dei Limiti di Indennizzo, i Massimali, le Franchigie e gli Scoperti, espressamente specificati nelle garanzie stesse.

3.7.1 Guasti cagionati dai ladri

La garanzia indennizza per l'*Ubicazione* identificata in *Polizza* i guasti e atti vandalici causati dai ladri in occasione di *Furto*, tentato *Furto*, *Rapina* a:

- Merci, Macchinari, attrezzature e arredamento, esclusi i Valori, sino alla concorrenza della somma assicurata prevista per le singole garanzie;
- locali e relativi mezzi di protezione e di chiusura, cancelli carrai, anche motorizzati, recinzioni, recinti e cancellate, sino alla concorrenza della somma assicurata definita in *Polizza* per singola *Ubicazione*.

Sono inoltre compresi, sino alla concorrenza dei limiti indicati in *Polizza*, i guasti causati dall'intervento delle *Forze dell'ordine* in seguito a *Furto*, tentato *Furto*, *Rapina*.

Questa garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio Assoluto* e prevede l'applicazione dello *Scoperto* e del *Limite di Indennizzo* indicati in *Polizza*.

3.7.2 Furto veicoli e imbarcazioni all'aperto

La garanzia è estesa, in deroga dell'esclusione prevista al punto 3.14 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" lettera b), al *Furto* di veicoli (rientranti nella definizione di *Macchinari*, attrezzatura e arredamento) e *Imbarcazioni* posti all'esterno dei *Fabbricati*, ma all'interno del perimetro aziendale.

La garanzia è operante solo per le Ubicazioni per cui è stata acquistata.

La garanzia è prestata a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- · le Imbarcazioni siano tirate in secca, su apposite strutture di sostegno o su carrelli, anche gommati;
- il perimetro dell'area in cui sono posti risulti interamente protetto da recinzioni, recinti o cancellate di altezza non inferiore a 180 cm realizzata con un cordolo in cemento di altezza non inferiore a 20 cm e la restante parte in muratura, metallo o reti a maglia metallica rigida;
- i varchi siano protetti da cancelli o porte in metallo di altezza non inferiore a 180 cm;
- i cancelli siano chiusi da serrature o altri sistemi di chiusura idonei;
- · vi sia effrazione tramite rottura o scasso delle difese perimetrali o uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili;
- gli autoveicoli siano regolarmente chiusi e le chiavi di avviamento siano custodite all'interno dei locali dell'Azienda assicurata.

Nel caso in cui a seguito di effrazione dei cancelli, gli stessi non siano protetti da impianto di allarme, la *Compagnia* corrisponderà l'80% dell'importo liquidabile nei termini delle Condizioni di *Assicurazione* previste nella presente sezione, restando il 20% rimanente a carico dell'*Assicurato* stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'*Indennizzo*, farlo assicurare da altri.

Qualora un veicolo (o natante) sottratto o danneggiato fosse già assicurato con altra polizza diretta stipulata dal singolo proprietario (o da altri nell'interesse e per conto dello stesso), la presente garanzia è operante esclusivamente per la parte eventualmente rimasta scoperta da tale assicurazione senza applicazione di alcun scoperto e relativo minimo.

L'assicurazione opera anche per l'eventuale azione di rivalsa esperita dall'assicuratore del veicolo (o natante) nei confronti dell'Assicurato, fermo il *Limite di indennizzo* per veicolo o per *Sinistro* previsto.

Questa garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio Assoluto* e prevede l'applicazione dello *Scoperto* e del *Limite di indennizzo* indicati in *Polizza*.

3.7.3 Impianto fotovoltaico

La garanzia è estesa ai danni di Furto dei pannelli dell'Impianto fotovoltaico indicato in Polizza, al servizio esclusivo dell'Azienda assicurata

Sono inclusi i danni derivanti da guasti cagionati dai ladri per commettere il Furto o per tentare di commetterlo.

La garanzia è prestata a condizione che l'*Impianto fotovoltaico* sia installato sulle coperture dei *Fabbricati* dell'*Azienda* e che sia dotato di almeno una delle seguenti caratteristiche:

- bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni di tipo "antifurto" o che prevedano un sistema che ne impedisca la rimozione con sistemi ordinari;
- pannelli vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;

- · presenza di impianto antifurto di localizzazione GPS o collegato in remoto con istituto di vigilanza privato;
- presenza di *Impianto di videosorveglianza* o di *Impianto di allarme* collegato a stazione di controllo o guardiania operativa 24 ore su 24.

Per gli impianti di potenza superiore ai 20 Kwp la presenza di un *Impianto di videosorveglianza* o di *Impianto di allarme* collegato a stazione di controllo o guardiania operativa 24 ore su 24 è da intendersi obbligatoria.

Sono esclusi dalla garanzia i furti avvenuti senza effrazione dei sistemi di fissaggio o ancoraggio dei pannelli.

Questa garanzia è prestata nella forma a Primo rischio assoluto e con l'applicazione dello Scoperto indicato in Polizza.

3.7.4 Impianto d'allarme

Il *Contraente* dichiara che i locali dell'*Ubicazione* indicata in *Polizza* contenenti le "Cose assicurate" (def. al punto 3.4) sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto realizzato a regola d'arte, ovvero che sia in possesso di una dichiarazione di conformità, rilasciata da un tecnico abilitato, a quanto previsto dal Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 (e successive integrazioni).

L'Assicurato si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.

Qualora in caso di Sinistro risultasse che l'Impianto di allarme fosse inefficiente per motivi diversi da:

- a) manomissione da parte degli autori del Furto;
- b) evento accidentale ed esterno che abbia colpito l'impianto dopo la sua attivazione e che abbia provocato un guasto all'impianto stesso. Il periodo di guasto dell'impianto non può superare le 48 ore.

La Compagnia corrisponderà l'80% dell'importo liquidabile nei termini delle Condizioni di Assicurazione previste nella presente sezione, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, farlo assicurare da altri.

In caso di applicabilità di più Scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura massima del 40%.

3.7.5 Mezzi di protezione rinforzati

L'Assicurazione è prestata a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le "Cose assicurate" (def. al punto 3.4), dell'*Ubicazione* assicurata in *Polizza* e oggetto di *Furto*, situata in linea verticale a meno di 4 metri:

- · dal suolo;
- · da superfici acquee;
- da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a. serramenti di legno pieno dello spessore minimo di quindici mm, di acciaio o di ferro dello spessore minimo di 0,8 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature, lucchetti o catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b. inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di cinquanta e diciotto cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm².

Se l'introduzione nei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli descritti, l'Assicurazione prevede l'applicazione di uno Scoperto del 20%.

In caso di applicabilità di più Scoperti, le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura massima del 40%.

La garanzia è prestata in deroga a quanto previsto al punto 3.13 "Mezzi di protezione e chiusura" del capitolo "Che cosa non è assicurato?".

3.8 Cose assicurate per tutte le Ubicazioni

3.8.1 Contenuto comune

L'Assicurazione è prestata per le Merci e i Macchinari, attrezzature e arredamento, nella forma a Primo rischio assoluto e nei limiti della somma assicurata indicata in Polizza.

La somma assicurata si intende comune, e vale solo per le Ubicazioni che hanno attivato la copertura "contenuto comune".

L'Assicurazione opera con i seguenti Limiti di Indennizzo:

- 40% della somma assicurata, con il massimo di 10.000 Euro per *Preziosi*, raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere;
- 30% della somma assicurata, con il massimo di 5.000 Euro per Valori, elevati a 10.000 Euro se custoditi in Cassaforte;
- 50% della somma assicurata con il massimo di 10.000 Euro per singolo oggetto, relativamente a, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi i *Preziosi*), oggetti e servizi di argenteria.

Sono compresi anche gli effetti personali dell'Assicurato (esclusi preziosi e valori) sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata indicata alla voce "Macchinari, attrezzature e arredamento", sino ad un limite di 2.500 Euro per Anno assicurativo.

È tollerata la presenza di *Merci* di natura diversa rispetto a quelle relative all'attività dichiarata in *Polizza*, sino al 10% della somma assicurata per la relativa *Partita*.

3.9 Eventi assicurati

La garanzia vale per i danni derivanti da:

- a) Furto commesso con rottura o Scasso delle difese esterne dei locali dei fabbricati identificati in Polizza e contenenti le "Cose assicurate" (def. al punto 3.8) e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura, o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili, purché tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche indicate al punto 3.13 "Mezzi di protezione e chiusura" del capitolo "Che cosa non è assicurato?";
- b) Furto mediante apertura di serrature digitali o elettroniche, senza rottura o Scasso delle stesse, dei locali dei Fabbricati identificati in Polizza e contenenti le "Cose assicurate" (def. al punto 3.8), purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
- c) Furto commesso praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- d) Furto commesso in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;
- e) Furto commesso con scalata, cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- f) Estorsione avvenuta nei locali dei Fabbricati identificati in Polizza, a condizione che le persone su cui vengono fatte minaccia o violenza si trovino nei locali stessi, quand'anche siano state prelevate dall'esterno e costrette a recarvisi;
- g) Rapina avvenuta nei locali dei Fabbricati identificati in Polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- h) Furto commesso dai Prestatori di lavoro dell'Azienda assicurata al di fuori dell'orario di lavoro, purché:
 - l'autore del *Furto* non sia incaricato della sorveglianza dell'*Azienda* assicurata, né della custodia delle chiavi dei locali dei *Fabbricati* identificati, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza;
 - il Furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dell'Azienda.
- i) Furto, Rapina e atti vandalici ad archivi e documenti, registri, disegni e simili, schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici: l'Assicurazione copre le spese necessarie per la loro ricostruzione sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, senza applicazione dell'eventuale Franchigia;
- j) Furto commesso:
 - quando, durante i periodi di esposizione diurna o serale (tra le ore 8 e le 24), le vetrine fisse e le porte-vetrate, **purché chiuse**, rimangano protette da solo vetro fisso;
 - attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
 - con rottura dei vetri delle vetrine, a condizione che siano temprati, durante l'orario di apertura al pubblico e in presenza di Prestatori di lavoro.
- k) Furto di macchinari o impianti fissi per natura e destinazione (escluso l'impianto fotovoltaico), posti all'aperto, purché saldamente ancorati e a condizione che vi sia rottura o rimozione dei fissaggi.

3.10 Altre garanzie sempre operanti

Fermo quanto previsto ai paragrafi 3.3 "Oggetto dell'*Assicurazione*" e 3.14 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", le seguenti garanzie valgono con le regole, i *Limiti di Indennizzo*, i *Massimali*, le *Franchigie* e gli *Scoperti*, espressamente specificati nelle garanzie stesse.

3.10.1 Spese Mediche da Infortunio

La garanzia comprende il rimborso delle spese sanitarie, sostenute e documentate, per *Infortunio* dell'*Assicurato e/o dei* suoi *Familiari*, dei suoi soci e/o dei *Prestatori di lavoro* avvenuto in occasione di *Rapina*:

- all'interno dei locali assicurati;
- all'esterno dei locali assicurati, durante il trasporto di Valori per conto dell'Azienda stessa.

La garanzia prevede un limite di rimborso di 1.000 Euro per Anno assicurativo.

3.10.2 Indennità aggiuntiva

La garanzia comprende il rimborso delle spese, complessivamente sostenute e documentate in seguito a un Sinistro indennizzabile ai termini della Sezione "Furto", per:

- il potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione che sono stati danneggiati;
- le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le "Cose assicurate" (def. al punto 3.8), nel

caso in cui le chiavi siano state sottratte all'Assicurato a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo e con il limite massimo di 2.000 Euro per singolo Sinistro.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione del *Limite di indennizzo* pari al 10% dell'importo liquidato ai sensi della presente sezione con il massimo di 2.500 Euro per *Anno assicurativo*.

3.10.3 Merci, Macchinari, attrezzature e arredamento presso terzi

La garanzia comprende il *Furto* di *Merci, Macchinari*, attrezzature e arredamento trovantisi presso terzi e a cui siano state affidate in custodia, in lavorazione, per confezionamento, imballaggio o vendita, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura indicate nel capitolo "Che cosa non è assicurato?" al punto 3.12 "Delimitazioni", sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, senza applicazione dell'eventuale *Franchigia* o *Scoperto*.

3.11 Garanzie Premium (operanti solo se espressamente richiamate in *polizza*)

3.11.1 Guasti cagionati dai ladri comune

La garanzia indennizza, per le *Ubicazioni* identificate in *Polizza* che l'hanno attivata, i guasti e gli atti vandalici causati dai ladri in occasione di *Furto*, tentato *Furto*, *Rapina* a:

- Merci, Macchinari, attrezzature e arredamento, esclusi i Valori, sino alla concorrenza della somma assicurata prevista per le singole garanzie;
- locali e relativi mezzi di protezione e di chiusura, cancelli carrai, anche motorizzati, recinzioni, recinti e cancellate, sino alla concorrenza della somma assicurata definita in *Polizza* per singola *Ubicazione*.

Sono inoltre compresi, sino alla concorrenza del limite indicato in *Polizza*, i guasti causati dall'intervento delle *Forze dell'ordine* in seguito a *Furto*, tentato *Furto*, *Rapina*.

La garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio Assoluto* e prevede l'applicazione dello *Scoperto* e del *Limite di indennizzo* unico per tutte le *Ubicazioni* indicate in *Polizza* che l'hanno attivata.

3.11.2 Portavalori

La garanzia copre i danni di Furto di Valori avvenuto:

- a) in seguito ad *Infortunio* o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- b) con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto li ha indosso o a portata di mano;
- c) strappandoli di mano o di dosso all'incaricato del trasporto;
- d) mediante Rapina;

commessi sulla persona dell'Assicurato, dei suoi soci, dei suoi Familiari o dei Prestatori di lavoro nello svolgimento delle funzioni di portavalori, mentre, al di fuori dei locali dell'Azienda assicurata, detengono i Valori stessi durante il loro trasporto da o verso altre sedi aziendali, al domicilio dell'Assicurato o della persona incaricata, alle banche, ai fornitori o clienti o uffici aventi relazioni d'affari con l'Assicurato o viceversa.

La garanzia è prestata a condizione che:

- a) il Furto avvenga durante orario compreso tra le ore 05.00 e le ore 21:00;
- b) il servizio sia svolto entro i confini della provincia, o provincia ad essa limitrofa, in cui è ubicata l'Azienda assicurata;
- c) la persona che effettua il trasporto abbia età superiore ai 18 anni e inferiore ai 70 e non abbia alcuna minorazione fisica (anche temporanea) che la renda inadatta all'effettuazione del trasporto.

Oltre a quanto previsto al punto 3.14 "Esclusioni valide per tutte le garanzie", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi danni avvenuti in occasione del trasporto di *Valori* eccedenti i 75.000 Euro, ciò indipendentemente dalla somma assicurata e da quella sottratta.

La garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio Assoluto*, nel limite della somma assicurata e con l'applicazione dello *Scoperto* indicati in *Polizza*.

3.11.3 Merci e Attrezzature trasportate

La garanzia è estesa, a parziale deroga dell'esclusione prevista al punto 3.14 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" lettera b), ai danni di *Furto* o *Rapina* esclusivamente durante il trasporto di *Merci* o *Macchinari*, attrezzature, arredamento pertinenti l'attività assicurata, su veicoli in uso all'*Assicurato* e guidati dallo stesso o da suoi *Familiari* o da suoi *Prestatori di lavoro*.

La garanzia è prestata a condizione che:

a) il veicolo abbia la carrozzeria completamente chiusa (esclusi telonati e simili) e sia idoneo al trasporto ai sensi del codice della strada;

- b) il trasporto sia effettuato per operazioni di consegna o prelievi tra le ore 05:00 e le ore 21:00;
- c) il veicolo, qualora venga lasciato incustodito, sia completamente chiuso e con le portiere bloccate e il *Furto* avvenga tramite rottura o *Scasso* delle protezioni del veicolo o tramite furto totale del veicolo stesso.

La garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio Assoluto* e prevede l'applicazione dello *Scoperto* e del *Limite di Indennizzo* indicati in *Polizza*.

In presenza di altra assicurazione per le medesime "Cose assicurate" (def. al punto 3.8), la presente garanzia opera a Secondo rischio, ossia per l'eccedenza rispetto ai valori assicurati con altra *Polizza*.

3.11.4 Impianto d'allarme comune

Il *Contraente* dichiara che i locali, contenenti le "Cose assicurate" (def. al punto 3.8), dell'*Ubicazione* assicurata in *Polizza* e oggetto di *Furto*, sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto realizzato a regola d'arte, ovvero che sia in possesso di una dichiarazione di conformità, rilasciata da un tecnico abilitato, a quanto previsto dal Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 (e successive integrazioni).

L'Assicurato si impegna a mantenere detti impianti in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.

Qualora in caso di Sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente per motivi diversi da:

- a) manomissione da parte degli autori del Furto;
- b) evento accidentale ed esterno che abbia colpito l'impianto dopo la sua attivazione e che abbia provocato un guasto all'impianto stesso. Il periodo di guasto dell'impianto non può superare le 48 ore.

La Compagnia corrisponderà l'80% dell'importo liquidabile a termini delle Condizioni di Assicurazione, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, farlo assicurare da altri. In caso di applicabilità di più Scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura massima del 40%.

3.11.5 Mezzi di protezione rinforzati comune

L'Assicurazione è prestata a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le "Cose assicurate" (def. al punto 3.8), dell'*Ubicazione* assicurata in *Polizza* e oggetto di *Furto*, situata in linea verticale a meno di 4 metri:

- · dal suolo;
- da superfici acquee;
- da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale

sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a. serramenti di legno pieno dello spessore minimo di quindici mm, di acciaio o di ferro dello spessore minimo di 0,8 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature, lucchetti o catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b. inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di cinquanta e diciotto cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm².

Se l'introduzione nei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli descritti, l'*Assicurazione* prevede l'applicazione di uno *Scoperto* del 20%.

In caso di applicabilità di più Scoperti, le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura massima del 40%.

La garanzia è prestata in deroga a quanto previsto al punto 3.13 "Mezzi di protezione e chiusura" del capitolo "Che cosa non è assicurato?".

3.11.6 Furto del contenuto delle casse automatiche per le stazioni di servizio e autolavaggio

La garanzia è estesa, a parziale deroga dell'esclusione prevista al punto 3.14 "Esclusioni valide per tutte le garanzie" lettera b), ai danni di e da *Furto* o *Rapina* subiti dalle casse automatiche poste all'esterno dei locali assicurati purché all'interno del *Perimetro* aziendale delle *Ubicazioni* indicate in *Polizza*.

La garanzia è prestata a condizione che la cassa automatica:

- · sia realizzata con apposita blindatura e vi sia scasso della stessa o degli appositi meccanismi di chiusura;
- sia stabilmente fissata al suolo o al muro (ovvero in caso di sottrazione vi sia rottura dei sistemi di ancoraggio);
- sia posizionata in un luogo costantemente illuminato e con presenza di videosorveglianza.

La garanzia è prestata nella forma a *Primo Rischio assoluto* e prevede l'applicazione della *Franchigia* e del *Limite di indennizzo* unico per tutte le *Ubicazioni* indicate in *Polizza* che l'hanno attivata.

Limitatamente ai danni da Furto la presente garanzia opera sino alla concorrenza del 40% del Limite di indennizzo indicato in Polizza.

Che cosa non è assicurato?



3.12 Delimitazioni

L'Assicurazione, limitatamente agli eventi di Furto e da Furto, è operante a condizione che i Fabbricati in cui sono ubicati i locali contenenti le "Cose assicurate" (def. ai punti 3.4 e 3.8) siano realizzati con:

- muratura, vivo, cotto, conglomerato cementizio, cemento armato, vetrocemento armato o vetro stratificato;
- pannelli in doppia lamiera di acciaio, ciascuna di spessore non inferiore a 3 mm con interposto strato di materiale coibente, solidalmente uniti tra loro mediante incastro.

Sono ammessi altri materiali comunemente impiegati in edilizia limitatamente a:

- · pareti interne non confinanti con parti comuni o locali in uso a terzi;
- *Tetti* aventi filo di gronda situati in linea verticale a oltre 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

Inoltre le aperture verso l'esterno poste a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria dall'esterno senza particolare agilità personale, siano provviste di quanto previsto al punto 3.13 "Mezzi di protezione e chiusura", con le caratteristiche minime di seguito descritte, chiusi con appropriati dispositivi manovrabili unicamente dall'interno o da serrature o lucchetti.

3.13 Mezzi di protezione e chiusura

Sono considerati "Mezzi di protezione e chiusura":

- porte, tapparelle, Serramenti in genere, serrande, inferriate, realizzati in legno (esclusi compensati e truciolati), materia plastica rigida (Polivinilcloruro, PVC), Vetro temprato, metallo o lega metallica (spessore minimo di 0,6 mm), il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni;
- le inferriate e i Serramenti di metallo o lega metallica con luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm². Negli altri *Serramenti* sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm².

Se l'introduzione nei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli descritti, l'Assicurazione prevede l'applicazione di uno Scoperto del 20%.

In caso di applicabilità di più Scoperti, le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 40%.

3.14 Esclusioni valide per tutte le garanzie

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni di Furto:

- a) di Attrezzature, macchinari o arredamento detenuti in leasing;
- b) di Cose all'aperto o poste in spazi di uso comune oppure poste in locali situati in Ubicazioni diverse da quelle indicate in Polizza;
- c) avvenuti nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 15 giorni per i *Preziosi* e i *Valori*, e per più di 45 giorni per le altre "Cose assicurate" (def. ai punti 3.4 e 3.8);
- d) verificatisi in occasione di incendi, *Esplosioni* anche nucleari, *Scoppi*, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, nubifragi, *Terremoti*, eruzioni vulcaniche, *Inondazioni*, *Alluvioni* e altri sconvolgimenti della natura;
- e) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), *Terrorismo* o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'*Assicurato* provi che il *Sinistro* non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- f) agevolati dal Contraente o dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che con il Contraente o l'Assicurato occupano i locali contenenti le "Cose assicurate" (def. ai punti 3.4 e 3.8) o locali con questi comunicanti;
 - persone delle quali il Contraente o l'Assicurato debba rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle "Cose assicurate" (def. ai punti 3.4 e 3.8) stesse, o dei locali che le contengono;
 - persone legate al *Contraente* o all'*Assicurato* da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell'*Assicurato*, se questi è una società;
- g) di oggetti preziosi e Valori dell'Assicurato, dei suoi Familiari e dei Prestatori di lavoro;
- h) da incendi, Esplosioni o Scoppi provocati dall'autore del Sinistro, anche se il Reato non è stato consumato;

i) derivanti dal mancato godimento o uso delle "Cose assicurate" (def. ai punti 3.4 e 3.8), dei profitti sperati e altri eventuali pregiudizi.

È fatto salvo quanto previsto al punto 3.5 "Eventi assicurati" del capitolo "Cosa e come assicuriamo", relativamente al *Furto* commesso dai *Prestatori di lavoro*.

Cosa fare in caso di Sinistro?



3.15 Denuncia di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1. Presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
- 2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - · descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze del Sinistro;
 - generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili;
 - tipologia ed elenco dei danni e indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito;
 - esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia);
 - recapiti e-mail e telefonici del Contraente o dell'Assicurato.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del Codice civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello allegato al presente Set Informativo.

Oltre alla denuncia scritta dovrà essere consegnata copia dei seguenti documenti, salvo quanto diversamente indicato:

- 1. verbale di eventuali autorità intervenute;
- 2. denuncia fatta all'autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
- 3. ulteriori elementi di prova circa le modalità con cui è avvenuto il Furto o la Rapina;
- 4. fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto e/o altro elemento di prova del bene danneggiato o sottratto;
- 5. foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione;
- 6. foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità;
- 7. foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento dei beni;
- 8. eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
- 9. indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni;
- 10. fatture o documentazione fiscale attestante le spese sanitarie sostenute in caso di *Infortunio* per *Rapina*;
- 11. attestazione della proprietà del veicolo idoneo al trasporto ai sensi del codice della strada.

Inoltre, su richiesta motivata della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (come previsto al punto 3.19 "Tempi di gestione del *Sinistro*"). La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'*Intermediario assicurativo* o alla *Compagnia*.

Come è gestito il Sinistro?



3.16 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla *Compagnia* o persona da questa incaricata, con il *Contraente e/o Assicurato* o persona da lui designata; oppure
- b. su richiesta di una delle Parti, tra due periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Contraente con apposito atto unico.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altri esperti, che potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun potere decisionale.

In caso di inerzia di una delle Parti quella più diligente, decorsi 20 giorni dalla comunicazione di richiesta di nomina, farà istanza al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il *Sinistro*, per la nomina del perito dell'altra Parte.

In caso disaccordo sulla valutazione del danno o su richiesta di uno dei periti:

- 1. entro 30 giorni dalla relativa verbalizzazione i due periti devono nominarne un terzo scelto tra una terna di nominativi proponibile da entrambe le Parti;
- 2. qualora non ci sia accordo verbalizzato su alcuno dei nominativi proposti, la parte più diligente proporrà, entro 30 giorni dalla data di detto verbale altri nominativi;
- 3. se il mancato accordo permane, viene verbalizzato e, entro 20 giorni, la Parte più diligente chiederà al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto, con apposita istanza, la nomina del terzo perito.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza dal collegio peritale.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito ed eventuali esperti incaricati, oltre che il 50% delle spese del terzo perito.

3.17 Mandato dei periti

I periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla *Polizza* e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze aggravanti il *Rischio* e non comunicate, e verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto a quanto descritto nel capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?";
- c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle "Cose assicurate" (def. ai punti 3.4 e 3.8), determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri di valutazione previsti al sottostante punto 3.21 "Valore delle "Cose assicurate" (def. ai punti 3.4 e 3.8) e determinazione del danno";
- d. procedere alla stima del danno in conformità alle disposizioni contrattuali;
- e. rispettare i termini previsti nel precedente punto 3.16 "Procedura per la valutazione del danno".

Nel caso di procedura per la stima del danno, effettuata come indicato alla lettera b) del punto 3.16 "Procedura per la valutazione del danno" del presente capitolo, ovvero tra due periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le Parti sono tenute ad accettare i risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d), che non potranno essere contestati se non in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.

Lo svolgimento delle operazioni peritali consente, tuttavia, azioni e eccezioni relative all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti non sono tenuti all'osservanza di particolari formalità.

3.18 Svolgimento delle operazioni peritali

In caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti dell'*Ubicazione* assicurata, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

3.19 Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?", la *Compagnia* avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione e effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.

Entro tale termine la Compagnia:

- 1. formulerà una proposta di Indennizzo; oppure
- 2. respingerà la richiesta di Indennizzo indicandone in modo chiaro e esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all'Assicurato il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia.**

3.20 Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'*Indennizzo* viene eseguito entro 15 giorni dalla data in cui il *Contraente* o l'*Assicurato* ha consegnato alla *Compagnia* la seguente documentazione:

- 1. atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
- 2. documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;

- 3. intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- 4. nel caso di delega all'incasso, documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato.
- 5. certificazione attestante l'inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società;
- 6. in caso di vincolo, nullaosta dell'istituto vincolatario.

3.21 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola Partita secondo i seguenti criteri:

1. Fabbricato

Si stima:

- a. la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell'area su cui sorge il Fabbricato;
- b. il deprezzamento subito in relazione all'età, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'*Ubicazione*, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui al punto b) alla spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui e le migliorie.

2. Macchinari - Attrezzature - Arredamento

Si stima:

- a. il costo di rimpiazzo delle "Cose assicurate" (def. ai punti 3.4 e 3.8) (escluse quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per caratteristiche, uso e qualità (con esclusione di qualsiasi Miglioria tecnologico funzionale):
- b. il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro*, le Migliorie tecnologico *funzionali*, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

3. Merci

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali (escluse le "Cose assicurate" (def. ai punti 3.4 e 3.8) fuori uso e/o in condizioni di inservibilità e qualsiasi miglioria tecnologico funzionale). Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle "Cose assicurate" (def. ai punti 3.4 e 3.8) a il valore di ciò che resta dopo il *Sinistro*, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

4. Supplemento di indennità

Si determina il supplemento che, aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti ai punti 1,2,3, dà l'ammontare del danno calcolato in base al *Valore a nuovo*.

Esclusivamente per la forma di Assicurazione a Valore totale tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il Valore a nuovo risulti:

- 1. superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
- 2. inferiore, ma superiore al valore al "momento del *Sinistro*" (art. 1907 del Codice civile "Assicurazione parziale"), **viene ridotto** in proporzione al rapporto tra la differenza "Somma assicurata" meno "Valore al momento del *Sinistro*" e la differenza "Valore a nuovo" meno "valore al momento del *Sinistro*";
- 3. uguale o inferiore al "valore al momento del Sinistro", non viene riconosciuto.

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione e avviene:

- 1. in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data del verbale definitivo di perizia o dell'elaborato peritale;
- in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e purché
 l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro 12 dalla data del verbale definitivo
 di perizia o dell'elaborato peritale; detti lavori dovranno essere terminati entro 24 mesi sempre dalla data del verbale
 definitivo di perizia o dell'elaborato peritale

La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Compagnia.

5. Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- 1. il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- 2. la Compagnia non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- 3. per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento e i titoli per i quali è possibile chiederne un duplicato l'Assicurazione copre il minor importo tra il valore del titolo e le spese necessarie per la procedura di ammortamento o per avere un duplicato. Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

6. Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la *Compagnia* risarcisce soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

3.22 Limite massimo di Indennizzo

Fatta eccezione per il caso previsto dall'art. 1914 del Codice civile "Obbligo di salvataggio", la *Compagnia* in nessun caso può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

3.23 Riduzione - Reintegro dellasomma assicurata

Qualora in caso di *Sinistro* l'ammontare del danno sia superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, la somma assicurata stessa ed i relativi *Limiti di Indennizzo* si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di *Assicurazione* in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, al netto di eventuali *Franchigie* e/o *Scoperti*. Resta però inteso che tale importo, a richiesta dell'*Assicurato* e previa conferma della *Compagnia*, potrà essere reintegrato mediante il pagamento del corrispondente rateo di *Premio*.

3.24 Recupero delle cose asportate

Se le "Cose assicurate" (def. ai punti 3.4 e 3.8) asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla *Compagnia* appena ne abbia notizia.

Le Cose recuperate diventano di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno.

Se invece la *Compagnia* ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'*Assicurato* fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di *Assicurazione*; il resto spetta alla *Compagnia*.

Assicurazione a Primo Rischio assoluto

In questa forma di *Assicurazione* la *Compagnia* indennizza il danno verificatosi fino alla somma assicurata, indipendentemente dal valore globale dei beni assicurati. Il danno è quindi indennizzato senza riduzione proporzionale (art. 1907 Codice civile), ma sempre nel limite della somma assicurata

Esempi di applicazione di Franchigie e Scoperti

Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di *Franchigia* in caso di *Danno indennizzabile* inferiore al *Limite di Indennizzo*

Limite di Indennizzo: 100.000,00 Euro Danno indennizzabile: 10.000,00 Euro

Franchigia: 1.500,00 Euro Indennizzo: 8.500,00 Euro

<u>Esempio 2:</u> Garanzia soggetta ad applicazione di *Franchigia* in caso di *Danno indennizzabile* superiore al limite di *Indennizzo*

Limite di *Indennizzo*: 100.000,00 Euro *Danno indennizzabile*: 150.000,00 Euro

Franchigia: 1.500,00 Euro Indennizzo: 100.000,00 Euro

Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di Danno indennizzabile inferiore al Limite di Indennizzo

Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo

Limite di Indennizzo: 100.000,00 Euro Danno indennizzabile: 10.000,00 Euro

Scoperto del 20% del Danno indennizzabile: 2.000,00 Euro

Minimo: 2.500,00 Euro

Viene quindi applicato il minimo Indennizzo: 7.500,00 Euro Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo

Limite di Indennizzo: 100.000,00 Euro Danno indennizzabile: 10.000,00 Euro

Scoperto del 20% del Danno indennizzabile: 2.000,00 Euro

Minimo: 1.500,00 Euro

Viene quindi applicato lo Scoperto

Indennizzo: 8.000,00 Euro

<u>Esempio 4:</u> Garanzia soggetta ad applicazione di *Scoperto* percentuale, che prevede un valore minimo in cifra assoluta, in caso di *Danno indennizzabile* superiore al *Limite di Indennizzo*

Caso 1: Scoperto applicabile inferiore al minimo

Limite di Indennizzo: 100.000,00 Euro Danno indennizzabile: 120.000,00 Euro

Scoperto del 20% del Danno indennizzabile: 24.000,00 Euro

Minimo: 25.000,00 Euro Viene quindi applicato il minimo Indennizzo: 95.000,00 Euro

Caso 2: Scoperto applicabile superiore al minimo

Limite di Indennizzo: 100.000,00 Euro Danno indennizzabile: 120.000,00 Euro

Scoperto del 20% del Danno indennizzabile: 24.000,00 Euro

Minimo: 15.000,00 Euro

Viene quindi applicato lo Scoperto Indennizzo: 96.000,00 Euro

Sezione 4 Danni Indiretti Margine di Contribuzione

Dove e quando vale la copertura?



4.1 Validità territoriale

L'Assicurazione vale per l'Azienda assicurata, ubicata nel Territorio italiano, salvo quanto specificatamente indicato nelle singole garanzie.

4.2 Validità temporale

L'Assicurazione vale per gli eventi accaduti durante il Periodo di validità dell'Assicurazione.

Periodo di indennizzo

E' il periodo che ha inizio al momento del *Sinistro* (evento di danno definito al punto 4.3 "Oggetto dell'*Assicurazione*"), avente come limite la durata indicata sulla scheda di polizza, durante il quale i risultati dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del *Sinistro*. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del *Sinistro*. Nella scheda di *Polizza* viene indicato il massimo *Periodo di indennizzo* per il quale viene prestata l'*Assicurazione*.

Che cosa è assicurato e come?



4.3 Oggetto dell'Assicurazione

Per Margine di Contribuzione si intende la differenza tra i *Ricavi di vendita* e il Costo variabile della produzione venduta. La *Compagnia* indennizza l'*Assicurato*, entro il limite della somma assicurata in *Polizza*, la perdita di *Margine di Contribuzione* dovuta alla riduzione del *Fatturato* ed all'aumento dei costi della produzione, direttamente derivante da un *Sinistro* che:

- sia indennizzabile a termini della sezione 2 "Incendio e Danni ai beni":
- abbia colpito i beni assicurati nella sezione 2 "Incendio e Danni ai beni" che si trovino nelle ubicazioni indicate nella presente Polizza.

Salvo quanto indicato al punto 4.7 "Esclusioni", del capitolo "Che cosa non è assicurato?", per quanto non derogato, sono inoltre esclusi i danni che abbiano interessato le "Cose assicurate" (def. al punto 2.4) di cui ai punti 2.6.5 "Decentramento Merci, Macchinari, attrezzature e arredamento" e 2.8.2 "Merci e attrezzature trasportate", facenti parte della sezione 2 "*Incendio* e danni ai beni".

4.3.1 Forma di copertura

L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione dell'art. 1907 del Codice civile.

4.4 Somma assicurata

La somma assicurata è accettata sulla dichiarazione dell'*Assicurato* che la stessa non è superiore all'importo globale annuo dei costi fissi aziendali e dell'utile riportati nell'ultimo Bilancio d'esercizio.

In caso di Sinistro, la Compagnia procederà con il calcolo puntuale del Margine di Contribuzione relativo all'anno precedente e non riconoscerà mai indennizzo superiore a tale importo.

In caso di *Sinistro* la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del *Periodo di assicurazione* in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, al netto di eventuali *Franchigie* e/o *Scoperti*.

La somma assicurata alla presente sezione è da intendersi per Anno assicurativo senza possibilità di reintergo.

4.5 Condizioni sempre operanti

4.5.1 Inoperatività della Sezione di riferimento (Sezione 2 "Incendio e danni ai beni")

Se dall'Assicurazione prestata fossero esclusi:

• i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare;

• i beni in leasing o locazione, utilizzati dall'Assicurato per lo svolgimento della sua attività, in quanto già coperti da apposita assicurazione:

e per questi soli motivi il *Sinistro* che avesse colpito la *Polizza* risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione che subordina l'indennizzabilità dei danni da interruzione di esercizio alla indennizzabilità, a termini di *Polizza*, del danno materiale e diretto.

4.5.2 Attività svolta in altri luoghi dopo il Sinistro

Se l'Assicurato venderà merce o presterà servizi a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo del Margine di Contribuzione durante il Periodo di indennizzo.

4.6 Estensioni PREMIUM (operanti solo se espressamente richiamate in Polizza)

4.6.1 Terremoto

In deroga a quanto previsto al punto 4.7 "Esclusioni" la Compagnia indennizza i Danni indiretti generati a seguito di un evento risarcibile che abbia colpito la garanzia aggiuntiva "Terremoto" di cui al punto 2.7.23 della sezione 2 "Incendio e Danni ai beni".

La presente estensione di garanzia opera entro il limite della somma assicurata indicata in *Polizza* per la sezione 4 "Danni indiretti Margine di Contribuzione".

Qualora un *Sinistro* relativo alla presente estensione, coinvolga contestualmente la sezione 2 "*Incendio* e Danni ai beni" e la sezione 4 "*Danni Indiretti Margine di Contribuzione*" la *Compagnia* non risarcirà somma superiore a quella indicata in *Polizza* alla voce "*Limite di indennizzo* complessivo *Danni* diretti e *indiretti*".

4.6.2 Inondazione e Alluvione

In deroga a quanto previsto al punto 4.7 "Esclusioni" la *Compagnia* indennizza i *Danni indiretti* generati a seguito di un evento risarcibile che abbia colpito la garanzia aggiuntiva "*Inondazione* e *Alluvione*" di cui al punto 2.7.26 della sezione 2 "*Incendio* e Danni ai beni".

La presente estensione di garanzia opera entro il limite della somma assicurata indicata in *Polizza* per la sezione 4 "*Danni indiretti Margine di Contribuzione*".

Qualora un *Sinistro* relativo alla presente estensione, coinvolga contestualmente la sezione 2 "*Incendio* e Danni ai beni" e la sezione 4 "*Danni Indiretti Margine di Contribuzione*" la *Compagnia* non risarcirà somma superiore a quella indicata in *Polizza* alla voce "*Limite di indennizzo* complessivo *Danni* diretti e *indiretti*".

4.6.3 Atti di terrorismo

In deroga a quanto previsto al punto 4.7 "Esclusioni" la *Compagnia* indennizza i *Danni indiretti* generati a seguito di un evento risarcibile che abbia colpito la garanzia aggiuntiva "*Atti di terrorismo*" di cui al punto 2.7.18 della sezione 2 "*Incendio* e Danni ai beni".

La presente estensione di garanzia opera entro il limite della somma assicurata indicata in *Polizza* per la sezione 4 "Danni indiretti Margine di Contribuzione".

Qualora un *Sinistro* relativo alla presente estensione, coinvolga contestualmente la sezione 2 "*Incendio* e Danni ai beni" e la sezione 4 "*Danni Indiretti Margine di Contribuzione*" la *Compagnia* non risarcirà somma superiore a quella indicata in *Polizza* alla voce "*Limite di indennizzo* complessivo *Danni* diretti e *indiretti*".

Che cosa non è assicurato?



4.7 Esclusioni

Sono escluse le perdite di Margine di Contribuzione e le relative spese:

- conseguenti ad un *Sinistro*, ancorché indennizzabile a termini della sezione di riferimento, salvo che non sia attivate in *Polizza* le estensioni previste:
 - che siano conseguenza di Inondazioni, Alluvioni o Terremoti;
 - causato da Atti di terrorismo;
- · conseguenti ad un Sinistro, ancorché indennizzabile a termini della sezione di riferimento:
 - causato da eruzioni vulcaniche, bradisismo;
 - di Furto, Rapina, Estorsione;
 - causato da guasti elettrici o meccanici, salvo che ne siano derivati altri danni materiali e diretti indennizzabili dalla sezione di riferimento:
 - subito dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno.

- · conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentati legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - tumulti popolari, scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra in genere;
 - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- · conseguenti a mancata disponibilità, da parte dell'Assicurato, dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- · conseguenti a deprezzamento di merci in lavorazione, prodotti finiti, semilavorati;
- non indennizzabili ai termini dalla sezione 2 "Incendio e Danni ai beni":
- relative al periodo di Franchigia indicato in Polizza.

In questo capitolo sono specificate le "Esclusioni" valide per tutti gli "Eventi assicurati" e per le garanzie della sezione "Incendio e danni ai beni", salvo quanto derogato nelle singole garanzie del capitolo "Che cosa è assicurato e come?".

Cosa fare in caso di Sinistro?



4.8 Denuncia di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve :

- eseguire con la dovuta diligenza e permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o ridurre al minimo ogni interruzione o intralcio che il *Sinistro* potesse causare all'attività dichiarata;
- darne avviso all'Intermediario assicurativo a cui è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del Codice civile;
- tenere a disposizione della *Compagnia* e dei Periti i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento utile, nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla *Compagnia* e dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- fornire a sue spese alla *Compagnia* o all'*Intermediario assicurativo* a cui è assegnata la *Polizza*, entro 30 giorni dalla fine del *Periodo di indennizzo*, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni da interruzione di esercizio;
- presentare la documentazione contabile relativa alla movimentazione di magazzino delle merci, nei casi in cui vi sia l'obbligo di tale documentazione secondo le norme vigenti, ed inoltre la documentazione dettagliata del costo relativo alle merci andate distrutte, limitatamente a quelle in corso di lavorazione ed ai prodotti finiti.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del Codice civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello allegato al presente Set Informativo.

Oltre alla denuncia scritta dovrà essere consegnata copia dei seguenti documenti, salvo quanto diversamente indicato:

- 1. registri, libri, conti e fatture;
- 2. documentazione contabile relativa alla movimentazione di magazzino delle merci;
- 3. la documentazione dettagliata del costo relativo alle merci andate distrutte.

Inoltre, su richiesta motivata della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (come previsto al punto 4.12 "Tempi di gestione del *Sinistro*"). La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'*Intermediario assicurativo* o alla *Compagnia*.

Come è gestito il Sinistro?



4.9 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla *Compagnia* o persona da questa incaricata, con il *Contraente* o l'*Assicurato* o una persona da lui designata; oppure
- b. su richiesta di una delle Parti, tra due periti nominati uno dalla Compagnia e uno dal Contraente con apposito atto unico.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altri esperti, che potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun potere decisionale.

In caso di inerzia di una delle Parti quella più diligente, decorsi 20 giorni dalla comunicazione di richiesta di nomina, farà istanza al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il *Sinistro*, per la nomina del perito dell'altra Parte.

In caso disaccordo sulla valutazione del danno o su richiesta di uno dei periti:

- 1. entro 30 giorni dalla relativa verbalizzazione i due periti devono nominarne un terzo scelto tra una terna di nominativi proponibile da entrambe le Parti;
- 2. qualora non ci sia accordo verbalizzato su alcuno dei nominativi proposti, la Parte più diligente proporrà, entro 30 giorni dalla data di detto verbale altri nominativi;
- 3. se il mancato accordo permane, viene verbalizzato e, entro 20 giorni, la Parte più diligente chiederà al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto, con apposita istanza, la nomina del terzo perito.

Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza dal collegio peritale.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito ed eventuali esperti incaricati, oltre che il 50% delle spese del terzo perito.

4.10 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, causa e modalità di formazione del danno da interruzione d'esercizio;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il *Rischio* e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 4.8 "Denuncia di Sinistro";
- d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno;
- e) nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 4.9 (Procedura per la valutazione del danno) lettera b), i risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti:
- f) rispettare i termini previsti dal precedente punto 4.9 "Procedura per la valutazione del danno".

I risultati delle valutazioni di cui alla lettera a) ed b) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definito di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

4.11 Svolgimento delle operazioni peritali

In caso di *Sinistro* che colpisca uno o più reparti dell'*Ubicazione* assicurata, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal *Sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

4.12 Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel Capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?", **la Compagnia avrà 60** giorni di tempo per esaminare la documentazione e effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.

Entro tale termine la Compagnia:

- 1. formulerà una proposta di Indennizzo; oppure
- 2. respingerà la richiesta di Indennizzo indicandone in modo chiaro e esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all'Assicurato il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia.**

4.13 Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, ricevuta la seguente documentazione

- 1. atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
- 2. documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;

- 3. intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- 4. nel caso di delega all'incasso, documento di riconoscimento valido, codice fiscale e IBAN del delegato;
- 5. certificazione attestante l'inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società;

relativa alla titolarità dell'interesse assicurato, la *Compagnia* deve provvedere al pagamento dell'*Indennizzo* entro trenta giorni, dalla data di accordo tra le Parti, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *Sinistro*, il pagamento sarà fatto solo quando l'*Assicurato* dimostri che tale causa non sia dovuta a dolo dello stesso *Assicurato*, del *Contraente*, degli Amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.

4.14 Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno (D)

In caso di Sinistro la Compagnia sarà tenuta a pagare:

- relativamente alla riduzione di Fatturato, l'importo ottenuto come segue:
 - 1. si calcola la differenza tra:

I *Ricavi di vendita* effettivamente realizzati nel *Periodo di indennizzo* (*Rv2*) e i *Ricavi di vendita* realizzati durante il periodo corrispondente al *Periodo di indennizzo*, nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del *Sinistro* corretto con quanto previsto al punto 4.16 "Aggiustamenti" (*Rv1*);

 $(Rv2-Rv1=\Delta Rv)$

- 2. si calcola (utilizzando la tabella riportata al punto 4.15 "Definizione del Margine di Contribuzione) il Margine di contribuzione realizzato durante l'esercizio finanziario immediatamente precedente la data del *Sinistro*, correggendolo con quanto previsto al punto 4.16 "Aggiustamenti" (*MdC1*);
- 3. si calcola il rapporto tra l'importo risultante al punto 2 e *Ricavi di vendita* realizzati durante l'esercizio finanziario immediatamente precedente la data del *Sinistro*.

(MdC1/Rv1)

4. si applica il rapporto risultante al punto 3 alla differenza che risulta al punto 1;

$$\frac{MdC1}{Rv1} . \Delta Rv = D$$

L'importo risultante al punto 4. non potrà in nessun caso essere superiore alla somma assicurata.

• relativamente all'aumento dei costi della produzione:

le spese supplementari documentate, necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione di *Fatturato* che si sarebbe verificata a causa del *Sinistro*, durante il *Periodo di indennizzo*, se tali spese non fossero state effettuate. Tali spese vengono indennizzate con il limite massimo pari all'importo dell'*Indennizzo* relativo alla perdita di Margine di Contribuzione in tal modo evitato.

4.15 Definizione del Margine di Contribuzione

Per Margine di Contribuzione si intende la somma dei costi fissi aziendali e dell'utile d'esercizio.

La sua quantificazione è data dall'applicazione della seguente tabella alle voci del bilancio dell'ultimo esercizio finanziario. Il *Margine di Contribuzione* (ai fini assicurativi), si determina calcolando la differenza tra il totale della colonna A (Ricavi di vendita più rimanenze finali) ed il totale della colonna B (rimanenze iniziali più l'insieme di voci variabili o di quote variabili delle voci semivariabili):

% variabile non assicurata	Α	В
	Importi Euro	Importi Euro
	+	-
100		
100		
100		
100		
20		
70		
30		
80		
80		
80		
	100 100 100 100 20 70 30 80	assicurata Euro + 100 100 100 100 20 70 30 80 80

4.16 Aggiustamenti

Gli aggiustamenti previsti al punto 4.14 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" delle Condizioni di Assicurazione sono quelli da apportare al calcolo dell'*Indennizzo* per tenere conto della tendenza generale dell'attività dichiarata e di ogni altro fattore interno od esterno che influenzi l'attività stessa sia prima che dopo il *Sinistro* o che l'avrebbe influenzata se questo non si fosse verificato, in modo tale che la determinazione dei risultati rappresenti il più fedelmente possibile la situazione reale che si sarebbe realizzata se il *Sinistro* non fosse avvenuto.

4.17 Limite massimo di Indennizzo

Fatta eccezione per il caso previsto dall'art. 1914 del Codice civile "Obbligo di salvataggio", la *Compagnia* in nessun caso può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

4.18 Cessazione del rischio - Risoluzione della Sezione - Recesso

La presente Sezione è automaticamente risolta al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- fallimento o ammissione dell'Azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- messa in liquidazione o cessazione dell'Azienda.

In tutti i casi, il Premio dell'Anno assicurativo in corso è dovuto per intero alla Compagnia.

Al verificarsi della chiusura in perdita di due esercizi consecutivi, è facoltà della *Compagnia* recedere la presente sezione alla prima scadenza annuale utile.

4.19 Cessione o alienazione, fusione o scissione

Nel caso di cessione o alienazione, parziale o totale dell'*Azienda* assicurata, oppure di fusione o scissione, è facoltà della *Compagnia* recedere dall'*Assicurazione*, entro il trentesimo giorno dalla comunicazione o dal momento in cui la *Compagnia* ne è venuta a conoscenza, con preavviso di 30 giorni. In tal caso la *Compagnia*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà al rimborso della parte di *Premio*, al netto delle imposte, relativa al periodo di *Rischio* non corso.

4.20 Cessazione dell'attività dell'Assicurato dopo il Sinistro

La Compagnia non è tenuta a corrispondere alcuna indennità quando l'attività dell'Assicurato cessi definitivamente dopo il Sinistro. Non è considerata cessazione la riattivazione mediante procedimenti od impianti di tipo diverso da quelli esistenti, fermo sempre l'oggetto dell'Assicurato.

Assicurazione a Primo Rischio assoluto

Q

In questa forma di *Assicurazione* la *Compagnia* indennizza il danno verificatosi fino alla somma assicurata, indipendentemente dal valore globale dei beni assicurati. Il danno è quindi indennizzato senza riduzione proporzionale (art. 1907 Codice civile), ma sempre nel limite della somma assicurata

Sezione 5 Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato

Dove e quando vale la copertura?



5.1 Validità territoriale

La presente Assicurazione vale per i fabbricati ubicati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, **fatto salvo quanto espressamente riportato nelle garanzie.**

5.2 Validità temporale

L'Assicurazione vale per i fatti accaduti durante il periodo di validità dell'Assicurazione fatto salvo quanto espressamente riportato nelle garanzie.

5.3 Determinazione del Premio

Il Premio relativo alla sezione "Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato" è determinato in base al valore totale del fabbricato dichiarato dal Contraente e indicato in Polizza.

Che cosa è assicurato e come?



5.4 Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato - Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà del Fabbricato e delle parti comuni, compresi:

- a) ascensori e montacarichi;
- b) antenne radiotelevisive;
- c) terreni e spazi adiacenti e di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi;
- d) strade private, parcheggi e piscine facenti parte del fabbricato;
- e) recinzioni (esclusi muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai 2 metri);
- f) cancelli anche automatici.

L'Assicurazione vale anche per:

- 1) la Responsabilità Civile ricadente sull'Assicurato per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- 2) per le azioni di rivalsa esperite dall'*I.N.P.S.* ai sensi dell'articolo 14) della legge 12 Giugno 1984, n. 222 e successive modifiche, nonché per le azioni di rivalsa esperite da parte di *I.N.A.I.L.* e di qualsiasi altro Ente previdenziale o assistenziale;
- 3) i danni derivanti dalla caduta di neve e ghiaccio da alberi, tetti e dalle coperture.

La garanzia è prestata entro il limite del Massimale e con l'applicazione della Franchigia previsti in Polizza.

5.5 Altre garanzie sempre operanti

5.5.1 Fabbricati in condominio

Se l'Assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà, sono considerati terzi i condomini, i loro Familiari e dipendenti, ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. Se l'Assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

5.5.2 Valore del fabbricato e Assicurazione parziale

Il valore del fabbricato indicato in *Polizza* deve corrispondere al *Valore a nuovo* di ciascun fabbricato, **escluso il valore dell'area in cui** sorge il fabbricato, senza tener conto del degrado per età, uso e ogni altra circostanza influente.

Se al momento del *Sinistro* il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% il valore dichiarato in *Polizza* dall'*Assicurato*, la *Compagnia* risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del *Sinistro* e, in ogni caso, nei limiti dei *Massimali* ridotti in eguale proporzione.

5.5.3 Committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche

La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati assicurati, e alla committenza dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione degli stessi. La garanzia vale altresì per i lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto legislativo n. 81/2008, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o lesioni personali, **purché** l'*Assicurato* abbia designato, ove richiesto, il Responsabile del Lavori, il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, conformemente a quanto disposto dal Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 6 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

5.5.4 Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne

La garanzia vale per la Responsabilità Civile dell'*Assicurato* derivante dai danni a *Cose* causati da spargimento di acqua, **purché** conseguenti a rottura accidentale di *Tubazioni* e condutture di pertinenza del fabbricato o da rigurgito di fogne.

La garanzia viene prestata con applicazione di una *Franchigia* di 500 Euro per *Sinistro* e nell'ambito del *Massimale* di *Polizza*.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 1 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

5.5.5 Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di *Assicurati*, il *Massimale* stabilito in *Polizza* per il danno cui si riferisce la domanda di *Risarcimento* resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più *Assicurati* fra di loro.

5.6 Garanzie Premium (operanti solo se espressamente richiamate in *Polizza*)

5.6.1. Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di Infortuni sul lavoro, escluse le Malattie professionali, sofferti da "Prestatori di lavoro" preposti alle attività relative ai fabbricati per i quali è prestata l'Assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per le azioni intraprese da:

- 1. *I.N.A.I.L.* ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche nonché per gli effetti del Decreto legislativo n. 23/2/2000 n. 38;
- 2. I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 222 del 12/6/1984 e successive modifiche.

L'Assicurazione è efficace a condizione che al momento del Sinistro:

- qualora l'obbligo di corrispondere il *Premio* assicurativo all'*I.N.A.I.L.* ricada in tutto o in parte sull'*Assicurato*, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell'*Assicurazione* di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'*Assicurazione* conserva la propria validità;
- il rapporto o la prestazione di lavoro si svolga nel rispetto della vigente legislazione in materia; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazione delle norme vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità.

La garanzia è prestata entro il limite del Massimale e con l'applicazione della Franchigia previsti in Polizza.

La garanzia Responsabilità Civile Prestatori di lavoro opera nel mondo intero.

5.6.2. Danni derivanti da interruzione e/o sospensione d'attività di terzi

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a *Sinistro* indennizzabile a termini di *Polizza*.

La garanzia è prestata entro il *Limite di Risarcimento* per *Sinistro* e per *Anno assicurativo* e con applicazione di uno *Scoperto* indicati in *Polizza*.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 4 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

5.6.3. Danni da Inquinamento accidentale

La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture di pertinenza del fabbricato.

Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso e interruzioni d'esercizio.

La garanzia "Danni da inquinamento accidentale" non comprende i danni di cui l'*Assicurato* - o persone del cui agire debba rispondere - siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche.

La garanzia è prestata entro il *Limite di Risarcimento* per *Sinistro* e per *Anno assicurativo* e con applicazione di uno *Scoperto* indicati in *Polizza*.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 8 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

Che cosa non è assicurato?



In questo capitolo sono specificate le "Delimitazioni" e le "Esclusioni valide per tutte le garanzie" della Sezione "Danni a Terzi - Responsabilità Civile della proprietà del *Fabbricato*", fatto salvo quanto espressamente derogato nelle singole garanzie.

5.7 Delimitazioni

Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a) che precede quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica;
- c) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente all'amministrazione, manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi. Se tuttavia, i predetti lavori o servizi vengono appaltati/subappaltati a imprese diverse dal Contraente e/o Assicurato, sono considerati terzi anche i titolari e i Prestatori di lavoro di tali imprese.

5.7.1. Esclusioni valide per tutte le garanzie

L'Assicurazione non comprende i danni:

- 1. prodotti da spargimento di acque qualunque ne sia la causa o da rigurgito di fogne, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe;
- 2. alle Cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;

- 3. da Furto e alle Cose di proprietà di terzi derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio di Cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute;
- 4. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- 5. derivanti dall'esercizio, nei Fabbricati descritti in Polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro Familiari;
- 6. derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- 7. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- 8. i danni di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- 9. da circolazione, su strade pubbliche o su aree a esse equiparabili, di veicoli a motore; da navigazione di natanti; da impiego di aeromobili:
- 10. dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
- 11. da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- 12. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- 13. da detenzione o impiego di esplosivi;
- 14. derivanti da malattie professionali;
- 15. derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco. Si intendono altresì esclusi i danni derivanti da prodotti sostitutivi del tabacco quali a titolo e esemplificativo le sigarette elettroniche e suoi componenti, filtri e cartine per sigarette;
- 16. derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
- 17. conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio e atti di guerra;
- 18. derivanti da amianto o Chrysotile;
- 19. risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici, di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto, nonché i danni derivanti da frequenze radio (FR).
- 20. riconducibili a malattie trasmissibili, qualificate come "epidemie" o "pandemie" dall' Organizzazione Mondiale della Sanità, ivi inclusa, fra queste, la c.d. COVID 19.

Sono anche esclusi gli importi che l'*Assicurato* sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio o per violazione e inosservanza di altre norme imperative di legge.

Cosa fare in caso di Sinistro?



5.8 Denuncia di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1. Presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
- 2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze dello stesso;
 - · generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili;
 - tipologia ed elenco dei danni;
 - esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio.
 - recapiti e-mail e telefonici del Contraente o dell'Assicurato.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del Codice civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello allegato al presente Set Informativo.

Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- a. relazione dell'Assicurato sulla sua responsabilità con indicazione dei recapiti telefonici ed e-mail del danneggiato;
- b. eventuale richiesta danni;
- c. documenti attestanti il rapporto con il danneggiato (contratto, lettera d'incarico, commissione);
- d. eventuali atti giudiziari;
- e. sopralluogo/verbale Autorità intervenute;

- f. copia denuncia alle Autorità;
- g. documentazione attestante l'entità del danno, se disponibile;
- h. abilitazione alla guida ed alla conduzione di veicoli e carrelli (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- i. visura camerale alla data dell'evento;
- j. eventuale documentazione relativa ai lavori di straordinaria manutenzione commissionati dal *Contraente/Assicurato* (come ad esempio: Titoli autorizzativi, DUVRI, Piano Sicurezza Cantiere, Piano Operativo di Sicurezza, Comunicazione ASL);
- k. copia titolo abilitativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione se dipendente dell'Assicurato (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- I. copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà del veicolo danneggiato (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- m. copia certificazione medica attestante la stabilizzazione dei postumi o l'invalidità temporanea riportata in caso di lesioni fisiche (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- n. copia certificazione di conformità delle attrezzature ed aree di gioco (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- o. copia autocertificazione attestante lo stato di famiglia (se pertinente con la dinamica del Sinistro).

In caso di *Sinistro* R.C.O., oltre a quanto richiesto per il *Sinistro* di Responsabilità Civile dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- a) denuncia dell'Infortunio a I.N.A.I.L. e documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro;
- b) diffide/Rivalse I.N.A.I.L.;
- c) documentazione inerente all'inquadramento del lavoratore (busta paga ed indicazione della mansione svolta);
- d) documentazione inerente alla formazione dell'infortunato e attestazione dell'espletamento dei relativi obblighi di legge (copia attestati di formazione ed informazione del lavoratore nonché ricevuta di consegna DPI);
- e) piano di Sicurezza e Copia DUVRI (se presenti);
- f) libro Unico del Lavoro o Modello DM 10 I.N.P.S.

Inoltre, su richiesta motivata della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (come previsto al punto 5.9 "Tempi di gestione del *Sinistro*"). La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'*Intermediario* assicurativo o alla *Compagnia*.

Come è gestito il Sinistro?



5.9 Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?", la *Compagnia* avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione e effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.

La Compagnia entro tale termine comunicherà l'eventuale non operatività della Polizza per il Sinistro.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all'Assicurato il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la *Compagnia* avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo*.

Qualora la Compagnia ritenga necessario incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia.**

5.9.1 Pagamento dell'Indennizzo o Risarcimento

Il pagamento dell'*Indennizzo/Risarcimento* verrà effettuato dopo che alla *Compagnia* sia stata consegnata la seguente documentazione:

- a) atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
- b) documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
- c) intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- d) nel caso di delega all'incasso documento di riconoscimento valido e codice fiscale e IBAN del delegato.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è eseguito dalla *Compagnia* **entro 15 giorni** dalla data in cui il *Contraente*, l'*Assicurato* o il danneggiato hanno consegnato tutta la documentazione necessaria per il pagamento.

5.9.2 Gestione delle vertenze di danno

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e, in caso di Procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento del pagamento del risarcimento a favore dei danneggiati. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto (25%) del Massimale stabilito per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle Spese di giustizia penale. La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.

Sezione 6 Responsabilità Civile danni a terzi (R.C.T.)

Dove e quando vale la copertura?



6.1 Validità territoriale

L'Assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi U.S.A. e Canada.

Limitatamente alle seguenti attività l'Assicurazione vale nel mondo intero:

- · viaggi per trattative di affari;
- partecipazione a convegni, fiere, mostre e esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio di stand purché direttamente effettuati dall'Assicurato e/o dai suoi Prestatori di lavoro.

6.2 Validità temporale (inizio e termine della garanzia Loss Occurence)

L'Assicurazione vale per i fatti accaduti durante il periodo di validità dell'Assicurazione fatto salvo quanto diversamente regolato.

6.3 Determinazione del Premio

Il *Premio* relativo alle garanzie "Responsabilità Civile danni a terzi" è convenuto in base al *Fatturato* dichiarato in *Polizza* e viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto sulla stessa.

Fermo il *Premio* minimo acquisito, il predetto importo verrà regolato al termine di ciascun *Anno assicurativo* o della minor durata del contratto.

Il Contraente, entro 90 giorni dalla fine di tale periodo, dovrà fornire per iscritto, con lettera raccomandata o a mezzo PEC (posta elettronica certificata) alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo i dati relativi al Fatturato.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della *Compagnia* o dell'*Intermediario assicurativo*.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti e nelle modalità indicate la comunicazione del dato anzidetto o il pagamento della differenza attiva dovuta, in caso di Sinistro liquidabile ai sensi di Polizza, il Risarcimento sarà effettuato dalla Compagnia in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice civile. Il Risarcimento dovuto è ridotto, tenuto conto del rapporto tra quanto dichiarato in via preventiva e quanto dichiarato/accertato in sede consuntiva, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il *Contraente* non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del *Premio*, compresi gli obblighi di comunicazione necessari al calcolo della differenza regolabile, tale circostanza costituisce causa espressa di risoluzione del contratto, senza bisogno di diffida.

Per i contratti scaduti, se il *Contraente* non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del *Premio*, la *Compagnia*, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i *Sinistri* accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo dell'elemento variabile di *Rischio* superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del *Premio* dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La *Compagnia* ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il *Contraente* è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria (quale il libro unico del lavoro prescritto dagli articoli 39 e 40 del Decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008 n. 133, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi) ai sensi e per gli effetti del presente contratto e delle disposizioni di legge applicabili.

Che cosa è assicurato e come?



6.4. Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività

6.4.1 Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) - Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a Cose, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione all'attività descritta in Polizza.

Sono compresi i rischi derivanti dalle attività complementari e accessorie.

L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato:

- per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'*I.N.P.S.* ai sensi dell'articolo 14) della Legge 12 Giugno 1984, n. 222 e successive modifiche, nonché per le azioni di rivalsa esperite da *I.N.A.I.L.* e da parte di qualsiasi altro Ente previdenziale o assistenziale.

L'efficacia dell'Assicurazione è subordinata al possesso, al momento del Sinistro, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio dell'attività, degli eventuali requisiti professionali richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

Le garanzie sono prestate entro il limite del Massimale indicato in Polizza.

6.4.2 Attività complementari

L'Assicurazione comprende a titolo esemplificativo e non limitativo anche i danni derivanti:

- 1) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il *Rischio* derivante dall'allestimento, dalla proprietà e dal montaggio e smontaggio degli stand;
- 2) dalla somministrazione di cibi e/o bevande da parte della mensa aziendale o posto di ristoro con scaldavivande, con accesso occasionale anche di terzi estranei all'organizzazione aziendale. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati i Prestatori di lavoro rientrano nel novero dei terzi e l'Assicurazione vale a condizione che la somministrazione e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; la garanzia vale anche per i danni derivanti da vizio originario del prodotto somministrato fermo il diritto di rivalsa della Compagnia nei confronti del produttore;
- 3) dalla proprietà e dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti; per i *Prestatori di lavoro* vale quanto previsto dal precedente punto 2);
- 4) dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie presenti all'interno dell'*Azienda* prestati dai sanitari e dal personale ausiliario addetto al servizio, compresa la responsabilità personale dei *Prestatori di lavoro* addetti all'attività di primo soccorso, **purchè abbiano ricevuto l'adeguata formazione a riguardo**;
- 5) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e dalla detenzione di cani;
- 6) dalla proprietà, uso, installazione e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel *Territorio* italiano. L'*Assicurazione* non comprende i danni alle opere ed alle *Cose* sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
- 7) dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi aziendali, di velocipedi, mezzi di trasporto a mano e ciclofurgoncini senza motore;
- 8) dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di Prestatori di lavoro dell'Assicurato per tale scopo;
- 9) dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione, serbatoi di carburante, nonché i relativi impianti e reti di distribuzione all'interno dell'Azienda;
- 10) dall'organizzazione di visite all'*Azienda* e dalla presentazione e/o dimostrazione dei prodotti e/o dei cicli di lavorazione dell'*Azienda* stessa, anche presso terzi;
- 11) dalla proprietà e/o conduzione di colonie ed asili nido per i figli dei Prestatori di lavoro;
- 12) dalla proprietà e dall'uso di binari di raccordo e piattaforme rotanti, inclusi i danni provocati a materiale rotabile di terzi;
- 13) a veicoli di terzi e di *Prestatori di lavoro* in sosta entro l'area di pertinenza aziendale ove si svolgono le attività assicurate o trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. **Sono esclusi i danni da** *Furto*, *Incendio* e atti dolosi, nonché i danni da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- 14) dal servizio di pulizia dei locali occupati dall'*Assicurato* per l'esercizio dell'attività descritta in *Polizza*, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato;
- 15) dalla pulizia, riparazione e dall'ordinaria e straordinaria manutenzione di quanto necessario all'attività descritta in *Polizza* (esclusi i fabbricati), compresi veicoli, macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- 16) dall'esecuzione di lavori di manutenzione degli spazi adibiti a giardino e/o parco di pertinenza del fabbricato nel quale si svolge l'attività assicurata, compresi lavori di giardinaggio, potatura ed abbattimento di piante;

- 17) dalla proprietà e/o esercizio di magazzini, uffici e depositi accessori anche non limitrofi alle *Ubicazioni* assicurate in *Polizza*, purché inerenti all'attività descritta in *Polizza*; per la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà di tali fabbricati vale quanto previsto dalla Condizione Integrativa 6.5.7 "Proprietà e/o conduzione di *Fabbricati* e/o terreni nei quali si svolge l'attività";
- 18) dalla gestione di spacci aziendali, anche aperti al pubblico;
- 19) dalla gestione dei cral aziendali;
- 20) dall'organizzazione di attività dopolavoristica, sportiva e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale, ritrovi, manifestazioni e gite aziendali, ferma restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazione di natanti e dall'impiego di aereomobili, biciclette elettriche o a pedalata assistita e monopattini elettrici.

Qualora le attività ed i servizi sopraddetti siano affidati in appalto o commissionati a terzi (persone fisiche o *Aziende*), la presente *Assicurazione* opera a favore dell'*Assicurato* in qualità di *Committente*. Si intende esclusa la Responsabilità Civile propria delle persone fisiche o delle *Aziende* (compresi i loro titolari, *Prestatori di lavoro*) che eseguono i lavori o i servizi per conto dell'*Assicurato* stesso.

6.5 Garanzie sempre operanti

Fermo quanto previsto ai paragrafi "Oggetto dell'*Assicurazione*", "Esclusioni valide per tutte le garanzie" e i limiti di *Massimale* di Responsabilità Civile dell'esercizio dell'attività indicato in *Polizza*, l'*Assicurazione* vale per le seguenti garanzie con le regole e/o deroghe espressamente specificate.

6.5.1 Detenzione e/o impiego di esplosivi

Qualora l'attività dichiarata in *Polizza* preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati di esplosivi, è compreso il *Rischio* relativo all'impiego e/o detenzione degli stessi, con esclusione, comunque, dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, *Cose* in essi contenute e manufatti, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.

6.5.2 Responsabilità Civile personale

L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile personale di ciascun "Prestatore di lavoro" (compresi quadri e dirigenti), titolare, Familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell'Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:

- 1. alle persone considerate "terzi" (escluso l'Assicurato/Contraente) in base alle condizioni di Polizza, entro il limite del Massimale R.C.T.;
- 2. agli altri "*Prestatori di lavoro*", **limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali** dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio **entro il limite del** *Massimale* **pattuito per la garanzia R.C.O., solo se operante la garanzia premium "Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro".**

Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la presente garanzia è estesa, **limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali**, anche alla Responsabilità Civile personale dei "*Prestatori di lavoro*" nella loro qualità di Responsabili del servizio di prevenzione e protezione o addetti al servizio di prevenzione e protezione di cui al Decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche.

6.5.3 Responsabilità ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo n. 81/08

L'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) è altresì estesa alla Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato, in solido con l'Appaltatore nonché verso ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori ai sensi del Decreto legislativo n. 81/08 e sue successive modifiche, qualora l'Assicurato abbia affidato lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria Azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'Azienda medesima, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'Appaltatore o del Subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'I.N.A.I.L.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato sia in regola con tutti gli obblighi previsti a suo carico dall'art. 26 e dalle altre pertinenti norme del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* di 5.000 Euro per *Sinistro* nell'ambito del *Massimale* R.C.T. indicato in *Polizza*.

Resta ferma la facoltà di rivalsa della Compagnia verso l'Appaltatore nonché ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 7 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

6.5.4 Franchigia per danni a Cose

Relativamente ad ogni danno a *Cose*, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate, **l'Assicurazione** è prestata con l'applicazione della *Franchigia* indicata in *Polizza*.

6.5.5 Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito in Polizza per Anno assicurativo cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

6.5.6 Persone considerate terzi

Fermo restando quanto previsto dalla definizione di "Prestatori di lavoro", sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T. anche:

- a) i titolari ed i *Prestatori di lavor*o di ditte terze nonché tutte le persone fisiche che possono partecipare a lavori complementari all'attività oggetto dell'*Assicurazione* di cui al punto 6.4.3 "Attività complementari";
- b) gli *Appaltatori/Subappaltatori* ed i loro *Prestatori di lavoro* purché questi ultimi siano impiegati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro;
- c) gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri professionisti (anche se con funzione di sindaco o revisore dell'*Assicurato*) ed i loro *Prestatori di lavoro*, salvo che si tratti di "lavoratori a progetto" dell'*Assicurato* o che prestino la loro opera per conto dell'*Assicurato* nell'ambito di un "contratto di somministrazione di lavoro".

6.5.7 Proprietà e conduzione dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività

L'Assicurazione vale per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati assicurati in *Polizza* nei quali si svolge l'attività assicurata e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi:

- a) ascensori e montacarichi;
- b) antenne radiotelevisive;
- c) terreni e spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi);
- d) strade private, parcheggi;
- e) recinzioni (esclusi muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai 2 metri);
- f) cancelli anche automatici.

L'Assicurazione vale anche per:

- 1) la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- 2) le azioni di rivalsa effettuate dall'*I.N.P.S.* ai sensi della Legge 12 giugno 1984, n. 222 "Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile" e successive modifiche nonché per le azioni di rivalsa esperite da parte di I.N.A.I.L. e di qualsiasi altro Ente previdenziale o assistenziale;
- 3) la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni assicurati, e quella a lui derivante in qualità di Committente di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione degli stessi; per i lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto legislativo n. 81/2008, la garanzia opera purché l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il Responsabile del Lavori, il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, conformemente a quanto disposto dal Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche;
- 4) i danni a Cose prodotti da spargimento di acqua o da Rigurgito di fogne, purché conseguenti a rottura accidentale od Occlusione di Tubazioni, condutture, impianti e macchinari al servizio del fabbricato, con applicazione di una Franchigia di 500 Euro per Sinistro.
- 5) i danni derivanti dalla caduta di neve e ghiaccio da alberi, Tetti e dalle coperture.
- 6) la proprietà e/o conduzione di baraccamenti, depositi, uffici, magazzini, ed altri fabbricati, purché inerenti all'attività dichiarata in *Polizza*.

La garanzia non comprende i danni da:

- a) umidità, stillicidio e da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe;
- b) attività esercitate nei fabbricati e/o terreni, non assicurate nella presente Polizza.

6.5.8 Proprietà di civili abitazioni o spacci che si trovano all'interno del perimetro aziendale

Limitatamente alla sola proprietà del fabbricato si conviene che quanto previsto al punto 6.5.7 "Proprietà e conduzione dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività" vale anche per la proprietà di civili abitazioni (comprese quelle ad uso foresteria) o di spacci aziendali gestiti anche da terzi, che si trovano all'interno del *Perimetro aziendale*.

Nel caso in cui risulti operante altra *Assicurazione* la presente garanzia è prestata a secondo *Rischio* per l'eccedenza rispetto ai *Massimali* dell'altra *Assicurazione*.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 36 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato".

6.5.9 Responsabilità per fatto dei Prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile nella sua qualità di Committente per danni cagionati a terzi dai propri Prestatori di lavoro, anche in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. Questa garanzia, per i danni verificatisi all'estero, vale purché il proprietario o il conducente del veicolo siano in possesso della Carta Verde ed i danni si verifichino nei Paesi per i quali la stessa sia operante.

La garanzia non è operante per i danni provocati da *Prestatori di lavoro* non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti. Sono esclusi i rischi soggetti all'*Assicurazione* obbligatoria di cui al Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche (*Assicurazione* obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti).

La garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia per danni a cose di 500 Euro per ogni Sinistro.

6.5.10 Errato trattamento dei dati personali

La garanzia è estesa alla Responsabilità Civile dell'*Assicurato* per le *Perdite patrimoniali* provocate a terzi da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, del Regolamento UE n.2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) recepito con Decreto legislativo n. 101 del 10.8.2018 e successive modifiche, **purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo**.

Ai fini della presente garanzia sono considerati terzi i *Prestatori di lavoro* dell'*Assicurato*, a parziale deroga delle Delimitazioni del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

Sono escluse dalla garanzia eventuali Perdite patrimoniali dovute a danno d'immagine.

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% e con il minimo di 1.000 Euro per ogni Sinistro nell'ambito del Massimale R.C.T. di Polizza e comunque con il Limite di Risarcimento per Sinistro e per Anno assicurativo di 50.000 Euro.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 42 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

6.5.11 Mezzi meccanici di sollevamento

La garanzia vale per i danni derivanti dall'impiego di mezzi meccanici di sollevamento non targati per l'esecuzione di operazioni di carico e/o scarico anche all'esterno dell'*Azienda*.

Sono esclusi i rischi soggetti all'*Assicurazione* obbligatoria di cui al Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti).

6.5.12 Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta

L'Assicurazione vale per i danni ai veicoli da trasporto (esclusi natanti e aeromobili) sotto carico e scarico, nonché agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di terzi e di *Prestatori di lavor*o che si trovano nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività assicurata e vengano danneggiati in conseguenza di tale attività. **Non è, in ogni caso, assicurata la responsabilità riconducibile alla custodia di veicoli in sosta.**

Sono anche esclusi i danni:

- da Furto;
- · conseguenti a mancato uso dei veicoli;
- alle Cose che si trovano all'interno dei veicoli.

La garanzia è prestata con una Franchigia di 250 Euro per ciascun mezzo danneggiato.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 5 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

6.5.13 Deposito e rifornimento merci

La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni riferiti a:

- a. attività svolta in depositi serventi in via accessoria l'Azienda assicurata;
- b. le operazioni di prelievo o rifornimento di *Merci* presso fornitori e clienti;
- c. macchinari ed impianti in consegna e prelievo per attività di manutenzione e di revisione.

Durante le operazioni di prelievo o rifornimento di *Merci* presso fornitori e clienti sono compresi, a parziale deroga della garanzia di cui al punto 6.7.5 "Danni da *Incendio*", i danni a *Cose* derivanti da *Incendio Esplosione* o Scoppio di *Cose* dell'*Assicurato* diverse da veicoli a motore.

Resta ferma l'esclusione:

- · dei danni a Cose detenute dall'Assicurato;
- alle Cose trasportate o sollevate;
- · limitatamente alle officine meccaniche, carrozzerie, gommisti ed elettrauto, i danni ai veicoli prelevati e/o consegnati;
- dei rischi soggetti all'Assicurazione obbligatoria di cui al Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti).

La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10% e con il minimo di 500 Euro per ogni Sinistro nell'ambito del Massimale R.C.T. indicato in Polizza e comunque con il Limite di Risarcimento per Sinistro e per Anno assicurativo di 100.000 Euro.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 2 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?".

6.5.14 Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale

Qualora l'Assicurato utilizzi:

- carrelli elevatori;
- macchine operatrici;
- · trattori;
- veicoli a motore ed elettrici, non immatricolati al P.R.A. e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche o su aree a queste equiparate, rilasciata dalle competenti Autorità,

la garanzia comprende i danni a terzi derivanti dalla circolazione degli stessi, sempreché i danni si verifichino all'interno del *Perimetro aziendale elo* del cantiere nel quale si svolge l'attività descritta in *Polizza*.

La presente estensione di garanzia non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti;
- per i danni subiti da terzi trasportati.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* prevista in *Polizza* per danni a *Cose* nell'ambito del *Massimale* R.C.T. indicati in *Polizza* e comunque con il *Limite di Risarcimento* per *Sinistro* e per *Anno assicurativo* di 500.000 Euro.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 3 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le Garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?".

6.5.15 Leasing o noleggio operativo

L'Assicurazione vale per la Responsabilità Civile di società di Leasing o società di noleggio operativo che siano proprietarie di beni immobili o mobili concessi in locazione al Contraente/Assicurato.

Ai fini della presente garanzia il Contraente e/o Assicurato non è considerato terzo. Sono tuttavia considerati terzi i Prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato nel limite del Massimale previsto per la garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), se operativa.

In presenza di altra assicurazione per le medesime "Cose assicurate" (def. al punto 2.4), la presente garanzia opera a secondo rischio, ossia per l'eccedenza rispetto ai valori assicurati con altra *Polizza*.

6.5.16 Consorzio/Associazione di imprese

L'Assicurazione vale per la partecipazione a consorzi e/o associazioni di imprese in caso di responsabilità solidale, esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato, intendendosi escluso dalla garanzia l'obbligo di Risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà con altre imprese consorziate/associate, e in eccesso ai massimali previsti dall'eventuale Polizza stipulata dal consorzio/associazione di imprese a copertura delle responsabilità facenti capo alle imprese consorziate/associate.

Sono considerati terzi i titolari ed i *Prestatori di lavoro* delle imprese consorziate/associate; **limitatamente ai danni per morte e/o lesioni personali la garanzia è prestata con una** *Franchigia* di 5.000 Euro per ciascun danneggiato.

6.5.17 Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa spettantele ai sensi dell'art. 1916 Codice civile nei confronti:

- a) della Committente dell'Assicurato;
- b) di qualsiasi Società Associata o Affiliata della Committente;
- c) di qualsiasi Società nella quale le Società di cui ai predetti punti a) e b) abbia proprietà azionaria pari o superiore al 50%;
- d) di Amministratori, Dirigenti, Impiegati, Operai di tutte le Società predette e loro Familiari.

6.5.18 Assicurato addizionale

Le garanzie prestate nella presente Sezione vengono estese, in qualità di *Assicurato addizionale* e limitatamente all'attività assicurata con la presente Polizza, a tutte le Società collegate, consociate ed affiliate, con sede in Italia, o nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano, purché nominativamente indicate.

In sede di regolazione premio l'Assicurato/Contraente dovrà comunicare alla Compagnia anche il Fatturato dell'Assicurato addizionale, escluso il Fatturato tra Assicurato/Contraente ed Assicurato addizionale e viceversa (c.d. fatturato intercompany). L'Assicurato/Contraente e l'Assicurato addizionale non sono considerati terzi tra di loro.

6.5.19 Committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti (anche ai sensi del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche)

L'Assicurazione vale per i danni derivanti dalla committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti o impianti.

L'Assicurazione vale anche per la committenza delle opere civili e di genio civile per le quali risulta applicabile il Decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche.

L'estensione di garanzia è comunque subordinata al fatto che, ove previsto dal precitato Decreto legislativo, l'*Assicurato* abbia dato specifico e formale incarico al responsabile dei lavori e ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal Decreto legislativo stesso.

L'estensione di garanzia viene concessa nell'ambito del *Massimale* previsto in *Polizza* per i danni a terzi e nei limiti contrattuali. Se al momento del *Sinistro* esistono anche altre assicurazioni da chiunque stipulate per i rischi previsti dalla presente garanzia, questa, fermi i limiti dei *Massimali* previsti dalla *Polizza*, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dall'altra o dalle altre assicurazioni.

La presente garanzia non comprende la responsabilità derivante dal vincolo di solidarietà con il direttore dei lavori, con i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori e con gli *Appaltatori/subappaltatori*.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 35 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

6.5.20 Cessione di lavori in appalto/subappalto - Responsabilità da committenza

L'Assicurazione vale per la responsabilità che ricada sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dagli Appaltatori/Subappaltatori ed i loro Prestatori di lavoro a condizione che tali Prestatori di lavoro vengano utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro mentre eseguono i lavori commissionati dall'Assicurato e relativi alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione.

6.5.21 Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia (per autofficine, officine cicli, motocicli, carrozzieri, elettrauto e gommisti di cui alla Legge n. 122 del 05/02/1992)

L'Assicurazione R.C.T. vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato anche per i danni materiali e diretti cagionati ai veicoli, cicli ed i motocicli, in consegna o custodia o detenuti a qualsiasi titolo, per l'esecuzione dei lavori di riparazione o manutenzione e durante l'esecuzione dei predetti lavori, compresa l'installazione di accessori e la sostituzione di pneumatici. Sono altresì compresi i danni subiti dai veicoli a seguito delle operazioni di movimentazione, sistemazione e/o caduta dal ponte sollevatore e/o buche, sollevamento o viceversa. La garanzia è prestata esclusivamente per i danni verificatisi nell'ambito dell'area di pertinenza dell'Azienda; sono tuttavia compresi i danni materiali e diretti ai veicoli avvenuti durante l'esecuzione:

- dei lavori di manutenzione o riparazione degli stessi eseguiti presso terzi, esclusi i danni da circolazione;
- di interventi di riparazione di emergenza su strada, esclusi il recupero, il trasporto o il traino del veicolo e i danni da circolazione.

Si intendono esclusi i danni:

- a) necessari all'esecuzione dei lavori;
- b) alle parti oggetto di riparazione o manutenzione, salvo si tratti di danni conseguenti ad Incendio e/o Scoppio;
- c) alle Cose trovantisi sui veicoli stessi;
- d) da Furto e Incendio;

- e) da mancato uso o disponibilità del veicolo danneggiato;
- f) alle Cose trasportate e rimorchiate.

Questa garanzia è prestata con il *Limite di risarcimento* di 40.000 Euro per *Sinistro* e per *Anno assicurativo* con l'applicazione di uno *Scoperto* del 10% per ogni veicolo danneggiato con il minimo di 250 Euro. Per i soli danni ai veicoli conseguenti a caduta da ponti sollevatori o altre attrezzature di sollevamento il predetto *Scoperto* viene elevato al 20% con il minimo di 250 Euro.

Restano confermate tutte le altre esclusioni ai punti 5, 6 e 29 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

6.6 Garanzie sempre operanti (valide unicamente per le imprese edili)

6.6.1 Danni da demolizione, disfacimento, ristrutturazione

L'Assicurazione vale per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione, sopraelevazione, demolizione, disfacimento effettuati in fabbricati occupati.

L'Assicurazione non comprende i danni alle Cose presenti nei locali nei quali si eseguono i predetti lavori. Per i danni alle Cose che si trovino in altri locali dello stesso fabbricato, la garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia prevista in Polizza per danni a Cose e nell'ambito del Massimale R.C.T. di Polizza e con il Limite di risarcimento di 50.000 Euro per Sinistro e per Anno assicurativo.

6.6.2 Mancato o insufficiente servizio di vigilanza

L'Assicurazione vale per i danni per mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in relazione ai lavori in corso ed in esecuzione. Tale attività non è garantita nei casi in cui l'Azienda assicurata fornisca solo il servizio di vigilanza ed intervento sulla segnaletica.

6.7 Garanzie Premium (operanti solo se espressamente richiamate in *Polizza*)

Fermo quanto previsto ai paragrafi "Oggetto dell'*Assicurazione*" e "Esclusioni valide per tutte le garanzie", le seguenti garanzie valgono nei limiti delle somme indicate in *Polizza* per l'esercizio delle attività dichiarate, e con le regole, i limiti di *Risarcimento*, i *Massimali*, le *Franchigie* e gli *Scoperti*, specificati in *Polizza*.

6.7.1 Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *Risarcimento* (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da "*Prestatori di lavoro*" di cui il medesimo si avvalga, adibiti alle attività per le quali è prestata l'*Assicurazione*.

L'Assicurazione vale anche per le azioni intraprese da:

- I.N.A.I.L. ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del Decreto legislativo del 23/2/2000 n. 38;
- I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 222 del 12/6/1984 e successive modifiche.

L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro:

- a) qualora l'obbligo di corrispondere il *Premio* assicurativo all'*I.N.A.I.L.* ricada in tutto o in parte sull'*Assicurato*, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell'*Assicurazione* di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'*Assicurazione* conserva la propria validità;
- b) il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità.

Limitatamente alle azioni di rivalsa esperite da *I.N.A.I.L.* o *I.N.P.S.*, i titolari, i *Familiari* coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'*Assicurato* sono equiparati ai *Prestatori di lavoro*.

L'Assicurazione R.C.O. è operante nel mondo intero.

Questa garanzia è prestata nell'ambito del *Massimale* R.C.O., con il *Limite di risarcimento* per *Prestatore di lavoro* e l'applicazione delle *Franchigie* come indicati in *Polizza*.

Restano confermate tutte le altre esclusioni del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

6.7.2 Malattie professionali

La garanzia è estesa al *Rischio* delle *Malattie professionali*, intendendo per queste oltre a quelle indicate nelle tabelle, in vigore al momento della *Polizza*, allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni, anche le altre *Malattie professionali* che sono riconosciute tali a livello giudiziale ed in nesso di causa con l'attività assicurata in *Polizza*. L'estensione opera a condizione che le *Malattie professionali* si manifestino durante la vigenza della presente *Polizza* e siano conseguenza di fatti colposi avvenuti per la prima volta nello stesso periodo o durante il periodo di vigenza di altre polizze precedentemente in vigore con la *Compagnia*, senza soluzione di continuità.

Per "data di manifestazione" si intende la data in cui è stata diagnosticata, per la prima volta, al *Prestatore di lavoro* la patologia oggetto della denuncia di *Sinistro*, sempreché, successivamente l'ente preposto o la Magistratura certifichino il nesso di causalità fra la patologia predetta e la mansione effettivamente svolta, presso l'*Assicurato*, dal *Prestatore di lavoro* stesso. La garanzia non vale:

- a) per quei "Prestatori di lavoro" per i quali si sia manifestata ricaduta di Malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- b) per le Malattie professionali conseguenti:
 - i. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Azienda;
 - ii. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'*Azienda*.

La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- c) per l'asbestosi e la silicosi e le altre patologie provocate dall'amianto, dalla silice o da Chrysotile;
- d) per le Malattie professionali provocate da diacetile (Diacetyl).

La presente garanzia è prestata nell'ambito del *Massimale* di Responsabilità Civile verso *Prestatori di lavoro* R.C.O. con il *Massimo* di 1.500.000 Euro per *Sinistro* e 750.000 Euro per ogni danneggiato, e con un sottolimite di 150.000 Euro per *Sinistro* e per ogni danneggiato per i "Prestatori di lavoro" per i quali l'obbligo di corrispondere il *Premio* assicurativo all'*I.N.A.I.L.* ricada su soggetti diversi dall'*Assicurato*.

Tali limiti/sottolimiti rappresentano la massima esposizione della Compagnia:

- 1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di *Malattia professionale* manifestatasi;
- 2. per più danni verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie. Ferme, in quanto compatibili, le norme che regolano l'Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri come descritto nel capitolo "Cosa fare in caso di Sinistro?", l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia la manifestazione di una Malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La presente estensione non si applica per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing").

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 38 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

6.7.3 Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi

La garanzia vale per i danni derivanti da Interruzione e/o sospensione, totale o parziale, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguente a** *Sinistro* **indennizzabile a termini della garanzia Responsabilità Civile.**

La garanzia è prestata con uno Scoperto previsto in Polizza e con il Limite di Risarcimento per Sinistro e per Anno assicurativo come previsto in Polizza.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 31 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?".

Si intendono esclusi i "Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi" risarcibili ai sensi della garanzia premium di cui al punto 6.7.11 "Responsabilità Civile Postuma".

6.7.4 Danni da Furto

La garanzia vale per la Responsabilità Civile dell'*Assicurato* per danni da *Furto* cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa di impalcature, attrezzature fisse e ponteggi:

- a) eretti e fatti erigere dall'Assicurato e dallo stesso utilizzati;
- b) da chiunque eretti per eseguire lavori relativi ai fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata o relativi agli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività stessa.

Qualora i predetti lavori siano appaltati a terzi, la garanzia viene prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente.

La garanzia è prestata con uno Scoperto previsto in Polizza e con il Limite di Risarcimento per Sinistro e per Anno assicurativo come previsto in Polizza.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 1 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

6.7.5 Danni da Incendio

La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a Cose di terzi derivanti da Incendio, esplosione e scoppio di beni dell'Assicurato o da lui detenuti.

In caso di lavori presso terzi, la presente garanzia si intende operante con il *Limite di Risarcimento* previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui al punto 6.7.9 "Lavori presso terzi".

Qualora l'Assicurato fosse già coperto da Polizza Incendio con garanzia "Ricorso dei vicini" e/o "Ricorso Terzi", la presente opererà in Secondo Rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta Polizza Incendio.

Dalla garanzia sono comunque esclusi i danni alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

La garanzia è prestata con la *Franchigia* per i danni a *Cose* e con il *Limite di Risarcimento* per *Sinistro* e per *Anno assicurativo* come previsto in *Polizza*.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 2 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

6.7.6 Danni alle cose e/o alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori

La garanzia vale per i danni alle Cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà dell'Assicurato, compresi quelli da mancato uso delle Cose e/o opere danneggiate.

Sono esclusi:

- a) i danni necessari all'esecuzione dei lavori;
- b) alle parti direttamente oggetto di lavorazione, qualora la cosa o opera su cui l'*Assicurato* esegue i lavori sia una parte componente di un bene complesso, formato cioè da più parti componenti. Si intendono esclusi i danni alla sola parte componente che è direttamente oggetto della lavorazione assegnata.
 - Per parte direttamente oggetto di lavorazione si intende la cosa o le *Cose* (inclusi manufatti ed opere) che hanno direttamente subito una lavorazione o una elaborazione da parte dell'*Assicurato*, sia a mano sia con l'aiuto di macchinari, attrezzi o utensili.

La garanzia è prestata con uno Scoperto e con il Limite di risarcimento per Sinistro e per Anno assicurativo come previsto in Polizza.

Qualora un *Sinistro* risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della garanzia premium di cui al punto 6.7.3 "Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi" il predetto *Limite di Risarcimento* è comprensivo anche di tali danni.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 6 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

6.7.7 Danni alle Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate

La garanzia vale per i danni alle Cose di terzi:

a) sollevate per esigenze di carico e scarico sempreché i danni siano conseguenza della caduta delle Cose sollevate;

- b) movimentate nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato e/o presso terzi;
- c) trasportate o rimorchiate.

Sono compresi i danni da mancato uso delle Cose danneggiate.

La garanzia è prestata con uno Scoperto e con il Limite di risarcimento per Sinistro e per Anno assicurativo come previsto in Polizza.

La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al punto 5 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

6.7.8 Danni alle Cose in consegna e custodia

La garanzia vale per i danni alle Cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo. Sono esclusi i danni:

- a) alle Cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione;
- b) da Furto, Incendio e smarrimento;
- c) da spargimento d'acqua, comunque verificatosi;
- d) a veicoli a motore e natanti;
- e) derivanti da attività di lavanderia o tintoria;
- f) subiti dalle Cose trasportate, movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- g) da mancato uso delle Cose danneggiate;
- h) alle Cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumento di lavorazione;
- i) a fabbricati e Cose concesse in uso, locazione o locazione finanziaria;
- j) alle Cose avvenuti in necessaria connessione con l'esecuzione dei lavori.

La garanzia è prestata con uno Scoperto e con il Limite di risarcimento per Sinistro e per Anno assicurativo come previsto in Polizza.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 32 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

6.7.9 Lavori presso terzi

Qualora l'Assicurato svolga, anche saltuariamente, lavori di vario genere presso terzi (comprese le operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, o di macchinari ed impianti) sono compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle Cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori. Restano esclusi i danni alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

La garanzia è prestata con la *Franchigia* per i danni a *Cose* e con il *Limite di Risarcimento* per *Sinistro* e per *Anno assicurativo* come previsto in *Polizza*.

6.7.10 Smercio

L'Assicurazione vale per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi (per morte, per lesioni personali e per danni a Cose), ivi compreso l'acquirente, causati dalle Cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto

Per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti negli spacci aziendali, nei negozi situati nell'ambito dell'*Azienda*, durante esposizioni, fiere, mostre e mercati e durante l'attività promozionale o offerti in degustazione, l'*Assicurazione* vale anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto.

L'Assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della *Polizza*, da *Cose* vendute durante il periodo di validità della garanzia e non comprende i danneggiamenti delle *Cose* stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* per i danni a *Cose* e un *Limite di Risarcimento per Sinistro* ed *Anno assicurativo* come indicato in *Polizza*.

La garanzia è altresì valida nel caso in cui il danno cagionato a terzi sia riconducibile a vendita di prodotti, Cose, merci e/o fornitura di prodotti differenti da quelli commissionati; in tal caso la garanzia è prestata con una Franchigia di 5.000 Euro per Sinistro e un Limite di Risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo come indicato in Polizza.

Qualora un *Sinistro* risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della garanzia premium di cui al punto 6.7.3. "Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi", i predetti limiti sono comprensivi anche di tali danni.

I predetti limiti rappresentano anche il limite di esborso della *Compagnia* per *Sinistro in serie* intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi causati dalle *Cose* vendute originatisi da una stessa causa anche se manifestatisi in momenti diversi, ma comunque durante il periodo di validità della presente *Assicurazione*.

L'Assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità alle norme vigenti.

Qualora la presente garanzia coesista anche in una *Polizza* separata con società del gruppo Zurich con garanzia di Responsabilità Civile per danni a terzi da prodotti (R.C.P.), in caso di *Sinistro* risarcibile ai sensi sia della presente garanzia che di quella di Responsabilità Civile per danni a terzi da prodotti, le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di loro e verrà applicata solo quella più favorevole all'*Assicurato*.

In caso di sostituzione con altra Polizza R.C.T. emessa con la presente Compagnia, purché senza soluzione di continuità, e sempreché rimanga operante la presente garanzia Smercio, l'Assicurazione vale anche per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità della Polizza sostituente conseguenti all'attività svolta durante il periodo di validità della presente Polizza.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 8 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

6.7.11 Responsabilità Civile Postuma

A) Tutte le attività esclusi lavori edili

La garanzia R.C.T. vale anche per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di:

- > installatore di impianti, attrezzature e Cose;
- > manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e Cose, anche non installate dall'Assicurato;
- > esecutore di lavori di reinterro degli scavi accessori all'attività di cui ai due punti precedenti;

per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti, attrezzature e Cose, dopo l'ultimazione dei lavori.

L'Assicurazione vale anche per le attività di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 22 gennaio 2008 (riguardante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3 del Decreto stesso e successive modifiche.

- Per tutte le attività (esclusi i lavori edili) la garanzia vale per i lavori eseguiti e i danni verificatisi durante il periodo di validità
 dell'Assicurazione purchè denunciati alla Compagnia non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori o di cessazione
 della Polizza, quale delle due intervenga prima.
- Per lavori di reinterro degli scavi accessori l'Assicurazione è prestata per lavori eseguiti e i danni verificatisi durante il
 periodo di validità dell'Assicurazione, purché denunciati alla Compagnia entro 60 giorni dalla data di compimento dei
 lavori di reinterro degli scavi accessori all'attività (fermo il termine di 24 mesi dalla data di ultimazione degli altri lavori o di
 cessazione della Polizza, quale delle due intervenga prima).

Si precisa che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- b) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.

Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- 1) agli impianti, attrezzature o Cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- 2) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- 3) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti, le attrezzature e le Cose sono destinati;
- 4) da mancato intervento manutentivo;
- 5) relativi alle attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili e assimilabili;
- 6) da lavori e da costruzioni.

B) Lavori edili

La presente garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato*, ai sensi di legge, nello svolgimento dell'attività edile descritta in *Polizza* per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) avvenuti dopo la data di ultimazione dei lavori, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi.

Si precisa che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- > sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- > consegna anche provvisoria o temporanea dell'opera al Committente;
- > uso anche parziale o temporaneo dell'opera secondo destinazione.

L'Assicurazione vale esclusivamente per i lavori eseguiti in immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario, nonché per i lavori di scavo e reinterro.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- 1. alle opere eseguite, nonché le spese necessarie per la riparazione, sostituzione, rifacimento o il ripristino delle opere stesse:
- 2. derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- 3. derivanti da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali le opere sono destinate;
- 4. da interruzione e/o sospensione di attività;
- 5. conseguenti a lavori di pavimentazione o impermeabilizzazione di fabbricati, porticati, terrazze e cortili.
- Per tutti i lavori edili la garanzia vale per i lavori eseguiti e i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione
 purchè denunciati alla Compagnia non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori o di cessazione della Polizza, quale
 delle due intervenga prima.
- Per lavori scavo e reinterro l'Assicurazione è prestata per lavori eseguiti e i danni verificatisi durante il periodo di validità
 dell'Assicurazione, purché denunciati alla Compagnia entro 60 giorni dalla data di compimento dei lavori di scavo e reinterro
 (fermo il termine di 24 mesi dalla data di ultimazione degli altri lavori o di cessazione della Polizza, quale delle due intervenga
 prima).

Norme comuni alle attività di cui ai punti A) e B):

In caso di sostituzione con altra *Polizza* R.C.T. emessa con la presente *Compagnia*, purché senza soluzione di continuità, e sempreché rimanga operante la presente garanzia Postuma, l'*Assicurazione* vale anche per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità della *Polizza* sostituente conseguenti a lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente *Polizza*, **fermo** restando il limite temporale dalla data di termine dei lavori.

La garanzia è prestata per le attività di cui ai punti A) e B) con l'applicazione di Scoperto e Limite di risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo indicati in Polizza.

Limitatamente ai "Danni da interruzione e/o sospensione di attività di terzi", la garanzia è prestata con l'applicazione dello *Scoperto* indicato in *Polizza* per la presente estensione di garanzia, ma con il *Limite di Risarcimento* di 50.000 Euro per *Sinistro* e *Anno assicurativo*.

Qualora un *Sinistro* risarcibile ai sensi della presente garanzia dia luogo a danni risarcibili sia per le attività rientranti nel punto A) e sia per le attività rientranti nel punto B), i limiti e *Scoperti* ivi previsti non saranno cumulabili tra di loro e verranno applicati solo quelli più favorevoli all' *Assicurato*.

La garanzia è prestata a parziale deroga di quanto previsto al punto 7 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

6.7.12 Responsabilità Civile Postuma per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti

La garanzia R.C.T. vale anche per i danni subiti e/o causati da veicoli a motore, cicli e motocicli riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'*Assicurato* durante il periodo di validità della presente *Assicurazione*, compresi i danni derivanti dai lavori conseguenti alle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, dovuti a fatto od omissione per i quali l'*Assicurato* stesso sia responsabile ai sensi di legge ed a **condizione che il danno si manifesti entro 6 mesi dalla data di riconsegna ai clienti.**

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) il cui Risarcimento è previsto dalla legge 24/12/1969 n. 990 e successive modifiche;
- b) da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- c) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- d) da Furto anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antifurto.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e Limite di Risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo indicati in Polizza. In caso di sostituzione con altra Polizza R.C.T. emessa con la presente Compagnia, purché senza soluzione di continuità, e sempreché rimanga operante la presente garanzia Postuma, l'Assicurazione vale anche per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità della Polizza sostituente conseguenti a lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente Polizza, fermo restando il limite temporale dalla data di termine dei lavori.

La g*aranzia* è prestata in deroga di quanto previsto al punto 7 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato".

6.7.13 Danni da inquinamento accidentale

La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività descritta in *Polizza*. Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'*Assicurato*.

Per "stabilimento" si intende ogni installazione o complesso di installazioni che effettuano in modo continuo o discontinuo estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.

Per l'operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:

- l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell'Assicurato
 così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'Assicurato o a "terzi" entro 72 ore dal momento in cui
 l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
- 2) fermo quanto previsto in merito alla denuncia dei *Sinistri* come previsto dal paragrafo 6.9 "Denuncia di Sinistro" del capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?".

L'Assicurazione vale anche entro il limite del 10% del *Limite di Risarcimento* previsto per la presente garanzia, per le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un *Sinistro* risarcibile a termini di *Polizza*, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'Assicuratore.

La garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso con l'esclusione delle sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di ogni attività.

La garanzia di "Danni da inquinamento accidentale" non comprende i danni:

- a) di cui l'*Assicurato* o persone del cui agire debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche;
- b) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- c) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in Polizza;
- d) cagionati a Cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- e) conseguenti:
 - 1. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Azienda;
 - 2. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'*Azienda*.

La presente esclusione e) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti idonei in rapporto alle circostanze.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e Limite di Risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo come indicati in Polizza.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 37 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

6.7.14 Danni da Inquinamento accidentale presso terzi

La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente all'esecuzione di lavori presso terzi, per fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali. Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite durante l'esecuzione dei lavori presso terzi.

Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso, **con l'esclusione delle sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di ogni attività.**

La garanzia di "Inquinamento accidentale presso terzi" non comprende i danni di cui l'*Assicurato* o persone del cui agire debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche.

Resta inteso che, in nessun caso, tale *Limite di Risarcimento* potrà formare cumulo con quello previsto per la garanzia premium di cui al punto 6.7.13 "Danni da inquinamento accidentale".

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e Limite di Risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo come indicati in Polizza.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 37 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

6.7.15 Danni ai capi in lavorazione

La garanzia vale per i danni ai capi che l'*Assicurato* abbia in consegna e custodia per lavaggio, smacchiatura e stiratura e simili, compresi i danni ai capi in lavorazione, **ferma l'esclusione dei danni da** *Furto*.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una *Franchigia* e *Limite di Risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo* come indicati in *Polizza*.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 32 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

6.7.16 Danni a veicoli per distributori di carburante, stazioni di servizio e di lavaggio

La garanzia vale per i danni subiti dai veicoli di terzi in consegna o custodia all'Assicurato o sottoposti a rifornimento e/o ricarica, lavaggio o manutenzione accessoria alle predette attività.

L'Assicurazione comprende altresì il *Rischio* relativo alla proprietà di impianti, attrezzature e manufatti. Sono inoltre compresi:

- a) i danni subiti dai veicoli su cui sono eseguite le operazioni di erogazione carburante e/o lubrificante in conseguenza di difettosa esecuzione delle operazioni stesse (compresi i danni derivanti dall'erogazione di carburante e/o lubrificante avariato) e verificatisi entro quarantotto ore dalla data della loro esecuzione. Sono esclusi i danni derivanti da difetto originario dei prodotti erogati;
- b) i danni ai veicoli in consegna o custodia derivanti da movimentazioni effettuate nell'ambito dell'area di pertinenza dell'Azienda.

Sono esclusi i danni da Furto e Incendio, nonché quelli da mancato uso o disponibilità del veicolo danneggiato.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia e con il Limite di Risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo come indicati in Polizza.

Esercizio di bar, tavola calda o negozio

La garanzia vale inoltre per l'esercizio di bar, tavola calda o negozio. Limitatamente a tale *Rischio*, in deroga al paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", si conviene che l'*Assicurazione* comprende la Responsabilità Civile derivante all'*Assicurato* ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi (per morte, per lesioni personali e per danni a *Cose*), ivi compreso l'acquirente, causati dalle *Cose* vendute e somministrate, **esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto**. Per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'*Assicurazione* vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. L'*Assicurazione* riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della *Polizza*, da *Cose* vendute o somministrate durante il periodo di validità della garanzia e **non comprende i danneggiamenti delle** *Cose* **stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una** *Franchigia* **per i danni a** *Cose* **e un** *Limite di Risarcimento**per Sinistro* **ed** *Anno assicurativo* **come indicato in** *Polizza***.**

Essa è altresì valida nel caso in cui il danno cagionato a terzi sia riconducibile a vendita di prodotti, Cose, merci e/o fornitura di prodotti differenti da quelli richiesti; in tal caso la garanzia è prestata con una Franchigia di 5.000 Euro per Sinistro e un Limite di Risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo come indicato in Polizza.

La presente estensione di garanzia deve intendersi non operante qualora venga attivata la garanzia premium di cui al punto 6.7.10 "Smercio".

Qualora un *Sinistro* risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della garanzia premium di cui al punto 6.7.3 "Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi", i predetti limiti sono comprensivi anche di tali danni.

I predetti limiti rappresentano anche il massimo esborso della *Compagnia* per *Sinistro in serie* intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi causati dalle *Cose* vendute originatisi da una stessa causa anche se manifestatisi in momenti diversi, ma comunque durante il periodo di validità della presente *Assicurazione*.

L'Assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Qualora la presente garanzia coesista anche in una *Polizza* separata con società del gruppo Zurich con garanzia di Responsabilità Civile per danni a terzi da Prodotti (R.C.P.), si conviene che in caso di *Sinistro* risarcibile ai sensi sia della presente garanzia che di quella di Responsabilità Civile per danni a terzi da Prodotti, le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di loro e verrà applicata solo quella più favorevole all'*Assicurato*.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto ai punti 5, 6 e 32 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

6.7.17 Cessione di lavori in subappalto - Responsabilità dell'Assicurato e dei subappaltatori

A parziale deroga di quanto previsto al punto 6.8.1 "Esclusioni valida per tutte le garanzie" punto 14, l'Assicurazione è estesa alla

Responsabilità Civile degli *Appaltatori/Subappaltatori* e loro *Prestatori di lavoro* o addetti sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro per danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori relativi alle attività per le quali è prestata l'*Assicurazione*, per conto dell'*Assicurato* stesso.

Qualora gli Appaltatori/Subappaltatori risultassero già assicurati "in proprio" la presente garanzia viene prestata:

- a) a primo *Rischio* per le garanzie previste dalla presente *Assicurazione* e non prestate dalle predette polizze ed in caso di inoperatività delle stesse da qualunque causa determinata;
- b) a Secondo Rischio per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con le polizze sopracitate, per le garanzie previste sia dalla presente Assicurazione che dalle predette polizze.

La presente garanzia comprende altresì la Responsabilità Civile imputabile all'Assicurato quale Committente di opere rientranti nel campo di applicazione del Decreto legislativo n. 81/08 e successive modifiche. L'operatività della garanzia è comunque subordinata al fatto che, ove previsto dal precitato Decreto legislativo, l'Assicurato abbia dato specifico e formale incarico al responsabile dei lavori e ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal Decreto legislativo stesso.

La presente garanzia è prestata nell'ambito del Massimale R.C.T.

6.7.18 Danni da bagnamento

La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni cagionati alle Cose di terzi contenute all'interno dei fabbricati ed alle pareti, soffitti e/o pavimentazioni interne dei fabbricati stessi, in conseguenza di bagnamento da acqua piovana o da precipitazioni atmosferiche, in occasione dello svolgimento di lavori di Ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati. La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato provi di aver approntato Opere provvisionali, poste a protezione delle opere interessate dai lavori in corso di esecuzione, e che le stesse siano state deteriorate a seguito della violenza degli eventi atmosferici.

Sono esclusi i danni subiti dalla porzione di fabbricato, e relativo contenuto direttamente interessata dai predetti lavori.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e Limite di Risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo indicati in Polizza.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 8 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

6.7.19 Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia vale per i danni a fabbricati e a Cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Si intendono esclusi i danni da vibrazione.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e Limite di risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo indicati in Polizza.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 9 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

6.7.20 Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia vale per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e Limite di risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo indicati in Polizza.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 10 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

6.7.21 Danni ai veicoli in custodia per autorimesse

Fermo quanto previsto alla lettera d) del punto 6.7.8 "Danni alle cose in consegna e custodia" la garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni ai veicoli in consegna e custodia purché parcheggiati all'interno dell'area custodita e gestita dall'Assicurato stesso.

Sono esclusi i danni:

- da Furto (sia totale che parziale);
- da Incendio, atti vandalici;
- · da mancato uso o disponibilità dei veicoli danneggiati,

- · conseguenti a lavori di riparazione meccanica;
- a Cose lasciate all'interno dei veicoli.

La presente garanzia è prestata con uno Scoperto e Limite di risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo indicati in Polizza.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 32 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

6.7.22 Danni da Incendio per autorimesse

L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni da Incendio Esplosione e scoppio subiti dai veicoli in consegna e custodia all'Assicurato purché parcheggiati all'interno dell'area custodita e gestita dall'Assicurato.

Sono esclusi i danni:

- da Furto (sia totale che parziale);
- · da atti vandalici;
- · da mancato uso o disponibilità dei veicoli danneggiati;
- · conseguenti a lavori di riparazione meccanica;
- · a Cose lasciate all'interno dei veicoli.

La presente garanzia è prestata con uno Scoperto e Limite di risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo indicati in Polizza.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto ai punti 2 e 32 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?

6.7.23 Danni da rimozione veicoli e/o soccorso stradale

La garanzia vale per i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati da mezzi utilizzati dall'Assicurato per l'attività di rimozione veicoli e/o soccorso stradale, a seguito di caduta, sganciamento o collisione.

Restano esclusi i danni arrecati alle Cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento, nonché i danni da mancato uso o disponibilità del veicolo.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e Limite di Risarcimento per Sinistro ed Anno assicurativo indicati in Polizza.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 5 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

6.7.24 Danni a veicoli durante prove e collaudi

L'Assicurazione vale per i danni subiti dai veicoli dei clienti per riparazione e/o manutenzione verificatisi al di fuori dell'ambito dell'area di pertinenza dell'Azienda assicurata in conseguenza di danni dagli stessi subiti a seguito di collisione con altri veicoli a motore identificati durante le operazioni di prova e collaudo dei veicoli stessi.

L'Assicurazione è valida a condizione che:

- a) la circolazione avvenga durante il normale orario di lavoro e di apertura dell'Azienda assicurata;
- b) i veicoli siano condotti da "Prestatori di lavoro" dell'Assicurato oppure dai titolari, dai soci o dai Familiari coadiuvanti dell'Assicurato, sempreché abilitati alla guida ed autorizzati dall'Assicurato stesso;
- c) i danni si siano verificati entro un raggio di 10 km dall'ubicazione dell'Azienda assicurata da cui è partito il veicolo.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- derivanti da responsabilità di persone non incaricate a svolgere l'attività di prove e collaudi dei veicoli;
- · conseguenti al mancato uso o disponibilità dei veicoli danneggiati;
- ai veicoli in consegna per esposizione, dimostrazione o per la vendita.

L'Assicurazione è subordinata al possesso dell'abilitazione prevista dalla Legge 122 del 5/2/1992.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e Limite di Risarcimento per Sinistro e per Anno assicurativo indicati in Polizza.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 3 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

Che cosa non è assicurato?



In questo capitolo sono specificate le "Delimitazioni" e le "Esclusioni valide per tutte le garanzie" della Sezione "Responsabilità Civile danni a terzi", fatto salvo quanto espressamente derogato nelle singole garanzie.

6.8. Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a), quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica;
- c) altre persone non qualificabili come "*Prestatori di lavoro*" che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'*Assicurato*, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'*Assicurazione*, salvo quanto assicurato con i precedenti punti 6.5.2 "Responsabilità civile personale" e 6.5.6 "Persone considerate terzi";
- d) i Prestatori di lavoro, limitatamente ai rischi di cui al punto 6.7.1 "Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro".

6.8.1 Esclusioni valide per tutte le garanzie

Sono esclusi i danni:

- 1. da Furto;
- 2. alle Cose di terzi derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio di Cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute;
- 3. da circolazione su strade di uso pubblico, su aree ad esse equiparate, o su aree private di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria, biciclette elettriche o a pedalata assistita, monopattini elettrici, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili, e dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
- 4. da impiego di veicoli a motore, *Macchinari* o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore, e che comunque non abbia compiuto i 15 anni di età;
- 5. a Cose rimorchiate, trasportate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate;
- 6. alle Cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
- 7. cagionati da opere o installazioni dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori;
- 8. provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati;
- cagionati da merci, prodotti e Cose dopo la consegna a terzi, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel
 momento in cui il potere di fatto (possesso) sulle merci/prodotti/Cose risulta trasferito dall'Assicurato ad altro soggetto terzo,
 salvo quanto previsto al precedente punto 7 nel caso in cui i prodotti o le Cose vengano anche installate presso terzi a cura
 dell'Assicurato e l'attività dichiarata in Polizza lo preveda;
- 10. a condutture ed impianti sotterranei, a fabbricati e a Cose, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, smottamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- 11. da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- 12. di cui l'*Assicurato* debba rispondere ai sensi degli art. 1783 (Cose portate in albergo), 1784 (Responsabilità per le cose ed obblighi dell'albergatore), 1785 bis (Responsabilità per colpa dell'albergatore) e 1786 (Stabilimenti e locali assimilati ad alberghi) del Codice civile o di altre norme di legge;
- 13. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- 14. provocati da persone non qualificabili come "*Prestatori di lavoro*" e della cui opera l'*Assicurato* si avvalga nell'esercizio della propria attività, ad eccezione delle persone elencate al punto 6.5.6 "Persone considerate terze" punti a) c);
- 15. da detenzione o impiego di esplosivi;
- 16. derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco. Si intendono altresì esclusi i danni derivanti da prodotti sostitutivi del tabacco quali a titolo e esemplificativo le sigarette elettroniche e suoi componenti, filtri e cartine per sigarette;
- 17. derivanti da produzione, vendita e distribuzione di oppioidi;
- 18. derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
- 19. conseguenti ad Atti di terrorismo, atti di sabotaggio e atti di guerra;
- 20. derivanti da amianto o Chrysotile;

- 21. derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
- 22. provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco, munizioni e loro componenti quali inneschi e polveri da sparo;
- 23. risultanti dalla generazione di campi elettrici, magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto, nonché i danni derivanti da frequenze radio (FR);
- 24. derivanti da sostanze od organismi, geneticamente modificati e derivati, o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
- 25. derivanti da svolgimento di lavori, attività o servizi svolti presso centri o siti nucleari;
- 26. derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
- 27. provocati da diacetile (Diacetyl), acetaldeide (Acetaldehyde), acetil propionile (Acetylpropionyl), Hexanedione, eptanedione (Heptanedione), ed applicazione di diacetile sintetico;
- 28. derivanti dalle sostanze o formulazioni chimiche indicate dalla Convenzione di Rotterdam nella PIC List (Prior Informed Consent List) e/o dalla convenzione di Stoccolma (POP LIST Persisten Organic Pollutants);
- 29. derivanti da prodotti contenenti: Glifosati, Atrazina, Nenonicotinoidi, Dicamba, Paraquat e Clorpirifos;
- 30. danni da vendita e/o distribuzione di prodotti (o loro componenti e/o ingredienti) o sostanze, in violazione di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza, ecc.);
- 31. da produzione, vendita, deposito e trasporto di nitrato di ammonio;
- 32. provocati da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge;
- 33. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi;
- 34. a Cose di terzi che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- 35. alle Cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, e alle Cose depositate anche se temporaneamente nell'ambito di esecuzione delle predette operazioni;
- 36. conseguenti a inadempimento di obblighi contrattuali o fiscali;
- 37. conseguenti a lavori di straordinaria manutenzione;
- 38. derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- 39. di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- 40. derivanti da Malattie professionali;
- 41. provocati da: prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice naturale (latex), prodotti dietetici a base di ephedra;
- 42. ad aereomobili;
- 43. di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad Attacco Informatico (Cyber) od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi informatici, nonché i danni riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista, nonché qualunque interruzione di attività riconducibile a tali eventi;
- 44. derivanti dall'inosservanza delle norme previste dal Decreto legislativo n. 101 del 10.8.2018 e successive modifiche;
- 45. riconducibili a malattie trasmissibili, qualificate come "epidemie" o "pandemie" dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ivi inclusa, fra queste, malattia dovuta ad infezione da Covid-19;
- 46. derivanti da abusi, molestie e violenze in genere nei confronti di chiunque e da chiunque posti in essere;
- 47. derivanti da talco e prodotti a base di talco;
- 48. danni da vendita e/o distribuzione di prodotti chimici (o loro componenti e/o ingredienti) o sostanze chimiche, in violazione di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente (es. divieto di immissione sul mercato; limiti di tolleranza, presenza di sostanze/componenti non ammessi o vietati, ecc.);
- 49. derivanti da applicazione e/o rimozione di tatuaggi e/o trucco permanente derivanti da PFAS (sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate);
- 50. derivanti da prodotti contenenti: Glifosati, Atrazina, Neonicotinoidi, Dicamba, Paraquat e Clorpirifos;
- 51. derivanti da prodotti contenenti MTBE (metil -ter- butil- etere).

Sono altresì esclusi gli importi che l'*Assicurato* sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio o per violazione o inosservanza di altre norme imperative di legge (es. danni punitivi o esemplari).

Cosa fare in caso di Sinistro?



6.9 Denuncia di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1. Presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
- 2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - · descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;
 - · generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili;
 - · tipologia e elenco dei danni;
 - esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio.
 - recapiti e-mail e telefonici del Contraente o dell'Assicurato.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del Codice civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello allegato al presente Set Informativo.

Oltre alla denuncia scritta dovrà essere consegnata copia dei seguenti documenti, salvo quanto diversamente indicato:

- a) relazione sottoscritta dall'Assicurato sulla sua responsabilità con indicazione dei recapiti telefonici e e-mail del danneggiato;
- b) eventuale richiesta di Risarcimento danni;
- c) documenti attestanti il rapporto con il danneggiato (contratto, lettera d'incarico, commissione);
- d) eventuali atti giudiziari;
- e) sopralluogo/Verbale autorità intervenute;
- f) denuncia alle Autorità;
- g) documentazione attestante l'entità del danno, se disponibile;
- h) documento di abilitazione alla guida e alla conduzione di veicoli e carrelli (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- attestazione di conformità alle disposizioni di legge delle attrezzature e impianti messe a disposizione della clientela (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- j) visura camerale alla data dell'evento;
- k) licenze autorizzative concernenti le attività accessorie (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- I) attestazione di proprietà dell'animale domestico e/o dei cani da guardia (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- m) titolo abilitativo sia del Responsabile della sicurezza dei lavoratori, sia del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- n) carta di circolazione e certificato di proprietà dei veicoli coinvolti (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- o) certificazione medica attestante la stabilizzazione dei postumi o l'invalidità temporanea riportata in caso di lesioni fisiche (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- p) certificazione di conformità e di avvenuta manutenzione delle attrezzature ed aree di gioco (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- q) autocertificazione attestante lo stato di famiglia (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- r) titoli abilitativi ed autorizzativi del personale addetto ad attività di gite ed escursioni di attività equestre (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- s) ricevuta di Valori e/o Preziosi se consegnati all'Assicurato (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- t) dichiarazione attestante il numero delle persone che occupano la camera (se pertinente con la dinamica del Sinistro);

in caso di Sinistro R.C.O., oltre a quanto richiesto per il Sinistro Responsabilità Civile:

- u) denuncia dell'Infortunio a I.N.A.I.L. e documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro;
- v) diffide/Rivalse I.N.A.I.L.;
- w) documentazione inerente l'inquadramento del lavoratore (busta paga e indicazione della mansione svolta);
- x) documentazione inerente la formazione dell'infortunato e attestazione dell'espletamento dei relativi obblighi di legge (copia attestati di formazione e informazione del lavoratore nonché ricevuta di consegna DPI);
- y) piano di Sicurezza e Copia DUVRI (se presenti);
- z) libro Unico del Lavoro o Modello DM 10 I.N.P.S.

Inoltre, su richiesta *motivata* della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (come previsto al punto 6.10 "Tempi di gestione del *Sinistro*").

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'Intermediario assicurativo o alla Compagnia.

Come è gestito il Sinistro?



6.10 Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel Capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?", **la Compagnia avrà 60** giorni di tempo per esaminare la documentazione e effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.

La Compagnia entro tale termine comunicherà l'eventuale non operatività della Polizza per il Sinistro.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all'Assicurato il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo.

Qualora la Compagnia ritenga necessario incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia.**

6.10.1 Pagamento

Quando l'Assicurato chiede formalmente alla Compagnia che il pagamento di quanto dovuto al terzo danneggiato venga effettuato a suo favore, questo viene eseguito entro 30 giorni da quando l'Assicurato avrà consegnato alla Compagnia la seguente documentazione:

- copia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del beneficiario del pagamento;
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- nel caso di delega all'incasso documento di riconoscimento valido e codice fiscale e IBAN del delegato;
- certificazione attestante l'inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se l'Assicurato o il beneficiario del pagamento è una società;
- atto di quietanza sottoscritto o documento equivalente a conferma dell'accettazione della proposta liquidativa.

6.10.2 Gestione delle vertenze di danno

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e, in caso di Procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento del pagamento del risarcimento a favore dei danneggiati. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto (25%) del Massimale stabilito per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle Spese di giustizia penale. La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.

Sezione 7 Responsabilità Civile danni a terzi da prodotti (R.C.P.)

Dove e quando vale la copertura?



7.1 Validità territoriale

L'Assicurazione R.C.P. vale per i prodotti venduti, o distribuiti dall'Assicurato o per suo conto nei territori di qualsiasi Paese, **esclusi U.S.A. e Canada.**

7.2 Validità temporale (inizio e termine della garanzia Claims Made)

L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa.

In caso di *Sinistro in serie*, così come definito al punto 7.5.3 "*Limite di indennizzo*", la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche di quelle presentate successivamente alla cessazione dell'*Assicurazione* e **comunque non oltre 2 anni dalla cessazione stessa.**

7.3 Determinazione del Premio

Il *Premio* relativo alle garanzie "Danni a terzi da prodotti" è convenuto in base a dati di *Fatturato* dichiarati in *Polizza e* viene anticipato in via provvisoria negli importi risultanti dal conteggio esposto sulla stessa.

Fermo *i Premi* minimi acquisiti, i predetti importi verranno regolati al termine di ciascun periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto.

Il Contraente, entro 90 giorni dalla fine di tale periodo, dovrà fornire per iscritto alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo i dati relativi al Fatturato.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalle regolazioni devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della *Compagnia* o dell'*Intermediario assicurativo*.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento delle differenze attive dovute, in caso di Sinistro liquidabile ai sensi di Polizza, il Risarcimento sarà effettuato dalla Compagnia in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice civile. Il Risarcimento dovuto è ridotto, tenuto conto del rapporto tra quanto dichiarato in via preventiva e quanto dichiarato e accertato in sede consuntiva, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il *Contraente* non adempie gli obblighi relativi alle regolazioni dei *Premi*, compresi gli obblighi di comunicazione necessari al calcolo della differenza regolabile, tale circostanza costituisce causa espressa di risoluzione del contratto, senza bisogno di diffida.

Per i contratti scaduti, se il *Contraente* non adempie gli obblighi relativi alle regolazioni dei *Premi*, la *Compagnia*, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i *Sinistri* accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto delle regolazioni annuali, i consuntivi degli elementi variabili di *Rischio* superino il doppio di quanto preso come base per la determinazione dei *Premi* dovuti in via anticipata, questi ultimi vengono rettificati, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione dei preventivi degli elementi variabili. I nuovi importi di questi ultimi non possono essere comunque inferiori al 75% di quello degli ultimi consuntivi.

La *Compagnia* ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il *Contraente* è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria (quale il libro unico del lavoro prescritto dagli articoli 39 e 40 del Decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008 n. 133, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi) ai sensi e per gli effetti del presente contratto e delle disposizioni di legge applicabili.

Che cosa è assicurato e come?



7.4 Oggetto dell'Assicurazione

7.4.1. Responsabilità Civile danni a terzi da prodotti (R.C.P.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti descritti in Polizza, realizzati, venduti o distribuiti dall'Assicurato stesso per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di Cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la consegna a terzi. L'Assicurazione comprende i danni da:

- errata concezione/progettazione;
- errate, omesse o carenti istruzioni d'uso e modalità di assemblaggio, montaggio e manutenzione;
- errata o difettosa conservazione;
- errato o difettoso imballaggio e/o etichettatura.

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione e/o sospensione, totali o parziali, di attività industriai, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile ai termini di quanto previsto dalla presente sezione delle condizioni di Assicurazione ed entro il Limite di Risarcimento indicato in Polizza.

Le garanzie sono prestate entro il limite del Massimale indicato in Polizza.

7.5 Garanzie sempre operanti

Fermo quanto previsto ai paragrafi "Oggetto dell'Assicurazione", "Esclusioni valide per tutte le garanzie" e i limiti di Massimale di Responsabilità Civile danni a terzi da prodotti indicati in *Polizza*, l'Assicurazione vale per le seguenti garanzie con le regole in esse specificate.

7.5.1 Limite per danni da interruzione e/o sospensione attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a *Sinistro* indennizzabile ai termini di *Polizza*.

La presente estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e Limite di Risarcimento per Sinistro e per Anno assicurativo indicati in Polizza.

7.5.2. Esportazione occulta in U.S.A. e Canada

La garanzia vale anche per i danni verificatisi in U.S.A. e Canada, all'insaputa dell'*Assicurato*, purché i predetti danni siano stati provocati da prodotti consegnati nei territori di gualsiasi Paese (esclusi U.S.A. e Canada).

7.5.3 Limite di indennizzo

Premesso che il *Massimale* indicato in *Polizza* rappresenta il limite di esborso della *Compagnia* per *Sinistro* e per *Anno* assicurativo, in nessun caso la *Compagnia* risponderà per somme superiori al *Massimale* indicato per:

- 1. più *Sinistri* occorsi in uno stesso periodo *assicurativo* indicato in *Polizza*. Quando è specificato in *Polizza* che il *Limite di indennizzo* è prestato per un *Periodo di Assicurazione* di durata inferiore all'anno, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la *Compagnia* è tenuta per tutti i *Sinistri* verificatisi durante lo stesso *Periodo di* Assicurazione;
- 2. "Sinistri in serie", ossia per una pluralità di eventi dannosi che hanno avuto origine da uno stesso difetto, ancorché riconducibili a più prodotti e a momenti diversi.

7.5.4 Scoperto obbligatorio

Rimane a carico dell'Assicurato l'importo di ciascun evento dannoso con i minimi e massimi indicati in Polizza.

7.5.5. Precedenti assicurazioni

Nel caso in cui le richieste di Risarcimento siano relative a danni accaduti anteriormente alla stipula della presente Polizza e rientrino

nelle garanzie prestate da altri assicuratori, la copertura opererà esclusivamente per l'eccedenza di *Massimale* rispetto a tali coperture con i limiti e alle condizioni previste dalla presente *Polizza*.

7.5.6 Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di *Assicurati*, il *Massimale* stabilito in *Polizza* per il danno assicurativo cui si riferisce la domanda di *Risarcimento* resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più *Assicurati* fra di loro.

7.5.7 Coesistenza Polizza Responsabilità Civile dello Smercio

Qualora la presente garanzia coesista, anche in contratto separato con società del gruppo Zurich, con *Polizza* di *Assicurazione* della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) estesa al *Rischio* dello Smercio, si conviene che in caso di *Sinistro* risarcibile ai sensi sia della presente garanzia che di quella di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.), le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di loro e verrà applicata solo quella più favorevole all'*Assicurato*.

7.5.8 Danni da mancato freddo

In relazione alle categorie di prodotto:

- Vetrine termiche e banchi refrigeranti
- Celle frigorifere e loro componenti

l'Assicurazione comprende i danni da mancato freddo con il limite del 30% del Massimale di Polizza.

7.5.9 Danni al prodotto contenuto

In relazione alle categorie di prodotto:

- Cisterne e serbatoi (non a pressione) in metallo
- Cisterne e serbatoi (non a pressione) in vetroresina o materiale sintetico
- Containers
- Contenitori e imballaggi in carta e cartone
- Contenitori e imballaggi in legno
- Contenitori e imballaggi in metallo e banda stagnata
- · Contenitori in vetro non a pressione
- Contenitori e imballaggi in materiale sintetico
- Serbatoi, cisterne e contenitori a pressione
- Tappi e turaccioli compresi danni al contenuto

l'Assicurazione comprende, **con il limite del 30% del Massimale di Polizza**, i danni direttamente provocati dal prodotto assicurato al prodotto contenuto.

7.5.10 Danni a immobili

In relazione alle categorie di prodotti:

- · Carpenteria, casseforme (con danni ad immobili)
- Prefabbricati metallici con danni a immobili
- Prefabbricati non metallici non portanti (con danni agli immobili)
- Prefabbricati non metallici portanti (con danni agli immobili)
- Bulloneria con applicazione in edilizia (compresi danni ad immobili)

l'Assicurazione comprende i danni materiali e diretti arrecati a immobili o manufatti costruiti e/o comprendenti anche in parte i prodotti delle categorie sopra indicate, esclusivamente per il caso di crollo totale o parziale, di evidente pericolo di rovina o di gravi difetti che incidano sulla stabilità dell'opera.

E' escluso dalla garanzia il controvalore o corrispettivo del valore del prodotto che ha causato il danno.

Per questa estensione di garanzia, lo *Scoperto* previsto al punto 7.5.4 "*Scoperto* obbligatorio" viene elevato al 20% dell'importo per ciascun evento dannoso.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 37 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

7.5.11 Danni da inquinamento accidentale

In relazione al prodotto "Apparecchiature antinquinamento e depuratori" la garanzia vale per i danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, causato da rottura accidentale dei Prodotti assicurati.

Per "danni da inquinamento" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite a causa della rottura accidentale dei prodotti assicurati.

Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio.

La presente garanzia non comprende i danni:

- a) di cui l'Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi dell'art. 18 della Legge 8 luglio 1986 n. 349 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche;
- b) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- c) cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.

Fermo quanto previsto in merito alla denuncia dei *Sinistri* come indicato al paragrafo 7.8 "Denuncia di Sinistro" del capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?

La garanzia viene prestata con uno *Scoperto* del 10% con il minimo di 5.000 Euro per ogni *Sinistro*, nell'ambito del *Massimale* di *Polizza* e comunque con il *Limite di risarcimento* annuo di 200.000 Euro.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 8 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

7.5.12 Danni da Incendio

In relazione al prodotto "Estintori, apparecchiature antincendio", l'Assicurazione vale, **con il limite del 30% del Massimale di Polizza**, per i danni da *Incendio* conseguenti a rottura dei prodotti descritti in *Polizza*.

Sono esclusi i danni da Incendio imputabili a difetto di manutenzione.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 39 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?".

7.5.13 Assicurato addizionale

Le garanzie prestate nella presente Sezione vengono estese, in qualità di *Assicurato addizionale* e limitatamente ai prodotti assicurati con la presente *Polizza*, a tutte le Società collegate, consociate ed affiliate, con sede in Italia, o nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano, purché nominativamente indicate.

In sede di regolazione premio l'Assicurato/Contraente dovrà comunicare alla Compagnia anche il Fatturato dell'Assicurato addizionale, escluso il Fatturato tra Assicurato/Contraente ed Assicurato addizionale e viceversa (c.d. fatturato intercompany).

7.6 Garanzie Premium (operanti solo se espressamente richiamate in *Polizza*)

Fermo quanto previsto ai paragrafi "Oggetto dell'*Assicurazione*", "Esclusioni valide per tutte le garanzie" e i limiti di *Massimale* di Responsabilità Civile danni a terzi da prodotti indicati in *Polizza*, l'*Assicurazione* vale per le seguenti "Garanzie Premium", con le regole e deroghe espressamente specificate.

7.6.1. Esportazione diretta in U.S.A. e Canada

A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo "Validità territoriale" la garanzia vale anche per i prodotti venduti o distribuiti dall'Assicurato o per suo conto negli U.S.A., Canada e per i danni ovunque verificatisi.

La garanzia vale solo per i prodotti venduti o distribuiti nel periodo di efficacia della presente *Assicurazione* e di eventuali altre precedentemente stipulate con la stessa *Compagnia* (senza soluzione di continuità) a condizione che le richieste di *Risarcimento* siano state ricevute dall'*Assicurato* per la prima volta nello stesso periodo.

Lo Scoperto di cui al punto 7.5.4. "Scoperto obbligatorio", resta a carico dell'Assicurato con il minimo e il Limite indicati in

Sono esclusi dalla garanzia i cosiddetti "Punitive or exemplary damages".

In caso di eventi dannosi verificatisi in U.S.A. e Canada o comunque sottoposti alla legge o alla competenza giurisdizionale di tali Paesi, le spese di difesa a carico della *Compagnia* saranno considerate parte integrante del *Massimale* stabilito in *Polizza* per il danno cui si riferisce la domanda di *Risarcimento* e non si intendono pertanto in aggiunta allo stesso.

7.6.2 Limite per danni ad altri prodotti

L'Assicurazione vale per i danni che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino agli altri prodotti o al prodotto finito entro il limite del Massimale previsto in Polizza.

7.6.3. Vendor's Liability

Sono considerati *Assicurati* anche le persone e organizzazioni indicate in *Polizza* (in seguito chiamate Venditori) per la propria Responsabilità Civile derivante esclusivamente dalla distribuzione o vendita, nel corso della regolare attività del venditore, dei prodotti fabbricati dall'*Assicurato* e garantiti dalla *Polizza* su indicata alle seguenti condizioni.

L'Assicurazione riguardante il venditore non vale per:

- 1) qualsiasi specifica garanzia, o qualsiasi distribuzione o vendita non autorizzata dall'Assicurato;
- 2) i danni corporali o materiali derivanti da:
 - · qualsiasi azione da parte del venditore che modifichi il prodotto;
 - · qualsiasi inosservanza al mantenimento del prodotto in condizioni di vendita;
 - qualsiasi inosservanza nell'effettuare ispezioni, adattamenti, prove o servizi che il venditore abbia concordato di effettuare o normalmente effettui nel regolare svolgimento della sua attività in relazione alla distribuzione o vendita del prodotto;
 - prodotti che dopo la distribuzione o la vendita da parte dell'Assicurato sono stati etichettati o rietichettati od usati come contenitori, o come parti o componenti di qualsiasi altra cosa o sostanza da parte o per il venditore;
- 3) danni corporali o materiali che si verifichino nei locali del venditore;
- 4) pretese o responsabilità per danni decretati dal tribunale a scopo punitivo o di ammonimento del responsabile.

L'Assicurazione non vale per qualsiasi persona o organizzazione dalla quale l'Assicurato Contraente abbia acquisito prodotti o componenti, parti di essi o contenitori che fanno parte del prodotto cui si riferisce la garanzia.

AVVERTENZA

Il testo della presente garanzia è riportato anche in lingua inglese per utilità dell'*Assicurato*, ma il contratto è disciplinato dal testo italiano.

Additional Insured (Vendors Limited Form)

This endorsement modifies such insurance as is afforded by the provisions of the policy relating to the following products liability insurance.

It is agreed that the "Person Insured" provision is amended to include any person or organization designated below (herain referred to as "vendor"), as an insured, but only with respect to the distribution or sale in the regular course of the vendor's business of the named insured's products covered under said policy.

The insurance does not apply to:

- a) any express warranty, or any distribution or sale for a purpose, unauthorized by the named insured;
- b) bodily injury or property damage arising out of:
 - I. any act of the vendor which changes the condition of the products,
 - II. any failure of the vendor to maintain the product in merchantable condition,
 - III. any failure of the vendor to make such inspections, adjustements, tests or servicing as the vendor itself has agreed to make or normally untertakes to make in the usual course of business, in connection with the distribution or sale of the products,
 - IV. products which after distribution or sale by the named insured have been labeled or relabeled or used as a container, part or ingredient of any other thing or substance by or for the vendor;
- c) bodily injury or property damage within the vendor's premises;
- d) claims or liability for punitives or exemplary damages.

The insurance does not apply to any person or organization from whom the named insured has acquired such products or any ingredient, part or container, entering into, accompanying or containing such products.

IMPORTANT NOTICE

The text of this warranty is given in English for convenience of the Insured, but the contract is governed by Italian text.

7.6.4 Ritiro/Richiamo prodotti propri

1. Oggetto della garanzia Ritiro/Richiamo

La Compagnia garantisce il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato in conseguenza di un'operazione di Ritiro/Richiamo

di prodotti che egli abbia già venduto/distribuito e comunque consegnato a terzi, sempreché, a causa di un difetto imputabile all'Assicurato, si sia verificata almeno una delle seguenti circostanze:

- a) i prodotti abbiano causato un danno a terzi consistente in morte, lesioni personali, distruzione o danneggiamento di Cose;
- b) sia dimostrata la possibilità che i prodotti possano causare un danno a terzi consistente in morte, lesioni personali, distruzione o danneggiamento di Cose;
- c) il Ritiro/Richiamo dei prodotti sia stato ordinato dall'Autorità competente.

2. Spese ricomprese nella garanzia/precisazioni

Premesso che la garanzia non è operante nel caso in cui l'*Assicurato* abbia conosciuto la pericolosità dei prodotti o abbia potuto supporla e ciò nonostante abbia provveduto alla distribuzione, vendita o comunque alla consegna di tali prodotti a terzi, la presente *Assicurazione* copre esclusivamente le spese necessarie sostenute dall'*Assicurato* per:

- a) l'analisi dei prodotti che l'Assicurato abbia già consegnato a terzi al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a Ritiro/Richiamo:
- b) l'informazione al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del prodotto difettoso;
- c) il trasporto dei prodotti, compreso l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo degli stessi;
- d) la distruzione dei prodotti purché questa sia stata ordinata dall'Autorità competente, oppure la minor somma tra le spese per la distruzione (comprensive delle spese di trasporto al luogo di smaltimento) e quelle sopra indicate al punto c);
- e) le eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio del personale preposto alle operazioni di cui sopra;
- f) la minor somma tra le spese di smontaggio/rimontaggio presso terzi dei prodotti al fine di poterne eliminarne la difettosità e quelle sopra indicate al punto c).

Sono escluse le spese non specificatamente sopra indicate e, a maggior precisazione, l'Assicurazione non copre:

- 1) il Ritiro/Richiamo dei prodotti descritti in Polizza qualora siano entrati a far parte di altri prodotti;
- 2) le spese sostenute per riguadagnare la fiducia del pubblico, della clientela e della rete di distribuzione, quali ad esempio: campagne di relazioni pubbliche, pubblicità, vendite promozionali;
- 3) qualsiasi danno da interruzione di attività, in relazione ad operazioni di Ritiro/Richiamo;
- 4) il controvalore dei prodotti e/o delle loro parti difettose;
- 5) le spese sostenute per riconsegnare prodotti esenti da difetti;
- 6) il Ritiro/Richiamo di veicoli a motore, natanti, aeromobili comunque verificatosi.

3. Validità temporale

L'Assicurazione vale per i Sinistri/sinistri in serie avvenuti durante il periodo di validità del contratto semprechè i prodotti oggetto di Sinistro siano stati consegnati a terzi durante lo stesso periodo e non siano trascorsi più di due anni dal momento della consegna.

4. Validità territoriale

La presente garanzia vale per i Sinistri/sinistri in serie avvenuti nel mondo intero, esclusi U.S.A. e Canada.

5. Limite di indennizzo e Scoperto

La garanzia è prestata nell'ambito del *Massimale* di Responsabilità Civile danni a terzi da prodotti con il sottolimite per *Sinistro/Sinistro in serie* e per *Anno assicurativo* e con uno *Scoperto* con il minimo per *Sinistro/Sinistro in serie* indicati in *Polizza*.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 2 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

7.6.5 Ritiro/Richiamo prodotti di terzi

1. Oggetto della garanzia Ritiro/Richiamo

La *Compagnia* garantisce il rimborso delle spese sostenute da terzi in conseguenza di un'operazione di *Ritiro/Richiamo* di prodotti nei quali i prodotti dell'*Assicurato* siano entrati a far parte come componenti **semprechè**, a causa di un difetto imputabile all'*Assicurato*, si sia verificata almeno una tra le seguenti circostanze:

- a) tali prodotti finiti abbiano causato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali o distruzione o danneggiamento di Cose;
- b) sia dimostrata la possibilità che i prodotti possano causare un danno a terzi consistente in morte, lesioni personali, distruzione o danneggiamento di Cose;
- c) il *Ritiro/Richiamo* dei prodotti sia stato ordinato dall'Autorità competente.

2. Spese ricomprese nella Garanzia/ Precisazioni

Premesso che la garanzia non è operante nel caso in cui l'*Assicurato* abbia conosciuto la pericolosità dei prodotti o abbia potuto supporla e ciò nonostante abbia provveduto alla distribuzione, vendita e/o comunque alla consegna di tali prodotti a terzi, la presente *Assicurazione* copre esclusivamente le spese necessarie sostenute da terzi per:

- a) l'analisi dei prodotti che l'*Assicurato* abbia già consegnato a terzi al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a *Ritiro/Richiamo*;
- b) l'informazione al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del prodotto difettoso;
- c) il trasporto dei prodotti, compreso l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo degli stessi;
- d) la distruzione dei prodotti purché questa sia stata ordinata dall'Autorità competente, oppure la minor somma tra le spese per la distruzione (comprensive delle spese di trasporto al luogo di smaltimento) e quelle sopra indicate al punto c);
- e) la minor somma tra le spese di smontaggio/rimontaggio presso terzi dei prodotti al fine di poterne eliminarne la difettosità e quelle sopra indicate al punto c);
- f) le eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio del personale impiegato per le operazioni di cui sopra.

Sono escluse le spese non specificatamente sopra indicate, e a maggior precisazione, l'Assicurazione non copre:

- 1. il Ritiro/Richiamo diretto dei prodotti descritti in Polizza da parte dell'Assicurato;
- 2. le spese sostenute per riguadagnare la fiducia del pubblico, della clientela e della rete di distribuzione, quali ad esempio: campagne di relazioni pubbliche, pubblicità, vendite promozionali;
- 3. qualsiasi danno da interruzione di attività, in relazione ad operazioni di Ritiro/Richiamo;
- 4. il controvalore dei prodotti e/o delle loro parti difettose;
- 5. le spese sostenute per riconsegnare prodotti esenti da difetti;
- 6. il Ritiro/Richiamo di veicoli a motore, natanti, aeromobili comunque verificatosi.

3. Validità temporale

L'Assicurazione vale per i Sinistri/sinistri in serie avvenuti durante il periodo di validità del contratto sempreché i prodotti oggetto di Sinistro siano stati consegnati a terzi durante lo stesso periodo e non siano trascorsi più di due anni dal momento della consegna.

4. Validità territoriale

La presente garanzia vale per i Sinistri/sinistri in serie avvenuti nel mondo intero, esclusi U.S.A. e Canada.

5. Limite di indennizzo e Scoperto

La garanzia è prestata nell'ambito del *Massimale* di Responsabilità Civile danni a terzi da prodotti con il sottolimite per *Sinistro/Sinistro in serie* e per *Anno assicurativo* e con uno *Scoperto* con il minimo per *Sinistro/Sinistro in serie* indicati in *Polizza*.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 2 del paragrafo" Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

7.6.6 Ritiro/Richiamo prodotti propri e di terzi

1. Oggetto della garanzia Ritiro/Richiamo

La Compagnia garantisce:

1. il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per un'operazione di Ritiro/Richiamo di prodotti che abbia già venduto/ distribuito e comunque consegnato a terzi

nonché

- 2. il rimborso delle spese sostenute da terzi in conseguenza di un'operazione di Ritiro/Richiamo di prodotti nei quali i prodotti dell'Assicurato siano componenti, semprechè, a causa di un difetto imputabile all'Assicurato, si sia verificata almeno una delle seguenti circostanze:
 - a) tali prodotti abbiano causato un danno a terzi consistente in morte o lesioni personali o distruzione o danneggiamento di Cose:
 - b) sia dimostrata la possibilità che i prodotti possano causare un danno a terzi consistente in morte, lesioni personali, distruzione o danneggiamento di Cose;
 - c) il Ritiro/Richiamo dei prodotti sia stato ordinato dall'autorità competente.

2. Spese ricomprese nella garanzia/precisazioni

Premesso che la garanzia non è operante nel caso in cui l'*Assicurato* abbia conosciuto la pericolosità dei prodotti o abbia potuto supporla e ciò nonostante abbia provveduto alla distribuzione, vendita e/o comunque alla consegna di tali prodotti a terzi; la presente *Assicurazione* copre esclusivamente le spese necessarie sostenute dall'*Assicurato* o da terzi per:

a) l'analisi dei prodotti che l'Assicurato abbia già consegnato a terzi al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a Ritiro/Richiamo.

- b) l'informazione al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del prodotto difettoso;
- c) il trasporto dei prodotti, compreso l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo degli stessi;
- d) la distruzione dei prodotti, purché questa sia stata ordinata dall'autorità competente, oppure la minor somma tra le spese per la distruzione (comprensive delle spese di trasporto al luogo di smaltimento) e quelle sopra indicate al punto c);
- e) la minor somma tra le spese di smontaggio/rimontaggio presso terzi dei prodotti al fine di poterne eliminarne la difettosità e quelle sopra indicate al punto c);
- f) le eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio del personale impiegato per operazioni di cui sopra.

Sono escluse le spese non specificatamente sopra indicate e a maggior precisazione, l'Assicurazione non copre:

- 1) le spese sostenute per riguadagnare la fiducia del pubblico, della clientela e della rete di distribuzione, quali ad esempio: campagne di relazioni pubbliche, pubblicità, vendite promozionali;
- 2) qualsiasi danno da interruzione di attività, in relazione a operazioni di Ritiro/Richiamo;
- 3) il controvalore dei prodotti e/o delle loro parti difettose;
- 4) le spese sostenute per riconsegnare prodotti esenti da difetti;
- 5) il Ritiro/Richiamo di veicoli a motore, natanti, aeromobili comunque verificatosi.

3. Validità temporale

L'Assicurazione vale per i sinistri avvenuti durante il periodo di validità del contratto semprechè i prodotti oggetto di Sinistro siano stati consegnati a terzi durante lo stesso periodo e non siano trascorsi più di due anni dal momento della consegna.

4. Validità territoriale

La presente garanzia si intende valida per i Sinistri/sinistri in serie avvenuti nel mondo intero, esclusi U.S.A. e Canada.

5. Limite di indennizzo e Scoperto

La garanzia è prestata nell'ambito del Massimale di Responsabilità Civile danni a terzi da prodotti con il sottolimite per Sinistro/Sinistro in serie e per Anno assicurativo e con uno Scoperto con il minimo per Sinistro/Sinistro in serie indicati in Polizza.

La garanzia è prestata in deroga di quanto previsto al punto 2 del paragrafo "Esclusioni valide per tutte le garanzie" del capitolo "Che cosa non è assicurato?"

Che cosa non è assicurato?



In questo capitolo sono specificate le "Delimitazioni" e le "Esclusioni valide per tutte le garanzie" della sezione "Responsabilità civile danni a terzi da prodotti", fatto salvo quanto espressamente derogato nelle singole garanzie.

7.7 Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell'Assicurato, qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a), quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica;
- c) le Società che, rispetto all'Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile.

7.7.1 Esclusioni valide per tutte le garanzie

Sono esclusi dall'Assicurazione:

- 1. le spese di sostituzione, riparazione, smontaggio e rimontaggio del prodotto difettoso e l'importo corrispondente al suo controvalore;
- 2. le spese e gli oneri per il Ritiro dal mercato o il Richiamo del prodotto difettoso o di qualsiasi altro prodotto che lo contenga;
- 3. le spese da chiunque sostenute in sede extra giudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla *Compagnia* o vengano svolte dalle amministrazioni di cui all'art 106 comma 1 del Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e successive modifiche;
- 4. le spese da chiunque sostenute per sottoporre qualsiasi prodotto a prove, analisi, controlli e verifiche volte ad accertarne la sua sicurezza, e quelle per la necessaria informazione al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del prodotto;
- 5. i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;

- 6. i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale;
- 7. i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- 8. i danni di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque terreni o culture, interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali e di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- 9. i danni provocati da prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini, agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloaranfenicolo, prodotti derivati da innesti, implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti o composti a base di lattice naturale (latex), prodotti dietetici a base di ephedra;
- 10. i danni derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco. Si intendono altresì esclusi i danni derivanti da prodotti sostitutivi del tabacco quali a titolo e esemplificativo le sigarette elettroniche e suoi componenti; filtri e cartine per sigarette;
- 11. i danni derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
- 12. i danni conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio e atti di guerra;
- 13. i danni derivanti da amianto o Chrysotile;
- 14. i danni derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
- 15. i danni provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco, munizioni e loro componenti quali inneschi e polveri da sparo;
- 16. i danni risultanti dalla generazione di campi elettrici, magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto nonché i danni derivanti da frequenze radio (FR);
- 17. i danni derivanti da sostanze o organismi geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
- 18. i danni derivanti da prodotti in sperimentazione e da sperimentazioni di prodotti farmaceutici;
- 19. i danni da violazione di brevetti e/o marchi;
- 20. limitatamente alla Germania, i prodotti soggetti alla normativa tedesca A.M.G. (Pharmapool);
- 21. gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. Punitive or exemplary damages) o per violazione e inosservanza di altre norme imperative di legge;
- 22. i danni derivanti da silice in qualsiasi forma, limitatamente ai territori di U.S.A. e Canada;
- 23. gli eventi dannosi verificatisi in U.S.A./Canada o comunque sottoposti alla legge o alla competenza giurisdizionale di tali Paesi, e comunque, ogni eventuale *Indennizzo* per danni alla persona riconducibili ad "ALCOLISMO E PATOLOGIE CORRELATE" si intendono i danni alla persona conseguenti all'assunzione di sostanze alcoliche, inclusi, a titolo esemplificativo ma non limitativo:
 - · malattie fisiche e/o psichiche associate all'alcolismo;
 - sindromi fetali, danni al feto e al neonato, fisici e/o mentali, conseguenti all'uso di alcool durante la gravidanza, difetti della crescita, problemi cardiaci, ritardo mentale;
 - abusi fisici e/o molestie nei confronti di qualunque persona, suicidio di qualsiasi persona, atti di autolesionismo;
 - alterazioni metaboliche, patologie cardiovascolari, patologie del Sistema Nervoso Centrale e/o Periferico, malattie ematologiche, tutte le malattie del fegato, malnutrizione, tumori e tutte le malattie del pancreas;
 - danni cerebrali, danneggiamento della vista, danneggiamento delle funzioni sessuali, problemi della circolazione sanguigna, malattie della pelle, ritenzione idrica, miopatie, osteopatie, ulcere, diminuita resistenza alle infezioni;
- 24. i danni provocati da diacetile (Diacetyl), acetaldeide (Acetaldehyde), acetil propionile (Acetylpropionyl), Hexanedione, eptanedione (Heptanedione), ed applicazione di diacetile sintetico;
- 25. i danni derivanti da muffe e funghi tossici, limitatamente ai territori di U.S.A. e Canada;
- 26. derivanti dalle sostanze o formulazioni chimiche indicate dalla Convenzione di Rotterdam nella PIC List (Prior Informed Consent List) e/o dalla convenzione di Stoccolma (POP LIST Persisten Organic Pollutants);
- 27. i danni derivanti da PFAS (sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate);
- 28. i danni derivanti da prodotti contenenti: Glifosati, Atrazina, Nenonicotinoidi, Dicamba, Paraquat e Clorpirifos
- 29. i danni da vendita e/o distribuzione di prodotti (o loro componenti e/o ingredienti) o sostanze, in violazione di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza, ecc.);
- 30. i danni derivanti da fumi o gas nocivi generati da bacchette d'apporto, elettrodi, o da altri materiali fondenti o di consumo utilizzati nella saldatura o nell'industria metallurgica, limitatamente ai territori di U.S.A. e Canada;
- 31. per il settore alimentare, i danni relativi a oggetti promozionali/gadget venduti unitamente ai prodotti assicurati se tali oggetti omaggio non sono conformi ai requisiti previsti dalla legge in materia di sicurezza dei prodotti;
- 32.i danni provocati da prodotti per schiarire o illuminare la pelle e prodotti per sbiancamento denti;
- 33. i danni provocati da:
 - Aristochia country mallow (heartleaf)
 - Ephedra (Ma huang, amsania, brigham tea), Cathine (norpseudoephedrine) Pseudoephedrine, Ephedrine, phenylephrine e derivati;

- · Garcinia (Garcinia cambogia);
- · Kava-Kava (e.g. Piper Methysticum, ava root, ava pepper shrub);
- · Khat (e.g. Catha edulis, Cat, Chat, Gad, Kaht, Miraa and Tschut);
- · Kratom:
- · Usnea;
- · Aegelina;
- dimetilamilamina: Stereoisomeri di 1,3 DMAA (Cas No. 105-41-9), 1,4 DMAA (CAS No. 13803-74-2) and 2-aminoeptano;
- · Germanio (germanium);
- · Modulatori Selettivi del Recettore degli Androgeni, (SARMs);
- Canthaxantina
- 34. i danni conseguenti alla produzione, distribuzione ed utilizzo da parte di chiunque di apparecchiature e/o lampade per l'abbronzatura artificiale;
- 35. i danni da mancata o insufficiente germinazione qualora il prodotto assicurato sia "Sementi e affini";
- 36. i danni diversi dalla distruzione o dal deterioramento materiale dei prodotti (ad esempio bruciature e corrosioni) relativamente alle cose trattate, provocati da:
 - Anticongelanti, detergenti, lubrificanti
 - · Vernici, inchiostri, pitture, smalti, stucchi
 - · Coloranti;
- 37.i danni ad immobili o manufatti costruiti e/o comprendenti anche in parte i prodotti delle categorie di seguito indicate:
 - · Carpenteria, casseforme (senza danni a immobili)
 - Prefabbricati metallici (senza danni a immobili)
 - Prefabbricati non metallici non portanti (senza danni a immobili)
 - · Prefabbricati non metallici portanti (senza danni a immobili)
 - Bulloneria con applicazione in edilizia (senza danni a immobili)
 - · Casseforti, serrature e porte blindate (senza danni a immobili);
- 38. i danni da Furto anche se conseguenti a mancato o insufficiente funzionamento di impianti antifurto;
- 39. i danni da *Incendio* dovuti a difettoso o mancato funzionamento dei prodotti assicurati, qualora si tratti di "Estintori, apparecchiature antincendio";
- 40. i danni derivanti da cannabis;
- 41. i danni derivanti da produzione e/o distribuzione di oppioidi;
- 42. i danni derivanti da produzione, vendita e distribuzione di nitrato di ammonio;
- 43. i danni derivanti da produzione, vendita e distribuzione di benzodiazepina;
- 44.i danni da talco e prodotti a base di talco.
- 45. i danni derivanti da prodotti contenenti MTBE (metil-ter-butil-etere);
- 46. i danni derivanti da prodotti di rivestimento murale combustibili (combustible cladding products);
- 47. i danni derivanti da sistemi esterni di isolamento a cappotto (exterior insulation and finish systems- EIFS) limitatamente ai territori degli Usa e Canada;
- 48. i danni derivanti da prodotti cosmetici o da prodotti alimentari/bevande contenenti principi attivi farmaceutici (Active Pharmaceutical Ingredients).
- 49. i danni di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad Attacco Informatico (Cyber) od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi informatici, nonché i danni riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista, nonché qualunque interruzione di attività riconducibile a tali eventi.

Cosa fare in caso di Sinistro?



7.8 Denuncia di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1. Presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
- 2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - a. descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso;

- b. generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili;
- c. tipologia ed elenco dei danni;
- d. esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio;
- e. recapiti e-mail e telefonici del Contraente o dell'Assicurato.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del Codice civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello allegato al presente Set Informativo.

Oltre alla denuncia scritta dovrà essere consegnata copia dei seguenti documenti, salvo quanto diversamente indicato:

- a) relazione sottoscritta dall'Assicurato sulla sua responsabilità con indicazione dei recapiti telefonici ed e-mail del danneggiato;
- b) eventuale documentazione/fotografie attestanti la difettosità del prodotto;
- c) eventuale documentazione attestante la progettazione, il ciclo produttivo, e la distribuzione del prodotto;
- d) eventuale richiesta di Risarcimento danni;
- e) documenti attestanti il rapporto con il danneggiato e con il cliente dell'Assicurato (contratto, lettera d'incarico, commissione);
- f) eventuali atti giudiziari;
- g) sopralluogo/Verbale autorità intervenute e relativi provvedimenti;
- h) documentazione attestante l'entità del danno, se disponibile;
- i) attestazione di conformità alle disposizioni di legge di quanto prodotto, messo in commercio dall'Assicurato;
- j) visura camerale alla data dell'evento
- k) licenze autorizzative concernenti le attività accessorie (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- I) titolo abilitativo sia del Responsabile della sicurezza dei lavoratori, sia del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- m) certificazione medica attestante la stabilizzazione dei postumi o l'invalidità temporanea riportata in caso di lesioni fisiche (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- n) autocertificazione attestante lo stato di famiglia (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- o) denuncia dell'Infortunio a I.N.A.I.L. e documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- p) diffide/Rivalse I.N.A.I.L. (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- q) documentazione inerente all'inquadramento del lavoratore (busta paga e indicazione della mansione svolta); (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- r) documentazione inerente alla formazione dell'infortunato e attestazione dell'espletamento dei relativi obblighi di legge (copia attestati di formazione e informazione del lavoratore nonché ricevuta di consegna DPI); (se pertinente con la dinamica del *Sinistro*);
- s) piano di Sicurezza e Copia DUVRI (se presenti); (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- t) libro Unico del Lavoro (se pertinente con la dinamica del Sinistro).

Inoltre, su richiesta *motivata* della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (come previsto al punto 7.9 "Tempi di gestione del *Sinistro*").

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'Intermediario assicurativo o alla Compagnia.

Come è gestito il Sinistro?



7.9 Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione indicata nel Capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*?", **la Compagnia avrà 60** giorni di tempo per esaminare la documentazione e effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.

La Compagnia entro tale termine comunicherà l'eventuale non operatività della Polizza per il Sinistro.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione indicata, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all'Assicurato il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la *Compagnia* avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo*.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei fiduciari (periti, accertatori, ecc...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di **30 giorni dalla ricezione della perizia.**

7.9.1 Pagamento

Quando l'Assicurato chiede formalmente alla Compagnia che il pagamento di quanto dovuto al terzo danneggiato venga effettuato a suo favore, questo viene eseguito entro 30 giorni da quando l'Assicurato avrà consegnato alla Compagnia la seguente documentazione:

- · copia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del beneficiario del pagamento;
- intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico
- nel caso di delega all'incasso documento di riconoscimento valido e codice fiscale e IBAN del delegato;
- certificazione attestante l'inesistenza di procedure concorsuali e/o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se l'Assicurato o il beneficiario del pagamento è una società.

7.9.2 Arbitrato

Limitatamente ai punti 7.6.4 "*Ritiro/Richiamo* prodotti propri" e 7.6.6. "*Ritiro/Richiamo* prodotti propri e di terzi" rimane all'*Assicurato* l'iniziativa e la responsabilità di decisione circa l'organizzazione delle operazioni di *Ritiro/Richiamo* dei prodotti che egli abbia realizzato e/o distribuito.

La Compagnia si riserva comunque il diritto di nominare un proprio perito con il compito di valutare se le operazioni effettuate dall'Assicurato rivestivano (per tipologia di intervento e per l'ammontare delle spese sostenute) il carattere di necessita'; tutto ciò entro 60 giorni dall'inoltro da parte dell'Assicurato della relativa documentazione al fine di effettuare le proprie valutazioni sul Sinistro.

Qualora la *Compagnia* entro il suddetto termine formalizzi all'*Assicurato* la non necessità di tutte o di parte delle spese, sia per tipologia di intervento che per ammontare delle stesse, entro 30 giorni l'*Assicurato* nominerà un proprio arbitro, altrettanto farà la *Compagnia* entro i successivi 15 giorni.

I due arbitri avranno il compito di valutare se le operazioni effettuate dall'Assicurato o per conto dell'Assicurato, rivestano il suddetto carattere di necessità.

In caso disaccordo tra i due arbitri:

- 1. entro 30 giorni dalla relativa verbalizzazione i due arbitri devono nominarne un terzo scelto tra una terna di nominativi proponibile da entrambe le Parti;
- 2. qualora non ci sia accordo su alcuno dei nominativi proposti, la parte più diligente proporrà, entro ulteriori 30 giorni altri nominativi;
- 3. se il mancato accordo permane, viene verbalizzato e, entro 30 giorni, la parte più diligente chiederà al Presidente del Tribunale, dove ha sede *l'Assicurato*, con apposita istanza, la nomina del terzo arbitro.

Gli arbitri sono dispensati da ogni formalita' giudiziaria.

Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le *Parti*, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro e il 50% delle spese del terzo arbitro.

7.9.3 Gestione delle vertenze di danno

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento del pagamento del risarcimento a favore dei danneggiati. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto (25%) del Massimale stabilito per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle Spese di giustizia penale. La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.

Sezione 8 Tutela legale

Premessa

La Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri rientranti nella garanzia Tutela legale a

D.A.S.

Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Via Enrico Fermi 9/b – 37135 Verona. Questa opzione è consentita dagli artt. 163 e 164 del D.lgs. 209/2005 del Codice delle Assicurazioni Private.

Per quanto riguarda le modalità di denuncia dei Sinistri si rinvia al Capitolo "Cosa fare in caso di Sinistro".

Che cosa è assicurato e come?



8.1 Tutela Attività - Forma Base

La Compagnia si fa carico del Rischio dell'assistenza giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito dell'attività dell'Azienda dichiarata in Polizza, e nella conduzione e/o proprietà degli immobili dove viene svolta l'attività, indicati in Polizza.

La garanzia opera a favore del Contraente e per:

- Ditte individuali e le Imprese familiari: il Titolare, i Dipendenti ed i Familiari del titolare che collaborano nell'attività e i collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;
- Società di Persone: i Soci, i Dipendenti, i *Familiari* del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività ed i collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;
- Società di Capitali: il Legale Rappresentante, gli Amministratori, i Dipendenti e tutti gli altri collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge; le altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della *Contraente* oppure imputa loro le attività da esso svolte.

Le garanzie riguardano i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- a) nell'ipotesi di Danno extracontrattuale e Procedimento penale: in tutti gli Stati d'Europa;
- b) nell'ipotesi di Controversie contrattuali: negli Stati Membri dell'Unione Europea e in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
- c) nell'ipotesi di opposizione a *Sanzioni Amministrative* e consulenza legale telefonica in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La garanzia vale nei limiti del Massimale e delle condizioni previste in Polizza e alle condizioni che seguono.

- 1. La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'Assicurato:
 - a) sia sottoposto a procedimento penale per *Delitto colposo* o per contravvenzione, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa,
 - b) sia sottoposto a procedimento penale per *Delitto doloso*, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, se si verifica una delle seguenti condizioni:
 - · l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato,
 - sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell'art. 408 del Codice di Procedura Penale, o per applicazione della pena su richiesta delle Parti (patteggiamento);
 - il reato sia derubricato da delitto doloso a colposo;

La Compagnia provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti di 3.000 Euro, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza inappellabile diversa da derubricazione, archiviazione per

infondatezza della notizia di reato, patteggiamento, assoluzione o proscioglimento, la *Compagnia* richiederà all'*Assicurato* il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio;

c) debba presentare opposizione davanti all'Autorità competente contro una Sanzione Amministrativa. Nei casi in cui la sanzione consista nel pagamento di una somma di denaro, la garanzia opera purché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 500 Euro.

Ad esempio, la garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti stabiliti dalle seguenti normative:

- i. Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
- ii. Decreto legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) e Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679) e Decreto legislativo 101/2018 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
- iii. Decreto legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
- iv. Decreto legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
- v. Decreto legislativo n. 231/2001 in tema di "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni.
- 2. La garanzia si estende inoltre, alla difesa legale dell'Assicurato a seguito di Attacco informatico (Cyber), in caso di:
 - Furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari;
 - Violazione dei dati personali, come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modificazioni e integrazioni.
- 3. In relazione a tali eventi, la Compagnia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le seguenti spese:
 - a) spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro;
 - b) onorari di un legale domiciliatario, qualora l'Assicurato scelga un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, nel limite di 3.000 Euro per Sinistro (esclusi oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo);
 - c) spese Peritali;
 - d) spese di Giustizia nel procedimento penale;
 - e) spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del Sinistro;
 - f) spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
 - g) spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria, nei limiti del Massimale di 500 Euro;
 - h) contributo unificato di iscrizione a ruolo.
- 4. In caso di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia è operante, la *Compagnia* assicura, entro il limite del *Massimale* in *Polizza*:
 - a) le spese per l'assistenza di un interprete;
 - b) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
 - c) l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente. L'importo anticipato dovrà essere **restituito alla Compagnia entro 60 giorni dalla sua erogazione**.
- 5. Per i medesimi eventi la *Compagnia* provvede inoltre, su richiesta dell'*Assicurato*, ad erogare **consulenza legale telefonica**, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

8.1.1 Assicurato addizionale

Le garanzie prestate nella presente sezione vengono estese, in qualità di *Assicurato addizionale* e limitatamente all'attività assicurata con la presente *Polizza*, a tutte le Società collegate, consociate ed affiliate, con sede in Italia, o nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano, purché nominativamente indicate.

In sede di regolazione premio *l'Assicurato/Contraente* dovrà comunicare alla *Compagni*a anche il *Fatturato* dell'*Assicurato* addizionale, escluso il *Fatturato* tra *Assicurato/Contraente* ed *Assicurato addizionale* e viceversa (c.d. fatturato intercompany). L'*Assicurato/Contraente* e l'*Assicurato addizionale* non sono considerati terzi tra di loro.

In caso di Vertenze tra la Contraente e le Società collegate, consociate e/o affiliate le garanzie si intendono operanti solo a favore del Contraente.

8.2 Garanzie Premium (operanti solo se espressamente richiamate in *Polizza*)

8.2.1 Retroattività

A parziale deroga del capitolo "Quando comincia la copertura e quando finisce?", la garanzia si intende operante anche per i procedimenti penali per delitto colposo, contravvenzione o delitto doloso conseguenti a fatti posti in essere 2 anni antecedenti la data di decorrenza della *Polizza* sul presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della *Polizza*.

Qualora nel periodo precedente la data di decorrenza della *Polizza* sia stata operante a favore degli *Assicurati* un'altra assicurazione di Tutela Legale, la garanzia vale in secondo rischio rispetto alla suddetta assicurazione per i casi in cui quest'ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia.

Se le condizioni di assicurazione della *Polizza* sottoscritta con un altro assicuratore prevedono che la garanzia operi anch'essa in secondo rischio, la garanzia di questo contratto opera in proporzione al massimale complessivamente assicurato con tutte le polizze sottoscritte.

Ai fini della presente estensione retroattiva dell'assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice civile, il *Contraente* dichiara, anche per conto delle Persone Assicurate, di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti e di non essere a conoscenza di situazioni, che possano far supporre il sorgere di una vertenza per fatto imputabile alle Persone Assicurate stesse.

8.2.2 Estensione mondo solo penale

A parziale deroga dell'estensione territoriale alla lett. a) della Tutela Attività Forma Base, nelle ipotesi di procedimento penale, le garanzie riguardano i *Sinistri* che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutto il mondo.

8.3 Tutela attività- Forma Plus

La Compagnia si fa carico del Rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito dell'attività dell'Azienda dichiarata in Polizza, e nella conduzione e/o proprietà degli immobili dove viene svolta l'attività, indicati in Polizza.

Le garanzie operano a favore del Contraente e per:

- Ditte individuali e le Imprese familiari: il Titolare, i Dipendenti ed i *Familiari* del titolare che collaborano nell'attività ed i collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;
- Società di Persone: i Soci, i Dipendenti, i *Familiari* del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività ed i collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;
- Società di Capitali: il Legale Rappresentante, gli Amministratori, i Dipendenti e tutti gli altri collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge; le altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della *Contraente* oppure imputa loro le attività da esso svolte.

Le garanzie riguardano i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- a) nell'ipotesi di Danno extracontrattuale e Procedimento penale: in tutti gli Stati d'Europa;
- b) nell'ipotesi di Controversie contrattuali: negli Stati Membri dell'Unione Europea e in Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano;
- c) nell'ipotesi di opposizione a *Sanzioni Amministrative*, consulenza legale telefonica e Vertenze di Forniture e Prestazioni effettuate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La garanzia vale nei limiti del Massimale e delle condizioni previste in Polizza e alle condizioni che seguono.

- 1. La garanzia vale esclusivamente nel caso in cui l'Assicurato:
 - a) sia sottoposto a procedimento penale per *Delitto colposo* o per contravvenzione, compresi i procedimenti derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa,
 - b) sia sottoposto a procedimento penale per *Delitto doloso*, compreso quello derivante da violazioni in materia fiscale ed amministrativa, se si verifica una delle seguenti condizioni:
 - · l'Assicurato venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato,
 - sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell'art. 408 del Codice di Procedura Penale, o per applicazione della pena su richiesta delle Parti (c.d. "patteggiamento");
 - il reato sia derubricato da Delitto doloso a colposo.

La Compagnia provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti di 3.000 Euro, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza inappellabile diversa da derubricazione, archiviazione per

infondatezza della notizia di reato, patteggiamento, assoluzione o proscioglimento, la *Compagnia* richiederà all'*Assicurato* il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio;

c) debba presentare opposizione davanti all'Autorità competente contro una Sanzione Amministrativa. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale purché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 500 Euro.

Ad esempio, la garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti stabiliti dalle seguenti normative:

- i. Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
- ii. Decreto legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) e Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679) e Decreto legislativo 101/2018 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
- iii. Decreto legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni;
- iv. Decreto legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni.
- v. Decreto legislativo n. 231/2001 in tema di "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", norme analoghe e successive integrazioni e modificazioni.
- d) subisca danni da responsabilità extracontrattuale per fatto illecito di terzi;
- e) debba sostenere controversie relative a richieste di *Risarcimento* di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi nei suoi confronti, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il *Sinistro* sia coperto da una apposita *Assicurazione* di Responsabilità Civile e a seguito dell'intervento dell'assicuratore della Responsabilità Civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del Codice civile. Se l'*Assicurazione* di Responsabilità Civile, pur essendo esistente, non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'evento non è previsto tra i *Rischi* assicurati la garanzia di tutela legale opera in *Primo Rischio*. La presente garanzia si intende prestata con un limite pari all'opzione di massimale scelta e comunque non oltre 50.000 Euro per *Sinistro* e illimitato per anno. L'*Assicurato* è tenuto a dichiarare a *DAS* al momento della denuncia di *Sinistro* l'esistenza e l'operatività dell'*Assicurazione* di Responsabilità Civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di *DAS*;
- f) debba sostenere controversie di Diritto civile di natura contrattuale, il cui valore sia superiore a 500 Euro; relative a:
 - contratti con fornitori di beni e/o servizi;
 - controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, **riguardanti gli immobili indicati in Polizza in cui viene svolta l'attività**;
 - contratti individuali di lavoro con propri dipendenti e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge;
 - vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali, diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi.
- 2. La garanzia si estende inoltre, alla difesa legale dell'Assicurato a seguito di Attacco informatico (Cyber), in caso di:
 - Furto d'identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di terzi dei propri dati personali o finanziari;
 - violazione dei dati personali, come previsto dall'art. 4 comma 12 e artt. 33-34 del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 e successive modifiche.
- 3. In relazione a tali eventi, la Compagnia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le seguenti spese:
 - a) spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del Sinistro;
 - b) onorari di un legale domiciliatario, qualora l'Assicurato scelga un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, nel limite di 3.000 Euro per Sinistro;
 - c) spese peritali;
 - d) spese di giustizia nel procedimento penale;
 - e) spese di Soccombenza liquidate a favore della controparte;
 - f) spese legali conseguenti ad una *Transazione* purché siano state autorizzate da *DAS*, secondo le regole previste al Capitolo "Cosa fare in caso di *Sinistro*";
 - g) spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del Sinistro;
 - h) spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
 - i) spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria, nei limiti del massimale di 500 Euro;
 - j) spese degli arbitri e del legale intervenuti in *Arbitrato*, nel caso in cui una controversia debba essere deferita e risolta davanti a uno o più arbitri;
 - k) spese di avvio di una mediazione civile e indennità del mediatore, spettante agli organismi di mediazione;

- l) spese per l'esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo, nel limite di 2 tentativi;
- m) contributo unificato di iscrizione a ruolo.
- 4. In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia è operante, la *Compagnia* assicura, entro il limite del *Massimale* indicato in *Polizza*:
 - a) le spese per l'assistenza di un interprete;
 - b) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
 - c) l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente. L'importo anticipato dovrà essere **restituito alla Compagnia entro 60 giorni dalla sua erogazione**.
- 5. Per i medesimi eventi la *Compagnia* provvede inoltre, su richiesta dell'*Assicurato*, ad erogare **consulenza legale telefonica**, al fine di affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di *Risarcimento* o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

8.3.1 Assicurato addizionale

Le garanzie prestate nella presente sezione vengono estese, in qualità di *Assicurato addizionale* e limitatamente all'attività assicurata con la presente *Polizza*, a tutte le Società collegate, consociate ed affiliate, con sede in Italia, o nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano, purché nominativamente indicate.

In sede di regolazione premio l'Assicurato/Contraente dovrà comunicare alla Compagnia anche il Fatturato dell'Assicurato addizionale, escluso il Fatturato tra Assicurato/Contraente ed Assicurato addizionale e viceversa (c.d. fatturato intercompany). L'Assicurato/Contraente e l'Assicurato addizionale non sono considerati terzi tra di loro.

In caso di Vertenze tra la Contraente e le Società collegate, consociate e/o affiliate le garanzie si intendono operanti solo a favore del Contraente.

8.4 Garanzie Premium (operanti solo se espressamente richiamate in *Polizza*)

8.4.1 Retroattività

A parziale deroga del capitolo "Quando comincia la copertura e quando finisce?", la garanzia si intende operante anche per i procedimenti penali per delitto colposo, contravvenzione o delitto doloso conseguenti a fatti posti in essere 2 anni antecedenti la data di decorrenza della *Polizza* sul presupposto che la conoscenza dell'evento comportante responsabilità sia avvenuta successivamente alla stipula della *Polizza*.

Qualora nel periodo precedente la data di decorrenza della *Polizza* sia stata operante a favore degli *Assicurati* un'altra assicurazione di Tutela Legale, la garanzia vale in secondo rischio rispetto alla suddetta assicurazione per i casi in cui quest'ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia.

Se le condizioni di assicurazione della *Polizza* sottoscritta con un altro assicuratore prevedono che la garanzia operi anch'essa in secondo rischio, la garanzia di questo contratto opera in proporzione al massimale complessivamente assicurato con tutte le polizze sottoscritte.

Ai fini della presente estensione retroattiva dell'assicurazione, agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice civile, il *Contraente* dichiara, anche per conto delle Persone Assicurate, di non aver ricevuto alcuna notizia in ordine a comportamenti e di non essere a conoscenza di situazioni, che possano far supporre il sorgere di una vertenza per fatto imputabile alle Persone Assicurate stesse.

8.4.2 Vertenze di forniture e prestazioni effettuate 3 casi

La garanzia viene estesa alle vertenze relative a forniture di beni o *Prestazioni* di servizi effettuate dall'*Assicurato*, compreso il recupero di crediti, per le quali il valore di lite sia superiore a 500 Euro, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La garanzia è operativa:

- per le spese legali relative all'intervento di *DAS*, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale **con il limite di tre (3)** *Sinistri* per *Anno assicurativo*.
- limitatamente ad un Sinistro per ciascun Anno assicurativo, dei tre indicati sopra, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale.

Si precisa che qualora nei confronti del debitore risultino situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulti pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestate da visure o da informative commerciali acquisite dalla *Compagnia*, la garanzia verrà limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc.), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.

8.4.3. Vertenze di forniture e prestazioni effettuate 5 casi

La garanzia viene estesa alle vertenze relative a forniture di beni o *Prestazioni* di servizi effettuate dall'*Assicurato*, compreso il recupero di crediti, per le quali il valore di lite sia superiore a 500 Euro, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La garanzia è operativa:

- per le spese legali relative all'intervento di *DAS*, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale **con il limite di cinque (5)** *Sinistri* per *Anno assicurativo*.
- limitatamente a due (2) Sinistri per ciascun Anno assicurativo, dei cinque indicati sopra, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale.

Si precisa che qualora nei confronti del debitore risultino situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulti pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestate da visure o da informative commerciali acquisite dalla *Compagnia* la garanzia verrà limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di Decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc.), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.

8.4.4 Vertenze di forniture e prestazioni effettuate 8 casi

La garanzia viene estesa alle vertenze relative a forniture di beni o *Prestazioni* di servizi effettuate dall'*Assicurato*, compreso il recupero di crediti, per le quali il valore di lite sia superiore a 500 Euro, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La garanzia è operativa:

- per le spese legali relative all'intervento di *DAS*, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale **con il limite di otto (8)** *Sinistri* per *Anno assicurativo*.
- limitatamente a tre (3) Sinistri per ciascun Anno assicurativo, degli otto indicati sopra, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale.

Si precisa che qualora nei confronti del debitore risultino situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulti pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestate da visure o da informative commerciali acquisite dalla *Compagnia* la garanzia verrà limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di Decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc.), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.

8.4.5 Copertura mondo solo penale

A parziale deroga dell'estensione territoriale alla lett. a) della Tutela Attività Forma Plus, nelle ipotesi di procedimento penale, le garanzie riguardano i *Sinistri* che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutto il mondo.

8.4.6 Marchi e brevetti

La garanzia opera per:

- sostenere un'azione legale in giudizio per il *Risarcimento* di danni subiti per *fatto illecit*o di terzi in tema di diritto di *proprietà industriale* **regolarmente registrata o brevettata secondo la normativa vigente**, e in materia di opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, di esclusiva e per danni subiti da concorrenza sleale, **purché le richieste dell'Assicurato siano integralmente accolte con sentenza inappellabile o provvedimento definitivo**;
- resistere a un'azione legale in giudizio per il *Risarcimento* di danni provocati a terzi per un presunto *fatto illecito* dell'*Assicurato*, in tema diritto di *proprietà industriale*, opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, di esclusiva e per danni da concorrenza sleale, purché le richieste di controparte siano integralmente respinte con sentenza inappellabile o provvedimento definitivo.

In relazione a tali eventi, la *Compagnia* assume a proprio carico o rimborsa le *spese* legali, *peritali*, investigative e processuali necessarie per affrontare l'azione in giudizio, e alle condizioni stabilite da questo contratto e comunque entro il limite del *Massimale* di 15.000 Euro per *Sinistro* (esclusi oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'*Assicurato* esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo).

8.5 Determinazione del Premio

Il *Premio* relativo alle garanzie di "Tutela legale" è convenuto in base al Fatturato dichiarato in *Polizza* e viene anticipato in via provvisoria nell'importo definito sulla base dello scaglione di fatturato riportato in *Polizza*.

Fermo il Premio minimo acquisito, il predetto importo verrà regolato al termine di ciascun Anno assicurativo o della minor durata

del contratto in base al tasso di regolazione riportato in polizza applicato alla differenza tra il *Fatturato* a consuntivo e il limite massimo dello scaglione di *Fatturato* riportato in *Polizza*.

Il Contraente, entro 90 giorni dalla fine di tale periodo, dovrà fornire per iscritto, con lettera raccomandata o a mezzo PEC (posta elettronica certificata) alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo i dati relativi al Fatturato.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia o dell'Intermediario assicurativo.

Se il *Contraente* non effettua nei termini prescritti e nelle modalità indicate la comunicazione del dato anzidetto o il pagamento della differenza attiva dovuta, in caso di *Sinistro* liquidabile ai sensi di *Polizza*, il *Risarcimento* sarà effettuato dalla *Compagnia* in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice civile. Il *Risarcimento* dovuto è ridotto, tenuto conto del rapporto tra quanto dichiarato in via preventiva e quanto dichiarato/accertato in sede consuntiva, salvo il diritto per la *Compagnia* di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il *Contraente* non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del *Premio*, compresi gli obblighi di comunicazione necessari al calcolo della differenza regolabile, tale circostanza costituisce causa espressa di risoluzione del contratto, senza bisogno di diffida.

Per i contratti scaduti, se il *Contraente* non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del *Premio*, la *Compagnia*, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i *Sinistri* accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione. Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo dell'elemento variabile di *Rischio* superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del *Premio* dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria (quale il libro unico del lavoro prescritto dagli articoli 39 e 40 del Decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008 n. 133, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi) ai sensi e per gli effetti del presente contratto e delle disposizioni di legge applicabili.

Che cosa non è assicurato?



8.6 Tutela attività - Forma Base

La garanzia è esclusa per:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- c) vertenze civili;
- d) opposizione alle sanzioni amministrative se il valore economico della sanzione è inferiore a 500 Euro;
- e) procedimenti e controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei;
- f) materia fiscale e tributaria ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
- g) materia amministrativa ad eccezione di quando deve essere presentata opposizione contro una sanzione amministrativa;
- h) procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello dove si svolge l'attività e non indicati in Polizza;
- i) operazioni di acquisto, vendita o costruzione di beni immobili;
- j) operazioni di compravendita di beni mobili registrati;
- k) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- I) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di *Azienda*;
- m) attività svolte come Azienda edile, se non è stata applicata la relativa tariffa;
- n) per fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per Delitto Doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato, applicazione della pena su richiesta delle Parti (patteggiamento). Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da quelle sopra indicate, la Compagnia richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.

La Compagnia non si farà carico di:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con *DAS*, secondo le regole previste dal capitolo *Sinistro* "Gestione delle prestazioni";
- b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;

- c) spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla *Compagnia*, l'*Assicurato* dovrà restituirle alla *Compagnia* entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- f) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, è esclusa ogni duplicazione di onorari e si applica quanto indicato al capitolo "Che cosa è assicurato e come? della Tutela legale Forma Base punto 3 lett. b);
- g) anticipo delle spese superiore ai 3.000 Euro in caso di procedimento penale per delitto doloso;
- h) spese del legale in caso di procedimento penale per delitto doloso nei casi di sentenza di condanna passata in giudicato, estinzione del reato;
- i) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- j) oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- k) spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria per la parte eccedente i 500 Euro.

8.7 Tutela attività - Forma Plus

La garanzia è esclusa per:

- a) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- c) controversie e procedimenti quando il valore economico della controversia o della sanzione amministrativa è inferiore a 500 Euro salva la prestazione di consulenza legale telefonica;
- d) per le controversie contrattuali relative a forniture di beni o *Prestazioni* di servizi effettuate dall'*Assicurato*, compreso il recupero crediti, se non è stata acquistata la garanzia aggiuntiva 8.4.2 "Vertenze di Forniture e *Prestazioni* Effettuate 3 casi" o 8.4.3 "Vertenze di Forniture e *Prestazioni* Effettuate 5 casi" o 8.4.4 "Vertenze di Forniture e *Prestazioni* Effettuate 8 casi";
- e) procedimenti e controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni o natanti e aerei;
- f) materia fiscale e tributaria ad eccezione dei procedimenti penali derivanti da violazioni di legge in tali materie;
- g) materia amministrativa ad eccezione di quando deve essere presentata opposizione contro una sanzione amministrativa;
- h) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quello dove si svolge l'attività e non indicati in Polizza;
- i) operazioni di acquisto di beni immobili;
- j) vendita a meno che l'attività svolta sia come Aziende edile e i beni non rientrino tra quelli assicurati e sia stata applicata la relativa tariffa e acquistata la specifica estensione Vertenze di Forniture e Prestazioni Effettuate;
- k) costruzione di beni immobili, a meno che l'attività svolta sia come Aziende edile e i beni non rientrino tra quelli assicurati e sia stata applicata la relativa tariffa;
- I) operazioni di compravendita di beni mobili registrati;
- m) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale se non è stata acquistata la garanzia aggiuntiva 8.4.6 "Marchi e brevetti";
- n) controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di *Azienda*;
- o) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali, quando riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi
- p) attività svolte come Azienda edile se non è stata applicata la relativa tariffa;
- g) controversie relative a richieste di Risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi:
 - se non esiste una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile,
 - · nel caso di dolo dell'Assicurato,
 - se il Sinistro rientra nei casi di Scoperto e/o Franchigia dell'Assicurazione di Responsabilità civile,
 - se tale Polizza non è in regola con il pagamento dei premi;
- r) per fatti dolosi dell'Assicurato. Se l'Assicurato è imputato per Delitto Doloso o Contravvenzione di natura dolosa, la garanzia è esclusa a meno che non vi sia assoluzione o proscioglimento pronunciata con sentenza inappellabile o vi sia derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato, applicazione della pena su richiesta delle Parti (patteggiamento). Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da quelle sopra indicate, la Compagnia richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio.

La Compagnia non si farà carico di:

a) spese, anche preventivate, non concordate con *DAS*, secondo le regole previste *Sinistro* dal capitolo- "Gestione delle prestazioni";

- b) spese per la gestione di una controversia prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'Assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- c) spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate dalla Compagnia, l'Assicurato dovrà restituirle alla Compagnia entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- f) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, è esclusa ogni duplicazione di onorari e si applica quanto indicato nel capitolo "Che cosa è assicurato e come? Tutela Attività Forma Plus punto 3 lett. b);
- g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 Codice civile);
- h) costi relativi all'esecuzione forzata del titolo esecutivo oltre il secondo tentativo;
- i) anticipo delle spese superiore ai 3.000 Euro in caso di procedimento penale per delitto doloso (esclusi oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'*Assicurato* esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo);
- j) spese del legale in caso di procedimento penale per delitto doloso nei casi di sentenza di condanna passata in giudicato, estinzione del reato e di applicazione della pena su richiesta delle Parti (patteggiamento);
- k) pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo:
- m) spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria per la parte eccedente i 500 Euro.

Quando comincia e quando finisce la copertura?



8.8 Tutela attività (Forma Base e Plus)

Un evento è considerato in garanzia:

- in caso di controversie contrattuali previste nel capitolo Che cosa è assicurato e come? Tutela dell'Attività Forma Plus ai punti 1 lett. f) e 8.4.2, 8.4.3 e 8.4.4 Vertenze di Forniture e Prestazioni, effettuate dopo 90 giorni dalla data di decorrenza dell'Assicurazione;
- negli altri casi, dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'*Assicurazione*, salvo non sia stata acquistata l'estensione facoltativa "Retroattività in Ambito Penale".

Per determinare la data in cui avviene un evento, la Compagnia considera:

- a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al *Risarcimento*, nei casi di richieste di *Risarcimento* di Danni da Responsabilità Extracontrattuale;
- b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a Sanzioni Amministrative;
- c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

La garanzia si estende agli eventi manifestatisi entro 360 giorni dalla cessazione del contratto, se avvenuti nel periodo contrattuale.

Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, la *Compagnia* prenderà in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

La garanzia opera anche prima della notifica all'*Assicurato* dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea, Invito a presentarsi e Accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del Codice di Procedura Penale).

Cosa fare in caso di Sinistro?



8.9 Denuncia del Sinistro

Per richiedere le prestazioni previste dall'Assicurazione, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto alternativamente a:

a) DAS chiamando il numero verde 800 345543. DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di Sinistro), indicherà i documenti

necessari per l'attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del *Sinistro* e rilascerà un numero identificativo della pratica;

b) il proprio Intermediario assicurativo, che ha in carico la Polizza e che si attiverà direttamente con DAS per la denuncia di Sinistro.

Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell'*Assicurato*, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

L'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di Sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.

Per richiedere una consulenza legale telefonica l'Assicurato dovrà chiamare il numero verde 800 345543, fornendo il numero di *Polizza* e un recapito telefonico al quale essere ricontattato.

In caso di procedimento penale, l'Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

In caso di danno da responsabilità extracontrattuale avanzata da terzi, al momento della denuncia di *Sinistro* l'*Assicurato* è tenuto a dichiarare a *DAS* l'esistenza e l'operatività della *Polizza* di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di *DAS*.

Come è gestito il Sinistro?



- 1. Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a *DAS*, secondo le seguenti disposizioni:
 - a) ricevuta la denuncia del *Sinistro*, *DAS* svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private Decreto legislativo n. 209/05). A tal fine l'*Assicurato* dovrà rilasciare, ove richiesto da *DAS*, apposita procura per la gestione della controversia;
 - b) per la risoluzione della controversia, *DAS* valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
 - c) l'Assicurato potrà scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.
- 2. DAS autorizzerà l'eventuale azione in giudizio:
 - a) sempre, quando è necessaria la difesa dell'*Assicurato* in un procedimento penale o amministrativo o per resistere ad un'azione civile promossa da terzi;
 - b) se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'*Assicurato* presentino possibilità di successo, negli altri casi. L'*Assicurato* comunica a *DAS* le informazioni e argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio al fine di consentire a *DAS* di valutare le possibilità di successo.
- 3. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
 - a) l'Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
 - b) se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;
 - c) l'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
 - d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l'*Assicurato* decida di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di dare incarico a un nuovo legale, *DAS* non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.
- 4. DAS gestirà a tutti gli effetti un unico Sinistro:
 - a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
 - b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolti uno o più Assicurati;
 - c) qualora l'evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura.
- 5. Per avere diritto alle prestazioni previste, l'Assicurato:
 - a) deve denunciare subito il Sinistro e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;

- b) deve aggiornare subito DAS su ogni circostanza rilevante per l'erogazione delle prestazioni previste;
- c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Anche quando ha ottenuto la conferma a procedere, DAS non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- e) senza la preventiva autorizzazione di *DAS* non può concordare con la controparte alcuna transazione o accordo per definire la controversia che preveda a carico di *DAS* spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'Assicurato. Se l'Assicurato procede senza autorizzazione, *DAS* garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza e la convenienza nel concludere l'operazione.

8.10 Termini di liquidazione

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'Assicurato, **DAS** entro 30 giorni:

- paga l'Indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'Indennizzo non può essere pagato.

8.10.1 Esonero di responsabilità

- 1. La Compagnia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.
- 2. La Compagnia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni che siano stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell'Assicurato.

8.10.2 Arbitrato per conflitto di interesse o disaccordo sulla gestione delle prestazioni

- In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle Prestazioni, sia l'Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
- 2. L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.
- 3. L'arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto dalla Polizza.
- 4. Qualora l'*Assicurato* intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010.

Sezione 9 Assistenza

Premessa

La Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri relativi alla garanzia a

Mapfre Asistencia Compañia Internacional de Seguros y Reaseguros S.A.

(di seguito "Mapfre Asistencia S.A."), con sede a Verrone (BI) – Strada Trossi n. 66.

Per le modalità di denuncia dei Sinistri si rinvia alla Sezione C "Cosa fare in caso di Sinistro?".

La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore della garanzia Assistenza con altro fornitore che sarà comunicato con le modalità previste all'art. 5 comma 3 Reg. IVASS n. 45/2020 mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell'area riservata.

La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di Premio pattuite con il Contraente.

Norme generali

- La Compagnia può richiedere all'Assicurato la restituzione delle spese sostenute per le Prestazioni erogate ma che non sarebbero dovute in base a quanto previsto dal presente contratto o dalla legge.
- In caso di *Prestazioni* non usufruite o usufruite parzialmente per scelta dell'*Assicurato* o per sua negligenza, la *Compagnia* non è tenuta a fornire indennizzi o *Prestazioni* alternative di alcun genere a titolo di compensazione rispetto a quanto offerto.
- La Compagnia non risponde di danni da interruzione dell'attività, ovvero ai beni utilizzati o comunque sofferti nell'ambito dell'attività di natura professionale o commerciale a seguito di Sinistro.
- La Compagnia non risponde per i danni causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
- Ogni diritto nei confronti della *Compagnia* si prescrive entro il termine di due anni dalla data del *Sinistro* che ha dato origine al diritto alla *Prestazione*, in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice civile.
- · Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente sezione, si applicano le disposizioni di legge.

Che cosa è assicurato e come?



9.1 Validità territoriale

L'Assicurazione vale nel Territorio italiano.

9.2 Validità temporale

L'Assicurazione vale per i fatti accaduti durante il Periodo di Assicurazione.

9.3 Oggetto dell'Assicurazione

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole Prestazioni, la copertura assicurativa opera:

- esclusivamente per gli eventi previsti dalla garanzia correlati al *Fabbricato* presso cui si svolge l'attività dell'*Assicurato*, all'indirizzo indicato nel contratto di *Polizza*.
- in caso di intervento di riparazione, direttamente presso l'indirizzo del *Fabbricato*, previo contatto telefonico dell'*Assicurato* con la *Struttura Organizzativa*, in funzione 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno. La *Struttura Organizzativa*, compatibilmente con

le disponibilità e gli orari di attività dei consulenti/medici, dei tecnici specializzati, della società di vigilanza, del traslocatore, del fornitore dei biglietti, organizzerà l'intervento secondo le modalità descritte all'interno degli articoli relativi a ciascuna *Prestazione*.

- con il limite di 3 (tre) Sinistri entro ciascun Anno assicurativo di validità della copertura; tuttavia, nell'ambito del medesimo Sinistro, l'Assicurato potrà richiedere l'erogazione di ciascuna tipologia di Prestazione una volta soltanto.
- entro i *Massimali* previsti per ciascuna tipologia di *Prestazione* in relazione alla forma di copertura prescelta, che si intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.
- esclusivamente per i Sinistri avvenuti all'interno del Territorio Italiano.

9.4 Prestazioni

La garanzia verrà prestata secondo Prestazioni, di seguito descritte, proprie di ciascuna forma di copertura; in particolare:

- Forma Base, comprende le Prestazioni indicate dal punto 1 al punto 10;
- Forma Top, comprende le Prestazioni indicate dal punto 1 al punto 15.

9.4.1 Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza, a seguito di guasti all'impianto idraulico o all'impianto di riscaldamento del Fabbricato che compromettano la prosecuzione dell'attività causati da:

Impianto idraulico

- a) Allagamento nei locali del Fabbricato provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di Tubature fisse dell'impianto idraulico del Fabbricato stesso;
- b) mancanza d'acqua nei locali del *Fabbricato* provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di *Tubature* fisse dell'impianto idraulico del *Fabbricato* stesso;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali del *Fabbricato* provocato da un'otturazione delle *Tubature* di scarico fisse dell'impianto idraulico del *Fabbricato* stesso.

Impianto di riscaldamento

- d) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di *Tubazioni* o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali del *Fabbricato*;
- e) Allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento del Fabbricato;

potrà contattare la Struttura Organizzativa che, accertato che l'evento rientri in copertura, provvederà ad organizzare l'intervento.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'uscita e delle ore di manodopera entro il Massimale di:

- per la forma Base, 200 Euro per Sinistro;
- per la forma Top, 300 Euro per Sinistro.

La Prestazione non è operante:

Impianto idraulico

- per i casi a) e b), relativamente a *Sinistri* dovuti a guasti e/o otturazioni di rubinetti e di *Tubature* mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, a negligenza dell'*Assicurato*, all'interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle Tubature esterne del *Fabbricato*;
- per il caso c), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle *Tubature* mobili dei servizi igienico-sanitari, degli elettrodomestici o dell'apparecchiatura.

Impianto di riscaldamento

per il caso d), relativamente ai Sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

9.4.2 Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per un intervento di emergenza, a seguito di guasti all'impianto elettrico del Fabbricato che compromettano la prosecuzione dell'attività causati da:

- mancanza di corrente elettrica nei locali del Fabbricato;
- guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente;
- guasto o scasso dell'impianto di allarme;

potrà contattare la Struttura Organizzativa che, accertato che l'evento rientri in copertura, provvederà ad organizzare l'intervento.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'uscita e delle ore di manodopera entro il Massimale di:

- per la forma Base, 200 Euro per Sinistro;
- per la forma Top, 300 Euro per Sinistro.

La Prestazione non è operante in caso di:

- · corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali del Fabbricato a monte del contatore.

9.4.3 Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza a seguito di:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai locali del Fabbricato;
- compromissione della funzionalità dei sistemi di chiusura di fissi ed infissi dei locali del *Fabbricato* tale da non garantirne la sicurezza, provocata da *Furto* o da tentato *Furto*, Incendio, *Esplosione*, Scoppio, *Allagamento*;

potrà contattare la Struttura Organizzativa che, accertato che l'evento rientri in copertura, provvederà ad organizzare l'intervento.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'uscita e delle ore di manodopera entro il Massimale di:

- per la forma Base, 200 Euro per Sinistro;
- per la forma Top, 300 Euro per Sinistro.

9.4.4 Invio di un serrandista in caso di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista per un intervento d'emergenza a seguito di:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso ai locali del Fabbricato;
- compromissione della funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali del *Fabbricato* tale da non garantirne la sicurezza, provocata da *Furto* o da tentato *Furto*, *Incendio*, *Esplosione*, Scoppio, Allagamento;

potrà contattare la Struttura Organizzativa che, accertato che l'evento rientri in copertura, provvederà ad organizzare l'intervento.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'uscita e delle ore di manodopera entro il Massimale di:

- per la forma Base, 200 Euro per Sinistro;
- per la forma Top, 300 Euro per Sinistro.

9.4.5 Invio di un vetraio in caso di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio per un intervento d'emergenza a seguito di compromissione della sicurezza dei locali del Fabbricato provocata da Furto, tentato Furto, o Incendio, potrà contattare la Struttura Organizzativa che, accertato che l'evento rientri in copertura, provvederà ad organizzare l'intervento.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'uscita e delle ore di manodopera entro il Massimale di:

- per la forma Base, 200 Euro per Sinistro;
- per la forma Top, 300 Euro per Sinistro.

9.4.6 Invio di un frigorista in caso di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un frigorista per interventi d'emergenza a seguito di mancato o irregolare funzionamento dell'impianto di refrigerazione provocato da guasto elettrico del frigorifero e della valvola termostatica, potrà contattare la Struttura Organizzativa che, accertato che l'evento rientri in copertura, provvederà ad organizzare l'intervento.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'uscita e delle ore di manodopera entro il Massimale di:

- per la forma Base, 200 Euro per Sinistro;
- per la forma Top, 300 Euro per Sinistro.

9.4.7 Invio di un sorvegliante in caso di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di una società di vigilanza a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto che abbiano colpito il Fabbricato compromettendo la sicurezza dei locali dello stesso, potrà contattare la Struttura Organizzativa che, accertato che l'evento rientri in copertura, provvederà a individuare una società di vigilanza per l'invio di una persona per poter garantire la sicurezza del Fabbricato stesso.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'intervento entro il Massimale di 12 ore per Sinistro.

9.4.8 Interventi d'emergenza per danni da acqua

Qualora l'Assicurato avesse bisogno di un intervento d'emergenza per il salvataggio o risanamento del Fabbricato a seguito di:

- a) Allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali del *Fabbricato* provocato da una rottura, otturazione, guasto di *Tubature* fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico sanitari dei locali del *Fabbricato*, provocato da otturazione delle *Tubature* di scarico fisse dell'impianto idraulico;

potrà contattare la *Struttura Organizzativa* che, accertato che l'evento rientri in copertura, provvederà ad organizzare l'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'intervento entro il Massimale di:

- per la forma Base, 200 Euro per Sinistro;
- per la forma Top, 300 Euro per Sinistro.

La Prestazione non è operante:

- per il caso a), relativamente a Sinistri dovuti a guasti e/o otturazioni di rubinetti e di Tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, a negligenza dell'Assicurato, alla rottura delle Tubature esterne del Fabbricato;
- per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle *Tubature* mobili dei servizi igienico-sanitari, degli elettrodomestici o dell'apparecchiatura.

9.4.9 Consultant service

Qualora l'Assicurato necessiti di indicazioni relativamente a:

- strutture sanitarie nazionali ed eventuali specializzazioni;
- indirizzi di centri di riparazione autorizzati da casa costruttrice;
- mezzi di trasporto (aerei, treni, traghetti);

potrà contattare la *Struttura Organizzativa* che, su semplice richiesta telefonica, provvederà a indicargli le informazioni richieste. La *Prestazione* è operante da lunedì al venerdi dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Restano a carico dell'Assicurato l'attività di prenotazione delle strutture/servizi, i costi delle prestazioni sanitarie, di riparazione e dei servizi di trasporto.

Inoltre, qualora l'Assicurato necessiti di comunicare con persone in Italia e si trovi nell'impossibilità di mettersi in contatto direttamente con loro, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa, 24 ore su 24, di provvedere all'invio di messaggi urgenti. La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo.

La Struttura Organizzativa non risponde del contenuto dei messaggi trasmessi.

9.4.10 Reperimento di un tecnico specializzato (interventi non d'emergenza)

Qualora l'Assicurato necessiti di reperire un idraulico, elettricista, fabbro o vetraio per un intervento non in emergenza, potrà contattare la Struttura Organizzativa che provvederà a fornirgli i riferimenti utili.

Sarà onere dell'Assicurato prendere contatto con il tecnico specializzato, organizzando in autonomia l'intervento e sostenendone tutti i relativi costi.

9.4.11 Fornitura temporanea di energia elettrica

Qualora l'Assicurato necessiti di una fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica nei locali del Fabbricato provocata da guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, potrà contattare la Struttura Organizzativa che, accertato che l'evento rientri in copertura, provvederà all'invio di personale specializzato

nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw correlato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione.

La *Compagnia* terrà a proprio carico il costo dell'intervento entro il *Massimale* di 200 Euro per *Sinistro*. La *Prestazione* non è operante in caso di:

- corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti del cavo di alimentazione dei locali del Fabbricato a monte del contatore.

9.4.12 Rientro anticipato da fiere o mostre in caso di emergenza

Qualora l'Assicurato si trovi fuori sede per la partecipazione a fiere o mostre correlate alla propria attività e necessiti di rientrare immediatamente per evitare maggiori danni al Fabbricato già inagibile a causa di Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto, potrà contattare la Struttura Organizzativa che, accertato che l'evento rientri in copertura, metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto di sola andata per il rientro in aereo in classe economica o ferroviario in prima classe.

Inoltre, se l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, abbia dovuto abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto aereo di sola andata in classe economica o ferroviario in prima classe per recuperare successivamente il veicolo stesso.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dei biglietti di trasporto entro il Massimale di 200 Euro per Sinistro.

La Prestazione potrà essere erogata:

- solo se l'Assicurato si trova ad una distanza di almeno 50 km dal proprio comune di residenza;
- a favore di una sola persona per Sinistro;
- nel momento in cui l'Assicurato renderà disponibile alla Struttura Organizzativa adeguata documentazione sul Sinistro che ha dato luogo alla Prestazione.

9.4.13 Trasloco in caso di emergenza

Qualora, a seguito di *Incendio*, *Esplosione*, *Scoppio*, danni causati dall'acqua, atti vandalici, *Furto* o tentato *Furto*, il *Fabbricato* risultasse inagibile per un periodo non inferiore a 30 giorni dall'accadimento del *Sinistro*, e l'*Assicurato* ne facesse richiesta entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di accadimento stessa, la *Struttura Organizzativa*, accertato che l'evento rientri in copertura, provvederà a organizzare il trasloco del contenuto del *Fabbricato* fino ad un altro *Fabbricato* in Italia di proprietà dell'*Assicurato* o presso un deposito in Italia.

Nel caso in cui l'Assicurato avesse provveduto a trasportare una parte del contenuto presso altri luoghi, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasloco soltanto di quanto rimasto nel Fabbricato.

La Prestazione è operante dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo del trasloco entro il Massimale di 1.000 Euro per Sinistro e per Anno assicurativo.

Restano a carico dell'Assicurato gli eventuali costi di deposito.

9.4.14 Consulenza medica telefonica generica

Qualora *l'Assicurato*, a seguito di Infortunio, necessiti di consigli e suggerimenti sulle migliori misure d'urgenza da adottare in relazione al proprio stato di salute e non riesca a mettersi in contatto con il proprio medico curante, potrà chiamare la *Struttura Organizzativa* per richiedere il servizio di assistenza medica telefonica.

L'Assicurato verrà messo direttamente in contatto con uno dei medici della Struttura Organizzativa al fine di far valutare il proprio stato di salute e di ricevere le prime indicazioni su quale sia la cura più idonea da seguire.

Si precisa che tale *Prestazione*, considerate le modalità di *Prestazione* del servizio, non costituisce diagnosi ed è prestata sulla base delle informazioni e dichiarazioni fornite a distanza dall'*Assicurato*.

• La Prestazione è operante da lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo.

9.4.15 Invio di un medico in caso d'urgenza

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio, necessiti di un medico generico dalle ore 20:00 alle ore 8:00 nei giorni feriali o nei giorni

festivi e non riesca a reperirlo, potrà contattare la *Struttura Organizzativa* che, organizzerà l'invio di un medico presso il *Fabbricato*. Nell'eventualità in cui il medico non riesca ad intervenire personalmente, la *Struttura Organizzativa* predisporrà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'*Assicurato* nel centro medico idoneo a lui più vicino, mediante il mezzo di trasporto più indicato rispetto alle sue condizioni di salute.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'invio del medico e della visita medica o del mezzo di trasporto utile al trasferimento entro il Massimale di 200 Euro per Sinistro.

Restano a carico dell'Assicurato i costi delle cure, degli esami, delle ulteriori visite e delle medicine.

Che cosa non è assicurato?



9.5 Esclusioni applicate a tutte le prestazioni

La copertura non è operante per i Sinistri provocati o dipendenti da:

- 1) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 2) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- 3) dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- 4) abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle *Prestazioni* fornite dalla *Compagnia* decade qualora l'*Assicurato* non abbia preso contatto con la *Struttura Organizzativa* entro 3 (tre) giorni dal verificarsi del *Sinistro*.

Inoltre, la copertura non opera in caso di rinuncia o ritardo da parte dell'Assicurato nell'accettare le *Prestazioni* proposte dalla *Struttura Organizzativa*.

Le Prestazioni non sono altresì fornite:

- a) nel caso in cui il territorio si trovasse in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto;
- b) durante circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre alla popolazione civile il rischio sanitario, di pubblica sicurezza e di ordine pubblico. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.

Pertanto, tutte le *Prestazioni* erogate per tramite della *Struttura Organizzativa* saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.

Sono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai materiali e/o ai pezzi di ricambio e le eventuali spese per il ripristino di parti del Fabbricato interessate dall'intervento di assistenza, ad esempio tinteggiatura od opere murarie.

Cosa fare in caso di Sinistro?



9.6 Istruzioni per la richiesta di assistenza

L'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa prima di effettuare qualsiasi azione o assumere un impegno di spesa e rendersi disponibile per fare eseguire le *Prestazioni*.

Salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, nel caso di mancato rispetto di queste disposizioni, l'Assicurato perderà il diritto alla *Prestazione*.

La denuncia dovrà essere effettuata il prima possibile e, in ogni caso, non oltre i 3 (tre) giorni successivi al *Sinistro*. La violazione di quest'obbligo può comportare la decadenza dal diritto alle *Prestazioni*.

A parziale deroga, se l'*Assicurato* è nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il *Sinistro* entro i termini previsti, potrà farlo non appena ne sarà in grado e comunque entro i termini di legge (2 anni come previsto dall'art. 2952 del Codice civile). Inoltre, **se** l'*Assicurato* ha sottoscritto *Polizze* con altri assicuratori che gli garantiscono prestazioni analoghe a quelle fornite dal presente

contratto, anche a titolo di mero *Risarcimento*, deve dare avviso del *Sinistro* ad ogni Assicuratore nel termine di 3 (tre) giorni successivi all'evento. La violazione di quest'obbligo comporta la perdita del diritto alla *Prestazione*.

Nel caso in cui l'*Assicurato* attivasse un'altra copertura assicurativa a copertura del medesimo rischio con un'altra impresa di assicurazione, le presenti *Prestazioni* saranno operanti, nei limiti e alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'*Assicurato* degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la *Prestazione*.

9.61 Contatti

La Struttura Organizzativa è in funzione tutti i giorni, 24h su 24:

- al numero verde 800.181515
- al numero telefonico contattabile anche dall'estero: +39 015.2559790, a pagamento secondo il costo previsto dal proprio piano tariffario.

Se impossibilitato a telefonare, l'*Assicurato* potrà scrivere a Mapfre Asistencia S.A. Strada Trossi, 66, 13871 - Verrone (BI) inviando: un fax al numero 015.2559604,

oppure

• una mail all'indirizzo: assistenza@mapfre.com

9.6.2 Informazioni da fornire nella denuncia di Sinistro

L' Assicurato, al momento della denuncia del Sinistro, dovrà comunicare:

- 1. Nome e cognome del titolare e/o legale rappresentante;
- 2. Ragione sociale dell'Assicurato;
- 3. P.IVA o codice fiscale Assicurato;
- 4. Descrizione del danno/Tipo di Assistenza di cui necessita;
- 5. Indirizzo del Fabbricato presso cui svolge la propria attività;
- 6. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo per la gestione del Sinistro.

9.6.3 Documentazione da fornire

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato, che sarà tenuto a fornirli integralmente:

- gli originali (non fotocopie) di giustificativi, fatture o ricevute delle spese regolarmente autorizzate dalla *Struttura Organizzativa* ed effettuate dall'*Assicurato* che saranno successivamente restituiti all'*Assicurato*;
- ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'erogazione della Prestazione.

Sezione 10 Salvareddito

Dove e quando vale la copertura?



10.1 Validità territoriale

L'Assicurazione è valida nel mondo intero.

10.2 Validità temporale

L'Assicurazione vale per i fatti accaduti durante il periodo di validità dell'Assicurazione.

Che cosa è assicurato e come?



10.3 Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia riconosce al Contraente/Assicurato una Diaria giornaliera, in base a quanto indicato nel successivo punto 10.4 "Determinazione del valore della Diaria", e indicato in Polizza, in conseguenza di Infortunio o Malattia subiti dal titolare o dai soci identificati in Polizza da cui derivi una Inabilità Temporanea totale ad attendere all'attività assicurata in Polizza.

La garanzia è operativa a condizione che l'*Inabilità temporanea* totale abbia una durata superiore a 30 giorni continuativi.

Qualora l'*Inabilità temporanea* totale accertata sia uguale o inferiore a 30 giorni nulla è corrisposto.

Quando invece l'*Inabilità temporanea* totale accertata è superiore a 30 giorni la *Diaria* viene corrisposta a partire dal primo giorno di insorgenza dell'*Inabilità*.

L'Indennizzo non potrà in alcun caso essere pagato per più di 180 giorni per evento e per Anno assicurativo e in ogni caso non sarà più dovuto dalla data di cessazione dell'attività dichiarata in Polizza.

La Diaria è riconosciuta anche per gli Infortuni:

- a) avvenuti in stato di malore, incoscienza, ad esclusione degli Assicurati affetti da diabete mellito insulinodipendente nei casi di crisi ipoglicemiche, iperglicemiche;
- b) conseguenti a imperizia, imprudenza o negligenza anche dovuti a colpa grave;
- c) derivanti da tumulti popolari, atti di vandalismo, terrorismo, attentati, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva e volontaria;
- d) conseguenti a Inondazioni, Alluvioni, Terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche.

10.4 Determinazione del valore della Diaria

Il valore della Diaria è quello scelto dal Contraente/Assicurato ed è indicato in Polizza per ogni Assicurato.

10.5. Assicurazione in caso di Società

Nel caso di Società è condizione essenziale che vengano identificati in *Polizza*, e quindi assicurati, tutti i soci o titolari che prendono parte all'attività dichiarata in *Polizza*.

L'Assicurato/Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla *Compagnia* eventuali mutamenti nella compagine sociale, segnalando in particolare se i soggetti assicurati hanno cambiato professione o comunque non rivestono più la qualifica di titolare o socio.

10.6. Decorrenza della garanzia

La garanzia decorre dalle ore 24 dalla data di effetto della Polizza nei seguenti casi:

- 1) Infortunio;
- 2) varicella, rosolia, morbillo, scarlattina, difterite, pertosse, parotite, poliomielite, meningite cerebrospinale, dissenteria, febbre tifoide e paratifoide, colera, vaiolo, peste e tifo esantematico, a condizione che la prima constatazione medica della *Malattia* stessa avvenga dopo le ore 24 dalla data di effetto della *Polizza*.

La garanzia decorre dalle ore 24 del 180° giorno successivo alla data di effetto della *Polizza* per tutte le altre *Malattie*, a condizione che la prima constatazione medica della *Malattia* stessa avvenga dopo il suddetto periodo. Se la *Polizza* sostituisce, senza interruzione di continuità, altra *Polizza* riguardante gli stessi *Assicurati*, i termini di cui sopra operano:

- a) dal giorno in cui aveva avuto effetto la Polizza sostituita, per le prestazioni e i Massimali da quest'ultima previsti;
- b) dal giorno in cui ha effetto la presente Assicurazione, decorsi i termini di cui sopra, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previste.

Quanto previsto ai punti a) e b) che precedono, vale anche in caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.

Chi non è assicurabile?



Premesso che la *Compagnia* non avrebbe acconsentito a prestare l'*Assicurazione* se al momento della stipulazione della *Polizza* fosse stata a conoscenza che l'*Assicurato* era affetto da alcoolismo, insulinodipendenza, tossicodipendenza, sieropositività HIV, A.I.D.S., morbo di Parkinson, epilessia, tutte le demenze, demenza Alzheimer,

sindromi organico-cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoidi, resta precisato che qualora l'*Assicurato* fosse colpito da tali Malattie durante la validità del contratto, l'*Assicurazione* cessa alla scadenza annuale successiva alla data della diagnosi (indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'*Assicurato*) senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di *Premi* scaduti, che in tal caso verranno restituiti al *Contraente* al netto delle imposte. Nel periodo che intercorre tra la diagnosi e la prima scadenza annuale saranno indennizzate unicamente le *Diarie* per *Inabilità* da *Infortuni* non connessi alle patologie che sono causa di inassicurabilità.

Quanto sopra, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato.

Nel caso in cui l'Assicurato compia il 70° anno di età durante la validità del contratto (a seguito di tacito rinnovo), la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annua successiva.

Che cosa non è assicurato?



10.7 Esclusioni

La garanzia non vale per l'*Inabilità temporanea* totale determinata da:

- 1) conseguenze di *Infortuni* accaduti prima della stipula della *Polizza* e manifestatesi nei primi 3 anni dalla stipula della *Polizza* stessa:
- 2) Infortuni occorsi durante la pratica di sport aerei, nella partecipazione a corse/gare motoristiche o motonautiche, compresi i relativi allenamenti e prove;
- 3) *Infortuni* verificatisi nell'uso, anche in qualità di passeggero, di ultraleggeri, deltaplani, parapendii e ogni altro attrezzo o apparecchio per il volo da diporto o sportivo, nonché il paracadutismo e gli sport di volo in tutte le loro forme;
- 4) Infortuni occorsi durante la partecipazione a corse, gare e relative prove e allenamenti di manifestazioni sportive di rilievo internazionale. L'esclusione non si applica in caso di corse podistiche e regate veliche svolte nelle acque interne europee e nel bacino del Mediterraneo;
- 5) *Infortuni* verificatisi durante la pratica di attività sportive a livello professionistico, oppure quando a tali attività sia dedicato impegno temporale prevalente rispetto a qualsiasi altra occupazione;
- 6) Infortuni verificatisi nell'esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: alpinismo con scalata di rocce, ghiaccio o ghiacciai di difficoltà superiore al 3° grado U.I.A.A. (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche), pugilato, lotta e arti marziali nelle loro forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, bobsleigh (guidoslitta), discesa con skeleton bob o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia e bungee jumping. L'esclusione non si applica per l'esercizio escursionistico su vie ferrate;

- 7) Infortuni alla guida di veicoli e natanti a motore, quando all'Assicurato sia contestato il reato di guida in stato di ebrezza con tasso alcolemico accertato superiore a 1,2 grammi/litro, oppure pur in assenza di contestazione del reato sia comunque accertato uno stato di ebrezza con tasso alcolemico superiore a 1,2 grammi/litro, oppure senza indicazione specifica del tasso alcolemico rilevato qualora l'Assicurato si sia rifiutato di sottoporsi al relativo test;
- 8) Infortuni verificatisi a causa di uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- 9) Infortuni verificatisi nel compimento di delitti dolosi dell'Assicurato o del beneficiario della garanzia, atti di autolesionismo, suicidio e tentato suicidio;
- 10) Infortuni verificatisi durante Inondazioni, Alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra e Terremoti;
- 11) *Infortuni* verificatisi durante uno stato di guerra, quando l'*Assicurato* si trovi già all'estero e gli *Infortuni* si siano verificati dopo quattordici giorni dallo scoppio degli eventi bellici;
- 12) *Infortuni* accaduti a causa di trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- 13) *Malattie*, malformazioni e stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi anteriormente alla stipulazione dalla presente *Polizza*;
- 14) eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della Polizza;
- 15) Malattie mentali, disturbi psichici, comportamenti nevrotici, sindromi organico cerebrali, schizofrenie, forme maniaco depressive, stati paranoidi, morbo di Parkinson, epilessia, tutte le demenze, demenza Alzheimer;
- 16) cura dell'A.I.D.S. e della sieropositività;
- 17) ricoveri allo scopo di effettuare check-up clinici;
- **18) prestazioni aventi finalità estetiche** (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da *Infortunio*);
- 19) Malattie tropicali;
- 20) intossicazioni conseguenti ad alcolismo, abuso di psicofarmaci, assunzione di stupefacenti o allucinogeni;
- 21) Atto di forza.

Cosa fare in caso di Sinistro?



10.8 Denuncia di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1. presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza;
- 2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere:
 - descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze dello stesso;
 - esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* (art. 1915 del Codice civile).

Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello allegato al presente Set Informativo.

Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- primo certificato medico (e successivi) contenente diagnosi e prognosi della ripresa, anche parziale, dell'attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni;
- certificato di guarigione clinica;
- in caso di ricovero, la cartella clinica.

Inoltre, su richiesta **motivata** della *Compagnia*, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto "Tempi di gestione del *Sinistro*").

La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all'Intermediario assicurativo.

Come è gestito il Sinistro?



10.9 Tempi di gestione del Sinistro

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione richiesta, la *Compagnia* avrà 60 giorni di tempo per esaminare la documentazione e effettuare le proprie valutazioni sul *Sinistro*.

La Compagnia entro tale termine comunicherà l'eventuale non operatività della Polizza per il Sinistro.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la Compagnia potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al Contraente o all'Assicurato il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la Compagnia avrà 30 giorni di tempo per confermare o respingere la richiesta di Indennizzo.

Qualora la *Compagnia* ritenga necessario incaricare dei consulenti (medici, periti, accertatori, ecc...) il termine per confermare o respingere la richiesta di *Indennizzo* sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.

10.9.1. Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato dopo che alla Compagnia sia stata consegnata la seguente documentazione:

- a. atto di quietanza sottoscritto o documentazione equivalente circa la accettazione della offerta liquidativa;
- b. documento di riconoscimento valido e codice fiscale del beneficiario del pagamento;
- c. intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- d. nel caso di delega all'incasso documento di riconoscimento valido e codice fiscale e IBAN del delegato.

Il pagamento dell'*Indennizzo* è eseguito dalla *Compagnia* **entro 15 giorni** dalla data in cui il *Contraente*, l'*Assicurato* hanno consegnato tutta la documentazione necessaria per il pagamento.

Esempi di calcolo dell'Indennizzo

Caso 1: Esempio di applicazione di Franchigia

Supponiamo una *Diaria* assicurata di 50,00 Euro al giorno. L'*Assicurato* ha una *Inabilità temporanea* totale accertata di 28 giorni.

La *Franchigia* prevista nel contratto è di 30 giorni. Quindi all'*Assicurato* non spetta alcun *Indennizzo* poiché i 28 giorni sono assorbiti dalla *Franchigia* di 30 giorni.

Caso 2: Esempio di applicazione di Franchigia

Supponiamo una *Diaria* assicurata di 50,00 Euro al giorno. L'*Assicurato* ha una *Inabilità temporanea* totale accertata di 30 giorni.

La *Franchigia* prevista nel contratto è di 30 giorni. Quindi all'*Assicurato* non spetta alcun *Indennizzo* poiché i 30 giorni sono pari alla *Franchigia* di 30 giorni e vengono interamente assorbiti. Caso 3: Esempio di calcolo dell'Indennizzo

Supponiamo una *Diaria* di 50,00 Euro al giorno. L'Assicurato ha una *Inabilità temporanea* totale accertata di

L'Assicurato ha una Inabilità temporanea totale accertata de 42 giorni.

All'*Assicurato* spetta il seguente *Indennizzo*: 50,00 Euro x 42 giorni = 2.100,00 Euro.

Caso 4: Esempio di calcolo dell'Indennizzo

Supponiamo una Diaria di 50,00 Euro al giorno.

L'Assicurato ha una Inabilità temporanea totale accertata di 200 giorni.

All'Assicurato spetta il seguente Indennizzo: 50,00 Euro x 180 giorni (massimo dei giorni riconoscibili) = 9.000,00 Euro.

In caso di *Sinistro*, l'*Indennizzo* è calcolato moltiplicando l'importo della *Diaria* assicurata indicato nella scheda di *Polizza* per il numero dei giorni di *Inabilità temporanea* totale, accertata da un Medico Legale designato dalla *Compagnia* o, a scelta, dal *Contraente/Assicurato*.

Verrà considerata come unico *Sinistro* l'eventuale prima ricaduta, **purché si sia verificata in un intervallo di tempo inferiore a trenta** giorni dalla cessazione dell'*Inabilità temporanea* totale determinata dalla medesima patologia o evento traumatico.

Tutte le eventuali successive ricadute verranno considerate come nuovi *Sinistri*.

Esempi ricaduta

Caso 1: Esempio ricaduta in Franchigia
Supponiamo una Diaria assicurata di 50,00 Euro al giorno.
L'Assicurato ha una Inabilità temporanea totale accertata di 20 giorni. Dopo una settimana ha una ricaduta di 7 giorni.
Quindi all'Assicurato non spetta alcun Indennizzo poiché la somma dei giorni di inabilità (27) è inferiore alla Franchigia di 30 giorni.

<u>Caso 2:</u> Esempio ricaduta con calcolo di *Indennizzo* Supponiamo una *Diaria* assicurata di 50,00 Euro al giorno. L'Assicurato ha una *Inabilità temporanea* totale accertata di 20 giorni. Dopo una settimana ha una ricaduta di 15 giorni. All'Assicurato spetta il seguente Indennizzo: Giorni di inabilità compresa la ricaduta: 35. Quindi 50,00 Euro x 35 giorni = 1.750,00 Euro.

<u>Caso 3:</u> Esempio ricaduta oltre il termine contrattuale Supponiamo una *Diaria* assicurata di 50,00 Euro al giorno. L'*Assicurato* ha una *Inabilità temporanea* totale accertata di 20 giorni. Dopo 40 giorni ha una ricaduta di 15 giorni. Quindi all'*Assicurato* non spetta alcun *Indennizzo* poiché la ricaduta è avvenuta oltre i 30 giorni previsti dalla *Polizza* e entrambi i periodi di *Inabilità temporanea* Totale sono in *Franchigia*.



Allegato 1 Modelli di denuncia Sinistro

Gentile cliente,

per presentare la denuncia di Sinistro può utilizzare il presente modello preparato al solo scopo di agevolare la completezza della denuncia.

La invitiamo a compilarlo con attenzione e a consegnarlo o inviarlo all'Intermediario assicurativo entro 5 giorni dall'evento o da quando ne è venuto a conoscenza.

Le ricordiamo inoltre che, in caso di danni di origine dolosa, occorrerà consegnare o inviare entro 3 giorni dalla presentazione della denuncia di Sinistro anche la denuncia fatta all'autorità giudiziaria.

Modulo denuncia Sinistro Incendio e Danni ai beni



Zurich Impresa

Polizza numero:	
Contraente/Assicurato:	
	(nome cognome o ragione sociale)
Contatti:	
	(telefono, email)
Descrizione	

Modulistica

Allegare:

- verbale Vigili del Fuoco e di altre autorità intervenute;
- in caso di danno di sospetta origine dolosa, copia denuncia fatta all'autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
- eventuale documentazione sulle cause del Sinistro;
- fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto del bene danneggiato o sottratto;
- foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione;
- foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità;
- foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento delle Merci;
- contratto di locazione (se l'Assicurato è in affitto);
- eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
- indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni;
- eventuale copia di giustificativi riguardanti lo spostamento temporaneo del Contenuto in altro luogo e successivo ricollocamento;
- eventuale copia dei giustificativi di canoni, stipendi e mutui;
- eventuale documentazione attestante l'alterazione della catena del freddo.



Consenso al trattamento dei dati

Preso atto dell'informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di Sinistro e relativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del Sinistro, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, Intermediari assicurativi, brokers. compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all'estero. Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.

Data e luogo	Firma (leggibile) del Contraente	
--------------	----------------------------------	--

Modulo denuncia Sinistro Furto



Zurich Impresa

Polizza numero:
Contraente/Assicurato:
(nome cognome o ragione sociale)
Contatti:
(telefono, email)
Descrizione
Indicare di seguito: descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze del sinistro generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili tipologia ed elenco dei danni ed indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagni

Modulistica

Allegare:

- verbale di eventuali autorità intervenute;
- denuncia fatta all'autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione;
- ulteriori elementi di prova circa le modalità con cui è avvenuto il Furto o la Rapina;
- fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto e/o altro elemento di prova del bene danneggiato o sottratto;
- foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione;
- foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o riparato, per il riconoscimento dell'eventuale supplemento di indennità;
- foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento dei beni;
- eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante;
- indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni;
- fatture o documentazione fiscale attestante le spese sanitarie sostenute in caso di Infortunio per rapina;
- attestazione della proprietà del veicolo idoneo al trasporto.



Consenso al trattamento dei dati

Preso atto dell'informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di Sinistro e relativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del Sinistro, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, Intermediari assicurativi, brokers. compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all'estero. Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.

Data e luogo	Firma (leggibile) del Contraente	
--------------	----------------------------------	--

Modulo denuncia Sinistro Danni indiretti Margine di Contribuzione



Zurich Impresa

(nome cognome o ragione sociale)	
ntatti:	
(telefono, email)	
Descrizione	
eseguire con la dovuta diligenza e permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente a evitare o ridurre al minimo ogni interruzione o intralcio che il sinistro potesse causare all'attività dichiarata; darne avviso all'Intermediario assicurativo a cui è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia entro cinque giorni di ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del Codice civile; tenere a disposizione della Compagnia e dei Periti i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documenti nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che pessere ragionevolmente richiesto dalla Compagnia e dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; fornire a sue spese alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo a cui è assegnata la Polizza, entro 30 giorni dalla Periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per danni da interruzione di esercizio; presentare la documentazione contabile relativa alla movimentazione di magazzino delle merci, nei casi in cui vi sia la tale documentazione secondo le norme vigenti, ed inoltre la documentazione dettagliata del costo relativo alle merci distrutte, limitatamente a quelle in corso di lavorazione ed ai prodotti finiti.	a quando o utile, oossa fine del

Preso atto dell'informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di Sinistro e relativi allegati. Acconsento/ iamo altresì, per le finalità di gestione del Sinistro, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, Intermediari assicurativi, brokers. compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all'estero. Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.

Data e luogo Firma (leggibile) del Contraente _	
---	--

Modulo denuncia Sinistro Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato



Zurich Impresa

Polizza numero:
Contraente/Assicurato:
(nome cognome o ragione sociale)
Contatti:
(telefono, email)
Descrizione
Indicare di seguito: descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze dello stesso generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili tipologia ed elenco dei danni
esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia)



Modulistica

Allegare:

- relazione dell'Assicurato sulla sua responsabilità con indicazione dei recapiti telefonici ed e-mail del danneggiato;
- eventuale richiesta danni;
- documenti attestanti il rapporto con il danneggiato (contratto, lettera d'incarico, commissione);
- eventuali atti giudiziari;
- sopralluogo/verbale Autorità intervenute;
- copia denuncia alle Autorità;
- documentazione attestante l'entità del danno, se disponibile;
- abilitazione alla guida ed alla conduzione di veicoli e carrelli (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- visura camerale alla data dell'evento;
- eventuale documentazione relativa ai lavori di straordinaria manutenzione commissionati dal Contraente/Assicurato (come ad esempio: Titoli autorizzativi, DUVRI, Piano Sicurezza Cantiere, Piano Operativo di Sicurezza, Comunicazione ASL);
- copia titolo abilitativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione se dipendente dell'Assicurato (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà del

- veicolo danneggiato (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- copia certificazione medica attestante la stabilizzazione dei postumi o l'invalidità temporanea riportata in caso di lesioni fisiche (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- copia certificazione di conformità delle attrezzature ed aree di gioco (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- copia autocertificazione attestante lo stato di famiglia (se pertinente con la dinamica del Sinistro).
- In caso di Sinistro R.C.O., oltre a quanto richiesto per il Sinistro di Responsabilità Civile dovranno essere consegnati i seguenti documenti:
- denuncia dell'Infortunio a I.N.A.I.L. e documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro;
- diffide/Rivalse I.N.A.I.L.;
- documentazione inerente all'inquadramento del lavoratore (busta paga ed indicazione della mansione svolta);
- documentazione inerente alla formazione dell'infortunato e attestazione dell'espletamento dei relativi obblighi di legge (copia attestati di formazione ed informazione del lavoratore nonché ricevuta di consegna DPI);
- piano di Sicurezza e Copia DUVRI (se presenti);
- libro Unico del Lavoro o Modello DM 10 I.N.P.S.



Consenso al trattamento dei dati

Preso atto dell'informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di Sinistro e relativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del Sinistro, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, Intermediari assicurativi, brokers. compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all'estero. Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.

Data e luogo	Firma (leggibile) del Contraente	
--------------	----------------------------------	--

Modulo denuncia Sinistro Responsabilità Civile danni a terzi



Zurich Impresa

Polizza numero

Contraente/Assicurato:	
Contatti:	
(telefono, email)	
Descrizione	
Indicare di seguito: descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze dello stesso generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili tipologia ed elenco dei danni esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di Po	olizza e Compagnia)

Modulistica

Allegare:

- relazione sottoscritta dall'Assicurato sulla sua responsabilità con indicazione dei recapiti telefonici e e-mail del danneggiato;
- eventuale richiesta di Risarcimento danni;
- documenti attestanti il rapporto con il danneggiato (contratto, lettera d'incarico, commissione);
- eventuali atti giudiziari;
- sopralluogo/Verbale autorità intervenute;
- denuncia alle Autorità;
- documentazione attestante l'entità del danno, se disponibile;
- documento di abilitazione alla guida e alla conduzione di veicoli e carrelli (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- attestazione di conformità alle disposizioni di legge delle attrezzature e impianti messe a disposizione della clientela (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- visura camerale alla data dell'evento;
- licenze autorizzative concernenti le attività accessorie (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- attestazione di proprietà dell'animale domestico e/o dei cani da guardia (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- titolo abilitativo sia del Responsabile della sicurezza dei lavoratori, sia del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- carta di circolazione e certificato di proprietà dei veicoli coinvolti (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- certificazione medica attestante la stabilizzazione dei postumi

- o l'invalidità temporanea riportata in caso di lesioni fisiche (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- certificazione di conformità e di avvenuta manutenzione delle attrezzature ed aree di gioco (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- autocertificazione attestante lo stato di famiglia (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- titoli abilitativi ed autorizzativi del personale addetto ad attività di gite ed escursioni di attività equestre (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- ricevuta di Valori e/o Preziosi se consegnati all'Assicurato (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- dichiarazione attestante il numero delle persone che occupano la camera (se pertinente con la dinamica del Sinistro).

In caso di Sinistro R.C.O., oltre a quanto richiesto per il Sinistro Responsabilità Civile:

- denuncia dell'Infortunio a I.N.A.I.L. e documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro;
- diffide/Rivalse I.N.A.I.L.;
- documentazione inerente l'inquadramento del lavoratore (busta paga e indicazione della mansione svolta);
- documentazione inerente la formazione dell'infortunato e attestazione dell'espletamento dei relativi obblighi di legge (copia attestati di formazione e informazione del lavoratore nonché ricevuta di consegna DPI);
- piano di Sicurezza e Copia DUVRI (se presenti);
- libro Unico del Lavoro o Modello DM 10 I.N.P.S.



Consenso al trattamento dei dati

Preso atto dell'informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di Sinistro e relativi allegati. Acconsento/ iamo altresì, per le finalità di gestione del Sinistro, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, Intermediari assicurativi, brokers. compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all'estero. Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.

Data e luogo	Firma (leggibile) del Contraente	
--------------	----------------------------------	--

Modulo denuncia Sinistro Responsabilità Civile danni a terzi da prodotti



Zurich Impresa

Polizza numero:
Contraente/Assicurato:
(nome cognome o ragione sociale)
Contatti:
(telefono, email)
Descrizione
Indicare di seguito: • descrizione dell'evento, giorno, ora, luogo, cause e conseguenze dello stesso • generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili • tipologia ed elenco dei danni
esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia)



Modulistica

Allegare:

- relazione sottoscritta dall'Assicurato sulla sua responsabilità con indicazione dei recapiti telefonici ed e-mail del danneggiato;
- eventuale documentazione/fotografie attestanti la difettosità del prodotto;
- eventuale documentazione attestante la progettazione, il ciclo produttivo, e la distribuzione del prodotto;
- eventuale richiesta di Risarcimento danni;
- documenti attestanti il rapporto con il danneggiato e con il cliente dell'Assicurato (contratto, lettera d'incarico, commissione);
- eventuali atti giudiziari;
- sopralluogo/Verbale autorità intervenute e relativi provvedimenti;
- documentazione attestante l'entità del danno, se disponibile;
- attestazione di conformità alle disposizioni di legge di quanto prodotto, messo in commercio dall'Assicurato;
- visura camerale alla data dell'evento
- licenze autorizzative concernenti le attività accessorie (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- titolo abilitativo sia del Responsabile della sicurezza dei lavoratori, sia del Responsabile del Servizio di Prevenzione e

- Protezione (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- certificazione medica attestante la stabilizzazione dei postumi o l'invalidità temporanea riportata in caso di lesioni fisiche (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- autocertificazione attestante lo stato di famiglia (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- denuncia dell'Infortunio a I.N.A.I.L. e documentazione attestante la regolarità del rapporto di lavoro (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- diffide/Rivalse I.N.A.I.L. (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- documentazione inerente all'inquadramento del lavoratore (busta paga e indicazione della mansione svolta); (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- documentazione inerente alla formazione dell'infortunato e attestazione dell'espletamento dei relativi obblighi di legge (copia attestati di formazione e informazione del lavoratore nonché ricevuta di consegna DPI); (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- piano di Sicurezza e Copia DUVRI (se presenti); (se pertinente con la dinamica del Sinistro);
- libro Unico del Lavoro (se pertinente con la dinamica del Sinistro).



Consenso al trattamento dei dati

Preso atto dell'informativa ricevuta in ordine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., acconsento/iamo al trattamento dei dati personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per le finalità del trattamento illustrate nell'informativa privacy e contenuti nella presente denuncia di Sinistro e relativi allegati. Acconsento/ iamo altresì, per le finalità di gestione del Sinistro, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, Intermediari assicurativi, brokers. compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all'estero. Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.

Data e lungo	Firma (leggibile) del Contraente	

Modulo denuncia Sinistro Salvareddito



Zurich Impresa

Data e luogo __

Polizza numero:	
Contraente/Assicurato:	
Contatti	(nome cognome o ragione sociale)
Contatti:	(telefono, email)
Descrizione	
	luogo, cause e conseguenze dello stesso ioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e Compagnia)
Modulistica Allegare: • primo certificato medico (e successi delle ordinarie occupazioni; • certificato di guarigione clinica; • in caso di ricovero, la cartella clinica.	ivi) contenente diagnosi e prognosi della ripresa, anche parziale, dell attivit à lavorativa o
Consenso al trattamento dei da	ati
acconsento/iamo al trattamento dei dati le finalità del trattamento illustrate nell'in iamo altresì, per le finalità di gestione de	dine al trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento EU n. 2016/679 e s.m.i., i personali inclusi quelli appartenenti alle categorie particolari, tra cui quelli relativi alla salute, per iformativa privacy e contenuti nella presente denuncia di Sinistro e relativi allegati. Acconsento/el Sinistro, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, Intermediari assicurativi, /ASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all'estero. della vigente normativa.

_____ Firma (leggibile) del Contraente ___



Sede a Zurich House, Frascati Road, Blackrock, Dublino A94 X9Y3, Irlanda Registro del Commercio di Dublino n. 13460 Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603 Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066 C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968 Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

modello P.0397.SET INFORMATIVO - ed. 03.2023

